

IL RISCHIO DI RICICLAGGIO: PRESUPPOSTI, PROCEDURE E SANZIONI

a cura di
Andreana Esposito

G.R.A.L.E.
SPIN - OFF

INDICE

PER UN PRIMO APPROCCIO		<i>Antonio Pagliano</i>
1. L'evoluzione della normativa antiriciclaggio e l'ulteriore innalzamento della asticella dei controlli		5
2. Brevi cenni delle origini della normativa antiriciclaggio		6
LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E GLI OPERATORI AUTORIZZATI EX ART. 134 T.U.L.P.S. II D.LG. 90/2017		<i>Pietro Marzano</i>
1. La prevenzione del rischio riciclaggio ed il "risk based approach"		21
2. La prevenzione del rischio riciclaggio		25
3. L'Adeguata Verifica della clientela. Identificazione del cliente, dell'esecutore e relativa verifica dei dati		25
3.1 I soggetti persone fisiche - pag.25		
3.2 La nozione di esecutore - pag. 26		
3.3 I soggetti diversi dalle persone fisiche - pag. 29		
3.4 Identificazione del titolare effettivo e relativa verifica dei dati - pag. 29		
3.5 Le Persone Esposte Politicamente - pag. 30		
3.6 La profilatura della clientela e l'attribuzione di una classe di rischio - pag. 31		
3.7 Le operazioni sospette - pag. 33		
3.8 Obblighi di conservazione - pag. 35		
4. Gli adempimenti antiriciclaggio e le società di trasporto, custodia e contazione autorizzate ex art. 134 T.U.L.P.S.		36
5. Il processo di Valutazione del Rischio Riciclaggio per le società autorizzate ex art. 134 T.U.L.P.S. I soggetti obbligati e gli adempimenti sulla clientela		38
5.1 Le specificità operative dell'attività antiriciclaggio a carico dei gestori del contante - pag. 38		
5.2 Il Sistema dei controlli previsto del provvedimento della Banca d' Italia del 23 luglio 2019 - pag. 40		

BREVI NOTE SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE NEGLI OPERATORI NON FINANZIARI CHE TRATTANO IL CONTANTE

Giampaolo Estrafallaces

1. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette nel provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019	43
2. I compiti del responsabile SOS	52
2.1 La segnalazione di operazioni sospette (SOS) - pag. 52	
2.1.1 Le fattispecie tipizzate di sospetto - pag. 61	
2.1.2 La tempistica di invio delle SOS - pag. 63	
2.2 Il Compito di "referente SOS" - pag.68	
2.3 Gli altri compiti del responsabile SOS e l'opportunità di valorizzare il ruolo - pag. 70	
3. Il responsabile SOS e l'assetto interno preordinato alla collaborazione attiva: i tre "pilastri"	74
3.1 Normativa interna - pag. 74	
3.1.2 Assetto generale - pag. 74	
3.1.3 Disposizioni interne in tema di sospensione - pag. 77	
3.2 Strumenti e procedure - pag. 80	
3.3 Attività di controllo - pag.85	

LA RESPONSABILITA' PENALE E AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO. DECLINAZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE

Andreana Esposito

1. Il sistema sanzionatorio nel d.lgs. 231/2007 a seguito del d.lgs. n. 90 del 2017	92
2. La responsabilità dell'ente. Il dato normativo	96
2.1 Il contesto normativo precedente al recepimento della IV Direttiva U.E. (2015/849) - pag. 96	
2.2 La IV Direttiva e il d.lgs. 25 maggio n. 90 - pag. 98	
2.3 Le disposizioni sanzionatorie a carico delle persone giuridiche nella nuova L.A. - pag. 101	
3. Le sanzioni amministrative e penali	103
3.1 La responsabilità amministrativa dell'obbligato (persona giuridica e persona fisica) - pag. 103	
3.2 La responsabilità penale dell'obbligato persona fisica - pag. 112	
3.3 La responsabilità "penale" dell'ente - pag. 122	

INDICE

APPENDICE NORMATIVA		<i>a cura di Maria Lucia Pezone</i>
1. D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 - Testo aggiornato		126
2. Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo		227
3. Disposizioni per l'attività di gestione del contante		259
4. Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco		299
5. Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante		329



Casa editrice "L'ArgoLibro" - Agropoli (SA)

Finito di stampare nel mese di settembre 2019
presso AMG PRESS | Roccadaspide (SA)

Per un primo approccio

Antonio Pagliano

1. L'evoluzione della normativa antiriciclaggio e l'ulteriore innalzamento della asticella dei controlli.

È oramai diffusa la convinzione di come la nuova emergenza criminale italiana, oltre che mondiale, sia rappresentata dalla capacità delle organizzazioni di stampo mafioso di reinvestire nel mercato legale enormi quantità di denaro di provenienza illecita. In considerazione di ciò, nel corso del 2018, dagli uffici inquirenti sono state ad esempio avanzate all'autorità giudiziaria richieste di emissione di sequestri penali per un ammontare complessivo di ben 4,8 miliardi di euro, ovvero lo 0,2 del PIL, come confermato dal report pubblicato dalla Guardia di Finanza in occasione dei festeggiamenti per il 245esimo anniversario della fondazione del corpo.

Come riportato dalla Direzione Investigativa Antimafia, inoltre, la criminalità organizzata è negli ultimi anni riuscita ad immettere nell'economia legale ben 30 miliardi di euro di capitali di provenienza illegale, ovvero il valore dell'ultima finanziaria; una massa di denaro che ha intossicato il mercato interno come quello internazionale, determinando una continua e pervicace violazione delle regole della concorrenza, schiacciando così sempre più l'economia legale.

L'azione di repressione realizzata attraverso l'aggressione ai patrimoni illeciti, pur godendo di strumenti particolarmente pervicaci oltre che di professionalità di altissima specializzazione, non può tuttavia risultare sufficiente ad arginare il fenomeno. In virtù di tale consapevolezza trae origine la normativa antiriciclaggio, ispirata alla legislazione europea, secondo la cui *ratio*, la sfida contro questi fenomeni, di dimensioni così

estese, deve essere condotta anche attraverso una efficace *azione di prevenzione*. Questa azione di prevenzione non è tuttavia affidata unicamente all'ambito pubblico ma coinvolge soggetti privati che per la loro precipua attività possono essere potenzialmente parte della catena di riciclaggio. Professionisti come notai e avvocati, ovvero società di intermediazione come quelle di gestione dei *money transfer* o quelle del *service* bancario, oltre ovviamente alle banche e a Poste Italiane, diventano così protagonisti della lotta al fenomeno del riciclaggio venendo gravati di particolari obblighi di monitoraggio delle attività realizzate di loro clienti.

Il sistema antiriciclaggio è stato recentemente rivisitato dalla normativa interna di recepimento della c.d. IV direttiva che, come si avrà modo di approfondire nel presente lavoro, ha ulteriormente alzato l'asticella dei controlli. I soggetti obbligati sono infatti sempre più direttamente coinvolti nella sfida al riciclaggio, con indubbie ricadute in termini di costi e di difficoltà organizzative per le rispettive strutture.

Lo scopo del presente lavoro, elaborato dal gruppo di ricerca che per conto dello *Spin off* GRALE si dedica alle tematiche antiriciclaggio, è allora quello di provare a fornire, con particolare riferimento al mondo del *service* bancario, un adeguato supporto per la piena applicazione degli obblighi fissati dalla nuova normativa.

2. Brevi cenni delle origini della normativa antiriciclaggio.

L'attuale disciplina normativa in tema di antiriciclaggio è il risultato di un lungo e complesso processo evolutivo, in gran parte ispirato e stimolato dal diritto dell'Unione europea. Lasciando da parte per evidenti ragioni di economicità dello scritto l'evoluzione normativa in tema di repressione dei fenomeni di riciclaggio,¹ concentreremo qui l'attenzione

¹ Le scelte di politica criminale del legislatore italiano hanno portato, innanzitutto, a sancire l'illiceità delle condotte di riciclaggio, introducendo una serie di norme san-

sulla normativa di prevenzione.

L'obiettivo perseguito in ambito europeo è stato infatti sin dall'inizio quello di *definire il quadro delle norme preventive* contro il riciclaggio, che gli Stati membri sono poi chiamati a importare nei rispettivi ordinamenti legislativi.² Le regole comunitarie in materia di prevenzione e con-

zionatorie con una strategia articolata in tre fasi successive: l'individuazione dei patrimoni illegalmente costituiti; la loro sottrazione alla disponibilità delle organizzazioni criminali attraverso il sequestro e la confisca; la loro riutilizzazione, nell'interesse della comunità civile. Il primo intervento legislativo diretto specificamente a reprimere l'attività di riconversione dei beni di provenienza illecita si è avuto con l'introduzione nell'ordinamento penale dell'art. 648 *bis* c.p. nel 1978, che puniva chiunque - fuori dei casi di concorso nel reato - avesse compiuto fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione o sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato; ed individuava quattro tipologie di "reato presupposto": rapina aggravata; estorsione; sequestro di persone; traffico di stupefacenti (D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito (con modifiche) nella Legge 18 maggio 1978, n. 191).

Affinché si realizzasse il delitto di riciclaggio, era quindi necessaria la commissione di un reato presupposto. Tuttavia, proprio la subordinazione del reato di riciclaggio alla commissione di uno dei reati presupposti implicò il sorgere di problemi di natura interpretativa.

Non a caso, la disciplina originaria ebbe scarsissima applicazione giurisprudenziale e venne significativamente modificata dal legislatore del 1990, con una radicale riscrittura della fattispecie (Legge 19 marzo 1990, n. 55). La nuova formulazione puniva, fuori dei casi di concorso nel reato, la sostituzione di denaro, beni o altre utilità, provenienti dai delitti presupposti ed altresì da quelli concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, nonché l'attività di ostacolo all'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti. Fino a quel momento, i delitti di riciclaggio e reimpiego erano punibili solo se commessi da soggetti diversi dall'autore del delitto presupposto e dagli altri (eventuali) concorrenti, non essendo contemplata la fattispecie di reato dell'"autoriciclaggio".

Da ultimo, la disciplina è stata ulteriormente modificata nel 1993 in seguito alla *Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, tenutasi a Strasburgo nel 1990, in virtù della quale reato presupposto ogni delitto non colposo suscettibile di produrre proventi economici (Legge 9 agosto 1993, n. 328).

² **RAZZANTE**, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, Giappichelli, 2011, pag. 36 ss.

trasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo hanno recepito, nel tempo, l'evoluzione dei principi internazionali, con l'obiettivo di creare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri.³

Nel luglio del 1989, a Parigi, in occasione del quindicesimo vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati (c.d. G7), venne istituito un Comitato internazionale di esperti delle amministrazioni finanziarie, allo scopo di effettuare uno studio del riciclaggio, ed in particolare analizzare il rapporto che intercorreva tra criminalità e finanza, così da proporre soluzioni. Il G.A.F.I. si è poi trasformato in struttura permanente presso l'O.C.S.E.⁴, con il compito di osservare il fenomeno e verificare l'attuazione delle contromisure proposte. Attual-

³ Sul piano internazionale, una prima iniziativa risale al 27 giugno 1980 con una Raccomandazione adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo, tesa a richiamare l'attenzione degli Stati membri sulla necessità di introdurre strumenti idonei, a livello interno ed internazionale, per combattere le molteplici manifestazioni del fenomeno del riciclaggio, con particolare riferimento ai proventi connessi ai rapimenti. Successivamente, nel 1988, il Comitato per le regolamentazioni bancarie e le pratiche di vigilanza adottò, a Basilea, una "Dichiarazione di Principi" diretta a preservare il sistema bancario internazionale e quello finanziario dal riciclaggio di disponibilità provenienti da attività illecite. In particolare, venne suggerito ai soggetti operanti nel settore bancario di prevedere l'identificazione della clientela e di procedere alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni svolte, al fine di facilitare - in caso di necessità - le indagini dell'autorità giudiziaria su transazioni o movimentazioni di fondi di origine sospetta. Nello stesso anno, venne stipulata a Vienna la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti³, che pose particolare attenzione al fenomeno del riciclaggio dei proventi del narcotraffico, obbligando gli Stati aderenti ad introdurre nei rispettivi ordinamenti la specifica criminalizzazione del delitto in questione, così da agevolare la collaborazione tra Autorità di Stati diversi, soprattutto dal punto di vista investigativo e giudiziario. Si veda **LA GALA**, *"Il riciclaggio di denaro. Strumenti di contrasto e misure patrimoniali"*, Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 2000.

⁴ Sigla della Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico, nata nel 1960 in sostituzione dell'O.E.C.E. per ottenere la massima espansione dell'economia, dell'occupazione e del tenore di vita dei paesi membri, contribuendo allo sviluppo economico mondiale ed anche dei paesi sottosviluppati.

mente, il G.A.F.I. è il foro internazionale più importante per il coordinamento delle attività antiriciclaggio a livello finanziario, bancario ed investigativo, ed ha certamente il merito di avere raggruppato intorno a sé non solo i Paesi maggiormente industrializzati, ma anche tutti quegli altri che indirettamente sono interessati al fenomeno.⁵

La vera svolta arriva attraverso la direttiva n. 91/308 del 1991, c.d. “I direttiva antiriciclaggio” con la quale si affidava al sistema finanziario - nello specifico alle banche e agli altri intermediari finanziari - un ruolo di prevenzione attraverso il compito di esaminare le transazioni finanziarie.

L’obiettivo era duplice: incrementare la trasparenza del mercato finanziario e dei suoi flussi, e intercettare l’operazione “sospetta di riciclaggio”. Per raggiungere tale obiettivo vennero imposti due diversi livelli di obblighi: identificare la clientela e registrare i dati relativi sia alla clientela stessa sia alle sue operazioni; e segnalare ad un’autorità appositamente designata tutte le operazioni “sospette di riciclaggio”.

In Italia, la direttiva venne recepita dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, mentre con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.153 si stabilì che le operazioni sospette dovessero essere comunicate all’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC), attribuendo ad esso il compito di rielaborare ed approfondire le segnalazioni ed inviarle sia alla Direzione Investigativa Antimafia sia al Nucleo speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che procederanno agli approfondimenti investigativi, per poi trasmettere i risultati all’UIC.

Nel 2001, la disciplina è stata modificata dalla direttiva 2001/97/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, c.d. “II direttiva antiriciclaggio”, che ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di adottare uno standard

⁵ **LA GALA**, “Il riciclaggio di denaro. Strumenti di contrasto e misure patrimoniali” Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, 2000.

di prescrizioni più elevato nel sistema finanziari. Nello specifico, questa seconda direttiva ha ampliato l'ambito soggettivo dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo anche alcune attività e professioni di carattere non finanziario, tra cui avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, affidando funzioni di natura pubblicitaria a professionisti privati.

Nel 2005, è stata poi emanata la direttiva 2005/60/CE, c.d. "III direttiva antiriciclaggio", che, recependo il contenuto delle 40 raccomandazioni del G.A.F.I., ha espresso un approccio moderno al problema del contrasto ai fenomeni di reimpiego di denaro di provenienza illecita e del terrorismo internazionale.⁶

Nel giugno del 2003, infatti, il GAFI aveva rielaborato le sue raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo, disponendo obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, le situazioni in cui un rischio elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo giustifica l'applicazione di misure rafforzate.⁷

Come è stato giustamente osservato, la c.d. III direttiva ha avuto il pregio di dettare un'inversione di marcia rispetto alle due precedenti, consolidando il diritto comunitario esistente.⁸

Essa ha infatti offerto una più esaustiva nozione della condotta di riciclaggio ed ha riconosciuto per la prima volta a livello comunitario il terrorismo come una delle principali destinazioni dei proventi illeciti derivanti dal riciclaggio di denaro.⁹

⁶ **BALSAMO**, "La destinazione delle somme di denaro fa scattare il finanziamento del terrore" in Guida al diritto n.1, 2006

⁷ Sul punto si rimanda a **CARBONE –TOLLA**, *Elementi normativi internazionali e nazionali in materia di riciclaggio*, Cacucci, 2010, pag. 144.

⁸ Per un approfondimento si veda **TRAMONTANO**, *La Terza Direttiva antiriciclaggio e obblighi per i professionisti*, in *Riv. Scuola Sup. econ. e fin.*, 1° marzo 2006.

⁹ **BALSAMO**, *La destinazione*, cit., pag. 37 ss.

Infine, ha inciso in modo significativo sulla corretta identificazione del *beneficial owner* di un'operazione.

La III Direttiva, successivamente integrata dalla Dir. 2006/70/CE, intervenuta per la definizione del concetto di persone politicamente esposte, è stata recepita in Italia con il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

La c.d. "IV direttiva antiriciclaggio" ha condivisibilmente posto ancor più l'accento sul concetto di *prevenzione*, valorizzando al contempo l'approccio basato sul rischio come presupposto fondamentale per l'applicazione e la gradazione delle misure dei controlli interni.¹⁰

I soggetti maggiormente gravati dagli obblighi antiriciclaggio come banche, società di intermediazione e società di service bancario, sono chiamate ad approntare una specifica organizzazione interna con compiti molto simile a quelli di una funzione di *internal audit*, con la sostanziale differenza che i soggetti controllati non sono i dipendenti dell'azienda ma i loro stessi clienti.

Le indicazioni contenute nella direttiva sono state recepite in Italia, non senza le consuete difficoltà e lungaggini, attraverso il decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90, che ha riscritto integralmente, fra gli altri, il d.lgs. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.¹¹

¹⁰ In particolare, la *ratio* sottesa all'elaborazione della nuova Direttiva si rinviene nell'esigenza di adattare l'attuale sistema preventivo all'evoluzione tecnologica delle tecniche di reimpiego di denaro sporco utilizzate dalla criminalità. Infatti, rispetto alle più "classiche" usura, estorsione, crimini finanziari, oggi si aggiungono contraffazione, reati ambientali, distrazione di fondi pubblici, cyber crime, etc. come le nuove frontiere del riciclaggio; così **RAZZANTE, BORRELLO, LA ROCCA**, *La necessità di un approccio multidisciplinare al "fenomeno riciclaggio"*, in **RAZZANTE** (a cura di), *Il Riciclaggio come fenomeno transnazionale: normative a confronto*, Giuffrè, 2014, pag. 6.

¹¹ Nel complesso, la normativa antiriciclaggio interessa una vasta platea di soggetti - persone fisiche e persone giuridiche - e categorie professionali, tra cui: intermediari finanziari (banche, Poste Italiane); altri operatori finanziari come le società fiduciarie ed i mediatori creditizi; i professionisti, in forma individuale, associata o societaria, come dottori commercialisti, esperti contabili, consulente del

Il decreto di recepimento offre una propria ed ampia definizione di “riciclaggio”, nella quale vengono ricomprese le seguenti tipologie di operazioni: la conversione o il trasferimento di beni; l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi; l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni; in tutti i casi, nella conoscenza della loro provenienza illecita o della partecipazione all’attività illecita, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.

Invece, per “finanziamento del terrorismo”, il decreto ricomprende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, alla intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione - in qualunque modo realizzate - di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte suindicate. Il decreto disciplina poi nel dettaglio le competenze delle varie autorità di controllo coinvolte nella prevenzione e nella repressione del riciclaggio.

L’art. 55 del decreto dispone inoltre le sanzioni penali che devono essere comminate in caso di violazione degli obblighi da essa previsti, argo-

lavoro ed ogni altro soggetto che svolta in maniera professionale - anche nei confronti dei propri associati o iscritti - attività in materia di contabilità e tributi (compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati). Una disciplina peculiare è riservata agli notai ed agli avvocati, obbligati quando - in nome o per conto dei propri clienti - compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti specifiche attività, come il trasferimento di diritti reali su beni immobili o attività economiche, gestione di denaro, apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli.

mento sul quale si soffermerà *infra* nel III capitolo, allo scopo di sviscerare le complesse problematiche in merito alla imputabilità con particolare riferimento alla figura del responsabile antiriciclaggio.¹²

Dalla normativa di recepimento della c.d. IV direttiva è poi derivata l’emanazione di regolamenti di *soft law* da parte degli stessi organismi di controllo, fra cui spicca il provvedimento emanato da Banca Italia con il quale si è istituito l’albo per gli operatori del contante,¹³ di cui ci si occuperà diffusamente nel successivo capitolo.

L’evoluzione normativa è tuttavia ben al di là dal potersi definire compiuta. I recenti attentati terroristici hanno evidenziato l’emergere di nuove tendenze, in particolare in relazione alle modalità con cui i gruppi terroristici finanziano e svolgono le proprie operazioni. Così, lo scorso anno l’Unione Europea ha revisionato e modificato la disciplina antiriciclaggio con la Direttiva 2018/843, c.d. “V direttiva antiriciclaggio”, ampliando il campo di applicazione della normativa in esame, includendovi

¹² Ad opera del decreto è inoltre introdotto il nuovo art. 648 *quater* c.p. che dispone la confisca diretta obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati, o la confisca per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 648 *bis* e *ter*, salvo che i beni appartengano a persone estranee al reato. Infine, è introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo degli enti in caso di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: l’ente è punito con la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (o da 40 a 800 quote quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni) e le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni, ossia interdizione dell’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare servizi o beni (art. 25-octies, d.lgs. 231/2001).

¹³ Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco, Banca d’Italia, 24 aprile 2019.

prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e di portafoglio digitale; i galleristi; i gestori di case d'asta e gli antiquari. Obiettivo della direttiva è rendere quanto più trasparenti ed accessibili le informazioni sui titolari effettivi di società, trust e soggetti giuridici affini, così da rispondere alle esigenze di fiducia degli investitori e del grande pubblico, evitando l'occultamento di attività criminali dietro particolari strutture societarie.¹⁴

¹⁴ Inoltre, al fine di evitare che la frammentazione dei dati nazionali sull'identità di titolari effettivi di conti bancari e cassette di sicurezza possa nuocere alle autorità nazionali competenti, la direttiva fissa regole che garantiscano interconnessione e pubblico accesso ai registri nazionali dei titolari effettivi di società e trust - istituiti con la precedente iv direttiva - e dispone l'istituzione di registri nazionali dei titolari effettivi di conti bancari e cassette di sicurezza, rendendoli disponibili per le FIU degli altri paesi membri. A tal proposito, occorre ricordare che in Italia, il d.lgs. 90/2017 (che aveva recepito la iv direttiva) ha previsto l'istituzione del registro nazionale dei titolari effettivi di società e trust, subordinandola all'emanazione di un apposito decreto del MEF di concerto col ministero dello sviluppo economico, e prevedendone l'accesso allo stesso MEF, alle autorità di vigilanza di settore, agli organi investigativi ed ai soggetti obbligati. Tuttavia, l'adozione della nuova direttiva ha fatto slittare il termine già previsto, così che il decreto possa tener conto anche delle modifiche da essa apportate. In secondo luogo, pur riconoscendo la legittima esigenza dei consumatori all'uso degli strumenti prepagati, la direttiva pone l'accento sui rischi che quelli anonimi presentano per il finanziamento di atti terroristici e loro aspetti logistici, così da richiederne la riduzione delle soglie esistenti sugli obblighi di identificazione della cliente, abbassando a 150 euro la precedente soglia di 250. Infine, gli stati sono chiamati a trasmettere alla commissione l'elenco delle autorità competenti a vigilare sugli intermediari nazionali obbligati: il registro di tali autorità ed i loro punti di contatto saranno poi pubblicati sul sito web della commissione, così da fungere da punto di contatto tra i vari stati membri.

A tal fine, ogni stato è tenuto ad affidare a ciascuna autorità competente poteri adeguati ad esigere le informazioni richieste, svolgere i relativi controlli ed effettuare le verifiche opportune, imponendo - eventualmente - specifici obblighi informativi a carico di enti creditizi e finanziari facenti parte di un gruppo internazionale.

La direttiva ha ricompreso ulteriori nuove categorie di soggetti tra quelli tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio; nello specifico: prestatori di servizi di cambio tra

Entro il 10 gennaio 2020, pertanto, gli Stati membri dovranno emanare le relative disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.

Le difficoltà di adeguamento e il ruolo del responsabile antiriciclaggio. Come si è cercato di rappresentare nelle pagine precedenti, la peculiarità del riciclaggio o meglio i particolari rischi sottesi al riciclaggio, spiegano la crescente attenzione del legislatore europeo e la sua articolata produzione normativa. La terza direttiva si è rilevata eccessivamente permissiva, con la completa esenzione di alcune categorie di clienti od operazioni dagli obblighi in discorso. Le nuove disposizioni contenute tanto nella quarta che nella quinta direttiva, benché non rappresentino per il nostro Paese un vero stravolgimento, recano il pregio, da un lato, di aver irrigidito gli obblighi di monitoraggio su persone considerate a rischio di corruzione e su determinati settori economici e, dall'altro, di aver dettato procedure semplificate per chi presenta un basso rischio di riciclaggio.

Inoltre, le ultime due direttive attribuiscono crescente rilevanza al concetto dell'approccio basato sul rischio come metodo in grado di individuare e mitigare i rischi per la stabilità del sistema finanziario e dell'economia nel suo insieme nell'area del mercato interno.

Tuttavia, il bilancio dei poco più di dieci anni di applicazione della normativa interna emanazione della terza direttiva presenta una certa prevalenza di tinte scure.

Certo, il cambiamento culturale che quella normativa aveva iniziato a

valute virtuali e valute legali; prestatori di servizi di portafoglio digitale; galleristi; gestori di case d'asta; antiquari.

Questi prestatori di servizi non sono al momento tenuti al rispetto dell'obbligo di individuare e segnalare attività sospette, il che ha permesso ai gruppi terroristici di movimentare ingenti flussi finanziari nell'anonimato, dissimulando i trasferimenti con scambi tra valute virtuali. Si rinvia a **MA SI**, "V direttiva antiriciclaggio: obiettivi, ambito di riforma, modifiche" in *Altalex web*, 2019.

imporre necessitava di tempi non brevi e quindi un significativo periodo di rodaggio era del tutto inevitabile.

Nondimeno, non può non osservarsi come, se, da un lato, una gran parte di soggetti obbligati dalla normativa hanno di fatto elusa la concreta applicazione degli obblighi, dall'altra parte, quei soggetti che, come le banche, hanno dato corso agli obblighi fissati dalla normativa, si sono invero limitati a un'applicazione come dire scolastica, meramente formale, affidandosi prevalentemente all'uso di *software* e algoritmi che hanno assicurato risultati francamente al di sotto delle reali aspettative.

Il reale adempimento degli obblighi antiriciclaggio non può essere limitato alla redazione di un formulario da parte dei clienti e a un monitoraggio in grado di segnalare anomalie nei flussi ma presuppone una azione di analisi nel continuo, in grado di individuare non solo anomalie formali ma anche e soprattutto quelle operazioni di movimentazione di capitali progettate proprio per sfuggire a controlli schematici e ripetitivi.

Il modello verso cui tendere non può che essere quello della creazione di "funzioni antiriciclaggio" pensanti, capaci di interpretare i dati e rendere concreta quell'azione di prevenzione che lo Stato affida a soggetti privati che a loro volta, pertanto, devono maturare una specifica preparazione in grado di assicurare un concreto contributo di *intelligence*.

D'altronde, propria in quest'ottica si annoverano le diverse iniziative e i provvedimenti adattati in campo tanto internazionale quanto interno. Il legislatore si affida pertanto alla solidità e all'efficienza delle aziende, in primis quelle bancarie e poi proprio quelle del *service* bancario, affidando ai presidi organizzativi interni l'esercizio della funzione di prevenzione volta a salvaguardare la regolarità del mercato e la tutela della loro autonomia contro ogni possibile condizionamento derivante dal

mondo criminale.¹⁵

La moltitudine di strumenti finanziari innovativi, l'elevata specializzazione di soggetti criminali addetti esclusivamente al riciclaggio con competenze in materia di dissimulazione dell'origine del denaro illecito, sono i principali aspetti che rendono così complessa l'attività di prevenzione e contrasto del fenomeno.¹⁶

La quarta Direttiva ribadisce, in questa prospettiva, che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso, per cui va adottato un approccio "olistico" basato sul rischio.

Il legislatore europeo prima e quello interno poi richiedono così una maggiore attenzione all'espletamento dell'adeguata verifica, sottolineando come, fra gli altri, le società del *service* bancario, alla luce del privilegiato punto di osservazione di cui godono, debbano necessariamente intensificare i propri controlli interni. È questo ovviamente la principale ambizione della normativa antiriciclaggio, compresi i provvedimenti regolamentari emanati da Banca d'Italia. I soggetti obbligati,¹⁷ condivisi-

¹⁵ Secondo la tipologia elaborata dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale G.A.F.I., il riciclaggio, indipendentemente dalle concrete tecniche utilizzate, si articola - dal punto di vista economico finanziario - in tre fasi fondamentali. La fase dell'introduzione nel mercato, c.d. della *immersion*, ossia il "piazzamento" o "collocamento" materiale dei proventi da reato (quasi sempre contanti) presso istituzioni tradizionali o non tradizionali, intermediari tradizionali o non tradizionali, o direttamente nel mercato con l'acquisto di beni. La fase della stratificazione, ossia il compimento di ulteriori operazioni - di natura per lo più finanziaria - c.d. di "lavaggio" o *laundering*, volte a separare i proventi illeciti dalla loro fonte e rendere il più difficile possibile la ricostruzione della cosiddetta *pista di carta* da parte delle autorità inquirenti. La fase dell'integrazione delle ricchezze provenienti da reato con le ricchezze di provenienza lecita, c.d. del *integretion*, scopo ultimo dell'intera procedura; se le prime due fasi hanno avuto successo, gli schemi di integrazione reimmettono i proventi "lavati" nei circuiti dell'economia, così che tale ingresso appaia frutto di un'operazione finanziaria ordinaria, con fondi di provenienza pienamente legittima.

¹⁶ **GRASSO**, "Soldi sporchi: come le mafie riciclano miliardi e inquinano l'economia mondiale" Dalai Editore, 2011.

¹⁷ I destinatari delle disposizioni del Documento, indicati nel paragrafo "destinatari"

bilmente, sono chiamati ad applicare gli obblighi antiriciclaggio ispirandosi al principio di proporzionalità, tenendo cioè conto del proprio bilancio, della presenza geografica, della forma giuridica adottata e dell'eventuale appartenenza ad un gruppo, dei tipi di attività esercitate, la loro natura e complessità, del modello di *business* scelto e le strategie adottate, del tipo di struttura organizzativa, della strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi, degli assetti proprietari e delle modalità di finanziamento; della tipologia di clienti e della complessità dei prodotti e dei contratti.

Questa previsione testimonia la consapevolezza dell'organo di controllo, ovvero Banca d'Italia, della difficoltà di dotarsi di una struttura e di una organizzazione interna che comporta costi e specifica preparazione da parte degli addetti.

Ciascuna azienda è così chiamata ad adottare opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare individuando i clienti, diretti e indiretti, per i quali occorre applicare misure rafforzate.

Dell'intero sistema di controlli interni aziendali, il responsabile antiriciclaggio è senz'altro l'attore principale, al quale competono funzioni complesse da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività svolta dall'impresa, qualificabili in termini sia di verifica della funzionalità di

della Sezione I: banche; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF); intermediari finanziari e società fiduciarie iscritti all'albo previsto all'art. 106 TUB; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; succursali insediate in Italia di intermediari finanziari e bancari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica con sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43 comma 3 del d.lgs. 231/2007; i confidi previsti all'art. 155 TU; soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'art. 111 TUB; Poste Italiane S.p.a. per l'attività di Bancoposta; Cassa depositi e Prestiti S.p.a.

procedure, strutture e sistemi, sia di supporto e consulenza sulle scelte gestionali.

La sua figura deve risultare indipendente e dotata di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate ai compiti da svolgere, eventualmente attivabili anche in autonomia.

Su tale figura convergono rilevanti profili di responsabilità sui quali si soffermerà il prosieguo della presente analisi.

Altra figura che risulta centrale nella architettura del nuovo assetto degli obblighi antiriciclaggio è costituita dal responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, che, come il responsabile antiriciclaggio, deve possedere adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità, e deve svolgere la sua attività con autonomia di giudizio e riservatezza rispetto agli esponenti e alle altre funzioni aziendali: non deve avere responsabilità dirette in aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente dai soggetti di queste aree. Il ruolo del responsabile delle SOS va formalizzato e reso pubblico all'interno della struttura e presso la rete distributiva; la nomina e la revoca sono comunicate tempestivamente alla UIF, così come verrà diffusamente trattato nell'ultimo capitolo del presente lavoro.

Nello specifico, il responsabile delle SOS deve valutare le operazioni sospette di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività, trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate e mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio alla UIF: in sostanza, funge da interlocutore con la UIF. È dunque chiaro che - per adempiere adeguatamente ai suoi obblighi - il responsabile delle SOS ha accesso ad ogni informazione utile, ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali, significativi per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio (ad esempio, richieste pervenute all'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi).

Per un primo approccio

Considerato pertanto che su queste due figure gravano all'interno delle aziende di *service* bancario le principali problematiche applicative, il GRALE ha inteso promuovere il presente lavoro allo scopo di cercare di offrire un sostegno nell'applicazione degli obblighi antiriciclaggio, nella consapevolezza di come anche la loro attività dovrà avere la capacità di non impattare negativamente sul buon funzionamento delle rispettive aziende, assicurando al contempo il più alto grado di *compliance* possibile.

La nuova normativa antiriciclaggio e gli operatori autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S. Il D.lgs. 90/2017.

Pietro Marzano

1. La prevenzione del rischio riciclaggio ed il “risk based approach”

La gestione di società che operano in regime di vigilanza da parte di istituzioni pubbliche rappresenta un caso tipico dell’assegnazione a soggetti privati di funzioni di riduzione del rischio che appartengono più propriamente all’ambito pubblicistico.

Dette ipotesi sono già ampiamente presenti nel nostro ordinamento e rivolte alla generalità dei soggetti che vogliano intraprendere una qualunque attività economica. A fianco al normale “rischio di impresa”, rappresentato dalla possibilità di perdere il capitale utilizzato per avviare una qualunque attività, l’ordinamento descrive un perimetro di rischi ulteriori a carico dei privati operatori economici che devono accollarsi i costi per la gestione di questi rischi senza che vi sia un rapporto diretto con i profitti che ne conseguono. Di fatto, le norme pongono a carico dei privati adempimenti e costi che sono del tutto estranei al perimetro delle attività “a scopo di lucro” tipiche delle società commerciali. Anzi, parte dei profitti deve essere impiegata per la prevenzione del rischio¹

Questi obblighi, per la prevenzione di rischi generici e specifici posti in

¹ Come nel caso della sicurezza sul lavoro (Art. 26 Dlgs 81 del 09/04/08 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/04/08) non vi è alcuna possibilità di accedere anche a forme contrattuali (come ad esempio un semplice appalto) se nell’atto non è prevista esplicitamente la quantità di denaro destinata alla tutela della sicurezza dei lavoratori. L’ordinamento, infatti, dispone la nullità di quei contratti di appalto che abbiano una corretta quantificazione dei costi per la sicurezza invadendo in maniera draconiana la sfera dell’autonomia privata.

carico a ciascuna impresa intenta a svolgere la propria attività, sono in piena contraddizione con lo spirito liberare e il concetto stesso di impresa. *“L'imprenditore ritrae il suo profitto dalla vendita dei prodotti creati coll'impiego dei mezzi di produzione che egli aveva preso a prestanza. La misura di profitto si determina nello stesso modo di quella dei salari e delle rendite a dire dalla proporzione tra l'offerta e la richiesta ma c'è questa differenza l'imprenditore non fa l'offerta di un travaglio o di un capitale da locare ma una merce da vendere. merce nella quale egli ha posto il suo travaglio e il capitale di cui ha preso la direzione. L'offerta e la richiesta delle merci il loro prezzo corrente ed è in questo prezzo che l'imprenditore deve ritrovare non solamente il capitale che ha sacrificato per produrre la merce più la di questo capitale, ma pur anche il proprio profitto. Questo profitto gli è da coloro che comperano i suoi prodotti.”*²

Cionondimeno, gli ordinamenti comunitari e nazionali hanno sempre più investito le società con scopo di lucro di una missione “sociale”³ im-

² Heinrich Friedrich von Storch è nato il 18 febbraio 1766 a Riga come figlio di Karl Friedrich von Storch. Dopo aver frequentato la scuola locale della cattedrale (fino al 1784) ha poi studiato a Jena e Heidelberg. Durante un viaggio attraverso la Germania meridionale e la Francia nel 1786, ha scritto una raccolta di saggi che pubblicò a sue spese a Heidelberg nel 1787 (schizzi, le scene e le osservazioni raccolte in un viaggio attraverso la Francia). Questa pubblicazione lo ha fatto conoscere. Dal 1799 ha insegnato alle figlie dello zar Paolo: Alexandra Pavlovna Romanova (1783-1801), la futura moglie di arciduca Giuseppe d'Austria, e Helena Pavlovna Romanova, la futura moglie del principe Friedrich Ludwig di Meclemburgo (-Schwerin). Nel 1801 fu nominato Lettore dalla Zarina Maria Feodorovna (1759-1828), nata Sophie Dorothee Auguste Luise di Württemberg. Successivamente, insegnò anche il Granduca Nikolaj Pavlovich (1796-1855), successivamente lo Zar Nicola I e Michele Pavlovich Romanov (1798-1849). Il testo è riferito dalle sue Lezioni pubblicate e commentate nel “CORSO D ECONOMIA ESPOSIZIONE DE PRINCIPII CHE DETERMINANO LA PROSPERITÀ DELLE NAZIONI OPERA” con note GB say – Unioni Tipografiche Torino 1873.

³ Si tratta di un concetto innovativo e molto discusso, la cui più nota interpretazione risale al 1984 e fu fornita da **ROBERT EDWARD FREEMAN** nel suo saggio “*Strategic Management: a Stakeholder Approach*”, Pitman, London 1984. Il fenomeno dei limiti

nendo alle stesse di operare in ambiti normativi che, restringendone il perimetro di libertà di agire, al contempo tendono ad offrire alla Società nel suo insieme un ambito produttivo che si preoccupi di affrontare e risolvere problemi tipicamente non propri delle imprese.

La dicotomia che si innesca è quella tra costi propri dell'impresa (ovvero la massa dei costi necessari a produrre profitto) e costi impropri (ovvero i costi necessari a prevenire i rischi previsti dall'ordinamento) con l'effetto, per i settori in cui questo è possibile, di riversare sul mercato i prodotti ed i servizi ad un prezzo maggiorato al fine di tenere in equilibrio economico i bilanci delle imprese stesse.

La peculiarità di detto approccio è che l'imprenditore è nelle condizioni di valutare anticipatamente quali e quanti costi dovrà sostenere a legislazione vigente e potrà quindi costruire una dinamica del prezzo che lo metta in condizioni di sopportare le spese senza erodere il capitale che avrà destinato all'avvio delle attività.

Quando invece, come nel caso della normativa qui in analisi, un intero settore è obbligato ad assumere costi "impropri" nel mezzo della propria attività lavorativa con prezzi bloccati dalla diffusa presenza di tariffe fisse di durata pluriennale, la tentazione primigenia è quella di eludere il problema ovvero relegarlo ad una mera questione di adeguamento minimo e sufficiente, in modo da preservare la propria struttura di bilancio. Se questo è possibile, strategicamente, quando si opera in settori con basso tasso di vigilanza (dove in genere gli adempimenti sono diffusi tra tantissimi operatori e si risolvono nella adozione di correttivi a basso costo) quando le imprese operano in settori in cui alla vigilanza si unisce l'autorizzazione ad agire in un determinato mercato (come quella necessaria per i Gestori del Contante da parte della Banca d'Italia), il co-

etici all'economia è comunque un fenomeno dalle radici lontane, basti pensare che già nel 1928 il "Pioneer Fund" di Boston si riproponeva investimenti eticamente connotati.

retto e puntuale adempimento degli obblighi normativi specifici diviene un'ineludibile necessità, a cui conformarsi senza poter in alcun modo limitarsi ad una mera formale adesione alle norme. Agli operatori è richiesta una sostanziale ed efficace applicazione delle norme⁴ ed una effettiva e provabile applicazione delle stesse.

In questa visione, la nuova prospettiva di un approccio al rischio riciclaggio è alla base della IV Direttiva Antiriciclaggio che ha modificato il previgente sistema di prevenzione passando da una visione "meccanica" della prevenzione ad una visione proattiva e basata sulle esperienze del soggetto obbligato. Una nuova visione basata sull'approccio al rischio che impone agli operatori di elaborare le proprie procedure interne antiriciclaggio partendo da una autovalutazione del proprio rischio e da una autoanalisi del contesto socio-economico in cui si muove al fine di attivare quelle procedure e quei presidi che risultino più conformanti alla propria attività, il tutto con l'obiettivo di rendere concreto ed efficace il sistema dei controlli.

Ciò nondimeno, nella valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, devono essere presi in considerazione anche fattori oggettivi riguardanti il cliente, il rapporto e l'operazione in sé nonché altri elementi di valutazione ritenuti rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio.

In particolare, dovranno essere evidenziati comportamenti e condotte che possono, di volta in volta, portare ad una attenuazione alle misure di prevenzione o un loro inasprimento, tenuto conto delle attività espletate e delle esperienze pregresse. È compito dell'operatore rivedere costantemente prassi e procedure al fine di rendere sempre attuale ed efficace il modello stesso di prevenzione del rischio e procedere all'aggiornamento di modelli e procedure ogni qualvolta emergano fatti o cir-

⁴ Se ne tratterà più diffusamente nell'ultimo paragrafo.

costanze tali da modificare la percezione stessa del rischio.

In questo si sostanzia la visione dinamica ed innovativa introdotta dalla IV Direttiva ed assunta dal legislatore con il D.lgs. 90/2017 nei susseguenti provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia.

2. La prevenzione del rischio riciclaggio.

Il 19 giugno 2017, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 ("IV Direttiva Antiriciclaggio"). Il nuovo D.lgs., operativo dal 4 luglio 2017, ha introdotto importanti modifiche alla (pre)vigente disciplina (D.lgs. 231/07). Il legislatore è intervenuto con una tecnica emendativa e pertanto non ha abrogato il precedente D.lgs. 231/07, ma lo ha modificato o sostituito in molte sue parti.

Ne emerge una revisione del modello organizzativo che, seppur parziale, impone una rilettura delle diverse fasi e procedure necessarie ad ottenere un adeguato modello per la prevenzione del rischio riciclaggio.

3. L'Adeguata Verifica della clientela. Identificazione del cliente, dell'esecutore e relativa verifica dei dati.

Il modello legislativo per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica prevede l'adozione di appositi presidi e l'attuazione di controlli costanti e adeguati alla mitigazione e la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo anche attraverso l'attribuzione di un profilo di rischio a ciascun cliente.

In primo luogo, è necessario identificare correttamente il cliente ottenendo tutti i dati che possano costituire una "anagrafica dell'antiriciclaggio" corretta e che sia sempre aggiornata.

3.1 I soggetti persone fisiche

Quando il cliente è una persona fisica, l'identificazione avviene con l'ac-

quisizione dei dati identificativi specificamente indicati dal decreto antiriciclaggio. Pertanto, il cliente persona fisica dovrà fornire all'operatore il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione. Con le medesime modalità devono essere identificati gli eventuali cointestatari, nel caso ad esempio di più titolari di un unico rapporto di custodia, nonché dell'esecutore.

Quanto alla fase della verifica, nel caso di cliente che sia persona fisica, occorrerà confrontare i dati identificativi resi con quelli presenti su un documento di identità e di riconoscimento (in corso di validità) fra quelli indicati negli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana.

3.2 La nozione di esecutore

Nei confronti dell'**esecutore** dovranno essere acquisite anche informazioni inerenti alla sussistenza del potere di rappresentanza. Qualora le persone da identificare siano più di una, le identificazioni possono avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi i rapporti. Al contempo, l'art. 1 del vigente testo del D.lgs. 231/07, tra le definizioni dei diversi soggetti, contempla quella di "Esecutore" (ampliando a quest'ultimo l'adeguata verifica) e così lo ha definito: "*p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;*". Procedendo per esclusione, l'esecutore non può essere:

a) Un dipendente del cliente che si relaziona con il soggetto obbligato

all'adeguata verifica. Difatti, i dipendenti tutti rientrano nella definizione di "personale", nei confronti del quale nessuna norma del decreto prevede adempimenti ulteriori (identificazione o altro). Sarà invece la ovvia verifica del rapporto di immedesimazione organica che può discendere da atti o fatti, anche prassi operative, che riconducono un soggetto a un dato datore di lavoro. Ad esempio, l'utilizzo di una divisa e/o di un cartellino identificativo ovvero la consegna di "credenziali" specifiche che attestano che quel soggetto è inserito nel "personale" del soggetto sottoposto all'obbligo. Del resto, se si ritenesse che "esecutore" è colui che materialmente esegue la prestazione, dovrebbe ritenersi che il concetto stesso di "cliente" non avrebbe ragion d'essere, visto che tutti i "clienti" dotati di un minimo di struttura o di un complesso aziendale agiscono per il tramite delle proprie articolazioni organiche. Nella norma, invece, il concetto di "esecutore" è riferito alla parte contrattuale che si "sostituisce" nel rapporto ad un'altra e non al mero "operatore" che materialmente maneggia i beni o i valori.

b) Un soggetto privo di delega o rappresentanza

Nel caso del soggetto che pretenda di operare "per conto" o "in nome" di un soggetto senza alcuna esplicita "delega" o "procura" non si può che escludere in radice la qualifica di "esecutore", essendo questi invece il "cliente" se chiede la prestazione specifica e se conclude il contratto, ovvero un mero *nuncius*⁵ laddove si limiti a fornire e consegnare documentazione⁶.

⁵ È il caso della spedizione, ad esempio, di un plico operata da un terzo a favore di un destinatario e di un mittente "diversi" dal contraente. In quel caso, mancando in modo assoluto (se non esibito e speso) alcun rapporto di delega o rappresentanza, il soggetto agisce in proprio e non come "esecutore" e pertanto egli è il "cliente". Se invece la documentazione (contratto, moduli, ecc.) viene ricevuta tramite posta, colui che la consegna sarà un mero *nuncius*.

⁶ Secondo Banca d'Italia, una distinzione tra *nuncius* e esecutore è questa: Nella prassi bancaria viene definito "*nuncius*" il soggetto incaricato da un cliente di consegnare alla banca documentazione dispositiva inerente rapporti continuativi allo stesso inte-

Ciò premesso, resta nel novero degli “esecutori” il soggetto dotato di “rappresentanza” con o senza mandato e che spenda esplicitamente detto potere.

La definizione è chiara laddove limita il campo ai soggetti che agiscano “in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza”, e quindi, laddove un soggetto giuridico agisca “in nome e per conto” di altro soggetto giuridico nell’acquisizione di servizi, esso sarà da sottoporre a identificazione e adeguata verifica unitamente al “cliente”.

La precisazione della norma che estende agli “esecutori” gli obblighi è necessaria proprio vista la portata degli obblighi in materia di antiriciclaggio. Difatti, in altri ambiti l’agire “in nome e per conto” di un soggetto non comporta l’assoggettamento del “delegato ad operare” (ivi esecutore) ad alcun tipo di verifica o adempimento.

Si è voluto, pertanto, evitare che per eludere i controlli su di un “cliente”, si potesse utilizzare un intermediario che si frapponesse o agisse in un contesto così sensibile senza essere sottoposto ad analisi di sorta. Anzi, si richiede che al soggetto obbligato, quando gli si presenti un “esecutore”, lo si sottoponga a identificazione e adeguata verifica “anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente” (art. 18, comma 1, lett. a).

stati e già compilata e sottoscritta dal cliente medesimo. In pratica, il “*nuncius*” - diversamente dall’esecutore, sebbene compia un’attività in nome e per conto della clientela (consegna della documentazione alla banca), non è titolare di una delega ad operare sui rapporti continuativi intestati al cliente stesso. Pertanto, egli non va sottoposto agli obblighi di identificazione previsti dal Provvedimento in relazione alla figura dell’esecutore. Le transazioni effettuate dal *nuncius* possono essere considerate alla stregua di “operazioni per corrispondenza” e vanno quindi imputate all’intestatario del conto. Va da sé che, nel caso in cui il cliente utilizzi continuativamente lo stesso soggetto per far transitare operazioni sul proprio conto, la banca dovrà valutare l’opportunità di chiedere al cliente di conferire formale delega al cennato soggetto.

In pratica, si chiede che vengano “spese” le procure e le deleghe ricevute dal “cliente”, richiesta che sarebbe del tutto incongrua e non avrebbe ragion d’essere se si ritenesse come “esecutore” il mero “operatore”.

3.3 I soggetti diversi dalle persone fisiche

Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica i dati identificativi sono rappresentati dalla denominazione, dalla sede legale e dal codice fiscale o dalla partita IVA, dal codice ATECO nonché dai dati identificativi del legale rappresentante. In questo caso, l’attività di identificazione dovrà essere svolta anche nei confronti delle persone fisiche che si dichiarano rappresentanti dello stesso. Tali soggetti dovranno fornire le informazioni previste per i clienti persone fisiche e ogni documento relativo al potere di rappresentanza attribuito. Nei confronti del cliente soggetto diverso da persona fisica l’operatore dovrà acquisire le informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Con riferimento al cliente non persona fisica, l’operatore deve acquisire:

- la visura camerale aggiornata con soci;
- il codice fiscale/partita IVA;
- il codice ATECO.

3.4 Identificazione del titolare effettivo e relativa verifica dei dati

Il “titolare effettivo” è sempre una persona fisica, cioè il soggetto per conto del quale è realizzata un’operazione, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari anche secondo i criteri di cui al decreto antiriciclaggio.

Il titolare effettivo può coincidere con il cliente: ad esempio, nel caso di

persona fisica che chieda di utilizzare nel proprio esclusivo interesse una cassetta di sicurezza. Quando il cliente è una società, la qualifica di cliente e quella di titolare effettivo divergono. In tale ipotesi, infatti, il cliente è rappresentato – se trattasi di rapporto contrattuale instaurato direttamente dalla società in discorso – dalla società stessa, mentre il titolare effettivo andrà individuato nel soggetto o nei soggetti che “in ultima istanza” possiedono o controllano la società di cui si tratta.

Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, possono, pertanto, rilevare situazioni ulteriori rispetto all’interessenza detenuta nella società.

L’identificazione del titolare effettivo è effettuata in virtù delle dichiarazioni fornite obbligatoriamente dal cliente sotto la propria responsabilità.

L’elusione di detto obbligo ovvero la mancata comunicazione dei dati ovvero una non corretta comunicazione dei dati stessi, comportano la valutazione di segnalazione della condotta. Gli operatori adottano procedure oggettive e coerenti per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si terrà conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all’area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. Gli operatori che procedono all’adeguata verifica sono tenuti a identificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo mediante una procedura strutturata con approccio basato sul rischio finalizzato ad una puntuale “profilatura” della clientela.

3.5 Le Persone Esposte Politicamente

Le persone esposte politicamente, nonché i loro familiari e i soggetti con i quali intrattengono notoriamente stretti legami, sono sempre sottoposte ad adeguata verifica “rafforzata”. All’atto dell’avvio del rapporto, gli operatori, tramite apposito questionario, richiedono ai soggetti, con cadenza annuale, che gli stessi siano in una delle condizioni che la

norma prevede affinché siano qualificati come “Politicamente Esposti”. I soggetti che diano risposta positiva vengono pertanto sottoposti ad adeguata verifica rafforzata con un più stringente sistema di controlli relativo alle singole operazioni effettuate ovvero alla frequenza delle stesse. In particolare, la movimentazione di danaro, l’apertura di contratti per il deposito in cassette di sicurezza, il trasporto e la consegna di beni dal valore superiore a 15.000 euro effettuati da questi soggetti, devono essere sempre sottoposti a specifiche analisi e approfondimento. Gli operatori procedono all’analisi dei nominativi delle persone fisiche, siano essi clienti, titolari effettivi o esecutori, attraverso il ricorso a banche dati aperte o a pagamento, monitorando con cadenza annuale tutti i nominativi delle persone fisiche inserite nell’ambito dei propri archivi informatici. L’eventuale omessa segnalazione della posizione di PEP da parte di uno dei suoi soggetti o l’eventualità che uno dei soggetti all’atto della verifica risulti appartenente a una delle categorie e che la circostanza non sia stata comunicata a uno degli operatori, costituiscono ipotesi di inoltro di SOS alle competenti Autorità.

3.6 La profilatura della clientela e l’attribuzione di una classe di rischio.

Gli operatori sono tenuti a indirizzare gli obblighi di adeguata verifica e compilare, sulla scorta delle informazioni desumibili per ciascun cliente, una Valutazione del Rischio da redigere secondo criteri:

- soggettivi (cliente, attività svolta, area geografica, elementi comportamentali);
- oggettivi (operazione o prestazione professionale, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza).

I soggetti obbligati sono tenuti a raccogliere la documentazione necessaria e contenente le informazioni fornite o acquisite autonomamente e i riscontri effettuati, con l’indicazione delle fonti di provenienza al fine

di determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio.

La classe di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo viene determinata da ciascun operatore nella fase di accettazione del contratto, dipendendo poi da questa valutazione anche la necessità di eventuali, ulteriori obblighi di verifica rafforzata del cliente.

Gli operatori mantengono costantemente aggiornato il profilo di rischio assegnato ad ogni singolo rapporto/cliente in essere provvedendo, nel continuo e sulla base delle informazioni di cui dispone, ad apportarvi eventuali modifiche. L'operatore è tenuto a svolgere l'analisi delle attività richieste dal cliente durante tutta la durata della prestazione concordata, in modo da aggiornare i dati acquisiti e verificare che tali attività siano compatibili con la conoscenza che l'operatore ha del proprio cliente, delle sue attività e del profilo di rischio attribuito, nonché dello scopo e natura dell'operazione. L'operatore stabilisce, sulla base del livello di rischio attribuito, la frequenza e la profondità dei controlli sulle operazioni, i quali dovranno, tuttavia, avere una cadenza almeno annuale, salvo per la clientela appostata nella fascia connotata da più elevata rischiosità, la cui operatività dovrà essere oggetto di riconsiderazione su base almeno semestrale.

Al termine dell'attività di analisi periodica condotta, l'operatore conferma o meno il profilo di rischio e rileva eventuali anomalie che, in seguito a specifici approfondimenti, potranno condurre a decidere l'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette, all'astensione dall'effettuazione dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

In questo ambito, gli operatori si avvalgono, preferibilmente, di procedure automatiche per individuare operazioni anomale basate su parametri qualitativi e quantitativi. Ai fini di un corretto adempimento degli obblighi di inoltro di operazioni sospette, nei confronti del "soggetto servito", gli operatori acquisiscono informazioni volte a comprenderne l'at-

tività e la connessa esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Laddove nella concreta prestazione del servizio gli operatori rilevino anomalie oggettive, acquisiscono le informazioni inerenti al profilo economico e finanziario dello stesso (ad esempio mediante una visura camerale), necessarie, tenuto conto del grado di rischio associato all'attività svolta, alla valutazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La struttura antiriciclaggio presidia le attività di monitoraggio e cura l'aggiornamento della classe di rischio ed attua tutte le iniziative idonee a tenere aggiornati i presidi operativi, sino a giungere ad iniziative specifiche qualora si passi ad una diversa classe di rischio.

3.7 Le operazioni sospette

L'art. 35 del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 impone ad un'ampia platea di soggetti (cd. "soggetti obbligati") di portare a conoscenza delle autorità di vigilanza preposte (la UIF in particolare), mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, tutte le operazioni per le quali "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Sono soggetti obbligati gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, i prestatori di servizi di gioco, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari nonché, assieme a tutti gli altri soggetti puntualmente elencati all'art. 3, le società che si occupano del trasporto e custodia valori autorizzate ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.

L'obbligo di segnalazione viene adempiuto mediante iscrizione del sog-

getto obbligato ad uno specifico portale istituito dalla UIF. Il soggetto iscritto è la persona fisica che ha la rappresentanza legale della società ovvero un suo procuratore e risponde personalmente delle eventuali omissioni o irregolarità nell'inoltro della Segnalazione delle Operazioni Sospette.

Più in generale, le misure contemplate dal D.lgs. 231/07 vigente, come modificato dal D.lgs. 90/2017, stabiliscono pertanto una serie di obblighi di collaborazione a carico dei soggetti destinatari dello stesso.

Essi possono essere distinti in obblighi di collaborazione c.d. "passiva" e obblighi di collaborazione "attiva":

- sono considerati obblighi di collaborazione "passiva" l'obbligo di adeguata verifica della clientela, nonché gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati in un sistema dotato di adeguate caratteristiche tecniche.

- il dovere di collaborazione "attiva" si sostanzia, invece, nell'obbligo di segnalazione delle "operazioni sospette" poste in essere dalla clientela, per tali intendendosi - secondo quanto disposto dall'art. 35 del D.lgs. 90/17 - le operazioni in relazione alle quali i soggetti obbligati sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. La nuova prospettiva di un approccio al rischio riciclaggio basato sulle esperienze del soggetto obbligato impone agli operatori di elaborare delle proprie procedure interne finalizzate a rendere concreto l'approccio al rischio stesso⁷.

La legge impone altresì un regime di rigorosa riservatezza sulle infor-

⁷ Relativamente all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, occorre tener presente anche il Decreto del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2011 ("Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari") e il Provvedimento del Direttore della UIF del 4 maggio 2011 (Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nella segnalazione di operazioni sospette).

mazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, oltre che sanzioni in caso di inosservanza della normativa. Pertanto, le segnalazioni non potranno in nessun caso essere comunicate al cliente, o a qualunque altro soggetto, al di fuori dei casi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Al fine ultimo di garantire la massima riservatezza, la documentazione deve essere conservata in forma cartacea o in forma digitale avendo cura di progettare adeguati sistemi di Data Protection così come stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679.

3.8 Obblighi di conservazione

Gli operatori sono tenuti agli obblighi di conservazione delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto antiriciclaggio, garantendo la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente, nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accesso ai dati e alle informazioni ivi conservate. A tal fine, gli operatori registrano e conservano per un periodo di dieci anni le seguenti informazioni:

- a) con riferimento all'operazione o al rapporto continuativo: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto. In caso di prestazioni inerenti la custodia, gli operatori registrano anche il soggetto che richiede la restituzione dei beni, se diverso dal soggetto che ha conferito l'incarico.
- b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata: la data, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del cliente che ha richiesto l'operazione e del soggetto titolare dell'operazione.

La nuova normativa antiriciclaggio e gli operatori autorizzati

Le predette informazioni sono acquisite tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione. Ai fini della conservazione delle informazioni è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando la responsabilità dell'operatore e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato alle informazioni.

Gli operatori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne l'utilizzo per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
- b) per quanto riguarda le operazioni conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione della prestazione professionale.

La conservazione dei documenti presso un'unica struttura ovvero presso terzi è consentita purché ciò non ostacoli la pronta disponibilità dei documenti.

4. Gli adempimenti antiriciclaggio e le società di trasporto, custodia e contazione autorizzate ex art. 134 T.U.L.P.S.

Con le modifiche al decreto-legge n. 350/2001, art. 8, commi 2-bis e 2-ter è stato introdotto altresì l'Albo dei Gestori del Contante, soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia e riservato agli operatori che siano

proprietari di sale conta e gestiscano banconote in valuta Euro.

Successivamente in data 23 aprile 2019 la Banca d'Italia ha emanato le *“Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”*.

Pertanto, dall'entrata in vigore delle predette norme, le società autorizzate ex art. 134 T.U.L.P.S. che operano nel trasporto valori e nella gestione del contante si devono suddividere in due categorie: i gestori del contante (iscritti ad apposito elenco tenuto da Banca d'Italia e sottoposti a vincoli e disposizioni della stessa autorità di controllo) ed i “non gestori del contante”, ma che svolgono attività di trasporto e/o custodia valori diversi dalle banconote in Euro.

I gestori del contante sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia che:

- governa il processo di iscrizione dei soggetti che ne facciano istanza;
- ha piena facoltà di ispezione e controllo;
- dispone l'iscrizione all'Albo, la sospensione dell'attività o la cancellazione dall'elenco in caso di gravi irregolarità.

Detti soggetti restano in ogni caso assoggettati al potere ispettivo di verifica della Guardia di Finanza e del MEF (Ministero Economia e Finanza) per la gestione di biglietti falsi ed usurati.

I “non gestori del contante”, ma che svolgono attività di trasporto e/o custodia di valori diversi dalle banconote in Euro, sono comunque obbligati al rispetto del D.lgs. 231/07, vigilati dal MEF ed ispezionabili dalla GdF. Ai sensi dell'art. 3 comma 5 lett. f) del D.lgs. 231/07 come modificato dal D.lgs. 90/2017, tutti i soggetti autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S. che non siano gestori del contante ma che svolgono attività di trasporto e/o

custodia valori restano, quindi ed in ogni caso, sottoposti alla normativa antiriciclaggio.

I «non gestori»:

- sono ispezionabili dalla GdF e non sono obbligati al modello di organizzazione rigido previsto da Bankit;
- sono sanzionabili dal MEF che assume la funzione di autorità di controllo (art. 65 comma 1 231/07).

5. Il processo di Valutazione del Rischio Riciclaggio per le società autorizzate ex art. 134 T.U.L.P.S. I soggetti obbligati e gli adempimenti sulla clientela.

5.1. Le specificità operativa dell'attività antiriciclaggio a carico dei gestori del contante.

Il provvedimento del 23 aprile 2019 ha imposto alle società autorizzate ex art- 134 T.U.L.P.S., e che intendano proseguire nell'attività di gestione del contante, una serie di obbligatori adeguamenti strutturali che incidono in profondità sui sistemi di prevenzione del rischio riciclaggio.

Se per un verso resta ferma la normativa sin qui analizzata rispetto ai suoi principi applicativi sia per i singoli operatori del trasporto sia per i gestori del contante, questi ultimi sono obbligati ad assumere dei presidi organizzativi che non possono essere elusi.

È bene precisare che il D.lgs. 231/07 detta delle minime indicazioni sul come operare i controlli e come organizzarli, essendo rivolto ad una platea vasta ed eterogenea di operatori che, per dimensioni e casistiche, e seguendo il principio dell'approccio basato sul rischio, hanno facoltà di indirizzare le proprie energie e strutture secondo percorsi meno rigidi e meccanici, dovendo poi rispondere solo degli eventuali “esiti” della propria attività.

Ciò ha consentito a ciascun settore di sviluppare delle proprie linee guida

che hanno svolto la funzione di rendere più omogenei i controlli e le procedure interne e condividere le casistiche di maggiore rilevanza onde evitare discostamenti interpretativi ed operativi tra soggetti operanti nel medesimo settore.

Con il provvedimento di aprile 2019 Banca d'Italia ha attratto nella propria orbita i soggetti gestori del contante ed ha applicato la medesima strategia operativa in uso per altri soggetti vigilati, prevedendo, a carico dei soggetti intenzionati a iscriversi all'albo, l'obbligo di dotarsi di una organizzazione rigida e soggetta a verifica ispettiva segregando ruoli e funzioni interne.

Unica eccezione è la semplificazione organizzativa concessa ai c.d. operatori minori, ovvero soggetti che contino meno di cento milioni di banconote e abbiano meno di quattro sale conta. Per questi ultimi i presidi organizzativi sono ridotti, ma essi sono e restano soggetti a tutti gli obblighi antiriciclaggio previsti dalle norme.

In primo luogo tutte le figure coinvolte nel processo di gestione del contante all'interno delle aziende devono essere assistite da requisiti di moralità e professionalità specifici, non potendo attribuire gli incarichi di amministratore delle società, di responsabile (in qualunque punto dell'organigramma) delle attività antiriciclaggio a soggetti che non li possiedano.

Se per gli amministratori e Direttori Tecnici si tratta di una mera sovrapposizione con i requisiti previsti dal D.M. 269/2010, tutte le altre figure previste dal provvedimento (Responsabile delle SOS, Responsabile Antiriciclaggio, Responsabile delle Comunicazioni Periodiche) devono possedere requisiti soggettivi specifici di onorabilità e/o professionalità.

Inoltre, il Responsabile Antiriciclaggio è la persona fisica che svolge le funzioni e le attività di prevenzione per i soggetti obbligati e risponde personalmente delle eventuali inadempienze.

5.2 Il Sistema dei controlli previsto dal provvedimento della Banca d'Italia del 23 luglio 2019.

La Banca d'Italia, con Provvedimento del 23 aprile 2019, ha emanato le "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco"; inoltre, con Provvedimento del 5 giugno 2019, ha aggiornato le "Disposizioni per l'attività di gestione del contante". A tali Provvedimenti si aggiunge la "GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI GESTORI DEL CONTANTE" del 23 luglio 2019 che integra i predetti provvedimenti e chiarisce alcune questioni applicative. In primo luogo, doverosamente, precisa che si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la disciplina regolamentare della Banca d'Italia recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990(di seguito Regolamento) nonché i Regolamenti della Banca d'Italia del 16 maggio 1994 e del 29 ottobre 2007 in materia di accesso. Aggiunge poi di ulteriori elementi.

In primis la necessità di dotare le aziende di un valido sistema di *whistleblowing* dedicato all'attività dell'antiriciclaggio di modo da rendere efficace ogni ipotesi di segnalazione proveniente dagli operatori, secondo uno schema ben noto (bottom-up) già previsto per le società dotate di un MOG ai sensi della 231/01. A ciò si aggiunge che le società devono attenersi alla gestione delle procedure per la valutazione del rischio riciclaggio in modo da rendere sempre evidente e verificabile (quindi tracciabile) l'intero processo che ha condotto la società ad effettuare (o meno) una segnalazione di operazione sospetta. A tal fine, in sede ispettiva, sarà la Banca d'Italia ad accertarsi che le misure adottate per l'adeguata verifica siano coerenti con il profilo di rischio rilevato per

ciascun cliente. Il giudizio andrà formulato in relazione a ciascuna delle diverse modalità di esecuzione dell'obbligo previste dal decreto antiriciclaggio (ordinaria, semplificata e rafforzata). A tal fine, sarà verificata anche la correttezza del censimento in classi di rischio effettuato dall'operatore, alla luce dei criteri individuati nelle previsioni normative e definiti nelle policy aziendali.

In sostanza, non solo viene analizzata la documentazione relativa all'attività degli organi e delle principali funzioni aziendali (in particolare quelle di controllo), ma anche ed in concreto la concreta ed effettiva attività svolta quotidianamente dai soggetti chiamati ad intervenire nella prevenzione del rischio riciclaggio. Tanto è vero che l'ispettore incaricato, in materia di segnalazione di operazioni sospette, verificherà l'adeguatezza delle procedure e dei sistemi rispetto alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità dell'operatore, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio.

Più in particolare, l'ispettore verificherà che le procedure e i sistemi siano in grado di garantire l'omogeneità nei comportamenti, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo. Sarà inoltre verificata l'adozione di misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione.

In tal modo non si potrà semplicemente appellarsi alla mera presenza dei presidi antiriciclaggio in azienda ma si dovrà dare concreta prova che le attività vengono quotidianamente e solertemente adempiute in mania da discernere con perizia i diversi profili di rischio e di pericolosità concreta delle operazioni valutate.

Che il sistema dei controlli sarà effettivo lo dimostra il fatto che per riscontrare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione, l'ispettore incaricato verificherà l'efficacia della procedura di individuazione delle operazioni potenzialmente sospette attraverso un campionamento

delle operazioni. Quindi estraendo dagli archivi (che devono essere a ciò idonei) casi concreti fatti oggetto di valutazione sia per l'ipotesi che sia scaturita una SOS sia per l'ipotesi che al SOS si stia invece ritenuta non sussistente. Ed in particolare verrà valutato il percorso logico alla base delle decisioni, che devono comunque essere espressamente motivate, complete e coerenti.

Ne discende che il preventivo apporto degli ausili informatici per l'analisi dei flussi e per la gestione dei data base non esaurisce l'attività della funzione e del Responsabile antiriciclaggio che dovranno agire secondo un principio di "funzione intelligente" intesa come una procedura in grado di dimostrare la varietà, profondità e logicità dei ragionamenti fatti e delle conseguenze (in termini di segnalazione o meno) delle operazioni quotidianamente effettuate. Ciò presuppone anche che la qualità del personale che si occupa ai diversi livelli della prevenzione del rischio riciclaggio sia del tutto adeguata alla dimensione dell'azienda e sia soprattutto in grado di testimoniare una diffusa cultura antiriciclaggio ed una specifica formazione degli addetti.

Ne è riprova il fatto che l'ispettore incaricato verificherà anche che le funzioni preposte siano dotate di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a consentire all'operatore di fronteggiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando, a tal fine, i programmi formativi predisposti e la partecipazione alle singole iniziative da parte degli addetti.

Ne discende un abbandono irreversibile dell'idea che il rischio riciclaggio si prevenga con il solo e mero ausilio di procedure automatizzate affidate ad "esecutori" per approdare ad una visione professionalizzante della funzione antiriciclaggio e dei responsabili (antiriciclaggio e SOS) coinvolti nel processo di prevenzione di questo specifico rischio.

Brevi note sul ruolo del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette negli operatori non finanziari che trattano il contante

Giampaolo Estrafallaces*

1. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette nel Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019.

Fra gli “altri profili aziendali”¹ l’articolo 22 del Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019 (d’ora innanzi “Provvedimento”) individua il “responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette” (d’ora innanzi “responsabile SOS”), cioè il soggetto incaricato di esprimere la decisione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’inoltro di una segnalazione di operazioni sospette alla Uif.

A differenza di quanto previsto per gli intermediari bancari e finanziari e per i professionisti, il D.lgs. 231/2007 (d’ora innanzi “decreto antiriciclaggio”) non dedica agli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del DL 25 settembre 2001, n. 350 (d’ora innanzi “elenco”), norme specifiche in tema di modalità di segnalazione delle operazioni

* Consigliere senior della Banca d'Italia. Le opinioni espresse non impegnano l’Istituto di appartenenza. Un ringraziamento alla dott.ssa Angelamaria Sevi e al dott. Riccardo Di Marco della Banca d'Italia per i preziosi suggerimenti frutto della loro approfondita esperienza in materia.

¹ In tal modo si esprime la Banca d'Italia nella rubrica dell’articolo 7 (Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali) del Provvedimento 23 aprile 2019, Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco.

sospette e, pertanto, non prevede espressamente la possibilità di rilasciare una delega in materia².

I dubbi circa la possibilità che, con riferimento all'operatore, la decisione di inoltrare o meno una segnalazione di operazioni sospette (d'ora innanzi SOS) potesse essere delegata o dovesse invece restare – in mancanza di una espressa previsione come quella contenuta negli articoli 36 e 37 del decreto antiriciclaggio – in capo al titolare dell'attività o al legale rappresentante è stata sostanzialmente risolta dal recente intervento normativo della Banca d'Italia, che nel citato articolo 22 del Provvedimento ha precisato che il responsabile SOS è il legale rappresentante dell'operatore ovvero un suo delegato.

Dalla lettura del comma 1 dell'articolo in discorso emerge, tuttavia, una discrasia, invero non minimale: se infatti la decisione di conferire o meno tale delega e la conseguente scelta del relativo destinatario è demandata al legale rappresentante (tanto si desume dall'utilizzo dell'aggettivo possessivo "suo"), risulta di difficile valutazione la portata della successiva previsione secondo cui «il conferimento della delega è deliberato dall'organo di gestione», salvo che ciò non debba essere letto come una mera presa d'atto da parte di quest'ultimo³.

² Ad esempio, l'articolo 36, comma 2, del decreto antiriciclaggio, dedicato tra gli altri agli intermediari bancari e finanziari, prevede espressamente la possibilità di un «soggetto all'uopo delegato».

Tra l'altro la stessa Uif prevede, nelle *"Istruzioni per la compilazione del modulo di adesione ai sistemi di segnalazione SARA, SOS e OGG della Uif"* (cfr. paragrafo 1, Premessa, p. 1), il ruolo di delegato unicamente per gli intermediari bancari e finanziari e per i professionisti e non per gli altri segnalanti, stabilendo che il referente SOS «deve corrispondere al segnalante stesso se persona fisica, ovvero al legale rappresentante o a un soggetto appositamente delegato ai sensi dell'art. 36 comma 6 o art. 37 comma 3 del d.lgs. 231/07 (responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette)». Le istruzioni sono disponibili sul sito internet della Uif all'indirizzo: https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/Istruz_mod_registr.pdf.

³ Al contrario risulta di più facile lettura la formula utilizzata dalla Banca d'Italia nel Provvedimento pubblicato il 26 marzo 2019 in tema di Disposizioni in materia di or-

I dubbi che precedono non sono stati risolti neanche in sede di consultazione: il relativo resoconto dà solo atto, infatti, che «il Provvedimento rimette all'organo di gestione esclusivamente la nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio. Rientra nell'autonomia degli operatori l'individuazione dell'organo (o altro soggetto) competente a nominare le altre figure».

Inoltre, emergono perplessità in ordine al contenuto del parere preventivo che l'organo di controllo è chiamato a formulare sul conferimento della delega, stante la mancata indicazione degli elementi da prendere in considerazione a tal fine⁴.

In assenza di dettagli e stante il generale dovere di vigilanza previsto in capo all'organo di controllo (cfr. articolo 16, comma 1, del Provvedimento) si deve ritenere che il parere debba essere formulato dopo la verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti per il responsabile SOS, ivi inclusi quelli di onorabilità, sebbene il vaglio di questi ultimi sia già espressamente demandato all'organo di gestione (cfr. articolo 7 del Provvedimento).

ganizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Qui, parafrasando l'articolo 36 del decreto antiriciclaggio, si sottolinea infatti che «il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante del destinatario ovvero un delegato del destinatario» e non del legale rappresentante. Per completezza le disposizioni emanate per gli intermediari bancari e finanziari assai chiaramente stabiliscono che: «l'organo con funzione di supervisione strategica (...) nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (...) sentito l'organo con funzioni di controllo», cfr. Provvedimento pubblicato il 26 marzo 2019 cit., Parte seconda (Gli assetti organizzativi a salvaguardia dei rischi di riciclaggio), Sezione II (Organo con funzione di supervisione strategica), p. 6.

⁴ Quasi simili sono le indicazioni contenute nel Provvedimento pubblicato dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019 per gli intermediari bancari e finanziari. Tuttavia, invece del parere preventivo è richiesto che l'organo di controllo sia «sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette». Anche in questo caso non viene delimitato l'ambito del giudizio demandato all'organo di controllo.

Circa gli ulteriori requisiti, l'articolo 22, comma 1, del Provvedimento prevede che la delega possa essere conferita al «responsabile della funzione antiriciclaggio o ad altro soggetto dotato dei medesimi requisiti⁵ previsti per quest'ultimo». Pertanto, come stabilito nell'articolo 20 per il responsabile della funzione antiriciclaggio, anche il delegato alle SOS deve essere posto «in posizione gerarchico funzionale adeguata e non deve avere responsabilità dirette in aree operative⁶ o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili di dette aree».

Quanto invece ai requisiti di professionalità, l'articolo 22, comma 5, del Provvedimento impone al responsabile SOS (legale rappresentante o soggetto delegato) la conoscenza e la capacità di applicare istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla Uif⁷ (sull'argomento cfr. *infra*, paragrafo 2.1.1 Le fattispecie tipizzate di sospetto).

Va tra l'altro ribadita la centralità del tema delle competenze professionali del responsabile SOS, la cui carenza potrebbe essere causa indiretta di effetti patrimoniali negativi, anche rilevanti, per l'operatore:

⁵ Al riguardo va favorevolmente valutato l'utilizzo nel testo definitivo del Provvedimento del termine "requisiti" in luogo del meno chiaro "prerogative" presente nella versione posta in consultazione a dicembre 2018.

⁶ Con riferimento alla nozione di "aree operative" rilevanti a tal fine, la Banca d'Italia, al termine del periodo di consultazione, ha precisato che con tale espressione si fa riferimento a quelle coinvolte nell'attività di trattamento delle banconote, inclusa la gestione dei rapporti con i clienti.

⁷ Per completezza va tenuto presente che il Provvedimento per gli intermediari bancari e finanziari utilizza una formula più ampia di quella utilizzata nel Provvedimento del 23 aprile 2019 per gli operatori iscritti all'elenco. Nel primo dei provvedimenti in discorso è infatti stabilito che «I destinatari assicurano che il responsabile delle SOS sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolga la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza», senza limitare il requisito della conoscenza professionale ad aspetti meramente connessi a «istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla Uif», pure richiamati. Cfr. Provvedimento pubblicato il 26 marzo 2019, cit., Parte terza (L'assetto dei presidi antiriciclaggio), Sezione II (Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette), p.13.

al riguardo, infatti, l'articolo 58 del decreto antiriciclaggio prevede per l'«inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette» – accanto alla “sanzione pecuniaria base” nella misura di 3.000 euro, da applicarsi alle condotte che non sono caratterizzate da ulteriori elementi – una fattispecie “qualificata” nei casi in cui la violazione abbia carattere “grave”, “ripetuto”, “sistematico”, “plurimo”, alla quale applicare la sanzione pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro⁸.

In proposito, il decreto antiriciclaggio stabilisce che ai fini della determinazione del carattere “grave” della violazione riscontrata si debba, tra l'altro, tener conto «dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno» (cfr. articolo 58, comma 2, lettera a), norma che è stata interpretata dal MEF come un riferimento alle ipotesi in cui si abbia «diretto riscontro dell'insufficiente grado di diligenza rilevato nella condotta tenuta dal soggetto obbligato». A tal fine il MEF ha stabilito che «si procede sulla base di una valutazione complessiva riguardante il grado di diligenza, di attenzione e di perizia esigibile dal soggetto obbligato in relazione, tra l'altro: alle competenze e alle qualifiche professionali possedute, con particolare riferimento alle conoscenze e alla qualità e grado di esperienza maturati nello specifico settore di attività o con riferimento alla specifica tipologia di operazioni la cui omessa segnalazione è contestata»⁹.

⁸ Ai fini del verificarsi della fattispecie “qualificata” è sufficiente che si riscontri anche uno solo di tali elementi qualificanti.

⁹ Circolare DT 54071 del 6 luglio 2017, “Istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd direttiva antiriciclaggio)”, p. 6.

In tale contesto, quindi, si deve ritenere che il parere dell'organo di controllo debba essere formulato dopo una valutazione (anche mediante l'acquisizione di curricula, attestati di partecipazione a corsi qualificanti, eventuali pubblicazioni in materia, ecc.) dell'adeguatezza del soggetto da delegare, sotto il profilo delle conoscenze e delle esperienze in materia antiriciclaggio, e sullo specifico tema dell'individuazione e lavorazione delle SOS, nonché dopo aver considerato la posizione del soggetto stesso nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale, per accertarne l'estraneità rispetto alle citate aree operative.

Resta in dubbio se l'organo di controllo debba esprimere il proprio parere anche sulle competenze professionali del legale rappresentante nell'ipotesi in cui quest'ultimo, non intendendo delegare l'incarico, conservi il ruolo di responsabile SOS.

Per quanto riguarda la posizione da riservare nell'organigramma aziendale va tenuto presente che l'incarico di responsabile SOS non può in nessun caso essere esternalizzato.

Tale divieto, sancito dall'articolo 22, comma 1, del Provvedimento, ha per gli operatori iscritti nell'elenco carattere assoluto, senza alcuna deroga neanche nei confronti di società appartenenti al medesimo gruppo. Risulta infatti assente nel citato articolo 22 la formula «salvo quanto previsto per i gruppi», utilizzata invece nel provvedimento dedicato agli intermediari bancari e finanziari, i quali infatti possono conferire l'incarico di responsabile SOS alla capogruppo o ad altra società del gruppo purché con sede in Italia¹⁰.

La circolare è disponibile all'indirizzo:

http://www.dt.tesoro.it/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare_d.lgs._90_17_6_luglio_ore_15.pdf

¹⁰ Cfr. Provvedimento pubblicato il 26 marzo 2019 cit., Parte terza (L'assetto dei presidi antiriciclaggio), Sezione II (Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette), p.13.

Che l'operatore, stante l'attuale assetto normativo, non possa procedere a esternalizzare l'incarico lo si desume anche dalla lettura dell'articolo 39, comma 3, del decreto antiriciclaggio: quest'ultimo infatti prevede che il «divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette» possa essere derogato fra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, ma la norma limita tale facoltà alla sola categoria degli intermediari bancari e finanziari e non la estende anche agli operatori iscritti nell'elenco, con la conseguenza che per questi ultimi il divieto sancito dall'articolo 39 del decreto antiriciclaggio ha carattere assoluto, con l'esclusione quindi della possibilità di dare comunicazione a terzi (compresi altri operatori appartenenti al medesimo gruppo) non solo dell'eventuale avvenuta segnalazione ma anche della richiesta di ulteriori informazioni da parte della Uif, nonché dell'esistenza o della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio nei confronti di un cliente.

Tra l'altro il citato articolo 39 prevede che il divieto di fornire a terzi informazioni in ordine all'avvenuta segnalazione non operi nel caso in cui questa abbia ad oggetto un cliente comune o un'operazione che coinvolga due o più destinatari: tale deroga, tuttavia, è limitata allo scambio di informazioni tra intermediari bancari e finanziari (anche non appartenenti al medesimo gruppo) o tra professionisti e non si estende, inspiegabilmente, agli operatori iscritti all'elenco¹¹ per i quali, quindi deve ritenersi vietato tale scambio di informazioni.

¹¹ La limitazione ai soli intermediari e professionisti è, tra l'altro, confermata dallo "schema di decreto legislativo" per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio), predisposto da un tavolo tecnico cui ha partecipato anche la Banca d'Italia posto in consultazione fino al 20 aprile 2019 dall'Ufficio IV della Direzione V del Dipartimento del Tesoro. Il documento è ora disponibile all'indirizzo internet:

http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazione_849_riciclaggio.html. In data 1° luglio c.a. lo schema è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Per inciso, tutto ciò non esclude che, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, gli operatori scambino fra di loro, anche al di fuori dell'eventuale gruppo di appartenenza, ulteriori informazioni comunque utili in materia antiriciclaggio, come quelle in ordine al profilo di rischio attribuito al cliente, circostanza che non esime l'operatore dall'adempiere agli obblighi di adeguata verifica in quanto è esclusa la possibilità di utilizzare un'attestazione di avvenuta adeguata verifica rilasciata da altro operatore iscritto nell'elenco, in quanto l'articolo 26 del decreto antiriciclaggio (Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi) non include gli operatori fra i "terzi" che possano attestare l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto antiriciclaggio¹².

Circa i rapporti fra il responsabile SOS e gli altri profili aziendali, poiché l'articolo 22 del Provvedimento si limita unicamente a rimarcare che la delega può essere conferita al responsabile della funzione antiriciclaggio senza individuare ipotesi di incompatibilità (salvo, come in precedenza accennato, nel caso di coinvolgimento in "aree operative") sorgono perplessità in relazione alla possibilità che l'incarico di responsabile SOS possa essere conferito al soggetto che svolge le attività demandate alla funzione di revisione interna, cui è, appunto, attribuito anche il compito di verificare «l'efficacia dell'assetto preordinato alla individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette» (cfr. articolo 24, comma 2, del Provvedimento).

Tale specifico compito di controllo suggerirebbe, infatti, una prudente separatezza tra il soggetto cui è attribuito il ruolo di responsabile

¹² Vero è che lo schema di decreto legislativo di cui alla nota precedente prevede una integrazione dell'articolo 30 del decreto antiriciclaggio in base alla quale l'autorità di vigilanza di settore potrà consentire, al verificarsi di talune condizioni, l'esternalizzazione degli adempimenti di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b), anche a soggetti diversi da quelli già indicati dall'articolo 26, e quindi anche agli operatori non finanziari che trattano il contante.

SOS e quello del/dei soggetto/i incaricato/i di svolgere i controlli di competenza della funzione di revisione interna per assicurare l'imparzialità delle verifiche, come tra l'altro previsto per il responsabile per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, in ordine al quale il Provvedimento stabilisce la condivisibile regola secondo cui «l'incarico non può essere conferito alla funzione di revisione interna» (cfr. articolo 23, comma 7, del Provvedimento).

Per le stesse ragioni (imparzialità delle verifiche) sarebbe opportuno escludere che la delega alle SOS possa essere conferita a uno dei componenti dell'organo di controllo o dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.lgs. 231/2001¹³.

Nulla osta invece al conferimento dell'incarico di responsabile SOS a uno dei componenti dell'organo di gestione, purché privo di deleghe operative, o al responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (salvo, ovviamente, l'ipotesi di esternalizzazione di quest'ultimo incarico), o al responsabile dei controlli di secondo livello in tema di trattamento del contante, secondo la definizione di tali controlli è contenuta nelle relative "Disposizioni"¹⁴.

¹³ L'organismo ha, infatti, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione per prevenire una serie di reati elencati nello stesso D.lgs. 231/2001 alla cui individuazione può concorrere anche l'attività di inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette. La commistione dei due ruoli risulterebbe, pertanto, inopportuna.

¹⁴ I controlli di secondo livello sono controlli periodici, affidati a personale non direttamente coinvolto nelle attività operative, sulle materialità in giacenza e sulla conformità del processo di lavorazione con le procedure adottate e con gli impegni contrattuali assunti. Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 5 giugno 2019, Disposizioni per l'attività di gestione del contante, Capitolo II (Requisiti di organizzazione), 1.4 (Assetto dei controlli interni), p.13.

2. I compiti del responsabile SOS.

2.1 La segnalazione di operazioni sospette (SOS).

Il principale compito assegnato al responsabile SOS è quello di valutare le operazioni considerate sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo di cui abbia avuto notizia dalle strutture aziendali (segnalazioni di primo livello)¹⁵ o di cui sia venuto comunque a conoscenza nello svolgimento della propria attività.

La classificazione di un'operazione come sospetta e il conseguente obbligo segnaletico hanno come presupposto la corretta, completa e tempestiva raccolta di informazioni aggiornate mediante un processo conoscitivo del cliente, del suo titolare effettivo e della relativa operatività noto come adeguata verifica o *customer due diligence*. Attraverso tale processo l'operatore deve "presidiare" tre aspetti fondamentali della relazione con il cliente, rappresentati da:

- origine della provvista;
- destinazione della provvista;
- soggetti effettivamente interessati all'operazione¹⁶.

Punto cardine di tale processo è rappresentato dal controllo costante del rapporto, al fine di individuare eventuali incongruenze/anomalie suscettibili di approfondimento, in esito al quale andrà espresso

¹⁵ La segnalazione di primo livello è l'informativa contenente la descrizione di un'operazione chiesta da un cliente a una delle strutture dell'operatore (sala conta, ufficio commerciale o altra struttura deputata a intrattenere rapporti con la clientela per l'effettuazione della prestazione di trattamento del contante, trasporto o custodia) da sottoporre al legale rappresentante o a un suo delegato per la valutazione ai fini dell'invio alla Uif qualora il sospetto sia ritenuto fondato.

¹⁶ Va valutato, per quanto possibile, l'intero "perimetro soggettivo" della vicenda in maniera del tutto scevra da criteri formali, al fine di individuare, ad esempio, la presenza di prestanome. Pensiamo ad esempio all'ipotesi in cui il cliente sia accompagnato, nel momento in cui stipula un contratto di locazione di cassette di sicurezza o di trasporto di valori, da un terzo di cui non risulti chiaro il ruolo.

il giudizio di sospettosità o meno, seguito, rispettivamente, dall'inoltro della SOS oppure dall'archiviazione della vicenda oggetto di analisi.

In tale ottica è essenziale che il responsabile SOS abbia l'effettiva possibilità di acquisire «dalle diverse funzioni aziendali tutte le informazioni ritenute utili ai fini degli approfondimenti da condurre, o avere libero accesso alle stesse» (cfr. articolo 22, comma 5, del Provvedimento) e «che vi sia uno scambio di informazioni fra coloro che gestiscono direttamente i rapporti con la clientela e il responsabile delle segnalazioni all'Uif»¹⁷.

Tali informazioni devono consentire l'esecuzione da parte del responsabile SOS – eventualmente mediante l'utilizzo di strumenti di tipo statistico attivabili di propria iniziativa o da soggetti da lui incaricati – di verifiche routinarie (monitoraggi periodici o “a soglia” o mirati per tipologia di clientela) idonee a individuare, a prescindere da una segnalazione di primo livello, eventuali operazioni da approfondire e da valutare in quanto anomale¹⁸ sotto il profilo della:

¹⁷ In tal senso **CLEMENTE** *Anomalie operative, sospetti e spunti investigativi: il contributo dell'Uif*, intervento al convegno *Tracce, impronte & archivi finanziari. Paure per la privacy, speranze per la trasparenza. Dentro e oltre le banche dati: le isole dei tesori*, Rimini, 21 giugno 2013, p. 5.

¹⁸ Al riguardo, si ribadisce la distinzione intercorrente fra l'operazione anomala e quella sospetta: la prima è sostanzialmente un'operazione che può definirsi “inattesa”, nel senso di operazione “apparentemente distonica”, cioè incompatibile con il cliente secondo un primo quadro conoscitivo; l'analisi della complessiva operatività del cliente anche attraverso l'acquisizione di informazioni che contestualizzino l'operazione inattesa dovrebbe portare alla maturazione del sospetto e al conseguente obbligo segnalatico o all'archiviazione della vicenda. Sullo specifico argomento si veda anche **LIMENTANI - TRESOLDI**, *Segnalazione di operazioni sospette*, in *Antiriciclaggio Handbook*, Bancaria Editrice, 2014, p. 251. Gli autori in parola chiariscono che «L'anomalia è un fatto tecnico che funge da campanello d'allarme». Ma anche, **RAZZANTE**, *Segnalazione nella lotta al riciclaggio: gli indicatori di anomalia*, in «Notariato», 3 (2011), p. 320, nel momento in cui sottolinea che «Il vero obbligo imposto ai destinatari della normativa, dunque, non è quello di inviare segnalazioni di operazioni sospette ma, più semplicemente, quello di valutare le anomalie».

compatibilità delle loro caratteristiche oggettive rispetto all'attività economica del cliente;

compatibilità tra l'entità/volumi e la capacità economica del cliente;

coerenza fra le modalità di svolgimento dell'operazione e le ragioni economiche sottostanti desunte dalle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica in base alle dichiarazioni rilasciate dal cliente sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo (cfr. articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto antiriciclaggio).

In ogni caso le verifiche condotte dal responsabile SOS (ad esempio, con riferimento ai ritiri e alle sovvenzioni delle banche, cfr. *infra*, paragrafo 3.2: Strumenti e procedure) devono essere improntate al principio dell'approccio al rischio e cioè avere periodicità e profondità diversificate in relazione all'entità del rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio desunto dalle caratteristiche e alla operatività della clientela¹⁹.

A tal fine è utile che il responsabile SOS abbia un'adeguata conoscenza delle modalità di funzionamento del sistema di profilatura della clientela, affinché possa valutare in maniera consapevole la congruenza dell'operatività esaminata rispetto alla classe di rischio del cliente.

Al termine degli approfondimenti il responsabile SOS è chiamato

¹⁹ In letteratura si individuano, tra gli altri, come soggetti da collocare in una "fascia di rischio elevato", quelli operanti nel settore gioco e scommesse, i compro oro, i money transfer. In tal senso **LIMENTANI, TRESOLDI**, *Soggetti in fascia di rischio elevato*, in *Antiriciclaggio Handbook*, Bancaria Editrice, 2014, p. 108. Nel caso in cui il cliente sia una banca, fermo restando che la stessa Banca d'Italia nel recente provvedimento emanato per gli intermediari bancari e finanziari in materia di adeguata verifica ha indicato tali intermediari (anche quelli comunitari o con sede in uno Stato terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo) come soggetti caratterizzati da un rischio basso, la fascia di rischio dovrà tener conto di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati dall'autorità di vigilanza di settore in materia antiriciclaggio o della operatività in aree (anche di altri paesi) che da fonti robuste (rapporti della Guardia di finanza, della DIA, del GAFI, della Uif, Sintesi dell'*assessment* nazionale) risultino particolarmente rischiose.

a formulare e documentare la propria decisione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l'inoltro di una o più SOS.

I presupposti dell'obbligo segnaletico e della relativa sanzione in caso di omesso inoltro della SOS sono rappresentati:

- dalla conoscenza²⁰, o
- dal sospetto, o
- dalla presenza di motivi ragionevoli per sospettare²¹ che

²⁰ «Al concetto del “sapere” corrisponde la (ragionevole) certezza in ordine alla sussistenza di un'operazione di riciclaggio. Il concreto verificarsi di tale circostanza appare confinato in un ambito molto residuale», **CRISCUOLO**, *Brevi note sull'ampliamento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette*, in *Rivista elettronica di diritto, economia e management*, numero 1, 2011, p.74 In proposito si sottolinea anche che in tal caso «si è al di fuori, in altri termini, delle valutazioni soggettive proprio a motivo di risultanze di carattere oggettivo», **CAPOLUPO**, *L'obbligo della segnalazione delle operazioni sospette*, in *Antiriciclaggio, obblighi per i professionisti, intermediari e altri soggetti*, IPSOA, 2008, p. 280. Sullo specifico argomento si veda anche. **ESTRAFALLACES**: «nel concetto di “sapere” è compresa una “robusta” (nel senso di circostanziata o documentata) dose di certezza in ordine alla sussistenza di un fatto come fatto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo: tale certezza, andando oltre il semplice sospetto, si sostanzia in una conoscenza diretta del comportamento antigiusdittico posto in essere dal cliente», *Segnalazioni di operazioni sospette e strumenti per la loro individuazione: uno “Schema” anche per i trust*, in «Trusts e attività fiduciarie», 2 (2014), p. 152.

²¹ Questa fattispecie è funzionale, in sostanza, a rimarcare che l'obbligo di inoltrare la SOS sussiste (e la conseguente sanzione per la relativa omissione viene irrogata) anche nell'ipotesi in cui il destinatario degli obblighi segnaletici in concreto non sa né sospetta (difetto di consapevolezza) ma dispone di elementi tali per cui potrebbe (o dovrebbe) aver sospetti circa lo svolgimento di attività di riciclaggio. Mi sono occupato di tale aspetto anche in **Esttrafallaces**, *Segnalazioni di operazioni sospette* cit., avendo modo di precisare al riguardo che «non rappresenta sicuramente una ridondanza il riferimento alla sussistenza dell'obbligo segnaletico nell'ipotesi in cui i soggetti obbligati “...hanno ragionevoli motivi per sospettare...”»: in questo caso l'utilizzo della preposizione disgiuntiva sta ad indicare che con tale espressione si fa riferimento a un momento distinto rispetto a quello del “sapere” e a quello del “sospettare”. Si fa riferimento, in sostanza, all'ipotesi in cui il soggetto sottoposto agli obblighi segnaletici non abbia inoltrato, in ordine ad una determinata vicenda, alcuna segnalazione in quanto non sa e non sospetta, cioè non ha certezza in merito alla sussistenza di

il denaro o comunque i beni oggetto di trasporto, trattamento o custodia abbiano origine illecita (riciclaggio) o siano destinati a finanziare il terrorismo²² pur se leciti²³.

Sebbene relativamente al significato da attribuire al termine “sospetto” si sia fatto riferimento in dottrina ad alcuni autorevoli dizionari²⁴, è tuttavia opportuna, considerando la specialità della materia, una interpretazione che tenga principalmente conto delle finalità della normativa di settore e del complesso delle indicazioni contenute nell’articolo 35 del decreto antiriciclaggio.

Se, infatti, da un punto di vista etimologico il termine sospettare viene associato all’azione del “guardare con diffidenza”, ciò non basta a enucleare il concetto da porre a base di una segnalazione alla Uif.

A tal fine, infatti, non è sufficiente un mero dubbio/diffidenza (*recitius* mancanza di conoscenza) in ordine all’origine della provvista: la norma contenuta nell’articolo 35 del decreto antiriciclaggio non è formulata in termini “negativi”, cioè non pone alla base dell’obbligo se-

un’operazione di riciclaggio, né ha maturato alcun giudizio in ordine alla probabilità della sussistenza del riciclaggio, ma avrebbe potuto sapere o sospettarne la sussistenza qualora avesse correttamente valutato tutti gli elementi disponibili, adempiendo ai precetti normativi imposti dalla disciplina antiriciclaggio e utilizzando correttamente gli “strumenti normativi”.

²² Per finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del decreto antiriciclaggio, si intende «qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo».

²³ «While laundered funds come from the proceeds of illegal activities, funds used to finance terrorism may come from both legitimate and illegitimate sources», FATF, *FATF Report, Terrorist Financing Risk Assessment Guidance, July 2019, Introduction, paragraph 17, p. 9.*

²⁴ Per tutti si veda **RODDI**, *Il sospetto: spunti e riferimenti di tipo linguistico a possibile chiarimento*, in *Le operazioni sospette di riciclaggio*, Sciancalepore (a cura di), G. Giapichelli Editore, 2017, p. 47.

gnale la semplice carenza di informazioni circa la liceità dei beni oggetto dell'operazione, ma è declinata in termini positivi. Il comma 3 della norma citata prevede infatti che la segnalazione contenga non solo la descrizione dell'operazione ma anche dati, informazioni e motivi del sospetto, evidenziando dunque la necessità che la segnalazione venga adeguatamente circostanziata e non si riduca a una mera descrizione di documenti e informazioni mancanti ai fini della verifica della liceità dei beni interessati o della volontà di finanziare il terrorismo, circostanza tra l'altro più squisitamente attinente ai profili di adeguata verifica e al conseguente obbligo di astensione che, come noto, non è *ipso iure* presupposto dall'inoltro di una segnalazione di operazioni sospette²⁵.

La SOS deve essere quindi sempre determinata dalla presenza di "motivi di sospetto" definiti dalla stessa Uif come «le ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo». Al riguardo la Uif ribadisce che «deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione»²⁶.

²⁵ L'articolo 42 del decreto antiriciclaggio prevede infatti, anche nel caso di astensione a causa della impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica, l'obbligo dell'operatore di valutare la sussistenza dei presupposti per l'inoltro di una SOS a norma dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio, escludendo la presenza di qualsiasi automatismo o presunzione del carattere sospetto dell'operazione per la quale ci si è astenuti. L'obbligo di astensione infatti non discende dalla presenza di un sospetto ma risponde al principio secondo il quale «è impossibile, ovviamente, trattare con chi non si conosce». In tal senso **RAZZANTE**, *La regolamentazione antiriciclaggio in Italia*, G. Giappichelli Editore, 2011, p. 93.

²⁶ Provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria, Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, articolo 9, comma 2 (Elementi descrittivi in forma libera). Il Provvedimento è disponibile sul sito internet della Uif all'indirizzo: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/istruzioni_dati_sos.pdf.

Sui "motivi di sospetto" si veda anche l'allegato 1 (Istruzioni sul contenuto delle se-

Dunque, è la presenza di motivi di sospetto emersi nell'ambito di un processo logico-deduttivo che utilizzi tutte le informazioni raccolte nell'ambito dell'attività di adeguata verifica il fattore che determina l'insorgere dell'obbligo segnaletico: in tale ottica il sospetto assume, pertanto, la valenza di un giudizio di "probabilità" che l'operazione sia riconducibile a fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo²⁷.

Per contro, circa il "livello di probabilità" è stato autorevolmente sottolineato che «non si richiede al segnalante il convincimento della provenienza illecita dei fondi, ma è sufficiente la presenza di un sospetto o anche solo di ragionevoli motivi per sospettare, fondati su elementi che l'operatore è in grado di conoscere in base all'attività professionale svolta»²⁸.

L'inoltro di una SOS indotta dalla semplice impossibilità/incapacità di escludere che l'operazione sia ascrivibile al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e che non sia, invece, fondata su uno "scrutinio ragionato"²⁹ può definirsi una SOS «tuzioristica cioè una segnalazione

gnalazioni di operazioni sospette) del provvedimento citato, e in particolare le indicazioni contenute a p. 19; l'allegato 1 è disponibile all'indirizzo internet: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04/Allegato_1.pdf.

²⁷ In tal senso si veda anche **CRISCUOLO**, *Brevi note sull'ampliamento dell'obbligo* cit., p. 75, e **CLEMENTE**, *Anomalie operative* cit. L'autore afferma che «il sospetto costituisce, dunque, il risultato di una valutazione tecnica, formulata in base ai dati acquisiti, della probabilità che siano state eseguite transazioni per fini illeciti».

²⁸ **CLEMENTE**, *L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia nel sistema di prevenzione del riciclaggio*, Intervento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia al convegno *Legalità e buon funzionamento del sistema finanziario*, Roma, 4 febbraio 2014.

²⁹ «Occorre che alla crescita del numero di segnalazioni si accompagni un miglioramento della qualità. Sono ancora frequenti le segnalazioni a carattere essenzialmente cautelativo; quelle per le quali l'operatore non appare aver effettuato uno scrutinio ragionato dei motivi di sospetto; come pure quelle prive dei necessari elementi informativi», M. Draghi, *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, Testimonianza del Governatore della Banca d'Italia, Commissione Parlamentare d'inchiesta sul feno-

inoltrata in funzione meramente difensiva e in un'ottica cautelativa, e non secondo lo spirito della collaborazione attiva, che impone agli operatori obblighi di valutazione degli elementi raccolti»³⁰.

L'articolo 35 del decreto antiriciclaggio, nel prevedere l'obbligo segnalativo, precisa gli elementi dai quali il sospetto deve essere desunto: essi possono distinguersi in elementi di tipo oggettivo e di tipo soggettivo.

I primi sono rappresentati dalle caratteristiche dell'operazione³¹, dall'entità cioè dall'ammontare della stessa³², dalla natura dell'operazione – intesa sia come tipologia alla quale questa può essere ricondotta sia con riferimento alla finalità perseguita – dall'eventuale collegamento con altre operazioni poste in essere dal cliente o da altri soggetti, dalla configurabilità dell'operazione come frazionata³³ e infine da altre eventuali non meglio precisate caratteristiche oggettive.

Gli elementi di tipo soggettivo sono rappresentati dalla capacità economica e dall'attività svolta dal soggetto cui l'operazione è riferibile.

Va tra l'altro rimarcato che gli operatori iscritti nell'elenco, pur essendo sottoposti ai poteri normativi e di controllo della Banca d'Italia

meno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Roma, 22 luglio 2009.

³⁰ **ESTRAFALLACES**, *Segnalazioni di operazioni sospette* cit., p. 153.

³¹ Ad esempio, i mezzi di pagamento utilizzati, le modalità di svolgimento, la valuta impiegata, la dislocazione territoriale delle controparti, ecc.

³² Il decreto antiriciclaggio, richiamando all'articolo 58, comma 2, lettera c), "il valore dell'operazione" come uno dei parametri per la valutazione della "gravità" della omessa segnalazione, implicitamente individua il caso in cui il valore sia elevato come una delle circostanze che deve indurre a un innalzamento della soglia di attenzione. In tal senso anche il MEF nella circolare DT 54071 del 6 luglio 2017.

³³ Il frazionamento si realizza, secondo la definizione fornita dal decreto antiriciclaggio (articolo 1, comma 2, lett. v), quando un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio, viene posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni.

quale autorità di vigilanza di settore per la sola attività di trattamento del contante, come definita dall'articolo 1 del Provvedimento³⁴, sono destinatari degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio anche in relazione ad altre attività eventualmente svolte.

Ciò tuttavia non deve indurre a ritenere che ogni atto dell'operatore sia sottoposto agli obblighi antiriciclaggio: infatti, la valutazione ai fini dell'inoltro della SOS alla Uif deve avere ad oggetto le sole operazioni poste in essere nell'esercizio delle attività "istituzionali" dell'operatore richiamate nel decreto antiriciclaggio, cioè quelle di «custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate».

Tanto si desume dal richiamo contenuto nel decreto antiriciclaggio al carattere "istituzionale" delle attività sottoposte alle disposizioni in esso formulate: in particolare, l'articolo 2 del decreto prevede che i soggetti obbligati adempiono agli obblighi previsti a loro carico «tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale». A maggior supporto, l'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che «i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale».

Per fare un esempio, nell'ipotesi di compravendita di un immobile, sia pure funzionale all'attività di trattamento del contante, l'operatore non è chiamato a svolgere l'attività di adeguata verifica né, tantomeno,

³⁴ Attività di gestione del contante ovvero trattamento del contante: le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante: a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità); b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità).

a segnalare l'operazione come sospetta anche qualora ritenga che la provvista per la transazione offerta dalla controparte acquirente abbia origine illecita³⁵. Allo stesso modo non dovrebbe rientrare fra le attività cui applicare la normativa antiriciclaggio la prestazione di attività di vigilanza nelle varie forme di presidio a distanza, antitaccheggio, scorta, ecc.

Per contro, sebbene la Banca d'Italia svolga il ruolo di autorità di vigilanza di settore esclusivamente con riferimento all'attività di trattamento del contante nella sola accezione di banconote in euro³⁶, dovranno essere oggetto di adeguata verifica e di eventuale segnalazione alla Uif anche le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività di custodia, trasporto o trattamento pur se riguardanti valuta straniera o monete metalliche.

2.1.1 Le fattispecie tipizzate di sospetto

Al fine di agevolare i destinatari nell'individuazione delle operazioni da sottoporre ad approfondimento, il decreto antiriciclaggio prevede due strumenti operativi:

- i modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, elaborati e diffusi dalla Uif (articolo 6, comma 7, lettera b);
- gli indicatori di anomalia, emanati e aggiornati dalla Uif, previa presentazione al Comitato di Sicurezza Finanziaria (articolo 6, comma 4, lettera e).

I primi descrivono singoli comportamenti o operazioni a sé stanti

³⁵ In tali casi l'operatore potrà scegliere prudentemente di non portare a termine la transazione senza che ciò possa qualificarsi quale adempimento dell'obbligo di astensione ex articolo 42 del decreto antiriciclaggio, non sussistendo alcun obbligo di adeguata verifica. Ciò ovviamente in assenza di una precisazione da parte della Uif o di altri soggetti deputati alla interpretazione autentica della normativa di cui si tratta.

³⁶ Sullo specifico argomento si veda anche **ESTRAFALLACES**, *Antiriciclaggio e denaro contante: gli istituti di vigilanza privata outsourcer nel processo di esternalizzazione del trattamento del contante e la normativa di contrasto del riciclaggio*, in *Diritto Bancario*, 30 gennaio 2019.

che, se individuate dovranno costituire occasione di approfondimento, mentre i secondi individuano comportamenti o operazioni anomale dal punto di vista soggettivo o oggettivo, fra loro concatenate logicamente o temporalmente, riferibili a uno specifico fenomeno criminale (ad esempio l'usura).

Per quanto riguarda gli operatori occorre fare riferimento al Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011 che, invero, ha come destinatari «talune categorie di operatori non finanziari».

Fra gli indicatori che più si attagliano all'operatività dei soggetti iscritti all'elenco si richiamano i seguenti:

22. Richiesta di custodia o trasporto di contanti per importi molto rilevanti, palesemente incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente.

23. Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da rapporti personali o professionali con il cliente.

24. Richiesta di effettuare operazioni di deposito di denaro, beni o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalità non usuali rispetto alla normale attività del cliente.

25. Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario.

26. Formulazione di istruzioni, in assenza di ragionevoli motivi, affinché i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.

27. omissis.

28. Frequenti trasferimenti di denaro contante a soggetti ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del cliente.

Occorre in ogni caso tenere presente che gli indicatori hanno carattere esemplificativo, cioè sono esempi e come tali non hanno carattere esau-

stivo, né tantomeno tassativo³⁷: ciò significa che se da un lato «l'impossibilità di ricondurre operazioni e comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori (...) può non essere motivo di per sé sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta»³⁸, dall'altro la ricorrenza di uno dei comportamenti descritti non determina automaticamente l'obbligo di inoltrare di una SOS, ma quello di condurre «una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione» utilizzando tutte le informazioni disponibili nel patrimonio conoscitivo aziendale.³⁹

L'assenza di un automatismo al ricorrere del comportamento delineato dall'indicatore è stato ribadito anche nel provvedimento emanato dalla Uif il 4 maggio 2011, recante le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette: il provvedimento in parola specifica, infatti, che il richiamo agli indicatori di anomalia è utile per supportare le valutazioni del segnalante, ma non può esaurire i motivi del sospetto.

2.1.2 La tempistica di invio delle SOS

L'obbligo *ex* articolo 35, in quanto ha ad oggetto l'inoltrare di un'operazione sospetta, sorge nel momento in cui viene a sussistere il presupposto giuridico, cioè il sospetto stesso: in proposito, il decreto

³⁷ In tal senso, **CASTALDI**: «gli indicatori non sono né esaustivi né tassativi. Del resto, non si potrebbero predefinire compiutamente tutte le fattispecie potenzialmente rivelatrici di riciclaggio», *L'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio*, Testimonianza del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere, Roma, 28 giugno 2011. Sono assenti indicatori che facciano riferimento allo stato delle banconote, come nel caso di banconote con particolari caratteristiche di danneggiamento (ad esempio macchiate da liquido antirapina o con tracce di interrimento) o a banconote sospette di falsità, o all'anomalo utilizzo di cassette di sicurezza (come nel caso di attivazione da parte di clientela occasionale di cassette di sicurezza, con la successiva chiusura disposta dopo un limitato lasso temporale).

³⁸ Ministero dell'Interno, Decreto 17 febbraio 2011, articolo 3, comma 4.

³⁹ Ivi, comma 6.

antiriciclaggio sancisce la regola che la SOS deve essere trasmessa prima del compimento dell'operazione sospetta.

Questa disposizione, presente al comma 1 dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio, è ribadita al comma 2 dello stesso articolo laddove si sottolinea che «i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta».

In tale ambito, interpretando il citato articolo 35, la maturazione del sospetto può avvenire quando l'operazione è:

- I. (ancora) in corso, oppure
- II. (ormai) compiuta, oppure
- III. (solo) tentata.

La prima ipotesi non desta particolari difficoltà interpretative⁴⁰: di regola in questi casi (salvo che non ricorra una delle tre deroghe alle quali si farà cenno nel prosieguo del presente paragrafo) l'operazione andrà sospesa e, una volta inoltrata la SOS, eseguita.

La seconda ipotesi si realizza nel caso in cui il sospetto, nonostante l'operatore abbia agito con la dovuta diligenza professionale, maturi dopo l'esecuzione dell'operazione, ad esempio nell'ambito della periodica attività di monitoraggio in seguito all'acquisizione di informazioni divenute disponibili in tempi successivi all'esecuzione o sia maturato a causa di successivi comportamenti tenuti dal cliente che inducano un giudizio di sospettosità anche in merito alla pregressa operatività.

Quanto al riferimento all'operazione "tentata", dovrebbe soccorrere la nozione penalistica che definisce il "tentativo" come il comportamento di «chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto», senza che questo si verifichi (articolo 56 c.p.).

Nel caso di specie la segnalazione dovrebbe riguardare un'ope-

⁴⁰ Tuttavia, l'ipotesi in parola, secondo alcuni autori «appare di inconsueta verificabilità pratica», **CRISCUOLO**, *Brevi note sull'ampliamento dell'obbligo cit.*, p. 78.

razione non eseguita ma in relazione alla quale sono stati posti in essere atti idonei e inequivoci al fine di realizzarla per finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Tipico caso è quello del soggetto che rinunci a concludere l'operazione già concretamente avviata attraverso atti preparatori o esecutivi (o rinunci a stipulare il contratto di fornitura del servizio di trasporto, custodia o trattamento del contante), nel tentativo di sottrarsi agli obblighi di adeguata verifica (comportamento reticente).

Non può tuttavia configurarsi come tentativo il comportamento che non sia connotato dai richiamati caratteri di "idoneità" e "inequivocità"⁴¹, come nel caso di un'operazione "solo ipotizzata"⁴² o connotata

⁴¹ Sul carattere di "inequivocità" la dottrina ha sottolineato che tale elemento deve essere considerato alla stregua di un giudizio di "verosimiglianza" dell'«intenzione dell'agente di portare a termine il proposito criminoso», **MANTOVANI**, *Diritto Penale. Parte generale*, CEDAM, 2011, p. 443.

Sui presupposti del "tentativo" la Corte di Cassazione ha rilevato che «*ci si trova di fronte ad un tentativo punibile in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice*», Cass. pen., Sez. II, 13 marzo 2012, sentenza n. 12175/12, depositata il 2 aprile 2012 (Pres. Casucci; Rel. Gallo).

Per completezza si sottolinea che parte della giurisprudenza ritiene che il tentativo si realizzi non solo nel caso in cui siano posti in essere atti esecutivi, ma anche in presenza di atti cosiddetti "preparatori", cioè atti posti in essere prima dell'inizio dell'esecuzione: tali atti avrebbero le caratteristiche della univocità e dell'idoneità (e quindi sostanzierebbero il tentativo) quando siano potenzialmente idonei a produrre l'evento e contemporaneamente rivelino in modo non equivoco l'intenzione di commettere il delitto (Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2017, sentenza n. 18981/17). Anche al fine di comprendere il riferimento concetto di tentata operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si fa presente che nella sentenza da ultimo richiamata è stato riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nella condotta degli imputati che – progettato il rapimento di un ex-complice, reclutati gli uomini e predisposti i mezzi necessari – si erano appostati presso la sua abitazione, a bordo di un'autovettura, muniti di fascette e di una pistola, in attesa che se ne allontanasse, senza riuscire a prelevare perché la vittima, invece di usare il ciclomotore che sarebbe

da caratteri tali, anche con riferimento al profilo soggettivo del richiedente, da far presumere – non un tentativo – ma un comportamento *ioci causa* o meramente millantatorio da parte dell'agente.

Tuttavia, la regola che, in presenza di sospetto, la segnalazione deve precedere l'esecuzione dell'operazione non trova applicazione in tre casi:

- a. esistenza di un obbligo di legge (di ricevere l'atto);
- b. non rinviabilità dell'esecuzione tenuto conto della normale operatività;
- c. possibile ostacolo alle indagini derivante dal differimento dell'operazione.

Al ricorrere di una di queste ipotesi l'operatore che effettui l'operazione sospetta prima dell'inoltro di una segnalazione non incorre in alcuna sanzione.

In tali casi tuttavia l'articolo 35 del decreto antiriciclaggio sembrerebbe porre a carico dei soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio un obbligo ulteriore, in quanto stabilisce che, laddove non sia possibile far precedere la segnalazione all'esecuzione dell'operazione sospetta «i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la Uif».

Al riguardo, il decreto antiriciclaggio nella sua veste novellata at-

stato bloccato con un finto incidente, aveva usato un'autovettura, così cogliendo di sorpresa gli assalitori.

A titolo personale, in passato mi è capitato di esaminare una segnalazione di primo livello che nella descrizione dell'operatività sospetta faceva semplicemente riferimento a una richiesta di informazioni pervenuta telefonicamente a una filiale circa la possibilità di cambiare un consistente contingente di banconote danneggiate. Per quanto ovvio ho provveduto all'archiviazione della segnalazione, non potendosi configurare neanche astrattamente l'ipotesi di un "tentativo", in quanto impossibile ravvisare nella predetta richiesta il carattere di atto preparatorio o esecutivo dell'operazione.

⁴² Ha rimarcato come l'operazione deve essere richiesta dal cliente e non solo ipotizzata **TIDU**, *Le segnalazioni di operazioni sospette: attività di analisi e basi dati; casistiche rilevanti*, intervento al convegno *Le indagini finanziarie 2.0. Dal sistema antiriciclaggio al contrasto dei reati economico-finanziari, della corruzione e del terrorismo*, Firenze, Scuola superiore della Magistratura, 14-16 febbraio 2018.

tribuisce proprio alla Uif il compito di fornire disposizioni sulle concrete modalità per l'inoltro di tale informativa: l'articolo 35, al comma 3, delinea i poteri normativi dell'Unità in materia di segnalazioni di operazioni sospette in maniera più dettagliata rispetto a quanto non avvenuto in precedenza⁴³, prevedendo l'emanazione di «istruzioni per la rilevazione e la segnalazione di operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse». Saranno quindi tali istruzioni, allo stato ancora da emanare, a dover chiarire se l'informativa di cui all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 35 sia un atto specifico che segue immediatamente l'inoltro della relativa SOS, o se tale informativa debba intendersi assorbita nella SOS inoltrata, contenente, tra le altre, le informazioni sull'avvenuta esecuzione⁴⁴.

In ogni caso l'attuale versione del decreto antiriciclaggio pone, rispetto a quella precedente, maggiore enfasi sulla tempestività dell'adempimento segnaletico: va infatti evidenziato che nella formula utilizzata nell'articolo 35 l'indicazione dell'obbligo di inoltrare la SOS prima dell'esecuzione dell'operazione, relegata al comma 4 dell'articolo 41 della precedente versione del decreto antiriciclaggio, è ora presente al comma 1 dell'articolo 35, e inoltre non è più riproposta l'espressione "ove possibile"⁴⁵.

Pertanto, volendo ricostruire l'*iter* logico dell'obbligo segnaletico

⁴³ In precedenza, il decreto antiriciclaggio si limitava a stabilire all'articolo 41, comma 1-bis, che «il contenuto delle segnalazioni è definito dalla Uif con proprie istruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera e bis».

⁴⁴ La procedura di inoltro predisposta dalla Uif prevede il campo "stato dell'operazione", da compilare obbligatoriamente con il valore "operazione non eseguita" oppure "operazione eseguita" e da completarsi, in quest'ultimo caso, con l'indicazione della data di esecuzione.

⁴⁵ Nella precedente versione del decreto antiriciclaggio l'obbligo di inoltrare le SOS era disciplinato dall'articolo 41, che al comma 4 stabiliva: «le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto».

si dovrebbe affermare che – salve le deroghe sopra descritte – sussiste, nel caso in cui il sospetto sia già maturato, un obbligo di astensione fino all'inoltro della relativa segnalazione.

Ciò non toglie, come indicato in premessa di paragrafo, che il sospetto possa maturare anche successivamente all'esecuzione dell'operazione ("operazione compiuta"), determinando l'obbligo di inoltro di una SOS (cosiddetta "SOS postuma") da inviarsi, comunque, "senza ritardo".

Riguardo le SOS inviate dopo il compimento dell'operazione e all'espressione "senza ritardo" va, comunque, tenuto presente che il MEF ha sostanzialmente escluso che si possa evitare una sanzione per omessa segnalazione qualora l'inoltro della SOS avvenga «in corso di accertamento ovvero successivamente all'adozione da parte delle autorità, ivi compresa l'autorità giudiziaria, di atti formali aventi connessione soggettiva od oggettiva con le operazioni contestate», soggiungendo che in questi casi la SOS non è rilevante ai fini della valutazione del grado di collaborazione prestato, «potendo al più rilevare in termini negativi laddove, accertata la inequivoca preesistenza degli elementi di sospetto rispetto agli eventi successivi che hanno dato verosimilmente impulso alla segnalazione, essa si sostanzia in un atto palesemente e oggettivamente privo di ogni utilità e valore in termini di collaborazione attiva»⁴⁶.

2.2 Il Compito di "referente SOS".

Il Provvedimento stabilisce che la nomina e la revoca dell'incarico di responsabile SOS venga comunicato tempestivamente alla Uif, mentre, di regola, nessuna comunicazione è dovuta al riguardo alla Banca d'Italia⁴⁷.

⁴⁶ Circolare DT 54071 del 6 luglio 2017, Istruzioni cit., p. 7.

⁴⁷ Il nominativo del responsabile SOS è di esclusiva competenza della Uif, al punto

Brevi note sul ruolo del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Tale comunicazione è finalizzata allo svolgimento da parte del responsabile SOS del ruolo di “referente SOS”, cioè di interlocutore ufficiale della Uif per tutte le questioni attinenti la trasmissione e l’approfondimento delle segnalazioni e delle comunicazioni⁴⁸.

A tal fine è necessario che il referente/responsabile SOS proceda in primo luogo a iscrivere se stesso ai sistemi di segnalazione della Uif, operazione che si realizza in due fasi:

registrazione del proprio username – indicando i propri dati anagrafici e il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria⁴⁹ (non PEC) – attraverso la pagina internet: <https://infostat-uif.bancaditalia.it>⁵⁰;

richiesta di autorizzazione alla Uif mediante compilazione del modulo di adesione disponibile all’indirizzo: http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modulo_di_adesione.pdf. Il modulo deve essere inviato alla Uif tramite messaggio di posta elettronica certificata [all’indirizzo uif.registrazione@pec.bancaditalia.it](mailto:uif.registrazione@pec.bancaditalia.it).

Una volta in possesso delle credenziali rilasciate dalla Uif, il referente/responsabile SOS:

che tale informazione non deve essere fornita alla Banca d’Italia neanche in occasione dell’iscrizione all’elenco, mentre in tale fase dovranno essere comunicate alla Banca d’Italia le generalità del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio in quanto ruoli strettamente connessi con le competenze dell’Autorità di vigilanza di settore (Banca d’Italia), cfr. Provvedimento 23 aprile 2019 cit., Allegato 7 (Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione), lett. g).

Al riguardo si veda anche l’articolo 11, comma 1, lettera c), del citato Provvedimento, che in tema di “Comunicazioni alla Banca d’Italia” non menziona il responsabile SOS.

⁴⁸ In tal senso cfr. Uif, *Istruzioni per la compilazione*, paragrafo 2 (I referenti delle applicazioni), p. 1.

⁴⁹ Tale recapito sarà utilizzato dalla Uif per ogni interlocuzione relativa alle segnalazioni di operazioni sospette.

⁵⁰ Per maggiori dettagli in merito al processo di registrazione dello username è possibile far riferimento al manuale disponibile all’indirizzo internet: https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/istruz_acc_portale.pdf.

può abilitare, sotto la propria responsabilità, altri soggetti fisici all'inserimento e alla trasmissione delle segnalazioni da inoltrare alla Uif;

- è destinatario dei messaggi di notifica relativi a tutte le azioni effettuate nel portale INFOSTAT-Uif, anche se inoltrate da altri soggetti abilitati;
- è responsabile della correttezza dei dati trasmessi per conto dell'operatore segnalante che lo ha incaricato, anche se inviati dagli altri soggetti fisici abilitati.

Le credenziali utilizzate per accedere al portale Infostat-Uif sono strettamente personali e non devono essere comunicate ad altri soggetti: in nessun caso un soggetto fisico può utilizzare le credenziali di un soggetto diverso⁵¹.

Come detto, tali credenziali consentono l'inserimento e la trasmissione delle SOS alla Uif. Con questo scopo nel maggio 2011 la Uif ha messo a punto il sistema RADAR (Raccolta, Analisi dei Dati AntiRicciclaggio), stabilendo per tutti i destinatari l'obbligo di trasmettere le SOS esclusivamente in via telematica tramite il portale Internet [Infostat-Uif](#).

2.3 Gli altri compiti del responsabile SOS e l'opportunità di valorizzarne il ruolo

Fra i compiti specificamente attribuiti al responsabile SOS, l'articolo 22, comma 6, del Provvedimento prevede quello di redigere una relazione annuale⁵² nella quale devono essere sintetizzate le attività svolte con riferimento alla quantità di segnalazioni di primo livello rice-

⁵¹ In tal senso cfr. Uif, *Istruzioni per la compilazione* cit., paragrafo 3 (Abilitazione al portale Infostat-Uif), p. 3.

⁵² Al riguardo, si deve ritenere che, anche quando l'incarico di responsabile SOS sia attribuito al responsabile della funzione antiriciclaggio, la relazione annuale redatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Provvedimento debba essere tenuta distinta da quella prevista in ordine alle SOS dall'articolo 22, comma 6, dello stesso Provvedimento. Ciò, per quanto ovvio, in assenza di disposizioni specifiche da parte dell'autorità di vigilanza di settore: le due relazioni hanno infatti finalità e destinatari diversi.

vute e analizzate, al loro valore, nonché al numero di quelle effettivamente inoltrate all'Uif con l'indicazione di ulteriori fatti di rilievo per l'attività svolta in tale ambito.

A seconda dell'utilizzo che si intenda farne, è opportuno che la relazione sia arricchita da ulteriori dettagli, ad esempio con informazioni sulle casistiche più ricorrenti, eventuali archiviazioni comunicate dalla Uif in ordine alle segnalazioni già trasmesse, richieste di approfondimenti pervenute dalla stessa Uif o dagli organi investigativi, provvedimenti di sospensione ricevuti, distribuzione territoriale delle segnalazioni di primo livello, tempi intercorrenti fra la ricezione della segnalazione di primo livello e l'inoltro della SOS (tempistica delle segnalazioni), rating attribuito alle segnalazioni inoltrate, ecc. In ogni caso, salvo che non sia chiesto dall'organo di gestione, è opportuno che nella relazione sia omissivo ogni riferimento ai nominativi menzionati sia nelle segnalazioni di primo livello sia in quelle trasmesse alla Uif.

L'articolo 22 del Provvedimento non contiene, tuttavia, alcuna indicazione in ordine al termine per la redazione di tale relazione, limitandosi a prevedere che venga stilata annualmente, né all'utilizzo da farsi, e cioè se la stessa, ad esempio, debba essere trasmessa all'organo di gestione come previsto per la relazione annuale del responsabile anti-riciclaggio (cfr. articolo 18, comma 2, del Provvedimento) o all'autorità di vigilanza di settore per eventuali valutazioni sull'efficacia dell'assetto organizzativo, ovvero se debba essere intesa quale mera verbalizzazione dell'attività svolta e, quindi, una volta redatta sia da conservare presso lo stesso responsabile SOS.

In ogni caso, è auspicabile la valorizzazione delle conoscenze del responsabile SOS stimolandone un ruolo propositivo. Ad esempio la normativa interna (cfr. *infra*, paragrafo 3.1.1 Assetto generale) potrebbe prevedere che il responsabile SOS comunichi alla funzione incaricata

di monitorare la correttezza del processo di adeguata verifica e, se del caso, segnali anche all'organo di controllo, l'opportunità di eventuali interventi correttivi sul sistema di profilatura della clientela in generale o con particolare riferimento a un cliente o a una classe di rischio o tipologia di clienti.

Inoltre è utile che al responsabile SOS, quale soggetto specializzato, sia riconosciuto un ruolo di primo piano:

- nel perseguimento della compliance in materia di SOS (cfr. *infra*, paragrafo 3.3: Attività di controllo);
- nell'attività di autovalutazione svolta dalla funzione antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 19, comma, 1 del Provvedimento;
- nell'attività di formazione, attraverso la segnalazione di problematiche da trattare nell'ambito di tale attività, se del caso, intervenendo anche in qualità di docente⁵³.

Infine, è utile che l'organo di gestione valuti l'opportunità di avvalersi in maniera organica delle conoscenze del responsabile SOS nella definizione delle strategie aziendali ex articolo 15 del Provvedimento e per tutte le questioni attinenti ai profili segnaletici. Con riferimento a questi ultimi si rammenta, in particolare, l'obbligo per il segnalante di esprimere all'atto dell'inoltro della segnalazione tramite il portale Internet Infostat-Uif un «Giudizio sintetico sul rischio che caratterizza l'operatività segnalata», indicativo dell'intensità del rischio di riciclaggio (cosiddetto rating).

⁵³ Va rammentato tuttavia che è stato attribuito alla funzione antiriciclaggio e non al responsabile SOS il compito di predisporre un adeguato piano di formazione del personale (cfr. articolo 18, comma 1, lett. e), del Provvedimento). Considerata l'importanza del corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, va dato particolare rilievo alla realizzazione di efficaci iniziative formative in favore degli addetti maggiormente a contatto con la clientela. A tal fine è opportuno che l'operatore disponga di meccanismi di misurazione dell'efficacia di queste iniziative, sottoponendo gli esiti di tale misurazione all'organo di gestione.

Tale giudizio (che può assumere i valori di basso, medio basso, medio, medio alto, alto), pur essendo influenzato dalle caratteristiche dell'operatore segnalante (organizzazione interna, capacità diagnostica, distribuzione sul territorio e, quindi, sensibilità nella percezione di fenomeni di illiceità), è per le sue connotazioni qualitative di rilevante ausilio per la Uif⁵⁴. Quest'ultima infatti, nello svolgimento dell'attività di analisi finanziaria di propria competenza prende in considerazione sia il grado di rischio assegnato dal segnalante, sia quello determinato automaticamente dal proprio sistema⁵⁵: entrambi influenzano la decisione sul livello di trattazione della segnalazione da parte della Uif (archiviazione della segnalazione per infondatezza, trattazione semplificata, approfondimento mirato più o meno complesso)⁵⁶.

Pertanto risulta di rilievo che l'attribuzione di tale rating non avvenga in base a scelte casuali ma sia il risultato di criteri adottati dall'organo di gestione su proposta del responsabile SOS secondo l'esperienza da quest'ultimo maturata⁵⁷.

⁵⁴ In tal senso Uif, *Rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria*, maggio 2014, paragrafo 3.3 (La valutazione del rischio), p. 25.

⁵⁵ Subito dopo l'acquisizione da parte della Uif, la segnalazione viene infatti arricchita automaticamente con le informazioni presenti nei database della Uif o ad essa accessibili. A conclusione di tale processo di arricchimento, per ciascuna segnalazione viene automaticamente calcolato un indicatore di rilevanza (rating), sulla base dei valori assunti da un set predefinito di variabili presenti nella segnalazione e nelle basi dati della Uif: fra le variabili che concorrono alla definizione di tale rating, oltre al livello di rischio attribuito dal segnalante, anche l'importo dell'operatività segnalata, la presenza di precedenti SOS anche eventualmente inviate da altri segnalanti, la presenza di richieste di informazioni pervenute alla Uif dall'Autorità giudiziaria o da FIU straniera, il rating delle precedenti SOS, ecc.

⁵⁶ In tal senso Uif, *Rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria*, maggio 2013, paragrafo 3.2 (L'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette. Metodologia e processo di analisi), p. 29.

⁵⁷ Per quanto ovvio si sottolinea in argomento l'opportunità di coinvolgere anche il responsabile della funzione antiriciclaggio, non solo in quanto chiamato a collaborare alla definizione delle procedure in materia antiriciclaggio, ma soprattutto in quanto

3. Il responsabile SOS e l'assetto interno preordinato alla collaborazione attiva: i tre "pilastri".

L'assetto interno preordinato alla collaborazione attiva, di cui il responsabile SOS rappresenta una delle principali componenti, si fonda, in linea di principio, su tre pilastri:

- normativa interna in tema di SOS;
- strumenti e procedure per l'individuazione e l'analisi delle operazioni anomale;
- attività di controllo.

3.1 Normativa interna.

3.1.2 Assetto generale.

La normativa interna è sostanzialmente costituita dal regolamento antiriciclaggio (d'ora innanzi "regolamento") «nel quale sono descritti l'assetto organizzativo, i sistemi e le procedure adottati dall'operatore, specificando compiti, responsabilità e modalità operative» (cfr. articolo 18, comma 1, lettera c), del Provvedimento).

Con riferimento al tema delle SOS è opportuno che il regolamento (copia del quale va allegata alla domanda di iscrizione all'elenco⁵⁸), indichi dettagliatamente le strutture interne interessate alle fasi che compongono l'iter segnaletico, che può essere sintetizzato dalla sequenza: individuazione delle operazioni anomale; analisi delle stesse e valutazione degli elementi emersi ai fini della sussistenza o meno dei motivi di sospetto (fase valutativa);

- inoltro delle segnalazioni al ricorrere degli elementi previsti dall'articolo

destinatario del compito di predisporre il regolamento nel quale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), devono essere descritte le procedure adottate, ivi inclusa quella di lavorazione delle SOS.

⁵⁸ Cfr. Provvedimento 23 aprile 2019 cit., Allegato 7 (Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione), lett. d).

35 del decreto antiriciclaggio.

Per ciascuna delle fasi è utile che regolamento illustri in maniera chiara ed esaustiva i compiti operativi assegnati agli addetti (chi fa cosa) nonché gli strumenti e le procedure – anche di tipo informatico – predisposte per adempiervi (come e quando fare cosa).

In particolare, è opportuno che il Regolamento indichi, anche facendo riferimento al ruolo svolto (ad esempio il capo turno, il responsabile di sala conta, l'addetto alla contazione, il responsabile dell'area commerciale, il responsabile della funzione antiriciclaggio, ecc.), i soggetti che hanno il compito di avviare la procedura di segnalazione di un'operazione sospetta mediante la predisposizione e l'invio al responsabile SOS di una segnalazione di primo livello. Per quest'ultima è opportuno che il regolamento individui:

- il contenuto (standardizzato);
- le modalità di inoltro (via email, in forma cartacea, tramite apposita procedura informatica interna);
- i soggetti deputati a riceverla (responsabile SOS, altri addetti che eventualmente hanno accesso a un indirizzo dedicato di posta elettronica o a un'altra procedura trasmissiva ad hoc).

A tal fine occorre che l'attribuzione del ruolo di responsabile SOS sia comunicata in maniera chiara a tutto il personale e, soprattutto, che l'invio e la ricezione di tale comunicazione siano documentabili.

A supporto della successiva analisi (fase valutativa) è utile che la segnalazione di primo livello non si limiti a una mera descrizione dell'operatività presa in considerazione ma contenga anche la rappresentazione dei motivi del sospetto, con riferimento agli elementi oggettivi delle operazioni (anche solo eventualmente tentate) e al profilo soggettivo del cliente e del titolare effettivo.

Per l'efficace svolgimento dei compiti del responsabile SOS è utile

che il regolamento delinei, con adeguato livello di dettaglio, almeno gli approfondimenti minimali da condurre per l'invio della segnalazione alla Uif (ad esempio verifiche su fonti aperte, estrazione di dati camerali, eventuali richieste di informazioni indirizzate al cliente⁵⁹, estrazione e analisi dei dati relativi alle operazioni poste in essere su richiesta del cliente nell'ambito di un determinato arco temporale minimo, ad esempio 6/12 mesi, estensibile a seconda degli esiti del primo approfondimento, ecc.).

In ogni caso, anche al fine di adempiere a eventuali richieste di informazioni che dovessero pervenire dalla Uif, dall'autorità giudiziaria o da altri soggetti destinatari di poteri in ambito di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (ad esempio la Guardia di finanza) è necessario che l'intero iter segnaletico, in special modo la fase valutativa, si svolga – anche dal punto di vista della terminologia⁶⁰ e dei mezzi utilizzati per la trasmissione delle informazioni – con modalità tali da assicurarne la tempestiva ricostruibilità e la comprensibilità, sia nelle ipotesi in cui l'iter si sia concluso con l'inoltro della SOS, sia in quelle di archiviazione della segnalazione di primo livello.

Infine, la normativa deve individuare presidi idonei a garantire, ai sensi dell'articolo 38 del decreto antiriciclaggio, la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni e, in generale, della vicenda trattata.

A tal fine, fermo restando che il principale presidio per la riserva-

⁵⁹ Per rispettare gli obblighi di riservatezza è consigliabile evitare che le richieste di informazioni siano inoltrate alla clientela dal responsabile SOS. È infatti opportuno che tali richieste, pur richiamando gli obblighi di adeguata verifica di cui agli articoli 17, 18 e 22 del decreto antiriciclaggio, siano inoltrate per il tramite del soggetto che cura i rapporti commerciali con il cliente. L'eventuale richiamo nella corrispondenza con il cliente dell'articolo 35 del decreto antiriciclaggio potrebbe rivelare la probabilità di approfondimenti e quindi risultare in contrasto con il disposto dell'articolo 39 del decreto antiriciclaggio (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette).

⁶⁰ Occorre ad esempio evitare abbreviazioni o l'utilizzo di codici interni.

tezza è rappresentato da un iter segnaletico “a catena corta”, cioè caratterizzato da un numero limitato di passaggi e soggetti/strutture interessati, il regolamento deve prescrivere le modalità di custodia per un periodo non inferiore a dieci anni degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità dei nominativi che hanno individuato la vicenda oggetto della segnalazione (anche nel caso di archiviazione). Ad esempio il regolamento potrà prevedere che la documentazione di competenza del responsabile SOS e degli addetti da lui dipendenti, ivi compresa la relazione istruttoria e le eventuali comunicazioni scambiate in argomento, venga conservata in armadi (corazzati o meno) le cui chiavi sono a disposizione di un numero contenuto di soggetti e che i documenti su supporto informatico vengano custoditi in cartelle il cui accesso è presidiato da password.

3.1.3 Disposizioni interne in tema di sospensione.

Oggetto di indicazioni specifiche deve essere la procedura da attivare in relazione alla previsione del potere di adottare un provvedimento di sospensione da parte della Uif.

Quest'ultima, infatti, come previsto dall'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto antiriciclaggio, «può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini»⁶¹.

⁶¹ Si tratta di un potere che trova il suo fondamento a livello comunitario nell'articolo 32 della direttiva 2015/849; esso prevede che la legislazione degli Stati membri stabilisca che «in presenza del sospetto che un'operazione sia collegata ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sia conferita alla FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, azioni urgenti per sospendere o rifiutare il consenso all'esecuzione dell'operazione allo scopo di analizzare l'operazione, confermare il sospetto e disseminare i risultati dell'analisi alle autorità competenti». Infine

Nella prassi è raro che il procedimento prenda l'avvio su impulso dei soggetti individuati dal citato articolo 6: nella maggior parte dei casi, infatti, la procedura di sospensione ha inizio con una comunicazione spontanea, in via d'urgenza e informale (si può parlare al riguardo di una "segnalazione anticipata" via fax, telefono o email)⁶², da parte di un soggetto obbligato in merito a un'operazione sospetta – richiesta dal cliente ma non ancora eseguita – idonea a sottrarre all'intermediario le disponibilità del cliente stesso.

Si tratta di un potere incisivo, particolarmente efficace per ritardare – per un limitato arco temporale – l'esecuzione di operazioni sospette in funzione dell'intervento di successivi provvedimenti cautelari della Magistratura, ma esercitato con prudenza, considerata la natura fortemente limitativa della sfera giuridica dei soggetti interessati⁶³.

Svolta l'attività istruttoria diretta a verificare, ad esempio, la ri-

la direttiva stabilisce che «è conferita alla FIU la facoltà di intraprendere, direttamente o indirettamente, tali azioni su richiesta di una FIU di un altro Stato membro per il periodo e alle condizioni specificati nella normativa nazionale della FIU che riceve la richiesta».

La norma – che nella precedente versione era formulata sempre all'articolo 6 ma al comma 7 – ha subito, in seguito alle modifiche apportate con il D.lgs. 90/2017, due integrazioni rispetto al testo previgente. Queste prevedono:

- 1) che la Uif può assumere il provvedimento di sospensione anche su richiesta di un'altra FIU;
- 2) l'obbligo per la Uif di comunicare l'eventuale adozione del provvedimento all'autorità che ne ha fatto richiesta.

⁶² Sono questi i canali cui fa riferimento la Uif nel proprio comunicato del 3 settembre 2012 disponibile sul sito internet all'indirizzo:

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/Comunicato_UIF_del_3_settembre_2012_sulla_segnalazione_di_operazioni_sospette.pdf.

⁶³ Secondo dati pubblici, nel 2018 le istruttorie effettuate dalla Uif ai fini di sospensione sono state 329 (214 nel 2017). Il valore complessivo ha superato lievemente i 153 milioni di euro, ma solo in 47 casi sono emersi i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione. La quasi totalità delle istruttorie ha riguardato soggetti coinvolti in indagini.

correnza del nominativo del cliente o del titolare effettivo o di soggetti in qualche modo agli stessi collegati in precedenti segnalazioni di operazioni sospette, la Uif prende contatto con gli organi investigativi, allo scopo di accertare che l'eventuale sospensione non pregiudichi il corso di indagini nonché la sussistenza di un interesse da parte degli stessi all'adozione del provvedimento di sospensione. Tenzialmente, infatti, il termine di cinque giorni è finalizzato a ritardare l'esecuzione dell'operazione per consentire la verifica dell'eventuale sussistenza di procedimenti giudiziari in corso che giustifichino un provvedimento di sequestro o confisca. Di norma pertanto la Uif adotta il provvedimento di sospensione dopo aver accertato, ad esempio per il tramite della Guardia di Finanza, l'eventuale interesse dell'Autorità Giudiziaria⁶⁴.

Il provvedimento di sospensione è inviato dalla Uif al soggetto obbligato presso il quale l'operazione è stata chiesta affinché venga bloccata l'operazione del cliente, mentre nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo⁶⁵.

Va peraltro evidenziato che il decreto antiriciclaggio non prevede alcun flusso informativo di ritorno a beneficio della Uif riguardo l'adozione o meno del provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, benché la Uif solitamente ne abbia notizia da contatti informali

⁶⁴ In tal senso G. Castaldi, *Antiriciclaggio: obblighi di astensione e di interruzione dei rapporti in difetto di adeguata verifica*, in «Bancaria», 2 (2014).

⁶⁵ Ciò in base al D.lgs. 231/2007, articolo 39, comma 2 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette), che stabilisce: «è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». Pertanto, proprio perché l'adozione del provvedimento di sospensione risulta connesso alla verifica della sussistenza di un interesse da parte di soggetti deputati alla conduzione di indagini o di approfondimenti in materia di riciclaggio, il provvedimento stesso non andrà comunicato né tantomeno fornito in copia al cliente.

con i segnalanti.

Decorso il termine di cinque giorni, in mancanza di iniziative giudiziarie si potrà dar corso all'operazione. Nella prassi, in ogni caso, il soggetto obbligato procede all'inoltro di una SOS⁶⁶.

Si rammenta che nei confronti dei soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3.2 Strumenti e procedure.

L'operatore deve dotare il responsabile SOS di strumenti, anche informatici, per l'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento.

Nello specifico, il responsabile SOS deve poter accedere in maniera agevole ma riservata all'anagrafe aziendale e a ogni procedura dell'operatore che consenta l'acquisizione di dati e informazioni in ordine ai nominativi e alla vicenda oggetto della segnalazione di primo livello, incluso il cosiddetto questionario di adeguata verifica o altro supporto utilizzato per la raccolta e la verifica delle informazioni ex articolo 17 e seguenti del decreto antiriciclaggio.

Oltre ad avere accesso ai dati camerali (compresi quelli presenti nella sezione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto antiriciclaggio, cosiddetto registro dei titolari effettivi), il responsabile SOS deve poter controllare le liste delle persone fisiche o giuridiche sospettate di avere legami con organizzazioni terroristiche e accedere a database di persone politicamente esposte⁶⁷ e di individui e organizzazioni a rischio ele-

⁶⁶ Come detto si tratta di una regola sviluppatasi nella prassi, sicuramente condivisibile nei casi in cui il provvedimento sia stato adottato. C'è tuttavia da interrogarsi sull'utilità di una SOS nell'ipotesi in cui non solo la Uif non abbia adottato il provvedimento di sospensione, ma il soggetto obbligato abbia ottenuto informazioni ulteriori che gli abbiano consentito di rivalutare la vicenda come non sospetta.

⁶⁷ Sullo specifico argomento si veda G. Estrafallaces, *Il concetto di "Persona Politica-*

vato, forniti da società specializzate.

Al fine di accertare la sussistenza del sospetto, il responsabile SOS potrà ritenere utile esaminare anche il contenuto delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio e, in generale, tutti i flussi informativi attinenti all'operatività della clientela predisposti ai sensi del decreto antiriciclaggio (cfr. articolo 22, comma 5, del Provvedimento).

Per il monitoraggio della movimentazione di monete e banconote dei clienti, in particolare delle banche, il responsabile SOS deve poter disporre di strumenti statistici che consentano di esaminare periodicamente la distribuzione dei ritiri e delle sovvenzioni per taglio, al fine di cogliere eventuali anomalie (valori *outlier*) tenendo presenti, ad esempio, importi, frequenza e area geografica di destinazione o provenienza dei fondi, anche fissando soglie oltre le quali condurre approfondimenti.

L'eventuale sistema automatico di individuazione di operazioni anomale, da sottoporre, se previsto dal regolamento, ad approfondimento delle strutture della rete (ad esempio le sale conta) per una valutazione di primo livello, deve essere strutturato con presidi tali da non consentire la cancellazione della rilevazione automatica, che dovrà in ogni caso essere commentata e valutata mediante l'apposizione di note, non modificabili né cassabili, relativamente al cliente e alla sua operatività.

Allo stesso modo le valutazioni e le relative conclusioni del responsabile SOS dovrebbero risultare da report non modificabili e, se possibile, sottoscritti digitalmente.

Lo scambio di informazioni da e verso il responsabile SOS, i suoi incaricati e le altre strutture aziendali deve avvenire con strumenti idonei a garantire la riservatezza delle comunicazioni.

mente Esposta" (PEP): dalle indicazioni del GAFI e dell'Unione Europea al recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, in Diritto Bancario, 3 agosto 2017, e R. Razzante, La persona politicamente esposta nella legge antiriciclaggio: lex specialis o errore civilistico?, in «Rivista Notariato», 2 (2019).

In ogni caso, la già rilevata esigenza di ricostruire tempestivamente l'iter segnaletico per corrispondere a richieste delle autorità dovrebbe essere soddisfatta mediante una procedura informatica ad hoc che assicuri, a prescindere dalla conservazione in formato cartaceo della documentazione afferente alla vicenda oggetto di approfondimento, anche la conservazione della stessa in formato elettronico, con la previsione, per quanto ovvio, di archivi di *recovery* ad accesso tracciato.

Infine, per affinare l'efficacia del sistema di individuazione delle operazioni sospette, il responsabile SOS deve disporre di una procedura per mettere a disposizione dei soggetti interessati al processo segnaletico e a quelli incaricati degli adempimenti di adeguata verifica un database contenente la lista dei nominativi la cui operatività è stata sottoposta ad approfondimenti da parte del responsabile SOS ai fini dell'inoltro di una segnalazione alla Uif, tanto nel caso in cui l'inoltro sia effettivamente avvenuto quanto in quello di archiviazione della vicenda. Il database deve contenere anche gli esiti delle segnalazioni fatti conoscere dalla Uif ai sensi dell'articolo 41 del decreto antiriciclaggio.

L'accesso a tale database, autorizzato dal responsabile SOS, è opportuno sia circoscritto a un novero contenuto di nominativi e, per quanto possibile, tracciato mediante un log degli eventi.

3.3 Attività di controllo.

Le conseguenze reputazionali e/o patrimoniali connesse con l'eventuale inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette impongono l'attivazione di un sistema di controlli interni idoneo a mitigare il rischio di sanzioni⁶⁸.

⁶⁸ A titolo meramente esemplificativo, senza avere la pretesa di approfondire in questa sede i profili sanzionatori, si rammenta che la Corte di Cassazione ha recentemente evidenziato che LA SANZIONE PER OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE PRESCINDE DALLA CONCORRENTE EFFETTIVA ESISTENZA DI UN REATO DI RICICLAGGIO,

Tale sistema presenta, per scelta normativa, un'architettura complessa in quanto coinvolge più organi e funzioni aziendali.

Quanto ai primi, l'articolo 14 del Provvedimento attribuisce agli organi aziendali, in generale, il compito di «svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'efficacia dei presidi adottati».

A tal fine:

l'organo di gestione è chiamato a svolgere un'effettiva attività di monitoraggio (chiedendo ad esempio, accertamenti specifici alla revisione interna in seguito all'acquisizione di flussi informativi forniti dal responsabile delle segnalazioni periodiche, oppure chiedendo direttamente al responsabile SOS chiarimenti e valutazioni sulla operatività di una classe di clienti) sulla procedura di inoltro delle SOS; ciò in relazione al richiamo ex articolo 15, comma 1, lettera b), del Provvedimento, secondo il quale «l'organo di gestione (...) assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi (...) di individuazione e segnalazione alla Uif delle operazioni potenzialmente sospette»;

l'organo di controllo, oltre alla generale vigilanza sul rispetto della normativa (cfr. articolo 16, comma 1, del Provvedimento) e al compito di comunicare senza ritardo al responsabile SOS le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ha anche quello di comunicare «alla Banca d'Italia tutti gli atti

CASS. CIV., SEZ. II, 8 AGOSTO 2018, SENTENZA N. 20637 (PRES. PETITI; REL. ORICCHIO).

LE RAGIONI DI TALE ORIENTAMENTO DRACONIANO SI POSSONO RAVVISARE NELLA NATURA CHE LA SUPREMA CORTE RICONOSCE ALLA SOS: quest'ultima, pronunciandosi sul ricorso avverso la sentenza n. 1610 del 19 ottobre 2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo, ha stabilito che: «va, da un canto, condivisa e recepita l'affermazione della corte palermitana secondo cui "è troncante, in ogni caso, il rilievo che la segnalazione non è di per sé finalizzata a denunciare fatti penalmente rilevanti, ma è concepita come una comunicazione utile ad innescare eventuali indagini"», Cass. Civ., Sez. II, 30 ottobre 2017, sentenza n. 25735 (Pres. Petiti; Rel. Abete).

o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione degli obblighi di cui al Titolo II del decreto antiriciclaggio» (cfr. articolo 16, comma 1, lettera c), del Provvedimento). Il richiamo a quest'ultimo titolo, includendo anche gli obblighi segnaletici ex articolo 35, impone all'organo di controllo l'onere di trasmettere alla Banca d'Italia un'informativa anche nel caso in cui accerti ipotesi di inosservanza del predetto obbligo.

Sul punto va tuttavia rilevato che, stante il richiamo all'articolo 46 del decreto antiriciclaggio, la comunicazione da parte dell'organo di controllo alla Banca d'Italia in ordine a una omessa segnalazione di operazioni sospette non dovrà avvenire sistematicamente ma solo quando l'organo di controllo consideri che il fatto possa integrare una violazione grave o ripetuta o sistematica o plurima⁶⁹.

Con riferimento alle funzioni aziendali, il sistema di controlli interni chiede, in tema di segnalazione di operazioni sospette, l'impegno della funzione antiriciclaggio e della revisione interna (*internal audit*): alla prima è attribuito, tra l'altro, il compito di verificare nel continuo, anche mediante controlli in loco, l'assetto organizzativo e le procedure in materia antiriciclaggio (e pertanto anche quella relativa alle SOS) sotto il profilo dell'efficacia, comunicando agli organi aziendali le disfunzioni accertate (cfr. articolo 18, commi 1 e 2, del Provvedimento); alla seconda spetta l'effettuazione di verifiche, anche ispettive, sulla efficacia dell'assetto preordinato alla individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette (cfr. articolo 24, comma 2).

Al riguardo pur considerando che il Provvedimento attribuisce sia alla funzione antiriciclaggio che alla revisione interna controlli di efficacia, occorre evitare che tale assetto determini una sovrapposizione di

⁶⁹ In merito a tali concetti, in assenza di diverse indicazioni da parte dell'autorità di vigilanza di settore, valgono le indicazioni fornite dal MEF con la già citata circolare DT 54071 del 6 luglio 2017.

ruoli con la mera ripetizione di controlli quanto a periodicità, profondità e metodologia. A tal fine va tenuto presente che la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile, pur inquadrandosi nell'ambito dei controlli di secondo livello, non sono destinatari principalmente di compiti di controllo, quanto del ruolo di struttura specializzata chiamata a delineare il sistema aziendale dedicato al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che l'organo di gestione deve adottare ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del Provvedimento e comunque a verificarne nel continuo il funzionamento.

Se la funzione antiriciclaggio e il relativo responsabile hanno il compito primario di supportare e fornire consulenza agli organi aziendali, in primo luogo a quello di gestione, la funzione di revisione interna è la struttura specializzata con compiti di controllo di terzo livello, consistenti nel fornire, mediante una visione aggregata dei rischi e attraverso valutazioni indipendenti⁷⁰, una generale *assurance* sul corretto funzionamento dell'intero sistema dei controlli interni, compresi quelli incorporati nel sistema antiriciclaggio di cui l'operatore si sia dotato.

A tal fine è richiesto (cfr. articolo 24, comma 3, del Provvedimento) che la funzione di revisione predisponga un piano periodico dei controlli da effettuare comprensivo della previsione di:

- verifiche cartolari (interventi a distanza);
- accertamenti in loco.

È opportuno che le verifiche cartolari avvengano mediante l'ac-

⁷⁰ Va tenuto presente che uno dei principi generali che caratterizza l'attività di *internal audit*, richiamato tra l'altro dall'articolo 16 del decreto antiriciclaggio, è quello della indipendenza rispetto alle unità di business che è tenuto a monitorare. Tale principio porta come corollario la necessità che le valutazioni formulate vadano riportate direttamente all'organo di gestione, o comunque a figure di *governance* di primo livello, come l'amministratore delegato o l'eventuale amministratore specificamente delegato per il sistema gestione dei rischi. In proposito l'articolo 24, comma 3, del Provvedimento stabilisce che i risultati delle verifiche siano portati a conoscenza anche dell'organo di controllo.

quisizione di dati e informazioni idonei a consentire:
analisi dirette a individuare eventuali fenomeni meritevoli di attenzione sotto il profilo del rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
il monitoraggio del complessivo sistema dei controlli interni;
l'accertamento delle cause di singoli eventi rilevanti sotto il profilo del contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Gli accertamenti in loco potranno essere:
di carattere generale, volti a verificare e valutare le singole strutture, come ad esempio quella cui è preposto il responsabile delle SOS o la singola sala conta, con riferimento agli obblighi antiriciclaggio;
mirati, cioè diretti alla verifica e alla valutazione di specifiche attività delle strutture (ad esempio modalità e tempi degli approfondimenti delle segnalazioni di primo livello, corretta osservanza delle norme interne di riservatezza, esattezza dei dati riportati nella relazione annuale del responsabile SOS, effettiva applicazione dei principi di approccio al rischio, modalità di conservazione, tempi di risposta a richieste formulate dalla Uif, ecc.).

La revisione interna affianca a questa attività quella di consulenza per la soluzione di criticità (ad esempio presenza di potenziali conflitti di interesse e sovrapposizioni/ridondanze negli adempimenti segnaletici e, in generale, di contrasto del riciclaggio) riscontrate nei processi predisposti dalla funzione antiriciclaggio, ivi compreso quello relativo alla individuazione e inoltro delle SOS.

Un discorso a parte merita la tematica del *compliance risk*⁷¹ in materia antiriciclaggio e quindi anche rispetto alla normativa riguardante

⁷¹ Il *compliance risk* si può definire come il rischio di incorrere in perdite finanziarie o di reputazione in conseguenza della violazione di regole legali, regolamentari o di autodisciplina. Alla funzione di compliance spetta quindi il compito di garantire aggiornamenti sull'evoluzione del quadro normativo.

le SOS: anche in questo caso la *compliance* aziendale dovrebbe essere demandata all'esperienza del responsabile antiriciclaggio, sempre in quanto soggetto specializzato in materia, mentre spetta alla revisione interna la periodica valutazione di tale attività di *compliance* (cfr. articolo 24, comma 1, del Provvedimento). Per quanto ovvio, per la specifica materia delle SOS la *compliance* aziendale dovrebbe avvalersi del responsabile SOS cui sarebbe opportuno demandare il compito di seguire tutte le innovazioni, anche procedurali, introdotte dalla Uif.

In tale ambito caratterizzato da un elevato livello di complessità e dalla pluralità di soggetti interessati occorre che l'operatore adotti procedure idonee ad assicurare un efficace coordinamento tra organi e funzioni con compiti di controllo in materia di SOS e che i controlli siano periodici, metodici e producano flussi informativi in primo luogo per l'organo di gestione e per quello di controllo.

In ordine alla metodicità è utile la predisposizione – specie per i controlli in loco svolti dalla revisione interna – di una *check-list* ispettiva specificamente riferita all'obbligo segnaletico con l'esplicitazione dei criteri per la conduzione delle verifiche.

La *check-list* deve consentire di ripercorrere tutte le fasi in cui si articola l'iter segnaletico, compresa quella valutativa, e di verificare il rispetto delle indicazioni fornite dalla Uif circa la completezza delle informazioni da trasmettere, evitando di fornire unicamente risposte positive o negative (sì/no) ma lasciando spazio a valutazioni più ampie, eventualmente anche attraverso formule standardizzate.

Oltre allo strumento della *check-list* è utile che le verifiche della revisione interna includano test, eventualmente anche periodici, sul funzionamento delle procedure operative antiriciclaggio e sulla affidabilità dei sistemi informativi utilizzati.

È consigliabile che le attività di controllo sull'iter segnaletico com-

prendano anche quelle sul processo di adeguata verifica e di conseguente attribuzione del profilo di rischio alla clientela, in quanto ciò consentirebbe di avere una visione unitaria di processi distinti ma fra loro integrati.

Infine, uno dei controlli da effettuare (non necessariamente solo da parte della funzione di revisione interna) è quello relativo alla qualità delle SOS inoltrate alla Uif.

Quest'ultima ha più volte ribadito che la corretta compilazione delle segnalazioni e, in particolare, l'adeguata strutturazione delle "entità" (soggetti, operazioni, rapporti) è essenziale in quanto permette di utilizzare i vantaggi dell'incrocio automatico dei dati⁷².

Per mantenere elevata e, comunque, migliorare la qualità delle SOS, gli organi e le funzioni aziendali con compiti di controllo dovrebbero quantomeno verificare gli aspetti presi in considerazione dalla Uif ai fini della compilazione delle schede di feedback predisposte e inviate in occasione di eventuali incontri con i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

In particolare, l'analisi della qualità delle SOS dovrebbe riguardare: l'ampiezza della collaborazione fornita, desumibile in primo luogo dal numero delle SOS inviate alla Uif in un anno e dal raffronto di tale dato con quello fatto registrare dall'intero comparto degli operatori⁷³; la tempestività delle segnalazioni rispetto al momento in cui l'operazione è eseguita e a quello di ricezione della segnalazione di primo livello; la corretta attribuzione del rating rispetto alle disposizioni aziendali, verificando l'eventuale affollamento di talune classi di rischio (si pensi al

⁷² In tal senso Uif, *Rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria*, maggio 2014, paragrafo 2.2 (Le operazioni sospette), p. 21.

⁷³ Secondo i dati pubblicati dalla Uif, i «soggetti in attività di custodia e trasporto valori» nel 2018 hanno trasmesso 425 SOS (388 nel 2017), Uif, *Rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria*, maggio 2019, paragrafo 1.1 (I flussi segnaletici), p. 14.

caso in cui risulti che tutte le segnalazioni siano state segnalate con l'indicazione di un livello di rischio "alto", circostanza che dovrebbe indurre a una valutazione circa la correttezza dei criteri a tal fine utilizzati);

la completezza della SOS, verificando se tutti i soggetti interessati all'operazione sospetta siano stati strutturati con l'indicazione di tutti i dati disponibili.

È opportuno che gli esiti dei controlli sul sistema aziendale di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, da chiunque condotti, vengano sempre formalizzati in report e siano oggetto, salvo circostanze che richiedano la riservatezza, di tempestivo contraddittorio con il soggetto sottoposto a verifica, anche nell'ipotesi in cui non siano emerse anomalie o irregolarità.

Queste ultime devono essere oggetto di tempestiva sistemazione, circostanza da sottoporre a sua volta a verifica mediante *follow-up* da realizzare entro tempi proporzionati alla gravità dei rilievi mossi.

La responsabilità penale e amministrativa in materia di prevenzione del riciclaggio. Declinazioni individuali e collettive

Andreana Esposito

Detto in estrema sintesi, lo scopo della normativa in tema di *compliance*, anche penale, è evitare la commissione di alcune tipologie di reato da parte delle persone che rappresentano organizzazioni o che con queste collaborano a qualsiasi titolo.

Nel nostro ordinamento giuridico, tendenzialmente, solo la persona fisica è penalmente perseguibile.

L'ente però viene chiamato in causa, per la sua natura di contesto organizzato, sotto un duplice punto di vista: quale soggetto che può avvantaggiarsi di comportamenti penalmente o amministrativamente censurabili non sanzionandoli adeguatamente o addirittura promuovendoli o comunque traendone beneficio; quale soggetto che deve, tra l'altro, essere garante dei comportamenti delle persone che agiscono per realizzarne gli obiettivi e che sono sottoposte alla direzione e alla vigilanza degli organi che lo rappresentano.

Tale duplicità sussiste anche nella regolamentazione in materia di prevenzione del riciclaggio, dove si confrontano, quanto alla responsabilità degli enti, la disciplina di cui ai d.lgs. 231 del 2001 e 231 del 2007¹.

¹ Nel sistema 231/01, da questo duplice coinvolgimento discendono le previsioni degli artt. 6 e 7, che, introducendo un'adeguata prevenzione come potenziale condizione esimente della responsabilità dell'ente, distinguono, tuttavia, la portata di tale condizione a seconda che il reato venga commesso da un soggetto in posizione apicale o da altri soggetti - dipendenti o collaboratori. Nel primo caso è posto in capo all'ente l'onere di provare, per poter beneficiare della condizione esimente, che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione, Modello che lo stesso art. 6 richiede venga adottato ed efficacemente attuato prima

Oggetto del presente articolo sono, principalmente, i profili di responsabilità, penale e amministrativa, individuale e collettiva, delineati dal d.lgs. 231/2007 (Legge antiriciclaggio o L.A., come integrata e sostituita a seguito del d.lgs. n. 90 del 2017) che, come è noto, è rivolto a un insieme di destinatari più circoscritto rispetto alla generalità degli enti organizzati cui è diretto il d.lgs. 231/2001², ed estende il significato del termine “riciclaggio” a fattispecie più numerose di quelle riconducibili nella ipotesi delittuosa di cui all’art. 648 *bis* c.p.. Nell’ambito del lavoro ci si è soffermati in particolar modo sulla individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni del d.lgs. 231/07 concernenti gli illeciti amministrativi e penali. Distinguendo, quando necessario, la responsabilità dell’ente da quella individuale della persona fisica.

1. Il sistema sanzionatorio nel d.lgs. 231/2007 a seguito del d.lgs. n.90 del 2017

L’art. 5 del d.lgs. 90/2017 sostituisce integralmente il Titolo V del d.lgs. n. 231/07, modificando sia gli illeciti penali che quelli ammini-

della commissione del fatto contestato. Si richiede, in altri termini, di provare che quanto realizzato dai rappresentanti dell’organizzazione sia difforme dalla volontà dell’ente. Nel caso in cui, invece, il comportamento penalmente rilevante sia commesso da chi è sottoposto alla direzione e vigilanza di soggetto in posizione apicale, sarà, secondo la norma (art. 7), “sufficiente” dimostrare di avere adottato ed efficacemente attuato il Modello, sempre che non sia ravvisabile una *culpa in vigilando* dei soggetti che avrebbero dovuto dirigere e “vigilare”. In sintesi, è necessario, in entrambi i casi, poter dimostrare di avere adottato e attuato un Modello organizzativo efficace. Su questo, tra gli altri, cfr. **SCOLETTA**, *La responsabilità da reato delle società: principi generali e criteri imputativi nel D. lgs. N. 231/2001* in Canzio – Cerqua – Luparia (a cura di), *Diritto penale delle società*, vol. I pp. 861 e ss.; **CORNAGLIA, GARAVOGLIA**, *La prevenzione del reato di riciclaggio in Rivista 231*, 2012, pp. 79 e ss.

² Cfr. art. 3 del L.A. che individua, come detto nel testo, cinque categorie di soggetti obbligati nei cui confronti si applicano le disposizioni antiriciclaggio in n base alle funzioni effettivamente svolte: gli intermediari bancari e finanziari; gli altri operatori finanziari; i professionisti; gli altri operatori non finanziari; i prestatori di servizi di gioco.

strativi. In particolare, la novella costituisce un sistema a doppio binario sanzionatorio (artt. 55 – 69) suddiviso in due Capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo II)³.

La parte sanzionatoria penale, di cui si dirà in seguito, è stata significativamente modificata, con l'individuazione di tre delitti e una contravvenzione, previsti dai commi da 1 a 4 dell'art. 55, formulati con (quasi) abbandono della tecnica del rinvio a favore di maggior intellegibilità del precetto e costruiti quali fattispecie commissive – non più omissive – caratterizzate da maggior disvalore della condotta, con eliminazione di ogni commistione tra la «ristretta» area delle condotte attive penalmente rilevanti e la «ampia» area di copertura delle sanzioni amministrative per la mera inosservanza di norme; al riparo dunque – quanto meno apparentemente –, come richiesto dalla IV Direttiva, da possibili censure di *ne bis in idem*. Rimane invece invariata la fattispecie a tutela delle carte di credito e di pagamento di cui al comma 5 del medesimo articolo, che, nonostante la collocazione, non ha attinenza con il sistema di prevenzione del riciclaggio previsto complessivamente dal decreto.

La disciplina sanzionatoria di carattere amministrativo è contenuta negli artt. da 56 a 69. Il complesso punitivo è corposo e articolato, nel suo censurare molteplici inosservanze di obblighi e disposizioni fisiologiche da parte dei soggetti destinatari, con sanzioni modulate in base alla maggiore gravità della violazione o alla tipologia dei soggetti attivi.

Le sanzioni amministrative sono indirizzate sia ai soggetti obbligati, siano essi persone fisiche o giuridiche, sia a chi svolge determinate funzioni o ruoli all'interno di questi ultimi, quali i componenti di organi di

³ Sul nuovo sistema sanzionatorio si veda **CRAVETTO**, *Le nuove norme sulla prevenzione del riciclaggio in attuazione della IV Direttiva europea* in *Studium Iuris*, 2018, pp. 277 e ss.; **KROGH** *Gli obblighi e le nuove sanzioni antiriciclaggio nel D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*, in *Notariato*, 2017, pp. 523 e ss.

amministrazione, direzione e controllo ovvero il personale che ricopre specifici ruoli rilevanti all'interno dell'ente, con un'ampia diversificazione e graduazione delle sanzioni, a seconda della tipologia di soggetto obbligato (vigilato o non vigilato), della capacità patrimoniale dello stesso in termini di fatturato, del tipo e frequenza della violazione e dell'entità del beneficio economico eventualmente ottenuto.

Le sanzioni previste per gli illeciti, quindi, dovranno, a seconda dei casi, essere applicate:

- alle persone fisiche;
- alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione;
- ai soggetti titolari di funzioni di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva, abbiano agevolato o reso possibile la violazione⁴.

L'art. 3, come visto anche in precedenza, accorpa in un'unica previsione l'intero panorama dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa sono distinti in cinque macro-categorie in base alle funzioni effettivamente svolte: gli intermediari bancari e finanziari; gli altri operatori finanziari; i professionisti; gli altri operatori non finanziari; i prestatori di servizi di gioco. Con conseguente minuziosa elencazione normativa, sulla base del sistema casistico che caratterizza detta normazione, dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, rientranti

⁴ Nella Relazione illustrativa si mette in evidenza come «il regime sanzionatorio disegnato dal d.lgs. 231/07 [*ante riforma*] ha rivelato nella prassi, talune criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione in quanto sostanzialmente appiattito sui principi e sulle procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689. Tale legge (...) ha (...) tenuto saldi alcuni principi tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della responsabilità ivi disciplinata che porta, automaticamente, a escludere l'ascrivibilità della responsabilità direttamente in capo alla persona giuridica degli obblighi».

nelle indicate macro-categorie. Ricordandosi che la precisa costruzione delle tipologie soggettive si arricchisce e si completa con le definizioni di cui all'art. 1 che costituiscono il DNA del complesso legislativo di cui si tratta.

Nel quadro degli attori che rivestono un ruolo centrale, l'art. 22 attribuisce al cliente (definito, ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. f) "*il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale e seguito del conferimento di un incarico*") la responsabilità di fornire tutte le informazioni pertinenti, necessarie al soggetto obbligato per l'adempimento dell'obbligo di adeguata verifica.

L'art. 46, nel contesto degli obblighi di comunicazione, coinvolge - peraltro con attenuazione delle doverosità comportamentali rispetto alla normazione *ante* riforma in *parte qua* - gli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati, precisando che grava sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione (e così con diretta attenzione ai componenti degli organi di controllo nei sistemi di governo societario classico, duale e monistico) un obbligo di tempestiva comunicazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette, di cui abbiano avuto conoscenza nell'esercizio della propria funzione, al legale rappresentante ovvero a un suo delegato presso l'ente, nonché di segnalazione, del pari senza ritardo, alle autorità di vigilanza del settore, dei fatti che possano integrare violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime delle disposizioni del decreto, di cui traggano conoscenza nell'esercizio delle rispettive funzioni⁵.

⁵ L'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte di ciascun componente degli organi di controllo dei soggetti obbligati che, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 46 è punito con la sanzione amministrativa da cinquemila a trentamila euro (art. 59, D.Lgs. n. 231 testo

In questo contesto, merita di essere segnalata l'esclusione, a seguito della riforma del 2017, del coinvolgimento dei componenti dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti da reato; organismo che invece trovava espressa considerazione precedentemente.

2. La responsabilità dell'ente. Il dato normativo

2.1 Il contesto normativo precedente al recepimento della IV Direttiva U.E. (2015/849).

Nel suo testo originario, il d.lgs. 231/2007 non prevedeva un regime di responsabilità sanzionatoria punitiva direttamente ascrivibile agli enti (persone giuridiche, società) destinatari della stessa.

Vale a dire: come conseguenza della commissione di un illecito amministrativo da parte di un proprio esponente aziendale⁶.

In relazione agli illeciti amministrativi previsti nella Legge Antiriciclaggio, sull'ente gravava, infatti, una obbligazione in solido con l'autore dell'illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 6, comma 3, l. 689/198.

Tale disposizione prevede, per quello che qui interessa, che se la violazione amministrativa è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni, la persona giuridica o l'ente è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nella materia dell'antiriciclaggio, il disposto dell'art. 6 doveva essere integrato con quello dell'art. 59 L.A. (in vigore dal 29 dicembre 2007), se-

del 2017).

⁶ Resta *a latere* ed estraneo rispetto al presente lavoro il discorso sul d.lgs. 231/2001, che consente l'ascrizione di responsabilità a un ente collettivo (anche non destinatario della L.A.) in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio, cd. reimpiego (a decorrere dal 29 dicembre 2007) e autoriciclaggio (a decorrere dal 1° gennaio 2015).

condo cui per le violazioni amministrative indicate agli artt. 57 (tra le quali, in particolare, l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico e l'omessa segnalazione di operazione sospetta) e 58 (tra le quali, in particolare, la violazione dei limiti alla circolazione del contante), la responsabilità solidale degli enti di cui al menzionato art. 6 sussisteva anche quando l'autore della violazione non fosse stato identificato ovvero quando lo stesso non fosse più perseguibile ai sensi della l. 689/1981⁷.

Il disposto dell'art 59 non contemplava le violazioni previste nell'art. 56, che erano comunque coperte dal disposto generale dell'art 6, comma 3, l. 689/1981.

Il testo originario della L.A. prevedeva, all'art. 55, diversi illeciti penali: tra questi, in particolare, l'omessa identificazione e l'omessa/incompleta/tardiva registrazione che sono stati oggetto di depenalizzazione a opera del d.lgs. 8/2016, con decorrenza dal 6 febbraio 2016 (ancorché il testo dell'art. 55 non sia stato modificato sul punto).

In definitiva tutti i principali inadempimenti previsti dalla L.A. erano puniti a titolo di illecito amministrativo a carico della persona fisica con connessa e conseguente responsabilità solidale della persona giuridica⁸.

L'omessa identificazione, l'omessa registrazione (dopo la depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016) e l'omessa segnalazione di operazione sospette erano illeciti amministrativi commessi da persone fisiche rispetto ai quali l'ente presso cui erano incardinate queste ultime era obbligato in solido al pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 6, l. 689/1981 e dell'art. 59 Legge Antiriciclaggio.

⁷ Il cui testo è del tutto sovrapponibile a quello di cui all'art. 8 d.lgs. 231/2001.

⁸ Così cfr. **ARENA**, *La responsabilità delle persone giuridiche nella nuova normativa Antiriciclaggio* in *Rivista* 231, 2017, pp. 41 e ss.

2.2 La IV Direttiva e il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90

La I e II Direttiva antiriciclaggio non prevedevano particolari riferimenti al sistema sanzionatorio rivolto agli enti.

Diversamente accade – a livello europeo - con la III Direttiva (2005/60) recepita con la L.A.

Secondo l'art. 39:

1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica,*
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure*

c) sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

4. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona tra quelle descritte al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

Tuttavia, questa parte della III Direttiva non è stata oggetto di recepimento: infatti la L.A. nulla prevedeva a proposito, limitandosi allo schema della responsabilità solidale.

Nella stessa direzione si è mossa la IV Direttiva U.E. (2015/849) recepita mediante d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017.

Secondo l'art. 60: 5. Member States shall ensure that legal persons can be held liable for the breaches referred to in Article 59 (1) committed for their benefit by any person, acting individually or as part of an organ of that legal person, and having a leading position within the legal person based on any of the following: (a) power to represent the legal person; (b) authority to take decisions on behalf of the legal person; or (c) authority to exercise control within the legal person.

Come si legge, l'art. 60 della Direttiva prevede la responsabilità degli enti in relazione alle violazioni degli obblighi ex art. 59 «*commesse a loro vantaggio*» dalle persone fisiche nel seguito indicate. Come già osservato, la traduzione italiana di questa disposizione si esprime in termini errati⁹:

5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili delle violazioni di cui all'art. 59, para-

⁹ ARENA, *La responsabilità delle persone*, cit. p.43

grafo 1, commesse a beneficio di chiunque agisca a titolo individuale o in quanto parte di un organo di tale persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa.

Privando, così, inevitabilmente di *senso* quanto invece prescritto dalla fonte europea.

In ogni modo, l'art. 60 è più specifico di quanto non fosse dell'art. 39 della III Direttiva legando la responsabilità dell'ente alle violazioni specificamente previste nell'art. 59, comma 1, che riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la segnalazione di operazioni sospette;
- la conservazione dei documenti;
- i controlli interni.

L'art. 60, comma 6, ripete sostanzialmente il comma 4 dell'art 39 della III Direttiva: gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbia reso possibile che fossero commesse le violazioni di cui all'art. 59, paragrafo 1, a favore di tale persona giuridica, a opera di una persona soggetta alla sua autorità.

In sintesi: sia la III che la IV Direttiva prescrivevano agli Stati membri di introdurre una responsabilità sanzionatoria autonoma delle persone giuridiche in relazione alle violazioni commesse a loro vantaggio (*for their benefit*) dalle persone fisiche indicate.

Entrambe le Direttive non sono state recepite sul punto.

Ciò che suscita perplessità è che, pur con il mancato recepimento del sistema espressamente voluto dalle Direttive, la nuova L.A. consente l'applicabilità di sanzioni amministrative a carico delle persone giuridiche, in relazione a infrazioni commesse dai propri esponenti aziendali,

senza prevedere alcun criterio di collegamento oggettivo (quale invece, ad esempio, classicamente previsto in tema di responsabilità degli enti, richiedendo il loro “interesse o vantaggio”) tra quelle infrazioni e la persona giuridica; inoltre viene mantenuta ferma, di regola, la responsabilità solidale delle stesse persone giuridiche con l'autore dell'illecito.

2.3 Le disposizioni sanzionatorie a carico delle persone giuridiche nella nuova L.A.

È la legge di delega ad aver determinato l'omesso recepimento dell'art 60 della IV Direttiva. L'art. 15, comma 2, l. 170/2016 prescrive unicamente l'introduzione di sanzioni a carico delle persone giuridiche destinatarie della normativa, non aggiungendo nulla quanto al criterio di imputazione previsto dalla Direttiva. Così, coerentemente la nuova L.A. (quale risulta a seguito delle integrazioni e modifiche avutosi con il d.lgs. 90 del 2017) si limita a prevedere la possibile applicazione di sanzioni amministrative direttamente alla persona giuridica ove destinataria della stessa normativa, nulla dicendo sul criterio di imputazione dell'illecito all'ente.

La mancanza di tale criterio di imputazione determina – in palese violazione dell'art. 60 della IV Direttiva¹⁰ – una forma di responsabilità punitiva per fatto altrui a carico dell'ente: ogni illecito commesso da una persona fisica incardinata presso l'ente sarà a lui ascrivibile per ciò solo. In secondo luogo, non è prevista la possibilità, in favore dell'ente, di ottenere l'esenzione della responsabilità ove dimostri l'adozione e l'attuazione di idonee misure preventive.

La *compliance* antiriciclaggio rileva «soltanto» ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria (art. 67), la quale dipende, tra l'altro, «dall'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del

¹⁰ Così anche ARENA, *La responsabilità delle persone*, cit. p. 45.

rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati» [comma 1, lett. g)].

Peraltro, va aggiunto che pur non recependo il sistema voluto dall'art. 60 della IV Direttiva, la nuova L.A. ne recepisce sostanzialmente (all'art. 62, comma 2) il comma 6 sulla corresponsabilità dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario bancario o finanziario per omesso controllo o agevolazione.

Tuttavia, quel comma comunque faceva riferimento all'interesse della persona giuridica: *Gli Stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili nei casi in cui il mancato esercizio di vigilanza o controllo da parte di una delle persone di cui al paragrafo 5 del presente articolo abbia reso possibile che fossero commesse le violazioni di cui all'art. 59, paragrafo 1, a favore di tale persona giuridica, ad opera di una persona soggetta alla sua autorità.*

L'art. 62, comma 2 invece così recita: *.2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ».*

Manca in altri termini, ancora una volta, il riferimento all'interesse dell'ente e si limita l'operatività della disposizione ai soli intermediari bancari e finanziari.

In sintesi, il legislatore – nonostante le indicazioni contenute nella IV Direttiva e le notazioni della Relazione illustrativa al Decreto – non è intervenuto sulle regole di parte generale del sistema punitivo amministrativo, di cui alla legge n. 689 del 1981, al fine di integrarlo con specifiche regole di garanzia per le persone giuridiche. Pertanto, se da una parte il nuovo impianto del d. lgs. n. 231 del 2007 prevede la responsabilità diretta della persona giuridica per tutta una serie di violazioni, dall'altra, la legge n. 689 del 1981, applicabile, ai sensi dell'art. 65, comma 9, d. lgs. n. 231 del 2007¹¹, in quanto compatibile, al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, continua a essere pensata per la sola persona fisica con la sostanziale introduzione di una responsabilità oggettiva dell'ente, vista l'assenza di garanzie codificate per la costruzione di una responsabilità per colpa.

3. Le sanzioni amministrative e penali

3.1 La responsabilità amministrativa dell'obbligato (persona giuridica e persona fisica)

Nel sistema delineato dal d.lgs. 90/2017, a una consistente limitazione dell'area delle fattispecie di rilevanza penale, fa da contrappeso un deciso rafforzamento delle misure sanzionatorie amministrative che sono contemplate dagli artt. 56 – 64.

¹¹ Testualmente: «al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni l. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 16 della l. 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'art. 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'art. 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede».

Nel quadro dell'opzione di graduazione del sistema sanzionatorio con sanzioni amministrative applicabili "salvo che il fatto costituisca reato", illeciti amministrativi omissivi propri sono previsti in ipotesi di inottemperanza agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni acquisite, mentre la sola sanzione amministrativa risulta ascrivibile alle violazioni in ordine alle regole relative alla segnalazione delle operazioni sospette. In detto 'comparto' del sistema punitivo si segnano positivamente le disposizioni dedicate alla peculiarità (rispetto alle relative regole procedurali di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, come nota normazione 'generale' per la parte sostanziale, procedimentale e processuale appunto del sistema punitivo amministrativo) della fase procedimentale di accertamento della violazione e comminatoria concreta delle sanzioni (art. 65) e del principio di parte generale relativo alla successione di leggi nel tempo, con ampliamento e specificazione in termini di *favor* del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689 (art. 69)¹².

¹² Volendo sintetizzare i limiti di questa riforma, questi possono essere principalmente visti nei seguenti aspetti: nella formulazione eccessivamente ampia delle fatti- specie sanzionabili che attribuiscono, di fatto, un potere eccessivo, che potrebbe sfociare nell'arbitrio, alla Pubblica Amministrazione nella contestazione delle violazioni e nell'applicazione delle sanzioni; basti pensare che per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta si può passare da una sanzione minima di 3.000 euro, riducibile ad euro 1.000, con il pagamento in misura ridotta, fino a un massimo di un milione di euro. La scelta del Legislatore è censurabile potendo l'eccessivo divario tra minimo e massimo edittale trasformarsi in un eccesso di discrezionalità della Pubblica amministrazione nel fissare la misura della sanzione in violazione del principio di legalità; nel non aver differenziato con contorni più netti, le sanzioni applicabili ai professionisti rispetto a quelle applicabili agli intermediari finanziari e agli altri destinatari degli obblighi anti- riciclaggio, lasciando, di fatto, alla pubblica amministrazione, di volta in volta, la scelta della sanzione più appropriata; nel non aver demandato l'applicazione delle sanzioni a un soggetto che dia garanzia di terzietà rispetto a quello attuale; di fatto, le sanzioni sono applicate dalla stessa amministrazione che procede alle verifiche e alle contestazioni, e anche l'organo che deve esprimere il parere sulla sanzione all'interno del procedimento sanzionatorio non dà garanzia di terzietà; non

Quanto agli illeciti amministrativi, più precisamente, gli artt. 56, 57 e 58 puniscono, in via amministrativa, le violazioni degli obblighi di adeguata verifica, di astensione, di conservazione e dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

Ognuna di queste categorie di violazioni prevede, poi, una fattispecie «base», sanzionata con una pena pecuniaria «secca» (2.000 euro ex artt. 56 e 57; 3.000 euro ex art. 58) e una violazione «qualificata», nelle ipotesi di «violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime», sanzionata con una cornice edittale di pena pecuniaria piuttosto ampia, di importo molto più elevato, sia nel minimo che nel massimo (da 2.500 a 50.000 euro ex artt. 56 e 57; da 30.000 a 300.000 euro ex art. 58)¹³. Si prevede, inoltre, per le sole violazioni «qualificate» di cui all'art. 58, un'ipotesi ulteriormente aggravata nel caso in cui la violazione produca un «vantaggio economico», con sanzione elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio e comunque non inferiore a 450.000 euro o qualora il vantaggio non sia determinato o determinabile, fino ad 1.000.000

aver previsto la possibilità di estinguere il procedimento amministrativo mediante il pagamento di una somma in misura ridotta (cd. oblazione), in controtendenza rispetto agli obiettivi di deflazionare il contenzioso amministrativo e giudiziario, ribaditi anche nel recente decreto di depenalizzazione, (D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), soprattutto nelle fattispecie di minor gravità. In questo senso, cfr. **KROGH** *Gli obblighi e le nuove sanzioni*, cit. p. 544.

¹³ Con riferimento alle violazioni «qualificate», è da segnalare che la nozione di gravità della violazione è stata esplicitata all'interno degli artt. 56, comma 2, 57, comma 2 e 58, comma 2, mentre sono lasciate «in bianco» le nozioni di violazioni «ripetute», «sistematiche» e «plurime». Sia sull'interpretazione degli indici di gravità della violazione di cui si è detto, sia sull'interpretazione degli altri menzionati elementi qualificanti la violazione, si è espresso il MEF tramite una circolare volta a fornire istruzioni operative sul procedimento sanzionatorio di cui al nuovo decreto (Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva antiriciclaggio)*, 6 luglio 2017.

euro (art. 58, comma 4).

Ancora, per le sole violazioni «qualificate» vige un doppio sistema sanzionatorio, a seconda che il soggetto obbligato sia un «intermediario bancario e finanziario», un «revisore legale o società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio» oppure un qualsiasi altro soggetto obbligato di cui all'art. 3. Nel secondo caso si applicano le previsioni già indicate, mentre nel primo caso trova applicazione la clausola di sussidiarietà espressa che rinvia alla disciplina di cui all'art. 62, commi 1-5, esplicitamente prevista per le violazioni «qualificate» dei soggetti «vigilati» menzionati.

L'art. 59 indica, invece, le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo dei soggetti obbligati.

Il successivo art. 60 contiene la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e degli Ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'art. 61 prevede sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica.

L'art. 62 detta disposizioni sanzionatorie specifiche per i soggetti obbligati e vigilati. L'art. 63 prevede sanzioni per l'inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante e l'art. 64 applica le sanzioni per le inosservanze commesse da distributori ed esercenti il comparto del gioco.

Soggetti destinatari. Per ciò che concerne, specificatamente, le ipotesi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 56), degli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni ac-

quisiti (art. 57), degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58), si tratta essenzialmente di ipotesi omissive proprie, per totale o parziale inottemperanza alle prescrizioni operative fisiologiche, a soggettività ristretta, in ossequio al principio della rilevanza dell'omissione nel diritto punitivo non per un mero 'non fare', ma per inottemperanza a un obbligo giuridico di intervento espressamente previsto, con sanzione ascrivibile ai soggetti obbligati, siano essi persone fisiche, siano essi persone giuridiche.

Eventualità, questa, che esula dagli schemi della parte generale della L. n. 689 del 1981, ancora 'legata' alla responsabilità e alla sanzionabilità della sola persona fisica, giusto l'art. 6.

Gli illeciti sono strettamente legati alle operatività positive e doverose, le quali ne informano la concretizzazione sia in ordine alle diverse prescrizioni e ai diversi ambiti prevenzionistici, sia in seconda battuta per le modalità di intervento e di ottemperanza per le varie tipologie di soggetti obbligati a loro volta differenti e gravati da obblighi non analoghi. Con particolare riferimento all'illecito di cui all'art. 58, il comma 3 ha previsto che lo stesso è applicabile al «personale» operante all'interno di «intermediari bancari e finanziari» di cui all'art. 3, comma 2, o di società fiduciarie cc.dd. «statiche», di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), ove «responsabile in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui opera[no], dell'omessa segnalazione di operazione sospetta».

L'individuazione delle persone fisiche potenzialmente responsabili deve essere effettuata in combinato disposto con i commi 2 e 6 dell'art. 36, che definiscono il personale tenuto «alla comunicazione o alla segnalazione di operazione sospetta». In particolare, «il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela» risponderà della

mancata comunicazione di operazione sospetta «al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato», da cui derivi l'omessa segnalazione. Analogamente, «il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato» o ancora «il responsabile del punto di contatto centrale», risponderà dell'omessa segnalazione all'UIF delle operazioni sospette comunicate dai predetti soggetti, qualora fondate. Le sanzioni previste a carico del «personale dei soggetti obbligati», come sopra definito, sono le medesime previste ai commi 1 e 2 dell'art. 58 per i soggetti obbligati, secondo il consueto schema che prevede una violazione «base» e una violazione «qualificata».

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa del personale degli enti tenuti a effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, il testo del decreto, tuttavia, non ha tenuto fede a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

Sul punto, infatti, Camera e Senato avevano chiesto che le sanzioni per omessa segnalazione venissero applicate alle sole persone giuridiche, ritenendo che, qualsiasi eventuale sanzione applicata al dipendente/persona fisica, sarebbe risultata economicamente insostenibile e sproporzionata rispetto alla condotta negligente dello stesso.

A sostegno di quanto sopra, infatti, Camera e Senato avevano richiamato il principio contenuto nella legge delega relativo alla necessità di “graduare l'entità e la tipologia delle sanzioni amministrative, tenuto conto della natura di persona fisica o giuridica del soggetto cui è ascrivibile la violazione” e chiesto al Governo di modificare l'impianto sanzionatorio relativo ai soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari.

Tuttavia, come detto, l'art. 58, comma 3 del testo ha individuato il perimetro soggettivo di applicazione della sanzione amministrativa anche

al personale degli enti (intermediari bancari e finanziari, tra cui banche e società fiduciarie ex art. 106 TUB) che abbiano omesso di effettuare la segnalazione di operazione sospetta.

Accanto alle sanzioni previste per i soggetti obbligati, il nuovo d. lgs. n. 231 del 2007 prevede altresì alcune specifiche sanzioni nei confronti dei soggetti «titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo».

La riforma ha optato per l'abrogazione della fattispecie penale di cui all'art. 55, comma 5, precedentemente prevista per «il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza» nel caso di omessa effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 52, comma 2¹⁴, a favore dell'introduzione dell'illecito amministrativo in commento, previsto all'art. 59.

L'art. 59, appunto, nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro per l'omessa comunicazione, ai sensi dell'art. 46, «al legale rappresentante, o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni» oppure per l'omessa comunicazione «alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare viola-

¹⁴ Testualmente: «gli organi e i soggetti di cui al comma 1: a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7, comma 2; b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 41 di cui hanno notizia; c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'art. 50 di cui hanno notizia; d) comunicano, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni contenute all'art. 36 di cui hanno notizia».

zioni gravi o ripetute o sistemiche o plurime delle disposizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni». La formulazione letterale della norma fa pensare che il secondo obbligo sia rivolto soltanto ai componenti degli organi di controllo nei soggetti obbligati vigilati, visto il riferimento alle autorità di vigilanza e alle disposizioni attuative. Peraltro, si segnala che, giusto il disposto dell'art. 46, comma 2, i componenti degli organi di controllo presso soggetti obbligati sono espressamente esonerati dagli obblighi antiriciclaggio che invece avrebbero quali soggetti obbligati «in proprio», in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d. legisl. n. 231 del 2007.

Nell'ambito delle sanzioni specifiche previste dall'art. 62 per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza, il comma 2, prevede, al comma 2, una sanzione nei confronti di soggetti «titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario » e una sanzione, al comma 5, nei confronti di soggetti «titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente» di interesse pubblico o sottoposto a regime intermedio «che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni» di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 5. Solo per i titolari di funzioni dell'intermediario, poi, è prevista la sanzione per la «violazione dell'ordine di cui al comma 3, lett. a)» o per aver «inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo».

Per quanto riguarda l'individuazione del novero di persone fisiche potenziali autrici della violazione in commento, pare potersi in parte richiamare l'elaborazione dottrinale sull'individuazione dei soggetti «apicali», di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del d.lgs 231 del 2001. Sembra allora

potersi ricomprendere, tra i titolari di funzioni di amministrazione, gli amministratori nel sistema di governo societario «classico» e monistico e i consiglieri di gestione nel sistema di governo societario dualistico, nonché, verosimilmente, gli amministratori non delegati e gli amministratori non esecutivi della società quotate, qualora la compliance alla normativa antiriciclaggio non sia stato oggetto di specifica delega di gestione. Si possono ricomprendere tra i titolari di funzioni di direzione, in prima istanza, il direttore generale e, verosimilmente, le figure di direzione di unità periferiche dotate di autonomia organizzativa e gestionale. La funzione di controllo si può riferire, invece, ai componenti del collegio sindacale, del comitato per il controllo sulla gestione o del consiglio di sorveglianza. Non pare, infine, porre particolari problemi l'individuazione del responsabile della funzione antiriciclaggio, ove nominato, del legale rappresentante delle persone giuridiche, ovvero del soggetto da esso specificamente delegato.

Natura delle sanzioni amministrative del d.lgs. 231/07

Per completezza di esposizione, si ritiene di dover svolgere alcune brevi considerazioni sull'entità e sulla natura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto in analisi.

Rileggendo, infatti, le sanzioni alla luce della giurisprudenza europea, sulla natura «sostanzialmente» penale delle sanzioni formalmente amministrative, secondo i cosiddetti criteri *Engels*¹⁵, alcuni profili di incoerenza del sistema potrebbero rilevarsi.

In primo luogo, si ritiene che anche queste sanzioni, indipendentemente dalla etichetta loro assegnata dal legislatore, possano partecipare, della *materia penale*. Ciò alla luce sia del profilo della natura pubblicistica degli interessi tutelati sia sotto i profili della finalità repressiva e gene-

¹⁵ Corte edu, GC, *Engels c. Paesi Bassi*, sentenza del 23 novembre 1976.

ral-preventiva della sanzione inflitta e dalla severità della stessa.

Sotto altro profilo, si osserva che, da una parte, il processo di irrogazione delle sanzioni dovrà superare il giudizio positivo di compatibilità con il diritto all'equo processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani, dall'altra, alcuni profili degli illeciti amministrativi – come la costruzione della fattispecie tramite la tecnica del rinvio, il rimando, per l'individuazione del precetto, a «norme in bianco» che dovranno essere emanate dall'autorità di vigilanza e l'utilizzo di concetti che non trovano definizione in norme di legge, la mancanza di una parte generale «garanzia» specifica per la costruzione della responsabilità della persona giuridica con conseguente sua responsabilità oggettiva, la previsione di cornici edittali amplissime – potrebbero, a rigore, porre dei problemi di compatibilità con il principio di legalità previsto dall'art. 25, comma 2, Cost., sotto il profilo della determinatezza, precisione e tassatività e dagli 6 § 2 (presunzione di innocenza) e art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

3.2 La responsabilità penale dell'obbligato persona fisica

Art. 55 d.lgs. 231/07

Rispetto alla precedente normativa, la formulazione attuale distingue più nettamente le fattispecie che costituiscono delitto da quelle che costituiscono contravvenzione. Si tratta di reati propri, commissivi di pura condotta. Si tratta di delitti (tranne l'ipotesi di cui al comma 4), per cui è previsto il dolo.

In particolare:

- sono delitti soltanto le condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione dei documenti e fornitura dei dati falsi per la verifica, che siano realizzati con frode o falsificazione (commi 1

– 3). Tali condotte sono punite con la reclusione da mesi 6 ad anni 3 e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000. Attualmente, per talune ipotesi è prevista la clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 3, concernente la fornitura di dati falsi);

- quando la violazione degli obblighi di comunicazione non integra gli estremi della falsità o della frode, l’illecito penale ha carattere di contravvenzione (comma 4) e la pena prevista è quella dell’arresto da mesi 6 a anni 1, unito all’ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. Anche per tale fattispecie è prevista la clausola di salvaguardia “salvo che il fatto costituisca più grave reato”;

- la riforma conferma, poi, la fattispecie di indebita utilizzazione o falsificazione di carte di credito o di pagamento o di analoghi documenti (comma 5) e, con riguardo a tali fattispecie, come pure all’abusiva attività di prestazioni di servizi di pagamenti, è prevista la confisca (commi 6 e 7).

Soggetti destinatari. A differenza delle sanzioni amministrative che hanno come naturale destinatario il soggetto obbligato (spesso persona giuridica), soggetti agenti delle fattispecie individuate dall’art. 55 sono le persone fisiche dirette destinatarie degli obblighi di cui al d.lgs. 231/07 (ad eccezione di quanto previsto dal comma 5). Si tratta, quindi, di reati propri.

Più in particolare, la norma ha come destinatari a seconda dei casi:

- i soggetti obbligati (persone fisiche), per tali intendendosi coloro che sono tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio (obblighi di adeguata verifica, di conservazione, etc.);

- i clienti (art. 55, comma 3).

Nel dettaglio, in relazione ai soggetti attivi, le ipotesi di cui ai numeri 1 e 2 dell’art. 55 si presentano a soggettività ristretta, ancorché il soggetto

attivo risulti in esordio indicato con il termine ‘chiunque’. In realtà, saranno soltanto i soggetti persone fisiche, inseriti nel contesto strutturale dei soggetti obbligati o direttamente investiti dell’onere, formalmente qualificati o sostanzialmente tenuti all’ottemperanza dei diversi obblighi preventivi antiriciclaggio di adeguata verifica e di conservazione che potranno considerarsi destinatari dei precetti di cui è causa. Tali soggetti devono essere specificamente individuati quali persone fisiche titolari appunto, di diritto o di fatto, dei doveri ‘positivi’.

In ‘parallelo’, il delitto di cui al comma 3 - che si apre con la clausola di riserva che fa salva l’applicazione di reati più gravi - è applicabile ai soggetti che devono fornire i dati e comunicare le informazioni necessarie all’assolvimento dell’adeguata verifica e, in tale sede, forniscano dati falsi o informazioni non veritiere. Nuovamente, l’individuazione del soggetto attivo viene indicata con il termine ‘chiunque’. Come noto, peraltro, la responsabilità viene attribuita, ai sensi dell’art. 22, al cliente (e si rinnova il richiamo alla specifica definizione) e a questo soggetto risulta nella realtà applicabile il disposto.

Riciclaggio – art. 648 bis c.p.

Altro aspetto concernente la responsabilità penale in tema di normativa antiriciclaggio riguarda la questione se possa essere ipotizzata una forma di riciclaggio mediante omissione derivante dal mancato adempimento degli obblighi di collaborazione attiva imposti *ex d.lgs. n. 231/2007*, come riscritto dal *d.lgs. 90/2017*.

La questione è sicuramente complessa e deve essere affrontata operando una distinzione tra diverse possibili modalità di realizzazione dell’illecito¹⁶.

¹⁶ Sul tema, cfr.. **GIGLIOLI**, *Profili problematici inerenti al reato di riciclaggio*, in *Riciclaggio e gestione nei flussi di denaro sporco*, a cura di Maiello –della Ragione, Giuffrè,

RESPONSABILITÀ OMISSIVA PROPRIA.

Se dovesse ritenersi (cosa non pacifica in letteratura) il riciclaggio come reato di pura condotta, la domanda cui dovrebbe darsi risposta è se le condotte incriminate dall'art. 648 *bis* c.p. possono essere realizzate mediante omissione o richiedono, al contrario necessariamente un comportamento attivo. Secondo parte della dottrina¹⁷ lo spazio per la configurabilità di una forma omissiva di riciclaggio sarebbe dato dalla condotta "altre operazioni" indicata dalla previsione codicistica: questa potrebbe ricomprendere anche condotte omissive come quelle, per esempio, di violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette da parte dell'intermediario che compie l'operazione finanziaria. La condotta sarebbe in realtà in parte attiva (operazione finanziaria che si esegue) e nella parte finale omissiva (mancata segnalazione).

Anche un orientamento giurisprudenziale ha sposato questa ricostruzione, affermando che la formula di chiusura utilizzata dal legislatore (*altre operazioni*) consente la punibilità accanto a condotte commissive anche di condotta omissive¹⁸.

Tuttavia, questa posizione non sembra coerente con il dettato normativo che, utilizzando il verbo *compiere* (impiegato anche con riferimento alle *altre operazioni*) rende sicuramente preferibile una lettura delle condotte in chiave esclusivamente positiva, così da portare a

2018, pp. 202 e ss.

¹⁷ **ZANCHETTI**, *Il riciclaggio di danaro proveniente da reato*, Giuffrè, 1997, pp. 352 e ss. Contra: **FLICK**, *Accessi al settore finanziario e segnalazione degli intermediari: controlli, obblighi, responsabilità*, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 1994, p. 1217 e ss; **INSOLERA**, *Prevenzione e repressione del riciclaggio e dell'accumulo di patrimoni illeciti*, in *Leg. Pen.* 1998, pp. 159 e ss.

¹⁸ Cass. pen. 3 agosto 1993 n. 7558. Inoltre, è affermazione ripetuta in giurisprudenza quella secondo cui il delitto di riciclaggio è a forma libera, prevalentemente incentrato sull'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: Cass. pen., 11 dicembre 2007.

escludere che il delitto di riciclaggio possa essere realizzato in forma omissiva propria¹⁹.

RESPONSABILITÀ OMISSIVA IMPROPRIA.

La configurabilità del riciclaggio come reato omissivo improprio è di più laboriosa trattazione.

Secondo quella parte della dottrina che configura il delitto in questione come reato di pura condotta²⁰, non è possibile immaginare in questo caso l'ipotesi di cui all'art. 40 cpv c.p. non contemplando la fattispecie incriminatrice un evento al cui impedimento sarebbe teso il corrispondente obbligo giuridico.

Tuttavia, secondo un altro orientamento²¹ il delitto di riciclaggio sarebbe un reato di evento che, in quanto tale, consente – almeno in astratto – il ricorso alla suddetta clausola di conversione e, quindi, la configurabilità del reato omissivo improprio, quanto meno nella forma di manifestazione plurisoggettiva.

Una simile ricostruzione, però, implica l'individuazione di una fonte normativa con la previsione di specifici obblighi di impedire l'evento. Si tratta cioè di chiarire se e quando si possa ravvisare un obbligo giuridico di impedire l'evento e quindi una posizione di garanzia in capo ai soggetti destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. 90/2017 (231/07).

In letteratura vi sono due posizioni.

Seguendo l'impostazione che ritiene il reato omissivo improprio contraddistinto dal potere impeditivo dell'evento, i doveri di identificazione

¹⁹ .. **GIGLIOLI**, *Profili problematici*, cit. p. 204.

²⁰ In questo senso, tra gli altri, **CASTALDO - NADDEO**, *Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio*, Cedam, 2010, p. 136.

²¹ Così, **MANES**, *Riciclaggio*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Zanichelli, 2016, p. 859 e ss.; **FASOLI**, *Riciclaggio*, in *I reati contro i beni economici*, COCCO (a cura di), Cedam, 2015, p.298.

della clientela e di segnalazione di operazioni sospette, contemplati dal d.lgs. 231/07, come riscritto dal d.lgs. n. 90/20017, si risolverebbero in un obbligo di mera sorveglianza: conseguentemente il loro titolare sarebbe sprovvisto di reali poteri impeditivi, la cui violazione non potrebbe dar luogo a responsabilità penale, a norma degli art. 40, comma 2, e 110 c.p.²² In particolare, si sottolinea come gli obblighi di collaborazione della normativa antiriciclaggio non sono finalizzati a impedire un evento. In ogni caso, si rileva che se nell'obbligato ricorra la consapevolezza della manovra di riciclaggio allora scatta l'applicazione delle regole del concorso di persone (taluno ravvisa la responsabilità anche in caso di sospetto, ammettendo la compatibilità del dolo eventuale del riciclaggio).

Diversamente ragiona quell'orientamento che valorizza, quale fonte della posizione di garanzia, gli obblighi di segnalazione e di identificazione già autonomamente sanzionati in sede penale o amministrativa nel d.lgs. 231/07²³.

Sulla base di questa premessa, nella vigenza della precedente normativa, la dottrina aveva affermato, ad esempio, che consentire che conti correnti siano utilizzati per effettuare operazioni di riciclaggio significa non impedire che il fatto di riciclaggio si verifichi e costituisce un mancato impedimento in violazione dell'art. 3 d.lgs. 197/1991, disposizione che veniva così ritenuta fondare una responsabilità omissiva per riciclaggio a carico del titolare dell'ente che viene a conoscenza di una operazione sospetta e non faccia nulla per impedire il compimento. Di conseguenza, l'operatore finanziario potrebbe essere chiamato a ri-

²² **CERQUA**, *Il riciclaggio del denaro, il fenomeno, il reato, le norme di contrasto*, in Cappa – Cerqua (a cura di), Giuffrè 2012, p. 72.

²³ Prima della recente modifica, così **LONGOBARDO**, *Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio*, in *Trattato breve, "Dei delitti contro il patrimonio"* (a cura di Fiore), UTET, 2010, p. 815 ss.

spondere di riciclaggio in concorso con il titolare del capitale illecito, qualora lo stesso intermediario sia consapevole (o secondo alcuni sia semplicemente sospettoso) della provenienza illecita dei beni e non segnali l'operazione in modo da agevolare l'identificazione della provenienza.

Quanto alla attuale disciplina, si sostiene che anche questa contiene norme idonee a fondare una posizione di garanzia: si tratta, tra le altre, della disposizione dell'art. 55 che sanziona penalmente la violazione di alcuni obblighi di identificazione della clientela e di quella di cui all'art. 58, che configura una sanzione amministrativa per le omesse segnalazioni di operazioni sospette.

Ulteriore indicazione a fondamento della possibilità di contestare il riciclaggio nella forma concorsuale omissiva impropria era tratta dal dato testuale dell'*incipit* della precedente formulazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 55 della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato". Quest'ultimo sarebbe così rappresentato dal riciclaggio che si avrebbe "laddove dolosamente taluno ometta di indicare le generalità del soggetto, ovvero non fornisca informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale"²⁴.

Infine, si argomenta, anche volendo sostenere che la violazione degli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio non integra di per sé la fattispecie di riciclaggio, tale inadempimento (in particolare obbligo di segnalazione) può essere rivelatore *ex post* del contributo consapevolmente fornito *ex ante* al riciclaggio commesso dal cliente, con il

²⁴ La clausola, che introduceva la indicazione dell'illecito penale della vecchia formulazione dell'art. 55, in materia di adeguata verifica della clientela, non è stata più riproposta nella nuova disposizione. Simile clausola, (*salvo che il fatto costituisca reato*) è attualmente prevista solo con riferimento all'illecito amministrativo di omessa segnalazione delle operazioni sospette (ora art. 58).

quale l'intermediario potrà concorrere.

*ALCUNE CONSIDERAZIONI MERITANO DI ESSERE APPROFON-
DITE.*

Il primo orientamento in precedenza richiamato sembra essere preferibile e ciò, in particolare, perché gli obblighi prescritti dalla normativa antiriciclaggio (ivi compreso quello di segnalazioni delle operazioni sospette) pur assolvendo a funzioni importanti nel contrasto al riciclaggio (quali quelle di agevolarne la scoperta e la completa ricostruzione) non pongono a carico dei destinatari della relativa disciplina alcun potere di impedimento dell'evento riconducibile al disposto di cui all'art. 40 cpv. c.p. Ponendo l'attenzione, in particolare, alla segnalazione dell'operazione sospetta, è noto, in primo luogo, come la stessa possa in taluni casi essere effettuata dopo il compimento dell'operazione²⁵, e, cioè, quando il delitto di riciclaggio eventualmente commesso risulta già consumato. Ma anche nel caso in cui l'obbligato provveda a effettuare la segnalazione prima di porre in essere l'operazione, l'effetto che si realizza non è, in ogni caso, quello dell'impedimento di quest'ultima.

Né si può ritenere che l'obbligato possa astenersi dal compiere l'operazione, in presenza delle situazioni descritte dall'art. 35 d.lgs. 231/07, rifiutando di dar seguito alle richieste del cliente. IL soggetto obbligato non è infatti in nessun modo titolare di un tale potere. Anzi – in ragione della peculiare attività svolta e delle conseguenti responsabilità nei confronti della propria clientela – egli è al contrario obbligato a effet-

²⁵ Si tratta dei casi – previsti dall'art. 35, comma 2, d.lgs. 231/07 – in cui l'operazione deve essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, dei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non può essere rinviata tenuto conto della normale operatività, nonché dei casi in cui il differimento dell'operazione può ostacolare le indagini.

tuare l'operazione richiesta²⁶.

Non varrebbe invocare, per sostenere diversamente, il disposto di cui all'art. 42 del d.lgs. 231/07. E ciò perché tale disposizione prevede, sì un obbligo di astensione, ma collegandone l'operatività alla circostanza che l'obbligato si trovi nell'impossibilità di effettuare l'adeguata verifica della clientela e non alle caratteristiche anomale – e al conseguente sospetto di riciclaggio – dell'operazione richiesta.

Tutto ciò senza considerare, peraltro, che la violazione dell'obbligo di astensione non si risolverebbe, in ogni caso, in una responsabilità omissiva ai sensi dell'art. 40 cpv c.p., e questo perché, a ben vedere, il soggetto agente che – nell'ipotesi considerata (e nella consapevolezza della provenienza illecita dei beni) violasse tale obbligo, finirebbe in realtà per compiere direttamente l'azione criminosa²⁷.

Pertanto, l'omessa segnalazione di un'operazione sospetta non può integrare, da sola, la punibilità dell'obbligato *ex art. 648 bis c.p.*

Il che non vuol dire – ma si tratta di ipotesi del tutto diverse da quelle che si stanno prospettando – che quest'ultimo non possa essere condannato per concorso in riciclaggio qualora rafforzi il proposito criminoso di altri, assicurandogli, ad esempio, già prima del compimento dell'operazioni (e conoscendo la provenienza illecita delle relative utilità), l'omessa segnalazione²⁸. Si tratta, però, di situazioni in cui l'ob-

²⁶ Scrive in proposito **COSTANZO**, *Il riciclaggio di disponibilità di provenienza illecita. La disciplina penale italiana alla luce delle regole internazionali e comunitarie*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, Di Amato, vol. IX, Cedam, 2007, p. 599, che l'obbligo di compiere l'operazione sospetta costituisce “una situazione praticamente senza uscita per i soggetti chiamati alla collaborazione attiva”.

²⁷ Così, **GIGLIOLI**, *Profili problematici*, cit. p. 241.

²⁸ In tale ipotesi deve esservi in ogni caso la consapevolezza della provenienza delittuosa: **MAGRI**, *Usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio*, in *I delitti contro il patrimonio mediante frode*, in, *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da Marinucci – Dolcini, Cedam, 2007, p. 491.

bligato non solo è pienamente consapevole dell'attività criminosa, ma ne è anche a tal punto coinvolto da essere protagonista di condotte attive (autorizzazioni, delibere etc.) decisamente più rilevanti ai fini dell'integrazione della fattispecie della omessa segnalazione. Si è in presenza, in sostanza, di casi in cui l'omessa segnalazione appare come un elemento non certo decisivo, ma solo di contorno, ulteriormente dimostrativo di una mala fede già conclamata.

In questo senso si pone quella giurisprudenza che, non assegna alla violazione dell'obbligo di segnalazione un valore dimostrativo della volontà di partecipazione, ma la valuta unicamente come indice da considerare insieme a ulteriori elementi più pregnanti e quindi ben più dimostrativi della sua consapevole partecipazione all'attività criminosa²⁹.

Sulla base di quanto detto può concludersi nel senso che:

- l'omessa segnalazione di un'operazione (al pari della violazione degli altri obblighi di cui al d.lgs 231/2007) non può integrare da sé sola, la

²⁹ Cass. pen., Sez. VI, 24 aprile 2012, n. 435334; Cass. pen. Sez. VI, 26 settembre 2012 n. 37098 in cui i supremi giudici hanno operato una netta distinzione tra i due esponenti di una banca imputati di riciclaggio: uno di essi (il direttore di sala) aveva, infatti, avuto un "ruolo diretto" e "di protagonista nell'attività di riciclaggio" gestendo i rapporti con il cliente e assistendolo allo sportello; l'altro (direttore generale e responsabile antiriciclaggio dell'istituto di credito) aveva semplicemente omesso la segnalazione di determinate operazioni, in assenza, peraltro, di formali comunicazioni interne da parte del direttore di sala (il quale aveva, tuttavia, sostenuto di aver fatto la segnalazione oralmente). La suprema Corte, in questa occasione, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa in sede di appello nei confronti del direttore generale sulla base del disposto di cui all'art. 40 cpv cp.; Cass. pen. Sez. III, 14 gennaio 2016 n. 9472, in cui i giudici pur dando conto anche delle omesse segnalazioni ex art. 41 d.lgs. 231/07, hanno fondato la responsabilità del direttore di una banca sulla presenza di specifiche condotte attive poste in essere dallo stesso (plurime autorizzazioni al prelevamento in contanti di somme depositate sul conto corrente; autorizzazioni al trasferimento di una cospicua somma sul conto corrente di una presunta cittadina inglese).

responsabilità penale del soggetto obbligato, perché, indipendentemente dalla valutazione dell'elemento soggettivo – l'art. 35 d.lgs. 231/07 non attribuisce a quest'ultimo alcun potere impeditivo;

- la responsabilità per riciclaggio dell'obbligato può senz'altro derivare dall'effettuazione di operazioni che – a prescindere dall'omessa segnalazione - siano riconducibili alle condotte di cui all'art. 648 *bis* c.p. e siano altresì sorrette dalla piena consapevolezza della provenienza illecita delle somme movimentate. Sul punto, deve segnalarsi, tuttavia, che la giurisprudenza recente ha più volte affermato il contrario, ritenendo configurabile il dolo eventuale nel delitto in esame³⁰;
- non agevole è la soluzione quanto alla situazione di chi compia l'operazione e la segnali come sospetta. Sul punto in letteratura, vi è chi ha sostenuto che, nel caso considerato, la responsabilità dell'operatore per riciclaggio debba essere esclusa in quanto “*l'operazione non è compiuta «in modo da ostacolare» l'identificazione della provenienza delittuosa, ma, al contrario, in modo da agevolarla*”³¹. Anche se, aggiunge lo stesso autore, il soggetto potrebbe rispondere di ricettazione, favoreggiamento reale o incauto acquisto. Secondo altra opinione, invece, l'effettuazione della segnalazione non esclude la punibilità per riciclaggio, sempre che il soggetto agente abbia la conoscenza effettiva della provenienza delittuosa del denaro³².

3.3 La responsabilità “penale” dell'ente

A quanto in precedenza detto, deve aggiungersi una ulteriore breve considerazione.

³⁰ Cass. pen., Sez. III, 14 gennaio 2016 cit.; Cass. pen., Sez. II, 9 marzo 2015 n. 26208; Cass. pen., Sez. II, 26 novembre 2013 n. 8330.

³¹ **ZANCHETTI**, *Il riciclaggio di denaro proveniente da reato*, cit., p. 467.

³² **COSTANZO**, *Il riciclaggio* cit., p. 597.

Dalla responsabilità per riciclaggio di un soggetto apicale appartenente a una persona giuridica destinataria della L.A. (o di persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza del soggetto apicale) può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi dell'art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001.

Tale circostanza pone la questione della possibile contestazione dell'illecito amministrativo di omessa segnalazione di operazione sospetta nei confronti di un soggetto obbligato, persona fisica, e di un ente, persona giuridica, condannati (o indagati) per il delitto di riciclaggio. In virtù della clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca reato" e alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani³³ che ritiene operante, il divieto di *bis in idem* ai sensi dell'art. 4 Prot. n. 7 della Convenzione, già al momento delle indagini, qualora un soggetto obbligato sia indagato per i reati di riciclaggio e impiego, o autoriciclaggio, e nei confronti dell'ente cui appartiene sia aperto un fascicolo ai sensi del d.lgs. 231/2001, le sanzioni amministrative previste dalla normativa antiriciclaggio non possono essere applicate.

³³ Corte europea, *Grande Stevens c. Italia*, sentenza del 4 marzo 2014.

Parte seconda. Appendice normativa

Questa parte è stata curata dalla
dott.ssa Maria Lucia Pezone

D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – Testo Aggiornato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite;

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre

2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
 Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22;
 Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
 Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
 Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
 Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avvocate le attività svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
 Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
 Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007;
 Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;
 Emanando
 il seguente decreto legislativo:

TITOLO I⁽¹⁾ - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO I⁽²⁾ - AMBITO DI APPLICAZIONE⁽³⁾

Art. 1. Definizioni⁽⁴⁾

1. Nel presente decreto legislativo:

a) Autorità di vigilanza europee indica:

1) ABE: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

Appendice Normativa

- 2) AEAP: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
- 3) AESFEM: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
- b) CAP: indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
- c) Codice dei contratti pubblici: indica il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
- d) Codice in materia di protezione dei dati personali: indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- e) CONSOB: indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- f) Comitato di sicurezza finanziaria: indica il Comitato di sicurezza finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea;
- g) decreto relativo ai servizi di pagamento: indica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
- h) DIA: indica la Direzione investigativa antimafia;
- i) DNA: indica la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- l) Direttiva: indica la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
- m) FIU: indica le Financial intelligence unit di cui all'articolo 32 della direttiva;
- n) GAFI: indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale;
- o) IVASS: indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
- p) NSPV: indica il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
- q) OAM: indica l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell'articolo 128-undecies TUB;
- r) OCF: indica l'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti fi-

- nanziari di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- s) Stato membro: indica lo Stato appartenente all'Unione europea;
- t) Stato terzo: indica lo Stato non appartenente all'Unione europea;
- u) TUB: indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- v) TUF: indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- z) TULPS: indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- aa) UIF: indica l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

2. Nel presente decreto s'intendono per:

- a) Amministrazioni e organismi interessati: gli enti preposti alla supervisione dei soggetti obbligati non vigilati dalle autorità di vigilanza di settore, per tali intendendosi le amministrazioni, ivi comprese le agenzie fiscali, titolari di poteri di controllo ovvero competenti al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi comunque denominati e gli organismi preposti alla vigilanza sul possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, prescritti dalla pertinente normativa di settore. Per le esclusive finalità di cui al presente decreto rientrano nella definizione di amministrazione interessata il Ministero dell'economia e delle finanze quale autorità preposta alla sorveglianza dei revisori legali e delle società di revisione legale senza incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, il Ministero dello sviluppo economico quale autorità preposta alla sorveglianza delle società fiduciarie non iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 TUB;
- b) attività criminosa: la realizzazione o il coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo;
- c) Autorità di vigilanza di settore: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
- d) banca di comodo: la banca o l'ente che svolge funzioni analoghe ad una banca che non ha una struttura organica e gestionale significativa nel paese in cui è

Appendice Normativa

stato costituito e autorizzato all'esercizio dell'attività né è parte di un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;

e) beneficiario della prestazione assicurativa:

1. la persona fisica o l'entità diversa da una persona fisica che, sulla base della designazione effettuata dal contraente o dall'assicurato, ha diritto di percepire la prestazione assicurativa corrisposta dall'impresa di assicurazione;

2. l'eventuale persona fisica o entità diversa da una persona fisica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del beneficiario designato;

f) cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

g) conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra enti creditizi e istituti finanziari, utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti;

h) conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

i) congelamento di fondi: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

l) congelamento di risorse economiche: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

m) conti di passaggio: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

n) dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato,

il codice fiscale;

o) denaro contante: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

p) esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

q) fondi: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

r) gruppo: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all'articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all'articolo 11 TUF e disposizioni applicative, il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 82 CAP nonché le società collegate o controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

s) mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

Appendice Normativa

t) operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

u) operazioni collegate: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

v) operazione frazionata: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

z) operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

aa) organismo di autoregolamentazione: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

bb) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

cc) personale: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e), CAP;

dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
- ee) prestatori di servizi relativi a società e trust: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi:

Appendice Normativa

- 1) costituire società o altre persone giuridiche;
- 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica;
- 4) svolgere la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
- 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona svolga tale funzione, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a norme internazionali equivalenti;
- ff) prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale;
- gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;
- hh) Pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;
- ii) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale tramite i soggetti convenzionati e gli agenti di cui alla lettera nn);
- ll) rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

mm)risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi;

nn) soggetti convenzionati e agenti: gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;

oo) soggetti designati: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale;

pp) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

qq) valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

3. Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s'intendono per:

a)attività di gioco: l'attività svolta, su concessione dell'Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica;

b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un'operazione di gioco;

c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco;

d)conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi;

e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l'apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la parte-

Appendice Normativa

cipazione a distanza al gioco;

f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco;

g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l'attività di gioco;

h) operazione di gioco: un'operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro;

i) videolottery (VLT): l'apparecchio da intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario.

1. Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato le norme del presente titolo ridefinendone la suddivisione in Capi. Si riporta di seguito la divisione in Capi del presente Titolo precedente le modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 90/2017:- Capo I - Disposizioni comuni: artt. da 1 a 4- Capo II - Autorità: artt. da 5 a 9- Capo III - Soggetti destinatari degli obblighi: artt. da 10 a 14.

2. Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo I comprendeva gli artt. da 1 a 4.

3. Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Capo I. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Disposizioni comuni».

4. Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 2. Finalità e principi⁽¹⁾

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le eventuali limitazioni alle libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono giustificate ai sensi degli articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del medesimo Trattato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza. Tali misure sono proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione e la loro applicazione tiene conto della peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie dei soggetti

obbligati che adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale.

3.L'azione di prevenzione è svolta in coordinamento con le attività di repressione dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo.

4.Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

5.Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

6.Ai fini di cui al comma 1, s'intende per finanziamento del terrorismo qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

1. Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 3. Soggetti obbligati⁽¹⁾

Appendice Normativa

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle categorie di soggetti individuati nel presente articolo, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche.

2. Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

- a) le banche;
- b) Poste italiane S.p.a.;
- c) gli istituti di moneta elettronica come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-bis), TUB (IMEL);
- d) gli istituti di pagamento come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-sexies), TUB (IP);
- e) le società di intermediazione mobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera e), TUF (SIM);
- f) le società di gestione del risparmio, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o), TUF (SGR);
- g) le società di investimento a capitale variabile, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i), TUF (SICAV);
- h) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF);
- i) gli agenti di cambio di cui all'articolo 201 TUF;
- l) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- m) Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- n) le imprese di assicurazione, che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- o) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- p) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- q) i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- r) i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130, con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla medesima legge;
- s) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- t) le succursali insediate di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative, aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- u) gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana;
- v) i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis TUF e le società di consulenza fi-

nanziaria di cui all'articolo 18-ter TUF⁽²⁾.

3. Rientrano nella categoria di altri operatori finanziari:

- a) le società fiduciarie, diverse da quelle iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
- b) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies TUB;
- c) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB;
- d) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambio valuta, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies TUB.

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

5. Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

- a) i prestatori di servizi relativi a società e trust, ove non obbligati in forza delle previsioni di cui ai commi 2 e 4, lettere a), b) e c), del presente articolo;
- b) i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche in virtù della dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 TULPS;

Appendice Normativa

- c) i soggetti che esercitano l'attività di case d'asta o galleria d'arte ai sensi dell'articolo 115 TULPS;
 - d) gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7;
 - e) gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
 - f) i soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS;
 - g) i soggetti che esercitano attività di mediazione civile, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
 - h) i soggetti che svolgono attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 TULPS, fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 128-quaterdecies TUB;
 - i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso.
6. Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco:
- a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
 - c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle succursali insediate nel territorio della Repubblica italiana dei soggetti obbligati di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero.
8. Alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari si applicano le disposizioni del presente decreto in materia di

segnalazione di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

9. I soggetti obbligati assicurano che il trattamento dei dati acquisiti nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto avvenga, per i soli scopi e per le attività da esso previsti e nel rispetto delle prescrizioni e delle garanzie stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

1. Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

2. Per l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di cui alla presente lettera, vedi l'art. 9, comma 9, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO II⁽¹⁾ - AUTORITÀ, VIGILANZA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ⁽²⁾

Art. 4. Ministro dell'economia e delle finanze⁽³⁾

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Alla relazione è allegato un rapporto predisposto dalla UIF sull'attività svolta dalla medesima nonché la relazione predisposta dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse ad essa attribuite.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce l'esenzione dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, di taluni soggetti che esercitano, in modo occasionale o su scala limitata, un'attività finanziaria che implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

- a) l'attività finanziaria è limitata in termini assoluti, per tale intendendosi l'attività il cui fatturato complessivo non ecceda la soglia determinata dal Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- b) l'attività finanziaria è limitata a livello di operazioni, per tale intendendosi un'attività che non ecceda una soglia massima per cliente e singola operazione, individuata, in funzione del tipo di attività finanziaria, dal Comitato di sicurezza

Appendice Normativa

finanziaria, anche sulla base della periodica analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) l'attività finanziaria non è l'attività principale;

d) l'attività finanziaria è accessoria e direttamente collegata all'attività principale;

e) l'attività principale non è un'attività menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, ad eccezione dell'attività di cui al medesimo paragrafo 1, punto 3), lettera e);

f) l'attività finanziaria è prestata soltanto ai clienti dell'attività principale e non è offerta al pubblico in generale.

4. Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilisce con proprio decreto:

a) le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche per interposta persona, da soggetti designati e le eventuali esenzioni, secondo i criteri e le procedure stabiliti da risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o da un suo Comitato, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea;

b) la designazione, a livello nazionale, di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi o entità che pongono in essere o tentano di porre in essere una o più delle condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali e le misure per il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, dai medesimi, anche per interposta persona;

c) le misure di congelamento, a seguito di richiesta proveniente da uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

1. Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo II comprendeva gli artt. da 5 a 9.

2. Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Capo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Autorità».

3. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo I, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 5. Ministero dell'economia e delle finanze e Comitato di sicurezza finanziaria⁽¹⁾

1. Al fine di dare attuazione alle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il Ministero dell'economia e delle finanze promuove

la collaborazione e il raccordo tra le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e tra le amministrazioni e gli organismi interessati nonché tra i soggetti pubblici e il settore privato, anche tenuto conto degli standard internazionali adottati in materia, della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, nonché della valutazione effettuata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con le istituzioni europee e gli organismi internazionali deputati all'elaborazione delle politiche e degli standard in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, assicurando gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle istituzioni e agli organismi anzidetti. Il Ministero cura altresì la pubblicazione della revisione consolidata dei dati statistici forniti ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e ne assicura la trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 44 della direttiva.

3. Fermi restando le attribuzioni e i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), ai sensi del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, effettua proprie ispezioni, presso i soggetti obbligati, al fine di acquisire elementi utili allo svolgimento dei procedimenti rientranti nelle proprie competenze istituzionali in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Nell'ambito dell'ispezione, gli ispettori chiedono o rilevano ogni notizia o risultanza esistente presso i soggetti ispezionati.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere sanzionatorio, secondo i termini e le procedure di cui al Titolo V del presente decreto.

5. Il Comitato di sicurezza finanziaria esercita i poteri e le funzioni previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e coordina le misure di contenimento del relativo rischio da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a). Il decreto 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni disciplina il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni.

6. Il Comitato di sicurezza finanziaria:

- a) elabora l'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14;
- b) propone al Ministro dell'economia e delle finanze le misure nazionali di designazione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti, anche

per interposta persona, da persone fisiche, persone giuridiche, gruppi o entità che commettono, o tentano di commettere, atti di terrorismo, ai fini dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 4;

c) propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'esenzione di taluni soggetti dall'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 4, comma 3;

d) formula i pareri e le proposte previsti dal presente decreto e fornisce consulenza al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

7. Il Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 maggio di ogni anno, presenta al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, la UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo. In particolare, è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni; è compito della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia indicare, quanto meno, il numero di casi e delle persone investigati; è compito del Ministero della giustizia indicare, quanto meno, il numero di persone indagate o sottoposte a procedimento di prevenzione, di persone condannate per reati di riciclaggio, di autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo e gli importi e la tipologia dei beni sequestrati e confiscati nell'ambito dei relativi procedimenti; è compito del Ministero dell'economia e delle finanze fornire i dati relativi ai congelamenti disposti ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

1. Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 6. Unità d'informazione finanziaria⁽¹⁾

1. L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i mezzi fi-

nanziari e le risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

2. Il Direttore della UIF, al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e conoscenza del sistema finanziario. Il mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF è costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità. I componenti del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi. Il Comitato è convocato dal Direttore della UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresì, la redazione di un parere sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8.

4. La UIF esercita le seguenti funzioni:

- a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l'analisi finanziaria;
- b) analizza i flussi finanziari, al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- c) può sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della Direzione investigativa antimafia e dell'autorità giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della sospensione all'autorità che ne ha fatto richiesta;
- d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive, sulla relativa tempistica nonché sulle modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- e) al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale;

Appendice Normativa

f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione di operazioni sospette, nonché con riguardo alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

g) in relazione ai propri compiti, accerta e contesta ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

h) assicura la tempestiva trasmissione alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati, delle informazioni e delle analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura, altresì, l'effettuazione delle analisi richieste dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d).

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF:

a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi di cui al presente decreto;

b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF:

a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:

a) svolge analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali, anche sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria;

b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto.

1. Articolo modificato dall'art. 3, comma 37, lett. a), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 3, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 7. Autorità di vigilanza di settore⁽¹⁾

1. Le Autorità di vigilanza di settore verificano il rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione. A tal fine:

- a) adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
- b) verificano l'adeguatezza degli assetti organizzativi e procedurali dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;
- c) definiscono procedure e metodologie per la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli intermediari rispettivamente vigilati sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- d) esercitano i poteri attribuiti dal presente decreto anche al fine di assicurare il rispetto delle norme tecniche di regolamentazione adottate ai sensi della direttiva.

2. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

- a) basano la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto obbligato vigilato;
- b) effettuano ispezioni e controlli, anche attraverso la richiesta di esibizione o trasmissione di tutti i documenti, gli atti e di ogni altra informazione utili all'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo. Nell'esercizio di tali competenze, le autorità di vigilanza di settore hanno il potere di convocare i componenti degli organi di direzione, amministrazione e controllo e il personale dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati e possono richiedere l'invio, con le modalità e nei termini stabiliti nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 1, lettera a), di segnalazioni

periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

c) ordinano ovvero, in caso di inottemperanza all'ordine di convocare, convocano direttamente gli organi di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni;

d) adottano provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, riscontrate a carico dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati;

e) ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8, irrogano, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente decreto, e delle relative disposizioni di attuazione, da parte dei soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

3. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, le autorità di vigilanza di settore hanno accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione, ad accesso riservato, del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

4. Le autorità di vigilanza di settore informano prontamente la UIF e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di situazioni ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale e forniscono alle Autorità di vigilanza europee ogni informazione utile all'efficace svolgimento delle rispettive attribuzioni. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati.

1. Articolo modificato dall'art. 7, comma 2, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 8. Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo⁽¹⁾

1. Nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente, la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo:

a) riceve tempestivamente dalla UIF per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tramite della Direzione investigativa antimafia, i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati

anagrafici dei soggetti segnalati o collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, e può richiedere ogni altro elemento informativo e di analisi che ritenga di proprio interesse, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale. A tal fine la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo stipula con la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia appositi protocolli tecnici, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni di cui alla presente lettera, assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il trattamento in forma anonima dei dati anagrafici, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso e la riservatezza dell'identità del segnalante;

b) riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni;

c) ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute;

d) può richiedere alla UIF l'analisi dei flussi finanziari ovvero analisi e studi su singole anomalie, riferibili a ipotesi di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività della criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo, su specifici settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su specifiche realtà economiche territoriali;

e) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto;

f) fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, nel rispetto del segreto di indagine, i dati in suo possesso, utili all'elaborazione dell'analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 14 e le proprie valutazioni sui risultati dell'attività di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, al fine della elaborazione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7;

g) può richiedere, ai sensi dell'articolo 371-bis, c.p.p., alle autorità di vigilanza di settore ogni altra informazione utile all'esercizio delle proprie attribuzioni.

1. Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 9. Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia⁽¹⁾

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, nel quadro degli

obiettivi e priorità strategiche individuati annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, esegue i controlli sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti obbligati non vigilati dalle Autorità di vigilanza di settore nonché gli ulteriori controlli effettuati, in collaborazione con la UIF che ne richiama l'intervento a supporto dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

2. Al fine di garantire economicità ed efficienza dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può eseguire, previa intesa con le autorità di vigilanza di settore rispettivamente competenti, i controlli sui seguenti soggetti:

- a) istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e relative succursali;
- b) punti di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii);
- c) società fiduciarie e intermediari di cui all'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- d) soggetti eroganti micro-credito ai sensi dell'articolo 111 TUB e i confidi e gli altri soggetti di cui all'articolo 112 TUB;
- e) succursali insediate sul territorio della Repubblica di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo;
- f) intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), CAP, che operano nei rami di attività di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- g) revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- h) soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, salve le competenze in materia di pubblica sicurezza attribuite dal medesimo Testo Unico.

3. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza definisce la frequenza e l'intensità dei controlli e delle ispezioni in funzione del profilo di rischio, della natura e delle dimensioni dei soggetti obbligati e dei rischi nazionali e transfrontalieri di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza:

- a) effettua ispezioni e controlli anche con i poteri attribuiti al Corpo dalla normativa valutaria. I medesimi poteri sono attribuiti ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria delega le ispezioni e i controlli;
- b) con i medesimi poteri di cui alla lettera a), svolge gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto sta-

bilito dall'articolo 40.

5.Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza:

a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio dei suoi poteri di controllo;

b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana.

6.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

7.La Direzione investigativa antimafia accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore, le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell'esercizio delle sue attribuzioni ed effettua gli approfondimenti investigativi, attinenti alla criminalità organizzata, delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmesse dalla UIF secondo quanto stabilito dall'articolo 40. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 1-bis, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

8.Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 7, la Direzione investigativa antimafia ha accesso:

a) ai dati contenuti nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 7 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trusts espressi,

contenute in apposita sezione del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto.

9. I dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

1. Articolo modificato dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dagli artt. 2, comma 5, e 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 10. Pubbliche amministrazioni⁽¹⁾

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli uffici delle Pubbliche amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. In funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di sicurezza finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui all'articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di sicurezza finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al presente articolo.

3. Il Comitato di sicurezza finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

5. Le Pubbliche amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

6. L'inosservanza delle norme di cui alla presente disposizione assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dall'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 11. Organismi di autoregolamentazione⁽¹⁾

1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalità previsti dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.

2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e

dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all'uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010, dall'art. 27, comma 1, lett. b), c), d), d-bis), d-ter), e), ed f), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 27, comma 1-bis del suddetto D.Lgs. 141/2010.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO III⁽¹⁾ - COOPERAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE ⁽²⁾

Art. 12. Collaborazione e scambio di informazioni⁽³⁾

1. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la

cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Fermo quanto stabilito dal presente decreto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, qualora nell'esercizio delle proprie attribuzioni rilevino l'inosservanza delle norme di cui al presente decreto, accertano e contestano la violazione con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate modalità e procedure per la contestazione della violazione e il successivo inoltro all'autorità competente all'irrogazione della sanzione. Le medesime amministrazioni e i medesimi organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 40 in materia di analisi e sviluppo investigativo della segnalazione di operazione sospetta, l'autorità giudiziaria, nell'ambito di indagini relative all'esistenza di reati di riciclaggio, di autoriciclaggio, di reati a essi presupposti ovvero di attività di finanziamento del terrorismo e ogni qualvolta lo ritenga necessario per lo svolgimento di un procedimento penale, può richiedere alla UIF, con le garanzie di cui all'articolo 38, i risultati delle analisi e qualsiasi altra informazione pertinente.

4. Ferma restando l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente per le informazioni coperte da segreto investigativo, gli organi delle indagini forniscono le informazioni investigative necessarie a consentire alla UIF lo svolgimento delle analisi di sua competenza, attraverso modalità concordate che garantiscano la tempestiva disponibilità delle predette informazioni e il rispetto dei principi di pertinenza e proporzionalità dei dati e delle notizie trattati rispetto agli scopi per cui sono richiesti.

5. La UIF fornisce i risultati di carattere generale degli studi effettuati alle forze di polizia, alle autorità di vigilanza di settore, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Ministero della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, la UIF fornisce alla Direzione investigativa antimafia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza nonché al Comitato di analisi strategica antiterrorismo gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

6. La UIF informa tempestivamente il Comitato di sicurezza finanziaria delle attività e degli strumenti con cui provvede alla disseminazione delle informazioni, relative alle analisi strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in favore di autorità preposte alla tutela di interessi correlati o strumentali alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria, con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo.

7. L'autorità giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che il riciclaggio, l'autoriciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero le attività preordinate al compimento di uno o più atti con finalità di finanziamento del terrorismo siano avvenuti attraverso operazioni effettuate presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne dà comunicazione alle autorità di vigilanza di settore e alla UIF per gli adempimenti e le analisi di rispettiva spettanza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto d'ufficio. La comunicazione può essere ritardata quando può derivarne pregiudizio alle indagini. Le Autorità di vigilanza di settore e la UIF comunicano all'autorità giudiziaria le iniziative assunte e i provvedimenti adottati.

8. Fermo quanto disposto dal presente articolo, tutte le informazioni, rilevanti ai fini del presente decreto, in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), delle amministrazioni e organismi interessati e degli organismi di autoregolamentazione, sono coperte da segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria, quando le informazioni siano necessarie per le indagini o per lo svolgimento di un procedimento penale.

1. Capo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. Originariamente il Capo III comprendeva gli artt. da 10 a 14.

2. Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Capo III. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Soggetti destinatari degli obblighi».

3. Articolo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 10, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

Art. 13. Cooperazione internazionale⁽¹⁾

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, la UIF può scambiare informazioni e

collaborare con analoghe autorità di altri Stati preposte all'esercizio delle medesime funzioni, a condizioni di reciprocità anche per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni, e, a tale fine, può stipulare protocolli d'intesa. In particolare, la UIF può scambiare dati e notizie in materia di operazioni sospette con analoghe autorità di altri Stati, utilizzando, a tal fine, anche le informazioni in possesso del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, specificamente richieste, fatte salve le norme sul segreto di indagine. Al di fuori dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalle autorità estere possono essere trasmesse dalla UIF alle autorità italiane competenti, previo consenso dell'autorità dello Stato che ha fornito le informazioni. In nessun caso le differenti definizioni di reato fiscale, accolte dai diversi ordinamenti nazionali, possono ostacolare lo scambio di informazioni o la collaborazione tra la UIF e le omologhe autorità degli altri Stati membri.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, la UIF stipula con la Guardia di finanza e la DIA protocolli d'intesa ove sono previste le condizioni e le procedure con cui queste scambiano, anche direttamente, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri ed internazionali, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.

1. Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. g), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

CAPO IV - ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 14. Analisi nazionale del rischio⁽²⁾

1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, individua le minacce più rilevanti e le vulnerabilità del sistema nazionale di prevenzione, di investigazione e di repressione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i metodi e i mezzi di svolgimento di tali attività e i settori maggiormente esposti al rischio. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. L'analisi è condotta nel rispetto dei criteri internazionali approvati in materia, dei risultati della relazione periodica con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva, identifica, analizza e valuta i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul mercato europeo e degli elementi forniti dalle autorità partecipanti al Comitato di sicurezza finanziaria. L'analisi tiene conto dei dati quantitativi e statistici, forniti dalle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), dalle amministrazioni e organismi interessati e dagli organismi di autoregolamentazione, sulla dimensione e l'importanza dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, tra cui il numero dei soggetti vigilati ovvero controllati e l'importanza economica di ciascun settore. Senza corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati, l'analisi può essere integrata dal contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni con competenze specifiche su temi di interesse e può avvalersi della collaborazione di studiosi e rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni private rappresentative delle categorie interessate.

3. Le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a):

- a) concorrono all'analisi di cui al comma 1, fornendo al Comitato di sicurezza finanziaria ogni informazione utile, anche in deroga al segreto d'ufficio;
- b) riferiscono periodicamente al Comitato di sicurezza finanziaria sugli esiti delle analisi di rispettiva competenza, anche al fine di individuare tipologie di clientela, prodotti, operazioni che per caratteristiche operative o geografiche necessitano di specifici interventi;
- c) utilizzano l'analisi ai fini della definizione delle priorità e della distribuzione delle risorse necessarie a migliorare il sistema nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ad ottimizzare l'esercizio delle proprie competenze in funzione del livello di rischio riscontrato;
- d) in occasione della relazione di cui all'articolo 5, comma 7, riferiscono al Comitato di sicurezza finanziaria delle misure e dei presidi adottati al fine di mitigare i rischi riscontrati in sede di analisi.

4. I risultati dell'analisi di cui al comma 1, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività e della predisposizione di misure proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

5. I risultati dell'analisi sono comunicati dal Comitato di sicurezza finanziaria alla Commissione europea, alle autorità di vigilanza europee e alle autorità rilevanti di

altri Stati membri che ne facciano richiesta.

1. Capo inserito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I.
2. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 2, comma 4-septies, lett. a) e b), D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, e dall'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 15. Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati⁽¹⁾

1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.

2. I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di fattori di rischio associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti.

3. Le autorità di vigilanza di settore individuano, informandone il Comitato di sicurezza finanziaria, le categorie di soggetti obbligati, rispettivamente vigilati, per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione, in considerazione dell'irrelevanza del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'attività svolta ovvero dell'offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate.

4. La valutazione di cui al comma 2 è documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione I del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. h), n. 1), e i), n. 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Art. 16. Procedure di mitigazione del rischio⁽¹⁾

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.

2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:

a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione I del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo I. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

TITOLO II⁽¹⁾ - OBBLIGHI ⁽²⁾

CAPO I⁽³⁾ - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE I

Art. 17. Disposizioni generali⁽⁴⁾

1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare ef-

fettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:

- a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.

2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

- a) con riferimento al cliente:
 - 1) la natura giuridica;
 - 2) la prevalente attività svolta;
 - 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
 - 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
 - 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
 - 3) l'ammontare dell'operazione;

Appendice Normativa

4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;

6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

5. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.

6. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonché le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.

7. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

1. Titolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha modificato le norme del presente titolo ridefinendone la suddivisione in Capi e Sezioni. Si riporta di seguito la divisione in Capi e Sezioni del presente Titolo precedente le modifiche disposte dal citato D.Lgs. n. 90/2017:- Capo I - Obblighi di adeguata verifica della clientela: - Sezione I - Disposizioni di carattere generale: artt. da 15 a 24- Sezione II - Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela: artt. da 25 a 27- Sezione III - Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela: art. 28- Sezione IV - Esecuzione da parte di terzi: artt. da 29 a 35- Capo II - Obblighi di registra-

zione: artt. da 36 a 40- Capo III - Obblighi di segnalazione: artt. da 41 a 48.

2. Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Degli obblighi».

3. Il Capo I, ora ripartito nelle sezioni da I a III, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo I comprendeva gli articoli da 15 a 35.

4. Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 18. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica⁽¹⁾

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;
- d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio,

Appendice Normativa

alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

2. Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

3. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35.

4. Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell'incarico.

1. Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 19. Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica⁽¹⁾

1. I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal

cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - 2) per i clienti in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014;
 - 3) per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
 - 4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
 - 5) per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
- b) la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali nell'ambito

Appendice Normativa

del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

2.L'estensione delle verifiche, della valutazione e del controllo di cui al comma 1 è commisurata al livello di rischio rilevato.

3.Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, applicano altresì misure di adeguata verifica del beneficiario del contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. Tali misure, consistono:

- a) nell'acquisizione del nome o della denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario;
- b) nei casi di beneficiario designato in base a particolari caratteristiche o classi, nell'acquisizione di informazioni sufficienti a consentire al soggetto obbligato di stabilirne l'identità al momento del pagamento della prestazione.

1. Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 20. Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche⁽¹⁾

1.Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o

indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

1. Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 21. Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust⁽¹⁾

1. Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le infor-

Appendice Normativa

mazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

2.L'accesso alla sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
- d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- f) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità.

3.I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917⁽²⁾, sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa

conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile.

4. L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito:

a) alle autorità di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;

b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente;

c) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a);

c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;

d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego;

e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.

6. I diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal presente articolo sono stabiliti, modificati e aggiornati, nel rispetto dei costi standard, con le modalità di cui

all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni. 7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attività e dall'adottare misure adeguate al rischio medesimo.

1. Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

2. NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917».

Art. 22. Obblighi del cliente⁽¹⁾

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.

4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.

5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

1. Articolo sostituito dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO I - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE II

Art. 23. Misure semplificate di adeguata verifica della clientela⁽¹⁾

1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18.

2. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

a) indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte

Appendice Normativa

ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;

3) clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);

b) indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;

2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;

5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

1) Stati membri;

2) Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

3) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

4) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

3. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle

medesime attribuzioni, le autorità di vigilanza di settore individuano la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di 250 euro che può essere speso solo nel territorio della Repubblica;
- b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i 250 euro;
- c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
- d) lo strumento di pagamento non è alimentato con moneta elettronica anonima;
- e) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
- f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a 100 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.

4. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque esclusa quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

1. Articolo modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. i), nn. 1) e 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 24. Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela⁽¹⁾

1. I soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

2. Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati tengono conto, almeno dei seguenti fattori:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

- 1) rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- 2) clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla lettera c);
- 3) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- 4) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- 5) tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

Appendice Normativa

6) assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;

2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;

3) rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento;

4) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;

5) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;

2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;

4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

3. Ai fini dell'applicazione di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela i soggetti obbligati esaminano contesto e finalità di operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate e, in ogni caso, rafforzano il grado e la natura delle verifiche atte a determinare se le operazioni siano sospette.

4. Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al comma 2 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio.

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della

clientela in caso di:

- a) clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte.

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

1. Articolo modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 25. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela⁽¹⁾

1. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela acquisendo informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un paese terzo gli intermediari bancari e finanziari, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

- a) raccolgono sull'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la relativa struttura proprietaria e la natura delle attività svolte nonché per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualità della vigilanza cui l'ente o corrispondente è soggetto;
- b) valutano la qualità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del

Appendice Normativa

finanziamento del terrorismo cui l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero è soggetto;

c) ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente e i rispettivi obblighi;

e) si assicurano che l'ente creditizio o istituto finanziario corrispondente estero abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che l'ente o l'istituto effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela;

f) assicurano un monitoraggio costante del rapporto con l'ente creditizio o l'istituto finanziario corrispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto.

3. È fatto divieto agli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo.

4. I soggetti obbligati definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, adottano le seguenti ulteriori misure:

a) ottengono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuare un'operazione occasionale con tali clienti;

b) applicano misure adeguate per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;

c) assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

5. Nel caso in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte, i soggetti obbligati osservano, al momento del pagamento della prestazione ovvero della cessione del contratto, le seguenti ulteriori misure:

a) informare l'alta dirigenza prima del pagamento dei proventi della polizza;

b) eseguire controlli più approfonditi sull'intero rapporto con il contraente.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato

così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 27, comma 1, lett. l), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO I - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEZIONE III

Art. 26. Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi⁽¹⁾

1. Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:

- a) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) gli agenti in attività finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6;
- c) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
- d) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
 - 1) sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
 - 2) sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
- e) i professionisti nei confronti di altri professionisti.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 27. Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi⁽¹⁾

1. Nei limiti di cui all'articolo 26, gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito di un rapporto conti-

nuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

2.L'attestazione di cui al comma 1 deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale. Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce. Le Autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), possono individuare idonee forme e modalità di attestazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione e trasferimento a distanza.

3.I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

4.Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c), l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo da tali soggetti obbligati le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

5.Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione II del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 28. Responsabilità dei soggetti obbligati⁽¹⁾

1.I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente decreto e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

1. Articolo modificato dall'art. 15, comma 1, lett. da a) a d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo.

simo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 36, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 61, comma 4, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 29. Esecuzione da parte di terzi aventi sede in Paesi ad alto rischio⁽¹⁾

1. È fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 30. Esclusioni⁽¹⁾

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nei casi in cui, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti o, comunque, a soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione dei soggetti obbligati per i quali svolgono la propria attività.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO II⁽¹⁾ - OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE⁽²⁾

Art. 31. Obblighi di conservazione⁽³⁾

1. I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti obbligati conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

- a) la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

3. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

1. Capo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo II comprendeva gli artt. da 36 a 40.

2. Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Obblighi di registrazione».

3. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 17, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

Art. 32. Modalità di conservazione dei dati e delle informazioni⁽¹⁾

1. I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

2. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati. Le predette modalità devono, altresì, assicurare:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a);
- b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi suc-

cessivamente alla loro acquisizione;

d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I soggetti obbligati possono avvalersi, per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni, di un autonomo centro di servizi, ferma restando la responsabilità del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

Art. 33. Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF⁽¹⁾

1. Gli intermediari bancari e finanziari, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere i), o), p) e q), nonché le società fiduciarie di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), trasmettono alla UIF dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere, le modalità e la cadenza della loro trasmissione e verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo, anche mediante accesso diretto ai dati e alle informazioni conservate dall'intermediario bancario o finanziario o dalla società fiduciaria.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 34. Disposizioni specifiche⁽¹⁾

1. Nel rispetto del vigente quadro di attribuzioni e competenze, i dati e le informazioni conservate secondo le norme di cui al presente Capo sono utilizzabili a fini fiscali.

2. Il fascicolo del cliente, conforme a quanto prescritto dagli articoli 31 e 32, e la custodia dei documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili, a norma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la descrizione dei mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 costituiscono idonea modalità di conservazione

dei dati e delle informazioni.

3. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente decreto per le finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, le Autorità di vigilanza di settore, a supporto delle rispettive funzioni, possono adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati, alla data di entrata in vigore del presente articolo.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO III ⁽¹⁾ - OBBLIGHI DI SEGNALEAZIONE

Art. 35. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette⁽²⁾

1. I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette.

2. In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata

tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano immediatamente la UIF. 3. I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

4. Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

5. L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

1. Capo così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. Originariamente il Capo III comprendeva gli artt. da 41 a 48.

2. Il presente articolo, originariamente inserito nella Sezione IV del Capo I del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 36. Modalità di segnalazione da parte degli intermediari bancari e finanziari, degli altri operatori finanziari, delle società di gestione degli strumenti finanziari e dei soggetti convenzionati e agenti⁽¹⁾

1. Ai fini della segnalazione di operazioni sospette, gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e le società di gestione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 3, comma 8, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si avvalgono, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni che tengano conto, tra le altre, delle evidenze

evincibili dall'analisi dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi del Capo II del presente Titolo.

2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato.

3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o), e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), adempiono all'obbligo di segnalazione trasmettendo la segnalazione al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento.

4. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento e i mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies TUB, inviano la segnalazione direttamente alla UIF.

5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

6. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 20, comma 1, lett. da a) a f), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. m), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

Art. 37. Modalità di segnalazione da parte dei professionisti ⁽¹⁾

1. I professionisti trasmettono la segnalazione di operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, agli organismi di autoregolamentazione.

2. Gli organismi di autoregolamentazione, ricevuta la segnalazione di operazione

sospetta da parte dei propri iscritti, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF, priva del nominativo del segnalante.

3. Per le società di revisione legale, il responsabile dell'incarico di revisione, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha l'obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta al titolare della competente funzione, al legale rappresentante o a un suo delegato. Quest'ultimo esamina le segnalazioni pervenute e le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 38. Tutela del segnalante⁽¹⁾

1. I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

2. Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le generalità del segnalante.

3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell'attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l'applicazione delle cautele dettate dall'articolo 8 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di attività svolte sotto copertura, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In ogni caso, il nominativo del segnalante può essere rivelato solo quando l'autorità giudiziaria, disponendo a riguardo con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

4. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità del segnalante, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.

5. Fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, in caso di sequestro di atti o documenti l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria adottano le cautele necessarie

ad assicurare la riservatezza dei segnalanti.

6. La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

Art. 39. Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette⁽¹⁾

1. Fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si estende alla comunicazione effettuata alle autorità di vigilanza di settore in occasione dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, e alla Guardia di finanza in occasione dei controlli di cui all'articolo 9, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo.

3. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari ovvero tra tali intermediari e le loro succursali e filiazioni controllate a maggioranza e situate in Paesi terzi, a condizione che le medesime succursali e filiazioni si conformino a politiche e procedure di gruppo, ivi comprese quelle relative alla condivisione delle informazioni, idonee a garantire la corretta osservanza delle prescrizioni dettate in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto legislativo.

5. Nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti, il divieto di

cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra gli intermediari o tra i professionisti in questione, a condizione che appartengano ad uno Stato membro o siano situati in un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente decreto legislativo, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 42, 43 e 44 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Le informazioni scambiate possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.

6. Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione previsto dal presente articolo.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

Art. 40. Analisi e sviluppo delle segnalazioni⁽¹⁾

1. La UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, definisce i criteri per l'approfondimento finanziario delle segnalazioni di operazioni sospette ed espleta le seguenti attività:

a) avvalendosi dei risultati delle analisi e degli studi compiuti nonché delle risultanze della propria attività ispettiva, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute nonché delle ipotesi di operazioni sospette non segnalate di cui viene a conoscenza, sulla base di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla base delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorità di vigilanza di settore, dagli organismi di autoregolamentazione e dalle FIU estere;

b) effettua, sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore, in collaborazione con le medesime anche avvalendosi, a tal fine, degli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

c) ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), trasmette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, i dati relativi alle segnalazioni delle operazioni sospette ricevute, per la verifica dell'eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso;

d) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a) e fermo quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale in ordine all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le segnalazioni che presentano un rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni

ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che, a loro volta, le trasmettono tempestivamente al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo qualora siano attinenti alla criminalità organizzata o al terrorismo;

e) ferme le disposizioni di cui alle lettere c) e d), nei casi di specifico interesse, comunica agli Organismi di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 i risultati delle analisi svolte, incluse le informazioni ad esse pertinenti relative ai reati presupposto associati e secondo modalità concordate, informa tempestivamente il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia dei dati e delle informazioni comunicati ai sensi della presente lettera;

f) mantiene evidenza per dieci anni delle segnalazioni non trasmesse ai sensi della lettera d), mediante procedure che consentano, sulla base di protocolli d'intesa, la consultazione agli organi investigativi di cui all'articolo 9.

2. Ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto che ha effettuato la segnalazione ovvero ai soggetti, destinatari degli obblighi di cui al presente decreto, nonché alle Pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento.

3. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni ovvero dei soggetti che sono tenuti, in forza del presente decreto, a fornire ulteriori informazioni utili ai fini dell'analisi delle segnalazioni e dell'approfondimento investigativo della stessa.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo II del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. n), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 27, comma 1-bis del suddetto D.Lgs. 141/2010.

Art. 41. Flusso di ritorno delle informazioni⁽¹⁾

1. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, anche sulla base di protocolli di intesa, informano la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette, fatte salve le norme sul segreto di indagine.

2. La UIF, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al

segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti o ai terzi previsto dall'articolo 39.

4. In occasione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 7, la UIF, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria le informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente. La UIF, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, forniscono altresì al Comitato di sicurezza finanziaria informazioni sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

1. Articolo modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 36, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO IV⁽¹⁾ - OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42. Astensione⁽²⁾

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di

difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

4. È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

1. Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.
2. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. o), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO V⁽¹⁾ - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SOGGETTI CONVENZIONATI E AGENTI DI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

Art. 43. Misure di controllo di soggetti convenzionati e agenti⁽²⁾

1. I prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le rispettive succursali e i punti di contatto centrale di cui al comma 3 adottano procedure e sistemi di controllo idonei a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta, assicurano, quanto meno:

- a) l'individuazione, la messa a disposizione e l'aggiornamento di standard e pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette, cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a conformarsi, al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei prestatori di servizi di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
- b) l'adozione di specifici programmi di formazione, idonei ad orientare i soggetti convenzionati e gli agenti nel riconoscimento di operatività potenzialmente anormale in quanto connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- c) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto di convenzionamento o del mandato, di requisiti reputazionali

dei soggetti convenzionati e degli agenti, idonei a garantire la legalità dei loro comportamenti e ad assicurare la corretta attuazione delle pratiche di cui alla lettera a);

d) la verifica e il controllo dei comportamenti e dell'osservanza, da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti, degli standard e delle pratiche di cui alla lettera a);

e) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto di convenzionamento o del mandato a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).

c) ovvero di gravi o ripetute infrazioni, riscontrate in occasione delle verifiche e dei controlli di cui alla lettera d).

3. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. La mancata istituzione del punto di contatto è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1.

4. Fermo l'obbligo di immediata istituzione del punto di contatto centrale e la relativa responsabilità in ordine all'adempimento degli obblighi cui esso soggiace in forza della normativa nazionale vigente, la Banca d'Italia detta disposizioni attuative delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 10 della direttiva, concernenti i requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale e vigila sulla loro osservanza. Le disposizioni sono adottate entro sei mesi dall'adozione delle predette norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea.

1. Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

2. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 44. Adempimenti a carico dei soggetti convenzionati e degli agenti⁽¹⁾

1. Ferma la responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela i soggetti convenzionati e gli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

a) acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e trasmettono una comunicazione contenente i dati acquisiti, entro 20 giorni dall'effettuazione dell'operazione all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi

Appendice Normativa

sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale; in caso di operazioni occasionali attinenti al servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la comunicazione è inviata prima della relativa esecuzione, quale che sia l'importo dell'operazione;

b) conservano, per un periodo di 12 mesi, i dati acquisiti ai sensi della lettera a);

c) comunicano all'intermediario di riferimento ovvero, per i soggetti convenzionati e gli agenti operanti sul territorio nazionale per conto di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, al punto di contatto centrale ogni circostanza e informazione rilevante, ai fini della valutazione, da parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

2.L'atto di convenzionamento o il mandato, quale che sia il tipo contrattuale utilizzato per la regolamentazione dei rapporti tra le parti, indica espressamente:

a) gli adempimenti cui i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti in occasione dell'identificazione di cui al comma 1, lettera a), e le modalità di adempimento dei medesimi, l'indicazione dei tempi entro cui le informazioni sono trasmesse all'intermediario di riferimento ovvero al punto di contatto centrale nonché la responsabilità ascrivibile al soggetto convenzionato o all'agente per l'inosservanza dei termini e delle condizioni ivi previsti;

b) le modalità di conservazione dei dati acquisiti idonee a garantire, quanto meno, l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), nonché l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;

c) le modalità e tempi di invio della comunicazione di cui al comma 1, lettera c).

3.Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini, erogato dai prestatori di servizi di pagamento, sulla base di un contratto di esternalizzazione, tramite soggetti non abilitati alla promozione e alla conclusione di contratti aventi a oggetto servizi di pagamento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il bollettino riporti i dati necessari al pagamento impressi a stampa in modo da consentirne la gestione in via automatizzata dal terminale utilizzato dal soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'utente;

b) il terminale dell'operatore incaricato non consenta in alcun modo di effettuare interventi manuali in grado di alterare le attività gestite in modo automatico.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

Art. 45. Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica⁽¹⁾

1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all'uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):

- a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;
- b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;
- c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.

2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto. L'accesso alla sottosezione è consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

3. Le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 2;
- b) le modalità di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di

- contatto centrale, per le finalità di cui al comma 2;
- c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;
- d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;
- e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
- f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto;
- g) l'entità ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 25, comma 1, lett. da a) a e), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO VI⁽¹⁾ - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Art. 46. Obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati⁽²⁾

1. I componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati vigilano sull'osservanza delle norme di cui al presente decreto e sono tenuti a:

- a) comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
- b) comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle dispo-

sizioni di cui al presente Titolo e delle relative disposizioni attuative, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Fermi gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo, i componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, capi I, II e III.

1. Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.
2. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

Art. 47. Comunicazioni oggettive⁽¹⁾

1. Fermi gli obblighi di cui al Titolo II, Capo III, i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. I dati e le informazioni sono utilizzati per l'approfondimento di operazioni sospette e per effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, ai sensi dell'articolo 35.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dagli artt. 6-ter, comma 1, e 20, comma 4, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

TITOLO II - OBBLIGHI

CAPO VII⁽¹⁾ - SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Art. 48. Sistemi interni di segnalazione delle violazioni⁽²⁾

1. I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

2. Le procedure di cui al comma 1 garantiscono:

- a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
- b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

3. La presentazione della segnalazione di cui al presente articolo non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il soggetto obbligato.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

1. Capo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

2. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo II, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 3, comma 37, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94 e dall'art. 28, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

TITOLO III⁽¹⁾ - MISURE ULTERIORI

Art. 49. Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore⁽²⁾

1. È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione ac-

cettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.⁽³⁾

2. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di 1.000 euro.

3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali, di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e).

14. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP.

15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatto salvo quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile.

1. Titolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

2. Articolo modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a) e b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 29, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 20, commi 1 e 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 27, comma 1, lett. p), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, a decorrere dal 2 ottobre 2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 169/2012, dall'art. 2, commi 4 e 4-bis, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, dall'art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 1, commi 898 e 899, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo III.

3. Per l'elevazione del limite all'uso del denaro contante di cui al presente comma, vedi l'art. 3, commi 1 e 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

Art. 50. Divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia⁽¹⁾

1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima

o con intestazione fittizia è vietata.

2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri, è vietato.

1. Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo III.

Art. 51. Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo⁽¹⁾

1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.

3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35, non sussiste l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.

1. Articolo modificato dall'art. 12, comma 11, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'art. 8, comma 7, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo III.

TITOLO IV⁽¹⁾ - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PRESTATORI DI SERVIZI DI GIOCO⁽²⁾

Art. 52. Misure per la mitigazione del rischio⁽³⁾

1. I concessionari di gioco adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mi-

tigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

2. Le procedure e i sistemi di controllo, articolati in ragione della natura e del rischio propri dell'attività svolta tramite distributori ed esercenti, assicurano quanto meno:

a) l'individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;

b) la verifica e il controllo dell'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

c) l'adozione e l'osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare:

1) la tipologia delle operazioni di gioco e le possibili anomalie, di carattere oggettivo e soggettivo, ad esse riconducibili;

2) i comportamenti che favoriscano o comunque non riducano il rischio di irregolarità o di violazione delle norme di regolamentazione del settore, ivi comprese quelle in materia di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

3) con specifico riferimento al gioco offerto tramite VLT:

3.1. le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana;

3.2. i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati;

4) con specifico riferimento al gioco online:

4.1. lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti;

4.2. i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori;

4.3. la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati;

4.4. la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco;

4.5. l'individuazione di anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi;

d) la previsione di meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale, comunque denominato, a fronte del venir meno dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche e dei

controlli di cui alla lettera b).

3. Il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli di cui al comma 2 e idonei a garantire il perseguimento delle medesime finalità di controllo e prevenzione.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico, verifica l'osservanza degli adempimenti cui, ai sensi del presente articolo, i concessionari sono tenuti e, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, emana linee guida, ad ausilio dei concessionari, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inservanza.

1. Titolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

2. Rubrica così sostituita dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Vigilanza e controlli».

3. Articolo modificato dall'art. 30, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

Art. 52-bis. Registro dei distributori ed esercenti ⁽¹⁾

1. È istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco.

2. Nel registro sono annotati:

a) il nome e il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile legale e del preposto, del distributore e dell'esercente;

b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del distributore e dell'esercente, con indicazione della città e del relativo codice di avviamento postale;

c) l'espressa indicazione della tipologia e delle modalità dell'attività di gioco, come definita dall'articolo 1, comma 3, lettera a).

3. Nel registro è altresì annotata l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), e comunicata dai concessionari di gioco, secondo le modalità definite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le linee guida di cui all'articolo 52, comma 4. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall'articolo 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l'estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già

Appendice Normativa

state contestate o, comunque, i controlli di cui all'articolo 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di sospensione adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che dispone la sospensione è comunicato, a cura della Guardia di finanza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annotazione nel registro.

5. L'accesso al registro è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L'accesso è altresì consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e alle relative norme esecutive, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato.

6. Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che siano garantiti:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità di cui al comma 5;
- b) le modalità di consultazione da parte dei concessionari di gioco per le finalità di cui al comma 5;
- c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3 e 4 e dei relativi aggiornamenti;
- d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato di cui al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorità e ai concessionari di gioco l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
- e) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica.

1. Articolo inserito dall'art. 1, comma 1060, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 53. Disposizioni integrative in materia di adeguata verifica e conservazione⁽¹⁾

1. Gli operatori di gioco on line procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all'apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

2. Gli operatori di gioco on line consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.

3. Gli operatori di gioco on line acquisiscono e conservano, per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

- a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all'atto dell'apertura dei conti di gioco;
- b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;
- c) all'indirizzo IP, alla data, all'ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell'operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità, di cui al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 come integrato dal decreto legislativo n. 64 del 2011.

5. Ferma la responsabilità del concessionario, in ordine all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di cui al Titolo II, le attività di identificazione del cliente sono effettuate dai distributori e dagli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, per il tramite dei quali il concessionario offre servizi di gioco pubblico su rete fisica, a diretto contatto con la clientela ovvero attraverso apparecchi videoterminali. A tal fine, i predetti distributori ed esercenti acquisiscono e conservano, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

Appendice Normativa

a) ai dati identificativi del cliente, all'atto della richiesta o dell'effettuazione dell'operazione di gioco;

b) alla data delle operazioni di gioco, al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento utilizzati.

6. I distributori ed esercenti di gioco su rete fisica procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi operatori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.

7. Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni di cui al presente articolo nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I concessionari assicurano, in ogni caso, che i distributori e gli esercenti di apparecchi VLT siano dotati di funzionalità tali da consentire la verifica di:

a) ticket, di importo nominale pari o superiore ai 500 euro;

b) ticket, di qualunque importo, che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso.

8. I distributori e gli esercenti inviano i dati acquisiti, relativi al cliente e all'operazione, al concessionario di riferimento, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione. I medesimi soggetti assicurano la conservazione dei dati di cui alla presente lettera per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione, fermi, a carico del concessionario, gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto.

9. Fermo quanto stabilito dal comma 7, i gestori di case da gioco applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i medesimi gestori sono tenuti ad applicare le predette misure, quale che sia l'importo dell'operazione effettuata.

10. I gestori di case da gioco assicurano la conservazione, per un periodo di dieci anni, dei dati e delle informazioni relativi alla data e alla tipologia delle transazioni di gioco di cui al comma 9, ai mezzi di pagamento utilizzati per l'acquisto o il cambio dei gettoni di gioco, alle transazioni di gioco effettuate dal cliente e al valore delle medesime.

11. I gestori di case da gioco soggette a controllo pubblico che, indipendentemente dall'ammontare dei gettoni o degli altri mezzi di gioco acquistati, procedono all'identificazione e alla verifica dell'identità del cliente fin dal momento del suo in-

gresso nei relativi locali sono tenuti ad adottare procedure idonee a ricollegare i dati identificativi del cliente alle operazioni di cui al comma 9, svolte dal cliente all'interno della casa da gioco.

1. Articolo modificato dall'art. 31, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, dall'art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, a decorrere dal 1° marzo 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42, comma 1 del medesimo D.Lgs. 11/2010, e dall'art. 27, comma 1, lett. q), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

Art. 54. Autorità e cooperazione nel comparto del gioco⁽¹⁾

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Titolo, le amministrazioni e istituzioni interessate, a supporto dei prestatori di servizi di gioco, elaborano standard tecnici di regolamentazione, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.

2. Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle proprie attribuzioni e competenze, adottano protocolli d'intesa, volti ad assicurare lo scambio di informazioni necessario a garantire il coordinamento, l'efficacia e la tempestività delle attività di controllo e verifica dell'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dai prestatori di servizi di gioco.

1. Articolo modificato dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e, successivamente, così sostituito dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo IV.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

CAPO I⁽¹⁾ - SANZIONI PENALI

Art. 55. Fattispecie incriminatrici⁽²⁾

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei

Appendice Normativa

mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.⁽³⁾

6. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato.⁽⁴⁾

7. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 6 nel corso delle

operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

1. Capo così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
2. Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. r), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo I.
3. Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. s), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del presente comma, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 493-ter del codice penale.
4. Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. s), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del secondo periodo del presente comma ora abrogato, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 493-ter del codice penale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

CAPO II⁽¹⁾ - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 56. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione⁽²⁾

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 42, compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale.

1. Capo così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

2. Articolo modificato dall'art. 3, comma 37, lett. c) e d), L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 33, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 27, comma 1, lett. s), t), u) e v), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 57. Inosservanza degli obblighi di conservazione⁽¹⁾

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

1. Articolo modificato dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009, e dall'art. 36, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 58. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette⁽¹⁾

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
- b) del grado di collaborazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 e responsabile, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

4. Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

5. Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

6. Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

1. Articolo modificato dall'art. 20, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 27, comma 1, lett. z), aa), bb), cc) e dd), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre

Appendice Normativa

2012, n. 169, e dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 59. Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati⁽¹⁾

1. Ciascun componente degli organi di controllo presso i soggetti obbligati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro qualora, nell'esercizio della propria funzione, ometta di effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 46 del presente decreto.

2. Le autorità di vigilanza di settore provvedono all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei componenti degli organi di controllo presso i soggetti obbligati rispettivamente vigilati.

1. Articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 60. Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unità di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze⁽¹⁾

1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

1. Articolo modificato dall'art. 27, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, e, successivamente, così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 61. Sanzioni per inosservanza delle disposizioni specifiche in materia di soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica⁽¹⁾

1. Ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), che non eseguono gli adempimenti di cui all'articolo 44, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono rad-

doppiate nel minimo e nel massimo edittali.

2. Ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti emittenti moneta elettronica, alle relative succursali e ai punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 45, si applica la sanzione pecuniaria di 4.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

3. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V da parte dei soggetti convenzionati e degli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn).

4. Il verbale, contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1, è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche all'istituto per conto del quale il soggetto convenzionato o l'agente ha operato e, relativamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati e agli agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto centrale, affinché adottino ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

5. La Guardia di finanza qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 44 e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni, anche non consecutive, nell'apposita sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio del servizio, oggetto di convenzione o mandato, rispetto al quale la violazione è stata riscontrata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, l'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate a soggetti convenzionati e agenti di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, il punto di contatto centrale, è tenuto, in solido con il soggetto convenzionato o l'agente, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

7. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 5 è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato, all'istituto per conto del quale opera il soggetto convenzionato o l'agente ovvero, limitatamente alle violazioni contestate ai soggetti convenzionati di istituti aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, al punto di contatto

centrale. Il provvedimento di sospensione è, altresì, comunicato all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.

8. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

9. Salvo quanto previsto dal comma 2, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65. Il decreto che irroga la sanzione, notificato ai sensi di legge, è contestualmente comunicato, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze all'OAM, per l'annotazione nella sottosezione del registro di cui all'articolo 45 comma 2.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 62. Disposizioni sanzionatorie specifiche per soggetti obbligati vigilati⁽¹⁾

1. Nei confronti degli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore nonché dell'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 5.000.000 ovvero pari al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile. La medesima sanzione si applica nel caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale di cui all'articolo 43, comma 3.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni di cui al comma 1 o l'inosservanza dell'ordine di cui al comma 4, lettera a), ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale am-

montare sia determinato o determinabile.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, tenuto conto della gravità della violazione accertata e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, hanno il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto e delle relative disposizioni attuative, caratterizzate da scarsa offensività o pericolosità alla stregua dei criteri di cui all'articolo 67, le autorità di vigilanza di settore, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, hanno il potere di:

a) applicare all'ente responsabile la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle;

b) qualora l'infrazione contestata sia cessata, applicare all'ente responsabile la sanzione consistente in una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.

5. Nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio responsabili di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al Titolo II, Capi I, II e III, di quelle in materia di procedure e controlli interni di cui agli articoli 15 e 16 del presente decreto, delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a 1.000.000 di euro. La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la Consob ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

6. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 25, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro.

7. Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni comminate dal presente articolo, nei confronti degli intermediari bancari e finanziari provvedono la Banca d'Italia e l'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni. La Banca

d'Italia provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 2015/847 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 dei regolamenti (CE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 45, paragrafi 7 e 11, della direttiva.

8.Fermo quanto previsto dal comma 9, all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio provvede la CONSOB che comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 ai fini della cancellazione o sospensione dal Registro di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

9.È fatta salva la competenza del Ministero dell'economia e delle finanze all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei soggetti obbligati vigilati che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibile la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 63. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III⁽¹⁾

1.Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67. ⁽²⁾

2.La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

3.La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.

4.La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.

5.La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.

6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima e massima è aumentata del 50 per cento.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 27, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.

2. Comma inserito dall'art. 9-bis, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 9-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 119/2018.

Art. 64. Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco⁽¹⁾

1. Ai distributori e agli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco, ivi compresi quelli operanti sul territorio nazionale per conto di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario, che non eseguono gli adempimenti cui sono tenuti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a 10.000 euro.

2. La Guardia di finanza, che agisce con i poteri di cui di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, da parte dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, dei quali i concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco e ne accerta e contesta le relative violazioni.

3. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 è notificato, a cura della Guardia di finanza, anche al concessionario, per conto del quale il distributore o l'esercente opera, affinché adotti ogni iniziativa utile a prevenirne la reiterazione.

4. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, tenuto conto della rilevanza della violazione, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. In tali ipotesi, il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

5. La Guardia di finanza, qualora, nell'esercizio dei poteri di controllo conferiti ai sensi del presente decreto, accerti e contesti una grave violazione delle disposizioni di cui al presente decreto a carico dei distributori e degli esercenti, a qualsiasi

titolo contrattualizzati, dei quali il concessionario si avvale per l'offerta di servizi di gioco, e riscontri la sussistenza, a carico dei medesimi soggetti, di due provvedimenti sanzionatori adottati nel corso dell'ultimo triennio, propone, a titolo accessorio rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività medesima. Il provvedimento di sospensione è adottato dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato. Il provvedimento di sospensione è notificato, negli stessi termini, oltre che all'interessato, anche al concessionario per conto del quale opera il distributore o esercente contrattualizzato, ai fini dell'adozione di ogni iniziativa utile ad attivare i meccanismi di estinzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d). Il provvedimento di sospensione è altresì comunicato dalla Guardia di finanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

6. L'esecuzione del provvedimento di sospensione, attraverso l'apposizione del sigillo dell'autorità procedente e delle sottoscrizioni del personale incaricato nonché il controllo sulla sua osservanza da parte degli interessati sono espletati dalla Guardia di finanza. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 65, comma 4.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 65. Procedimento sanzionatorio⁽¹⁾

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 2, e dall'articolo 62, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

- a) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile al personale e ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di intermediari bancari e finanziari, salva la competenza della Banca d'Italia e dell'IVASS, in ragione delle rispettive attribuzioni, all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;
- b) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, imputabile ai revisori legali e alle

società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, ai titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente, salva la competenza della CONSOB all'irrogazione delle sanzioni per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime imputabili all'ente;

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta i propri decreti sanzionatori, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Nel caso di concessione di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria per l'utilizzo, in sede amministrativa, delle informazioni o degli atti relativi ad un procedimento penale, il termine di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre dalla data di ricezione del nulla osta medesimo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmette gli atti alle autorità di vigilanza di settore per le valutazioni relative all'applicabilità delle sanzioni di rispettiva competenza. Parimenti, le autorità di vigilanza di settore trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze gli atti, qualora nell'esercizio della propria potestà sanzionatoria, ravvisino la sussistenza di elementi suscettibili di valutazione da parte del Ministero, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, rientranti nella sua competenza, ai sensi del presente decreto.

4. Il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui agli articoli 44, 49, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 12, 50, 51, comma 1, e 64 del presente decreto è svolto dagli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato, già individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2011. La Commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, formula pareri di massima, per categorie di violazioni, utilizzate dalle Ragionerie territoriali dello Stato come riferimenti per la decretazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. I decreti sanzionatori, adottati ai sensi del presente articolo, sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario e, salvi i decreti sanzionatori di cui al comma 4, per i quali permane la competenza del tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, è competente, in via esclusiva, il Tribunale di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente.

6. Le somme riscosse dal Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di sanzioni amministrative, sono ripartite ai sensi della legge 7 febbraio 1951, n. 168. I crediti vantati dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente decreto sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili del debitore.

7. Le autorità di vigilanza di settore, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, adottano ovvero integrano proprie disposizioni atte a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori e il contraddittorio, in forma scritta e orale, con l'autorità procedente nonché, relativamente alle sanzioni da esse comminate, disposizioni attuative aventi ad oggetto, tra l'altro, la determinazione della definizione di fatturato utile per la quantificazione della sanzione, la procedura sanzionatoria e le modalità di pubblicazione delle sanzioni.

8. In caso di gravi violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, sanzionate dalle autorità procedenti, in ragione delle rispettive attribuzioni di vigilanza e controllo, gli organismi di cui agli articoli 112-bis e 128-undecies TUB attivano, su richiesta delle medesime autorità, i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi. Il procedimento di cancellazione è altresì attivato, alle medesime condizioni, dall'organismo di cui all'articolo 113, comma 4, TUB e dall'organismo di cui all'articolo 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ovvero dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, fino all'istituzione dei medesimi organismi.

9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7 e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.

10. In relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 58 e 63 del presente decreto, la responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è univocamente identificabile, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge medesima.

11. Ai procedimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo

145 TUB, all'articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII, CAP e alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all'articolo 145 TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresì al procedimento con cui la Banca d'Italia provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, commi 2 e 5, non si applicano gli articoli 6 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 66. Misure ulteriori⁽¹⁾

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 62, in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, ai fini dell'adozione, ai sensi degli articoli 9 e 11, di ogni atto idoneo ad intimare ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle. Le medesime violazioni costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.

2. Nei casi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazione sospetta e di controlli interni, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle modalità attuative di rispettiva pertinenza. La pubblicazione per estratto reca indicazione delle violazioni accertate, delle disposizioni violate, dei soggetti sanzionati, delle sanzioni rispettivamente applicate nonché, nel caso in cui sia adita l'autorità giudiziaria, dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa. Le informazioni pubblicate restano sul sito web per un periodo di cinque anni.

3. Ferma la discrezionalità dell'autorità procedente in ordine alla valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla violazione sanzionata, non si dà luogo alla pubblicazione nel caso in cui essa possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine in corso. Qualora detti impedimenti abbiano carattere temporaneo, la pubblicazione può essere differita al momento in cui essi siano venuti meno.

4. Le sanzioni amministrative applicate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 62, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse sono comunicate all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM dall'autorità di vigilanza di settore che ne è membro.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II. In precedenza il presente articolo era stato modificato dall'art. 35, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009.

Art. 67. Criteri per l'applicazione delle sanzioni⁽¹⁾

1. Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) il livello di cooperazione con le autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689⁽²⁾, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

2. NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 21 novembre

1981, n. 689».

Art. 68. Applicazione della sanzione in misura ridotta⁽¹⁾

1. Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.

2. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entità dell'importo dovuto e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

4. Il pagamento in misura ridotta è effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorità giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, già notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1. Il presente articolo, originariamente inserito nel Capo III del Titolo V, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

Art. 69 Successione di leggi nel tempo⁽¹⁾

1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce più illecito. Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta

elettronica certificata. Il predetto termine è prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

1. Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo II.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

CAPO III⁽¹⁾ - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 Disposizioni concernenti l'applicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 847⁽²⁾

1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, non trova applicazione nel caso di trasferimenti di fondi effettuati in ambito nazionale sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi del presente decreto;
- b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado di risalire, attraverso il beneficiario medesimo e mediante il codice unico di identificazione dell'operazione, al trasferimento di fondi effettuato dal soggetto che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni o servizi;
- c) l'importo del trasferimento di fondi non superi i 1.000 euro.

2. I prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 3, numero 5), del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, fatta eccezione per le situazioni da essi valutate ad alto rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, possono non adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento aventi sede in Paesi che hanno previsto una soglia di esenzione per gli obblighi di invio dei dati informativi. Il presente comma non si applica nel caso di trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro o 1.000 USD.

3. La Banca d'Italia può emanare istruzioni per l'applicazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento; mediante tali istruzioni possono essere

indicate fattispecie di trasferimento di fondi rientranti nella deroga di cui al comma 1.

1. Capo così sostituito dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.

2. Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

Art. 71 Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi⁽¹⁾

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.

2. Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.

3. L'Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l'Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell'Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.

1. Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

Art. 72 Modifiche a disposizioni normative vigenti⁽¹⁾

1. All'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti" sono inserite le seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo";

b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi".

Titolo del capitolo

2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le parole: "sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle seguenti: "sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale".

3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente: "Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231." 4. Dopo l'articolo 648-ter.1 del codice penale è inserito il seguente articolo: "Art. 648-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti." 5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". 6. All'articolo 22-bis, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "(g-bis) antiriciclaggio.

1. Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

Art. 73 Norme abrogate ⁽¹⁾

1. Restano abrogati:

- a) il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15, nonché gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
- b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
- c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
- e) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- g) il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- h) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

1. Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.

Art. 74 Clausola di invarianza⁽¹⁾

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito il Capo III.



**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE
E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO
DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

INDICE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

FONTI NORMATIVE.....

DESTINATARI.....

DEFINIZIONI

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA.....

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.....

SEZIONE II. APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

SEZIONE III. PRESIDI ORGANIZZATIVI MINIMI.....

PARTE SECONDA GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

SEZIONE I. PRINCIPI GENERALI

SEZIONE II. ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA.....

SEZIONE III. ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE

SEZIONE IV. ORGANO CON FUNZIONE DI CONTROLLO

PARTE TERZA L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

PREMESSA.....

SEZIONE I. LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....

1.1. INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO.....

1.2. COMPITI

1.3. IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE.....

1.4. ESTERNALIZZAZIONE.....

1.5. RAPPORTI CON ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

1.6. COMUNICAZIONI.....

SEZIONE II. IL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE.....

SEZIONE III. LA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

SEZIONE IV. PRESIDI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA E MEDIATORI.....

SEZIONE V. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI

SEZIONE I. DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II. LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO NEI GRUPPI.

SEZIONE III. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE NEI GRUPPI.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

SEZIONE I. SERVIZIO DI RIMESSA DI DENARO (CD. "MONEY TRANSFER")

SEZIONE II. DATI INFORMATIVI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI FONDI

SEZIONE III. SOCIETÀ FIDUCIARIE ISCRITTE NELLA SEZIONE SEPARATA DELL'ALBO DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL TUB.....

PARTE SESTA ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL'ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

SEZIONE I - PREMESSA.....	
SEZIONE II - NOMINA E COMPITI DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE.....	
SEZIONE III - ASSETTI ORGANIZZATIVI DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE.....	
PARTE SETTIMA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO.....	
SEZIONE I. PRINCIPI GENERALI	
SEZIONE II. MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO	
SEZIONE III. INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	
SEZIONE IV. INDIVIDUAZIONE DELLE VULNERABILITÀ	
SEZIONE V. DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO RESIDUO	
SEZIONE VI. MATRICE DI DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	
SEZIONE VII. AZIONE DI RIMEDIO	
SEZIONE VIII. TEMPI E MODALITÀ DI CONDUZIONE DELL'ESERCIZIO.....	
ALLEGATO SCHEMA DELLA RELAZIONE ANNUALE PRODotta DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO.....	

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Fonti normative

La materia è disciplinata:

- dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, in particolare:
 - dall’art. 7, comma 1, lettera *a*), che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela;
 - dall’art. 15, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di:
 - (i) dettare criteri e metodologie per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio cui i soggetti obbligati sono esposti nell’esercizio della loro attività (articolo 15, comma 1);
 - (ii) individuare le categorie di soggetti obbligati per i quali non si applicano le disposizioni in materia di autovalutazione del rischio di riciclaggio, in considerazione dell’irrelevanza del rischio di riciclaggio dell’attività svolta ovvero dell’offerta di prodotti e servizi che presentano caratteristiche di rischio tipizzate (articolo 15, comma 3);
 - dall’art. 16, comma 2, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure per la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e per l’introduzione di una funzione antiriciclaggio;
 - dall’art. 43 comma 4, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di adottare disposizioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018;
- dal regolamento (UE) 2015/847, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- dal regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione europea recante le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e sulle relative funzioni.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza Europee, adottati ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847, sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all’ordinante o al beneficiario nonché sulle procedure da porre in essere per gestire un trasferimento di fondi non accompagnato dai dati informativi richiesti.

Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano a:

- a) le banche;
- b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- c) le società di gestione del risparmio (SGR);
- d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 TUB;
- g) gli istituti di moneta elettronica;
- h) gli istituti di pagamento;
- i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo ⁽¹⁾;
- j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ⁽²⁾;
- k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 TUB;
- l) i confidi ⁽³⁾;
- m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 TUB;
- n) Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta;
- o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- 1) “*agenti in attività finanziaria*”: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
- 2) “*Autorità*”: le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del d.lgs. 231/2007;
- 3) “*controlli di linea*”: controlli effettuati dalle strutture operative (ad es., controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*, incorporati nelle procedure informatiche e diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;

⁽¹⁾ Le disposizioni di cui alla Parte Seconda e alla Parte Settima, sezione VII, trovano applicazione con riferimento agli esponenti delle succursali.

⁽²⁾ Le disposizioni di cui alla Parte Seconda non si applicano ai destinatari di cui alla lettera j).

⁽³⁾ Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del T.U., nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del d.lgs. 141/2010.

Appendice normativa

- 4) “*decreto antiriciclaggio*”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 5) “*destinatari*”: i soggetti destinatari delle presenti disposizioni indicati nel paragrafo “destinatari”;
- 6) “*direttiva antiriciclaggio*”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- 7) “*funzioni aziendali di controllo*”: la funzione antiriciclaggio, la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione di controllo dei rischi (*risk management function*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*);
- 8) “*gruppo*”: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
- 9) “*paesi comunitari*”: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 10) “*paesi terzi*”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- 11) “*personale*”: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- 12) “*rischio di riciclaggio*”: il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa;
- 13) “*soggetti convenzionati e agenti*”: gli operatori comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana;
- 14) “*UIF*”: l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

Comunicazioni alla Banca d’Italia

Le comunicazioni alla Banca d’Italia previste dalle presenti disposizioni sono indirizzate al Servizio Tutela della Clientela e Antiriciclaggio, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura.

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Sezione I. Principio di proporzionalità

Le presenti disposizioni stabiliscono i presidi in termini di organizzazione, procedure e controlli interni che i destinatari adottano per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ⁽⁴⁾. Esse integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni in materia di assetto di governo, organizzazione e controllo interno dettate da altre normative di settore.

I destinatari applicano le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la natura, la dimensione, la complessità dell'attività svolta, la tipologia e la gamma dei servizi prestati ⁽⁵⁾.

Sezione II. Approccio basato sul rischio

In applicazione dell'approccio basato sul rischio (cd. *risk based approach*), i destinatari si dotano di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei a garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia antiriciclaggio, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati. A tal fine, i destinatari:

- definiscono una *policy* motivata che indichi le scelte che essi in concreto intendono compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni (es. assetto della funzione antiriciclaggio nei gruppi; eventuale attribuzione della delega per il responsabile delle segnalazioni sospette), di adeguata verifica (es. misure da adottare in concreto per l'adeguata verifica rafforzata o semplificata) e di conservazione dei dati (cd. *policy* antiriciclaggio);
- svolgono una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (cd. autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio), secondo quanto previsto dalla Parte Settima;
- adottano le misure ritenute più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio di riciclaggio.

⁽⁴⁾ Tutti gli obblighi contenuti nel decreto antiriciclaggio sono previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia per la lotta al finanziamento del terrorismo. Pertanto, nelle presenti disposizioni ogni riferimento alla finalità antiriciclaggio o al rischio di riciclaggio va sempre inteso come comprensivo anche della finalità di lotta al finanziamento del terrorismo o del rischio di finanziamento del terrorismo. I destinatari applicano i presidi di cui alle presenti disposizioni anche in chiave di contrasto al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

⁽⁵⁾ Al fine di applicare le presenti disposizioni coerentemente con il principio di proporzionalità, i destinatari considerano almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza geografica e il volume di attività in ciascuna area; la forma giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità; il modello di *business* scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi; gli assetti proprietari e le modalità di finanziamento; la tipologia di clienti e la complessità dei prodotti e dei contratti; le attività esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati.

Appendice normativa

Sezione III. Presidi organizzativi minimi

Fermo l'obbligo di calibrare gli assetti organizzativi antiriciclaggio secondo il principio di proporzionalità e di approccio in base al rischio, i destinatari adottano almeno i seguenti presidi organizzativi minimi:

- a) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione I (funzione antiriciclaggio);
- b) formalizzano l'attribuzione della responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione II (responsabile della segnalazione delle operazioni sospette);
- c) attribuiscono a una funzione di controllo aziendale il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina, secondo quanto previsto nella Parte Terza, Sezione III (funzione di revisione interna).

I confidi possono, in ogni caso, attribuire i compiti di cui alle lettere *a)* e *c)* a un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso di amministratore unico.

PARTE SECONDA

GLI ASSETTI ORGANIZZATIVI A SALVAGUARDIA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Sezione I. Principi generali

I destinatari si dotano di un sistema organizzativo e di controllo nonché di strategie, regole, risorse, procedure e funzioni chiaramente individuate e adeguatamente specializzate idonee ad assicurare l'efficace prevenzione del rischio di riciclaggio.

In particolare, essi assicurano:

- l'adozione di adeguate strategie, politiche, procedure e processi di identificazione, misurazione, valutazione e monitoraggio del rischio di riciclaggio, nonché di misure idonee a prevenire il rischio cui sono esposti;
- la chiara definizione, ai diversi livelli, di ruoli, compiti e responsabilità, nonché la predisposizione di procedure per garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- l'istituzione di una funzione antiriciclaggio incaricata di sovrintendere all'attività di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio;
- un'architettura delle funzioni di controllo coordinata nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e al contempo coerente con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di controllo sul rispetto da parte del personale delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi, con particolare riguardo all'analisi continuativa dell'operatività della clientela, agli obblighi di comunicazione e segnalazione e alla tutela della riservatezza in materia di segnalazione.

Il sistema dei controlli interni è in grado di intercettare prontamente carenze procedurali e dei comportamenti, suscettibili di determinare violazioni della normativa.

Per mitigare il rischio di riciclaggio è fondamentale il coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono. In particolare gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, sono tenuti a: definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio; adottare linee di *policy* idonee a preservare l'integrità aziendale; porre in atto misure organizzative e operative idonee a evitare il rischio di riciclaggio; svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi. L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali è chiaramente definita.

Le presenti disposizioni, nel disciplinare gli assetti organizzativi necessari a prevenire e mitigare i rischi di coinvolgimento in fatti di riciclaggio, non fanno riferimento a organi aziendali nominativamente individuati, ma richiamano le funzioni di "supervisione strategica", "gestione" e "controllo" in concreto assegnate agli organi aziendali o a loro componenti in coerenza con la normativa civilistica e di vigilanza ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Se la regolamentazione applicabile non prevede una distinzione tra la funzione di supervisione strategica e la funzione di gestione, si fa riferimento all'organo di amministrazione.

Sezione II. Organo con funzione di supervisione strategica

L'organo con funzione di supervisione strategica approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, le politiche sono adeguate all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività del destinatario, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi.

In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica:

- approva una *policy* che illustra e motiva le scelte che il destinatario compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. *policy* antiriciclaggio);
- approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;
- approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;
- approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";
- nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e il responsabile antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;
- assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo;
- assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette;
- con cadenza almeno annuale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio;
- assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia;
- valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia.

Sezione III. Organo con funzione di gestione

L'organo con funzione di gestione cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica ed è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio. Nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali.

L'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo, in coerenza con gli esiti dell'esercizio di autovalutazione dei rischi; assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni.

In materia di segnalazione di operazioni sospette, l'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità del destinatario, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. La procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'*iter* valutativo. Il medesimo organo adotta, inoltre, misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale.

L'organo con funzione di gestione definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Inoltre, l'organo con funzione di gestione:

- definisce la *policy* antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione;
- definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
- definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;
- stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; l'attività di formazione deve rivestire carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell'evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dal destinatario;
- stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela;
- assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale.

Sezione IV. Organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e, ove presenti, dalle altre funzioni di controllo interno.

In tale ambito, l'organo con funzione di controllo:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

L'organo con funzione di controllo è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

Ai sensi dell'art. 46 del decreto antiriciclaggio, i componenti dell'organo con funzione di controllo comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.

PARTE TERZA

L'ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO

Premessa

Un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e delle funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse.

Fondamentale è il ruolo dei controlli di linea, che si avvalgono di adeguati presidi e sistemi informativi, e del responsabile antiriciclaggio, la cui attività da esercitarsi trasversalmente su tutta l'operatività svolta dal destinatario, riguarda sia la verifica della funzionalità di procedure, strutture e sistemi, sia il supporto e la consulenza sulle scelte gestionali.

Sezione I. La funzione antiriciclaggio

1.1. Inquadramento organizzativo

I destinatari istituiscono una funzione deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio (funzione antiriciclaggio). Essi organizzano la funzione in coerenza con il principio di proporzionalità; in ogni caso, la funzione antiriciclaggio è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, attivabili anche in autonomia.

La funzione antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo e ha accesso a tutte le attività del destinatario nonché a qualsiasi informazione rilevante per lo svolgimento dei propri compiti.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione antiriciclaggio possono essere affidati a strutture organizzative distinte, presenti nell'ambito del destinatario, purché la gestione complessiva del rischio di riciclaggio sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione.

La funzione può essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di controllo di conformità o di *risk management* solo ad esito di una valutazione dell'idoneità di tale scelta rispetto all'entità e alla tipologia dei rischi di riciclaggio che la funzione è chiamata in concreto a gestire. La funzione antiriciclaggio non può essere assegnata alla funzione di revisione interna.

Indipendentemente dalla soluzione organizzativa prescelta, il personale che svolge compiti riconducibili alla funzione antiriciclaggio è adeguato per numero, competenze tecnico-professionali e aggiornamento, anche attraverso programmi di formazione nel continuo.

1.2. Compiti

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme antiriciclaggio. A tal fine, la funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;

Appendice normativa

- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio;
- condurre, in raccordo con il responsabile delle SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela;
- collaborare alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;
- condurre, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;
- prestare supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- valutare in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario;
- trasmettere alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale;
- informare tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

I destinatari possono assegnare alla funzione antiriciclaggio il compito di svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui - per circostanze oggettive, ambientali o soggettive - è particolarmente elevato il rischio di riciclaggio. Se tale compito è attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio verifica l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea e i suoi esiti.

La funzione antiriciclaggio redige e trasmette all'organo con funzione di gestione e a quello con funzione di supervisione strategica un documento che definisce dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio (cd. manuale antiriciclaggio). Il documento - costantemente aggiornato - è disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale.

La funzione antiriciclaggio pone particolare attenzione: all'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione nonché dei sistemi di individuazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette; all'efficace rilevazione delle altre situazioni oggetto di obbligo di comunicazione nonché all'appropriata conservazione della documentazione e delle evidenze richieste dalla normativa.

La funzione può effettuare, in raccordo con la funzione di revisione interna, controlli in *loco* su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse e individuare eventuali aree di criticità.

Almeno una volta l'anno, la funzione presenta agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale. Nella relazione confluiscono anche i risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto ai sensi della Parte Settima.

La funzione collabora con le Autorità di cui al Titolo I, Capo II del decreto antiriciclaggio.

1.3. Il responsabile della funzione

Il responsabile della funzione antiriciclaggio (responsabile antiriciclaggio) è una persona fisica in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Il responsabile antiriciclaggio rientra nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo. La nomina e la revoca, adeguatamente motivate, sono di competenza dell'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Se coerente con il principio di proporzionalità, la responsabilità della funzione può essere attribuita al responsabile della funzione di controllo di conformità o al *risk manager*.

Il responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente agli organi aziendali, senza restrizioni o intermediazioni.

Il responsabile antiriciclaggio è collocato in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non può avere responsabilità dirette di aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree. Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni del destinatario, la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore titolare di specifiche deleghe in materia di controlli, purché privo di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico.

Il personale chiamato a collaborare nella funzione antiriciclaggio, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione per le questioni attinenti ai relativi compiti.

In considerazione della rilevanza dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio, i destinatari possono definire nella normativa interna ulteriori presidi a tutela della stabilità e dell'indipendenza del responsabile.

1.4. Esternalizzazione

Lo svolgimento dei controlli attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La responsabilità per la corretta gestione dei rischi di riciclaggio resta, in ogni caso, in capo ai destinatari, i quali sono tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni.

In caso di esternalizzazione, i destinatari nominano un responsabile interno alla funzione antiriciclaggio con il compito di verificare il corretto svolgimento del servizio da parte del fornitore e adottano le cautele organizzative necessarie a garantire il mantenimento dei poteri di indirizzo e controllo da parte degli organi aziendali.

Appendice normativa

La decisione di ricorrere all'esternalizzazione non deve pregiudicare la qualità del sistema dei controlli. I destinatari formalizzano un accordo di esternalizzazione con il fornitore che definisca almeno:

- i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per prevenirli o, se non possibile, attenuarli; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione del destinatario;
- la possibilità per il destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Fermo restando le specifiche previsioni sull'esternalizzazione nell'ambito dei gruppi, non è coerente con il principio di proporzionalità l'esternalizzazione dei compiti attribuiti alla funzione anticiclaggio da parte dei destinatari che presentano significative dimensioni e complessità operativa.

La funzione anticiclaggio è parte integrante delle funzioni aziendali di controllo. Pertanto, i destinatari applicano le presenti disposizioni congiuntamente a quelle della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali di controllo a cui essi sono soggetti.

1.5. Rapporti con altre funzioni aziendali

La funzione anticiclaggio collabora con le altre funzioni aziendali (es. funzione di controllo di conformità, la revisione interna, area legale, organizzazione, gestione dei rischi, risorse umane, sistemi informativi) per sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l'operatività aziendale, e realizzare processi conformi alla normativa.

L'adeguatezza e l'efficacia della funzione anticiclaggio sono sottoposte a verifica periodica da parte della revisione interna.

1.6. Comunicazioni

I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia:

- a. entro 20 giorni dalla relativa delibera, la decisione di nomina o di revoca del responsabile della funzione anticiclaggio ⁽⁷⁾;
- b. entro il 30 aprile di ciascun anno, la relazione della funzione anticiclaggio, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi.

⁽⁷⁾ I destinatari assolvono agli obblighi di comunicazione attraverso la procedura segnalazione organi sociali (cd. OR.SO.) disciplinata dalla Comunicazione della Banca d'Italia del 7 giugno 2011, quando applicabile.

Sezione II. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Ai sensi dell'articolo 36 del decreto antiriciclaggio, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) è il legale rappresentante del destinatario ovvero un delegato del destinatario; la delega può essere conferita anche al responsabile della funzione antiriciclaggio. Il conferimento della delega è deliberato dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo. Nel caso di succursale, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante della stessa, salva la possibilità di delega a un membro del personale della succursale. Se i destinatari sono tenuti all'istituzione di un punto di contatto centrale, il responsabile delle SOS coincide in ogni caso con il responsabile del punto di contatto centrale (articolo 36 del decreto antiriciclaggio).

I destinatari assicurano che il responsabile delle SOS sia in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e svolga la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali.

Il ruolo del responsabile delle SOS è adeguatamente formalizzato e reso noto all'interno della struttura e presso la rete distributiva. La nomina e la revoca del medesimo responsabile sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.

Il responsabile delle SOS non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree. La delega non può essere conferita al responsabile della funzione di revisione interna né a soggetti esterni al destinatario, salvo quanto previsto per i gruppi (cfr. Parte Quarta, Sezione II). Presso i destinatari di rilevanti dimensioni la delega può essere attribuita a più di un soggetto, con individuazione di criteri che assicurino il coordinamento e la condivisione delle informazioni tra i delegati.

In base alle procedure organizzative interne, compete al responsabile delle SOS:

- a) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello);
- b) valutare, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- c) trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- d) mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF.

Il responsabile delle segnalazioni: acquisisce ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale e dal responsabile antiriciclaggio, ove i due soggetti non coincidano; ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es., richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi); utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili. Il responsabile delle SOS è tenuto a conoscere e applicare con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

Il responsabile delle SOS comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione.

Appendice normativa

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.

Sezione III. La funzione di revisione interna

La funzione di revisione interna verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La funzione attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica tra l'altro:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione.

Gli interventi, a distanza e ispettivi, sono oggetto di pianificazione per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto.

La funzione di revisione interna svolge interventi di *follow-up* per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni.

La funzione di revisione interna riporta, almeno annualmente, agli organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui suoi esiti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio.

Se giustificato in base al principio di proporzionalità, la responsabilità della funzione può essere attribuita a un amministratore, purché sia destinatario di specifiche deleghe in materia di controlli e non sia destinatario di altre deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, salvo il caso dell'amministratore unico.

Sezione IV. Presidi in materia di rete distributiva e mediatori

Per i servizi offerti attraverso reti di agenti in attività finanziaria, consulenti finanziari, soggetti convenzionati e agenti ⁽⁸⁾ o altri soggetti legati al destinatario da vincoli contrattuali (nel prosieguo "rete distributiva"), il destinatario adotta le precauzioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio da parte della rete distributiva.

⁽⁸⁾ I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica italiani e i prestatori di servizi di pagamento o istituti di moneta elettronica comunitari stabiliti sul territorio della Repubblica sono tenuti a rispettare anche le specifiche previsioni del Capo V del decreto antiriciclaggio in relazione all'attività svolta attraverso uno o più "soggetti convenzionati e agenti".

A tal fine, il destinatario:

- indica, nell'ambito dei contratti di collaborazione stipulati con gli addetti alla rete distributiva, le regole di condotta a fini antiriciclaggio che essi devono seguire nello svolgimento dell'attività per conto del destinatario;
- fornisce agli addetti alla rete distributiva gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, che li assistano nell'esecuzione delle operazioni e dei relativi adempimenti a fini antiriciclaggio;
- appronta programmi di formazione specifici e periodici a favore della rete distributiva, affinché gli addetti abbiano una conoscenza adeguata della normativa e delle connesse responsabilità e siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio nell'esecuzione degli adempimenti;
- monitora costantemente il rispetto da parte della rete distributiva delle regole di condotta antiriciclaggio stabilite dalla normativa e in sede contrattuale;
- effettua verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete distributiva.

Quando è richiesta una verifica rafforzata della clientela in ragione del più elevato rischio di riciclaggio, il destinatario interviene a supporto della rete distributiva nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del decreto antiriciclaggio.

Nel caso di intervento di un mediatore creditizio, il destinatario può avvalersi dei dati e delle informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l'identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini degli obblighi di conservazione. Il destinatario interrompe ogni rapporto con il mediatore se ha accertato gravi inadempimenti da parte di questo nell'esecuzione degli obblighi antiriciclaggio.

Le eventuali convenzioni stipulate tra il destinatario e i mediatori indicano le regole di condotta antiriciclaggio cui questi devono attenersi nell'esercizio della propria attività; inoltre, prevedono che i mediatori partecipino periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.

Sezione V. La formazione del personale

Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle sue finalità, dei relativi principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali.

I destinatari realizzano programmi di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

L'addestramento e la formazione assicurano una specifica preparazione del personale a più diretto contatto con la clientela e di quello addetto alla funzione antiriciclaggio. A questi membri del personale è richiesto un continuo aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di riciclaggio e sugli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.

L'attività di addestramento e formazione del personale è svolta con continuità e sistematicità, nell'ambito di programmi organici; annualmente è sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di gestione una relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI

Sezione I. Disposizioni generali

Nei gruppi gli indirizzi strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio e controlli antiriciclaggio sono adottati dagli organi aziendali della capogruppo.

La capogruppo assicura che gli organi aziendali delle altre società appartenenti al gruppo attuino nella propria realtà aziendale le strategie e le politiche di gruppo. I gruppi, in particolare, sviluppano un approccio globale al rischio di riciclaggio. A tal fine, la capogruppo definisce e approva:

- a) una metodologia di gruppo per la valutazione dei rischi di riciclaggio conforme a quella indicata nella Parte Settima;
- b) procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra le società appartenenti al gruppo;
- c) *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e individuazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La capogruppo istituisce una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di valutare in modo omogeneo la clientela.

La capogruppo individua le soluzioni organizzative idonee per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di operatività e, nel contempo, assicura che la gestione dei rischi tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e misurazione in possesso delle singole componenti.

Nei gruppi con operatività transfrontaliera, la capogruppo assicura che le procedure presso le succursali e le società del gruppo con sede in paesi terzi siano allineate agli *standard* di gruppo e consentano la condivisione delle informazioni nel gruppo, inclusa la notizia dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette, salvo il rispetto dei limiti imposti o degli specifici adempimenti previsti dall'ordinamento del paese ospitante.

Se l'ordinamento del paese ospitante non consente alle succursali e alle società del gruppo ivi stabilite di adeguarsi agli *standard* generali o di condividere le informazioni rilevanti con le altre società del gruppo, la capogruppo ne dà comunicazione alla Banca d'Italia nei termini e con le modalità previsti dal regolamento delegato della Commissione europea adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 7, della direttiva antiriciclaggio e adotta le ulteriori misure ivi indicate.

Sezione II. La funzione antiriciclaggio nei gruppi.

Per l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio all'interno del gruppo (cd. modello accentrato), i destinatari applicano le disposizioni in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo all'interno del gruppo previste dalla rilevante disciplina di settore a cui essi sono eventualmente soggetti.

In mancanza di una disciplina settoriale, la funzione antiriciclaggio può essere esternalizzata alla capogruppo ovvero ad altra società del gruppo, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità operativa del destinatario, nel rispetto delle previsioni di cui alla Parte Terza, Sezione I, paragrafo 1.4.

Nel caso in cui i gruppi non ricorrano al modello accentrato nonché laddove la funzione antiriciclaggio sia esternalizzata solo da alcune società del gruppo, le società del gruppo che non hanno esternalizzato la funzione alla capogruppo o ad altra società del gruppo:

- a. informano, in maniera compiuta e tempestiva, il responsabile antiriciclaggio della capogruppo o di gruppo degli esiti delle attività di controllo effettuate presso la società dal responsabile antiriciclaggio, ove rilevanti per l'attività del responsabile della capogruppo o di gruppo;
- b. assicurano al responsabile antiriciclaggio della capogruppo o di gruppo l'accesso a tutte le banche dati contenenti informazioni utili all'espletamento dei relativi compiti.

Sezione III. La segnalazione delle operazioni sospette nei gruppi.

Le società del gruppo con sede in Italia possono conferire al responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette della capogruppo o di altra società del gruppo con sede in Italia la delega di cui all'articolo 36 del decreto antiriciclaggio (cd. modello accentrato); ciascuna delega è adeguatamente formalizzata e resa nota all'interno del gruppo, nonché tempestivamente comunicata alla UIF.

Se la delega è conferita, le operazioni da valutare sono trasmesse al delegato di gruppo in base ad una procedura caratterizzata da un limitato numero di livelli intermedi di analisi delle stesse; va assicurata celerità, riservatezza e facilità di confronto tra il responsabile di primo livello e il delegato.

Quest'ultimo acquisisce, direttamente o per il tramite delle strutture di volta in volta individuate presso le altre società del gruppo, tutte le informazioni utili in possesso delle stesse; il delegato di gruppo informa dell'esito della propria valutazione il responsabile di primo livello della società del gruppo che ha avviato la procedura di segnalazione.

I gruppi che, per dimensioni o articolazione strutturale, presentano maggiore complessità, possono designare più delegati di gruppo (es. ripartendo le deleghe per area geografica ovvero per tipologia di prodotto o servizio offerto), ma comunque in numero contenuto. In tali ipotesi, la capogruppo assicura:

- a. criteri di ripartizione delle competenze univoci e coerenti, in modo da evitare incertezze, sovrapposizioni o lacune;
- b. una funzione di coordinamento che garantisca l'omogeneità e la coerenza delle procedure e dei criteri di valutazione utilizzati;
- c. un'interlocazione unitaria con le Autorità e, in particolare, con la UIF;
- d. la condivisione tra i delegati di gruppo del patrimonio informativo aziendale, ai fini di un pieno utilizzo delle informazioni disponibili;
- e. l'accesso di ciascun delegato alle segnalazioni effettuate e a quelle valutate come non meritevoli di trasmissione o in corso di valutazione da parte di altri delegati.

Il responsabile delle SOS di gruppo, ai fini dell'approfondimento delle operazioni e dei rapporti anomali in un'ottica di gruppo: *i)* può acquisire informazioni dalle società del gruppo, anche di quelle che non hanno conferito la delega; *ii)* fornisce ai responsabili delle SOS delle società del gruppo le informazioni rilevanti sulla clientela comune.

La capogruppo assicura che le società del gruppo con sede in Italia o in un altro Stato comunitario consentano in ogni caso al responsabile delle SOS della capogruppo o di gruppo

Appendice normativa

l'accesso alle informazioni attinenti alle segnalazioni trasmesse e a quelle ritenute infondate, corredate della motivazione della decisione.

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto antiriciclaggio, l'accesso alle informazioni avviene con modalità volte a garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti che partecipano alla procedura di segnalazione.

PARTA QUINTA DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

Sezione I. Servizio di rimessa di denaro (cd. “money transfer”)

L'attività di *money transfer* è particolarmente vulnerabile al rischio di riciclaggio in ragione dell'estesa ramificazione territoriale, dell'occasionalità e della spersonalizzazione del rapporto con il cliente, della prevalente operatività transfrontaliera, dell'elevato ricorso al contante per l'effettuazione delle operazioni.

I destinatari che prestano l'attività di *money transfer* si dotano di idonee procedure informatiche che consentano di:

- monitorare in tempo reale le operazioni effettuate e individuare eventuali operazioni anomale o frazionate con riferimento ai nominativi del richiedente e del beneficiario del trasferimento dei fondi;
- bloccare automaticamente le transazioni anomale, quando necessario;
- aggiornare le liste dei soggetti destinatari di sanzioni finanziarie internazionali con una frequenza idonea a garantire il tempestivo rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Sezione II. Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

Il Regolamento (UE) 2015/847 individua le informazioni sull'ordinante e sul beneficiario che devono essere contenute nei messaggi di pagamento (es. bonifici) e richiede ai prestatori di servizi di pagamento di dotarsi di procedure in grado di individuare i pagamenti privi delle necessarie informazioni e di determinare quando eseguire, rigettare o sospendere un trasferimento di fondi.

Gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee, adottati in attuazione del Regolamento (UE) 2015/847, contengono indicazioni per agevolare gli intermediari nell'assolvimento del compito di: *i)* individuare i trasferimenti di fondi che rientrano nel perimetro di applicazione del Regolamento (UE) 2015/847; *ii)* sviluppare e mantenere procedure efficaci per individuare i trasferimenti privi delle informazioni necessarie; *iii)* identificare i fattori di rischio di riciclaggio da tenere in considerazione per decidere se eseguire, rigettare o sospendere un trasferimento di fondi privo delle informazioni previste.

I destinatari tenuti all'applicazione del Regolamento (UE) 2015/847 si dotano di procedure e adottano le misure previste dagli Orientamenti congiunti.

I destinatari inviano alla Banca d'Italia le segnalazioni previste dai paragrafi 52, 53, 54 e 55 degli Orientamenti.

Sezione III. Società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo di cui all'articolo 106 del TUB

L'attività delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, che comprende tra l'altro l'amministrazione di patrimoni e l'intestazione fiduciaria di pacchetti azionari, è vulnerabile al rischio di riciclaggio, in quanto potenzialmente idonea a limitare la trasparenza della proprietà o della gestione di determinati beni.

Appendice normativa

Le società assicurano che, nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, siano coinvolte tutte le strutture operative e le funzioni aziendali, in coerenza con l'attività svolta in via prevalente dalla società, con il profilo e le caratteristiche della clientela, con le diverse tipologie di beni conferiti in amministrazione fiduciaria.

Le peculiarità del rapporto tra società fiduciarie e clientela richiedono una specifica attenzione al momento della relativa instaurazione, potendo in tale fase emergere elementi rilevanti ai fini dell'individuazione di anomalie.

Misure di adeguata verifica calibrate sull'intera durata del rapporto rendono necessario che le società adottino strumenti informativi in grado di organizzare ed elaborare, anche in forma sintetica, tutti i dati utili per monitorare con la massima efficacia ogni concreto profilo di rischio: informazioni essenziali su ciascun cliente (capacità economica, attività professionale, profilo economico e finanziario, ecc.); motivi del ricorso all'amministrazione fiduciaria; eventuali operazioni inusuali poste in essere; eventuali incongruenze rispetto al profilo economico o professionale, da valutare secondo parametri sia quantitativi (importo e frequenza delle operazioni) sia qualitativi (tipologia e caratteristiche di utilizzo dei servizi).

Particolare attenzione va posta alle operazioni condotte e concluse autonomamente dal fiduciante, senza l'intervento o il preventivo assenso della società fiduciaria (cd. operazioni "franco valuta"), anche nel caso in cui queste operazioni vengano perfezionate attraverso il sistema bancario. Le società, in sede di stipula del contratto fiduciario, concordano per iscritto con il cliente modalità atte a ottenere la tempestiva comunicazione di tali operazioni, nonché misure idonee ad assicurarne la valutazione da parte delle società fiduciarie e la necessaria trasparenza informativa ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

PARTA SESTA

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GLI INTERMEDIARI TENUTI ALL'ISTITUZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO CENTRALE

Sezione I - Premessa

Ai sensi della direttiva antiriciclaggio, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale in uno Stato membro che operano in un altro Stato UE possono, al ricorrere di alcune condizioni, considerarsi stabiliti in quest'ultimo, pur senza una succursale. In questi casi, essi devono applicare la disciplina antiriciclaggio dello Stato ospitante.

Lo Stato ospitante può richiedere ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica di istituire un punto di contatto centrale, nel rispetto delle condizioni individuate con regolamento delegato (UE) n. 1108 del 2018. Al punto di contatto sono assegnati i compiti previsti dallo stesso regolamento delegato.

In attuazione della disciplina europea, il decreto antiriciclaggio ha: *i)* incluso tra i destinatari della disciplina italiana i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro che operano in Italia con uno o più soggetti convenzionati e agenti; *ii)* imposto l'obbligo ai soggetti *sub i)* di istituire un punto di contatto centrale.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del decreto antiriciclaggio, alla Banca d'Italia è attribuito il potere di adottare disposizioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in coerenza con le previsioni del regolamento delegato (UE) n. 1108/2018.

Sezione II - Nomina e compiti del punto di contatto centrale

Il destinatario assegna le funzioni del punto di contatto centrale a una propria articolazione organizzativa (es. un ufficio privo di rapporti con la clientela) ovvero a una società o a un ente insediati in Italia. Le funzioni del punto di contatto centrale non possono essere attribuite ad una persona fisica. Il destinatario che opera in Italia anche attraverso una succursale designa quest'ultima come punto di contatto centrale in relazione all'attività da esso svolta in Italia per il tramite di soggetti convenzionati e agenti.

Il destinatario elegge domicilio presso il punto di contatto centrale per tutti gli atti, gli obblighi e gli effetti previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni attuative.

Ai sensi del regolamento delegato, il punto di contatto centrale svolge i compiti previsti da:

- gli articoli 4 e 5 del regolamento delegato. In particolare, ai sensi dell'articolo 4, lettera f), il punto di contatto centrale rappresenta il destinatario nelle comunicazioni con la Banca d'Italia e la UIF;
- l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ In base al regolamento delegato, gli Stati membri possono assegnare al punto di contatto centrale il compito di analisi e segnalazione delle operazioni sospette. Questa opzione è stata esercitata dal decreto antiriciclaggio che assegna al punto di contatto centrale compiti di valutazione, analisi e segnalazione delle operazioni sospette alla UIF (cfr. articoli 36, comma 6, e 44, comma 1, lettera c), del decreto).

Appendice normativa

Il destinatario assicura che presso il punto di contatto centrale siano disponibili la documentazione, le informazioni e i dati necessari a comprovare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio, incluso l'obbligo di adeguata verifica della clientela, ai fini delle verifiche di competenza della Banca d'Italia e della UIF.

Il destinatario può assolvere attraverso il punto di contatto centrale compiti e funzioni ulteriori in materia antiriciclaggio.

Sezione III - Assetti organizzativi del punto di contatto centrale

Il destinatario individua la forma giuridica e organizzativa, le procedure e i sistemi di controllo del punto di contatto centrale idonee a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio cui è esposta la propria operatività in Italia. A tal fine, tiene conto dei risultati dell'esercizio di autovalutazione condotto dal punto di contatto centrale ai sensi della Parte Settima.

Il destinatario istituisce presso il punto di contatto centrale tutte le funzioni e le procedure necessarie allo svolgimento dei compiti indicati nella Sezione II.

Il destinatario dota il punto di contatto centrale di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate, per competenze tecnico-professionali e in termini finanziari, in relazione ai compiti da svolgere, alla dimensione e complessità della rete di soggetti convenzionati e agenti di cui si avvale, all'esposizione al rischio di riciclaggio degli specifici servizi offerti.

Il destinatario attribuisce il ruolo di responsabile del punto di contatto centrale a una persona fisica in possesso dei requisiti previsti per il responsabile antiriciclaggio e ne comunica il nominativo alla Banca d'Italia e alla UIF. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto antiriciclaggio, il responsabile del punto di contatto centrale è anche responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette. Il responsabile del punto di contatto centrale può essere nominato responsabile antiriciclaggio.

Il destinatario assicura che presso il punto di contatto centrale siano approntate strutture e procedure adeguate affinché il punto di contatto centrale possa analizzare e valutare autonomamente tutte le operazioni effettuate in Italia dal destinatario e individuare quelle potenzialmente sospette. A tal fine, il punto di contatto centrale tiene conto delle informazioni rilevanti che i soggetti convenzionati e gli agenti sono tenuti a comunicare allo stesso punto di contatto centrale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto antiriciclaggio. Per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione, il destinatario mette a disposizione del punto di contatto centrale le informazioni rilevanti in suo possesso.

Il destinatario dota il punto di contatto centrale di idonee procedure, anche di tipo informatico, per:

- a. la trasmissione delle comunicazioni da parte di soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto antiriciclaggio;
- b. lo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela, ove tale compito sia assolto per il tramite del punto di contatto centrale;
- c. la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni;
- d. il controllo a distanza e il monitoraggio delle operazioni effettuate presso i soggetti convenzionati o agenti operativi in Italia;
- e. la trasmissione alle Autorità competenti di dati, comunicazioni o informazioni periodiche o a evento, incluse quelle di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto

antiriciclaggio; a tal fine, il punto di contatto centrale gestisce, per conto del destinatario, le eventuali credenziali di accesso ai sistemi e alle piattaforme di trasmissione dei dati.

PARTE SETTIMA

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO

Sezione I. Principi generali

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto antiriciclaggio, i destinatari conducono un'autovalutazione del rischio di riciclaggio cui sono esposti e adottano procedure conformi ai criteri e alle metodologie della presente Parte.

L'autovalutazione è condotta sulla base di una metodologia che comprende le seguenti macro-attività:

- a. identificazione del rischio inerente: i destinatari identificano i rischi attuali e potenziali cui sono esposti, tenendo in considerazione anche gli elementi forniti da fonti informative esterne;
- b. analisi delle vulnerabilità: i destinatari analizzano l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- c. determinazione del rischio residuo: i destinatari valutano il livello di rischio cui sono esposti in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione;
- d. azione di rimedio: i destinatari realizzano appropriati interventi correttivi a fronte delle eventuali criticità esistenti e per l'adozione di opportune misure di prevenzione e mitigazione del rischio di riciclaggio.

I confidi sono esentati dall'obbligo di condurre l'autovalutazione prevista dalla presente Parte.

La Banca d'Italia fornisce, con apposite comunicazioni, indicazioni di maggiore dettaglio relative a singole tipologie di intermediario per la conduzione dell'esercizio di autovalutazione.

Sezione II. Modalità di conduzione dell'esercizio

L'autovalutazione è svolta valutando l'esposizione al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio per ogni linea di *business* considerata rilevante. I criteri per l'individuazione delle linee di *business* sono definiti dai destinatari in ragione della propria natura, organizzazione, specificità e complessità operativa, tenendo in considerazione i fattori di rischio elencati nella Sezione III. Per i soggetti caratterizzati da minore complessità operativa, la segmentazione in linee di *business* può tenere conto del principio di proporzionalità.

Il documento di autovalutazione dà conto delle ragioni che hanno portato all'individuazione delle specifiche linee di *business* e del peso attribuito a ciascuna linea rispetto all'operatività complessiva.

Sezione III. Individuazione del rischio inerente

Nella valutazione dei rischi di riciclaggio, i destinatari considerano almeno i fattori di rischio relativi ai seguenti aspetti:

- a. operatività: il volume e l'ammontare delle transazioni e l'operatività tipica;
- b. prodotti e servizi: i prodotti e servizi offerti e il mercato di riferimento;

- c. clientela: la tipologia di clientela, con particolare riguardo ai clienti classificati ad alto rischio;
- d. canali distributivi: i canali distributivi utilizzati per l'apertura e il mantenimento dei rapporti e per la vendita di prodotti e servizi;
- e. area geografica e paesi di operatività: il rischio geografico è valutato con riferimento alla clientela, all'eventuale presenza nell'area geografica di succursali o società del gruppo nonché all'operatività posta in essere con l'estero.

Per ciascuna delle linee di *business* è identificato il livello di rischio inerente determinato in base agli elementi di valutazione sopra indicati, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. L'attribuzione del livello di rischio inerente è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione (dati e informazioni) considerati, delle analisi svolte e delle motivazioni relative alle scelte effettuate.

Ai fini della valutazione, i destinatari si avvalgono anche delle informazioni rivenienti da fonti esterne, tra le quali: gli esercizi di valutazione del rischio di riciclaggio condotti a livello nazionale ed europeo ⁽¹⁰⁾; i rapporti di valutazione reciproca adottati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale o da analoghi organismi internazionali; i regolamenti comunitari o i decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 a carico di persone e enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o adottati nell'ambito del contrasto dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità competenti.

Sezione IV. Individuazione delle vulnerabilità

I destinatari adottano politiche e procedure atte a mitigare i rischi di riciclaggio identificati nella fase di individuazione del rischio inerente (Sezione III); successivamente alla determinazione dell'intensità del rischio inerente, per ciascuna delle linee di attività è valutato il livello di vulnerabilità dei presidi, da esprimere con un giudizio in una scala di quattro valori. Nell'effettuare questa valutazione, i destinatari prendono in considerazione le indicazioni e le valutazioni provenienti dalle funzioni aziendali di controllo.

L'attribuzione del livello di vulnerabilità è accompagnata da una sintetica illustrazione dei presidi in essere e dalla descrizione dei punti di debolezza eventualmente individuati, con l'esplicitazione delle motivazioni che hanno determinato il punteggio. La determinazione del livello di vulnerabilità individuato tiene conto di quanto riscontrato dalla Banca d'Italia nell'effettuazione dei propri controlli di vigilanza.

Sezione V. Determinazione del livello di rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità per ogni linea di *business* determina, in base alla matrice di seguito illustrata, l'attribuzione della fascia di rischio residuo della linea di *business*, secondo una scala di quattro valori. Il livello di rischio residuo complessivo è determinato dai valori di rischio residuo delle singole linee di *business* individuate, ponderate secondo il peso attribuito a ciascuna linea.

⁽¹⁰⁾ Si fa riferimento al rapporto recante la valutazione dei rischi di riciclaggio che gravano sul mercato dell'Unione europea (cd. *Supranational Risk Assessment Report*) redatto dalla Commissione Europea e all'"Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*) condotta dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Appendice normativa

Sezione VI. Matrice di determinazione del rischio residuo

Rischio inerente	Rischio alto	4				rischio residuo elevato (4)
	Rischio medio alto	3		Rischio residuo basso (2)	rischio residuo medio (3)	
	Rischio medio basso	2				
	Rischio basso	1	rischio residuo non significativo (1)			
			1	2	3	4
			Non significativa	Poco significativa	Abbastanza significativa	Molto significativa
			Vulnerabilità nel sistema organizzativo e dei controlli			

Sezione VII. Azione di rimedio

Una volta determinato il livello di rischio residuo delle linee di *business* e quello complessivo, i destinatari individuano le iniziative correttive o di adeguamento da adottare per prevenire e mitigare i rischi residui; l'attribuzione del livello di rischio residuo è accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi poste in essere e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.

Le azioni di rimedio sono proposte dall'organo con funzione di gestione, tenuto conto delle indicazioni contenute nella relazione annuale della funzione antiriciclaggio, e approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica. Le misure di adeguamento sono attuate dall'organo con funzione di gestione, per il tramite della funzione antiriciclaggio.

La funzione antiriciclaggio verifica nel continuo l'idoneità delle misure adottate per assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio.

La presente Sezione si applica anche nel caso di aggiornamento o integrazione dell'esercizio di autovalutazione (cfr. Sezione VIII).

Sezione VIII. Tempi e modalità di conduzione dell'esercizio

L'esercizio di autovalutazione è aggiornato con cadenza annuale dalla funzione antiriciclaggio ed è trasmesso alla Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione (cfr. Parte Terza, Sezione I).

In caso di apertura di nuove linee di *business*, la funzione antiriciclaggio conduce l'autovalutazione per le nuove linee.

L'esercizio è tempestivamente aggiornato quando emergono nuovi rischi di rilevante entità o si verificano mutamenti significativi nei rischi esistenti, nell'operatività o nella struttura organizzativa o societaria.

Nei gruppi, la capogruppo coordina l'esercizio svolto da ciascuna delle società appartenenti al gruppo e conduce un esercizio di autovalutazione di gruppo.

ALLEGATO

Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio

1. Collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organizzazione aziendale (o del gruppo).
2. Attività della funzione antiriciclaggio nel periodo di riferimento, eventuali disfunzioni accertate e relative azioni correttive nei settori:
 - a. dell'adeguata verifica e della profilatura della clientela. In tale ambito, specifici ragguagli vanno forniti circa: eventuali ritardi nel completamento dell'attività di adeguata verifica, ivi compresa la mancata individuazione del titolare effettivo; la numerosità (in termini assoluti e in percentuale sulla clientela esistente) di soggetti inseriti nelle classi di rischio più elevate (es., persone politicamente esposte, rapporti di corrispondenza transfrontalieri, rapporti con soggetti residenti in paesi terzi ad alto rischio, etc.);
 - b. della conservazione dei dati;
 - c. del processo di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (indicando il numero di segnalazioni inviate alla UIF nell'anno e di quelle valutate e archiviate);
 - d. dell'identificazione e dell'applicazione delle sanzioni finanziarie internazionali antiterrorismo e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa.
3. Esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.
4. Iniziative di adeguamento definite alla luce delle risultanze dell'esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e relativo stato di avanzamento.
5. Attività formative realizzate nel periodo di riferimento e pianificate per l'anno successivo.
6. Eventuali problematiche specifiche dell'intermediario e altre notizie rilevanti.
7. Piano di attività della funzione antiriciclaggio per l'anno successivo.

In caso di società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo dell'articolo 106 del TUB, la relazione della funzione antiriciclaggio, oltre alle informazioni di cui sopra, fornisce dettagliate indicazioni in merito a:

- i. i canali di acquisizione della clientela, con particolare riguardo alla periodicità e all'esito delle verifiche effettuate sull'eventuale rete distributiva nel periodo di riferimento e agli interventi adottati;
- ii. la presenza di soggetti che abbiano ricevuto più di tre deleghe ad operare in relazione a differenti mandati fiduciari.



Disposizioni per l'attività di gestione del contante

LA BANCA D'ITALIA

- VISTA la Decisione 2010/14 della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010, relativa ai controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo, come modificata dalla Decisione 2012/19 della Banca Centrale Europea del 7 settembre 2012;
- VISTO l'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che reca norme per la protezione dell'euro contro la falsificazione (Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286);
- VISTO in particolare il comma 1 di detto articolo che sostituisce l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, disciplinando gli obblighi dei gestori del contante a salvaguardia dell'autenticità e idoneità alla circolazione delle banconote in euro, e in particolare il comma 9 dello stesso, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con riguardo a procedure e organizzazione occorrenti per il trattamento del contante nonché in materia di dati e informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere;
- VISTE le modifiche apportate al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare:
 - l'articolo 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lettera b) del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;
 - l'articolo 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza;
- VISTO il comma 7 del citato articolo 8, che attribuisce alla Banca d'Italia poteri ispettivi nei confronti dei gestori del contante;
- VISTE le modifiche apportate all'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72;
- VISTO l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- VISTA la Decisione 2013/10 della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro;
- CONSIDERATO che la protezione dell'integrità e dello stato di conservazione delle

Appendice normativa

banconote è condizione essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote quali mezzi di pagamento e che ciò richiede la loro sottoposizione a controlli di autenticità per riconoscere prontamente i falsi e a controlli di idoneità per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti circolanti sia di buon livello qualitativo;

- CONSIDERATO che le banconote in euro che si sospettano contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate alle autorità nazionali competenti;
- CONSIDERATO che la citata Decisione 2010/14 della BCE ha dettato regole e procedure comuni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;
- CONSIDERATI i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Ai gestori del contante si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sono abrogati il Provvedimento della Banca d'Italia del 22 giugno 2016 e il Provvedimento della Banca d'Italia del 7 febbraio 2018.

Il Direttore Generale

firma 1

BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

INDICE

FONTI NORMATIVE	
DEFINIZIONI	
 CAPITOLO I - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE.....	
1. Premessa	
2. Avvio dell'attività	
3. Controlli manuali	
 CAPITOLO II - REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE	
1. Premessa.....	
1.1 Risorse tecnologiche e apparecchiature	
1.2 Risorse umane	
1.3 Procedure operative per il trattamento del contante	
1.4 Assetto dei controlli interni	
1.5 Misure per tutelare la sicurezza delle banconote	
2. Esternalizzazione del trattamento del contante.....	
 CAPITOLO III - OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'	
 CAPITOLO IV - CONTROLLI	
 CAPITOLO V - INTERVENTI CORRETTIVI E PROVVEDIMENTO DI DIVIETO.....	
1. Misure nei confronti dei gestori del contante.....	
2. Provvedimento di divieto relativo alle apparecchiature.....	
 CAPITOLO VI - SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA...	
1. Premessa	

2. Criteri per la determinazione delle sanzioni
3. Responsabile del procedimento.....
4. Fasi della procedura
- 4.1. Avvio della procedura sanzionatoria
- 4.2. Istruttoria.....
- 4.3. Decisione
- 4.4. Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni...
- 4.5. Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento

CAPITOLO VII – SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE.....

1. Premessa
- 1.1 Gli enti segnalanti
- 1.2 Il Sistema di codifica
2. Il contenuto delle segnalazioni statistiche.....
- 2.1 Luoghi di contazione.....
- 2.2 Dati di sistema.....
- 2.3 Dati operativi.....
3. Le modalità di invio delle segnalazioni statistiche
4. La periodicità delle segnalazioni.....

ALLEGATO 2 Requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro.

ALLEGATO 3 Apparecchiature per la selezione e l'accettazione delle banconote.

ALLEGATO 4 Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante, destinato ai soggetti - non tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 - che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

FONTI NORMATIVE

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 recante modifiche del Regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione.

Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14).

Decisione della Banca Centrale Europea del 7 settembre 2012 recante modifiche alla Decisione della Banca Centrale Europea del 16 settembre 2010 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2012/19).

Decisione della Banca Centrale Europea del 19 aprile 2013 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10).

Articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come sostituito dall'art. 97 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 al comma 2-bis e al comma 2-ter.

DEFINIZIONI

Nel presente provvedimento s'intendono per:

- “apparecchiatura conforme”: l'apparecchiatura per l'autenticazione o per l'autenticazione e selezione delle banconote in euro che ha superato positivamente i test di una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema ed è riportata nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet della Banca Centrale Europea;
- “attività di gestione del contante” (ovvero “trattamento del contante”): le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
 - a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
 - b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);
- “banconote”: le banconote denominate in euro;
- “banconote danneggiate”: le banconote rese inidonee alla circolazione da cause diverse dalla fisiologica usura, quali, ad esempio la mutilazione o il deterioramento provocato da dispositivi antirapina, acqua, fuoco, muffa, umidità;
- “BCE”: la Banca Centrale Europea;
- “BCN”: una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema;
- “cassa prelievo contanti” (*cash-dispenser*): dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela che, tramite l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario. Sono considerati casse prelievo contanti gli ATM e i terminali di *self-checkout* utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoTs) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia

Appendice normativa

con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti;

- “Eurosistema”: la BCE e le BCN degli Stati membri dell’Unione Europea la cui moneta è l’euro;
- “Filiale remota”: filiale di banche o di Poste Italiane S.p.A., autorizzata dalla Banca d’Italia a effettuare manualmente i controlli di idoneità delle banconote esitate attraverso dispositivi automatici;
- “gestori del contante”: i soggetti tenuti a verificare l’integrità e lo stato di conservazione delle banconote in euro allo scopo di individuare quelle sospette di falsità e quelle che per il loro logorio non sono più idonee alla circolazione. Essi sono:
 - o le banche;
 - o nei limiti della prestazione di servizi di pagamento che coinvolgano l’uso del contante, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica di cui all’articolo 1, comma 2, lett. h-bis) del T.U.B., gli istituti di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lett. h-sexies) del T.U.B. e gli altri prestatori di servizi di pagamento ai sensi dell’art. 114-sexies del T.U.B.;
 - o altri operatori economici che partecipano alla gestione e distribuzione delle banconote al pubblico, compresi:
 - a) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S., limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, (di seguito operatori);
 - b) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
 - c) altri soggetti, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici, nei limiti di tale attività;
 - o le filiali italiane di soggetti esteri rientranti nelle categorie di operatori indicate nei precedenti alinea;
- “GS1”: sistema integrato di *standard* che assegna codici univoci a livello internazionale a prodotti, servizi e luoghi. Tali codici sono distribuiti dall’Istituto GS1, organismo internazionale non a scopo di lucro, per mezzo delle sue rappresentanze nazionali. Per le segnalazioni statistiche rilevano i seguenti codici del sistema GS1:
 - a) GLN – Global Location Number: identifica univocamente un luogo fisico appartenente a un determinato soggetto (es.: sala

-
- conta);
- b) GTIN – Global Trade Item Number: identifica univocamente i prodotti oggetto delle segnalazioni (ad es. taglio e tipo di banconote);
 - “operatori di minori dimensioni e complessità operativa”: gli operatori che, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) un “processato” annuo inferiore a cento milioni di banconote;
 - b) un numero di sale conta minore di quattro;
 - “personale addestrato”: i dipendenti dei gestori del contante che hanno:
 - a) la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote in euro, come specificate e pubblicate dall’Eurosistema, e la capacità di controllarle;
 - b) la conoscenza dei criteri di selezione elencati nell’allegato 2 e la capacità di controllare le banconote in euro secondo questi criteri;
 - “Portale del contante (CASH-IT)”: sistema informatico per l’acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante. Esso è costituito da un Portale applicativo su rete internet raggiungibile secondo una logica *user-to-application* (U2A);
 - “processato”: quantità totale delle banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;
 - “ricircolo”: la reimmissione in circolazione, ad esempio allo sportello o mediante dispositivi di distribuzione automatica, delle banconote che i gestori del contante hanno ricevuto dal pubblico (come pagamento o come deposito) o da un altro soggetto che opera con il contante;
 - “utente”: persona fisica che accede al Portale del contante per inoltrare le segnalazioni statistiche;
 - “XML (*eXtensible Markup Language*)”: linguaggio scelto per strutturare e standardizzare i messaggi da inviare alla Banca d’Italia tramite il Portale del contante.

CAPITOLO I

ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CONTANTE

1. Premessa

Le attività di gestione del contante sono volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:

- a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
- b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante. L'accertamento che le banconote presentino gli elementi qualitativi che le rendono atte a rimanere in circolazione (controllo di idoneità) deve avere ad oggetto il rispetto dei requisiti minimi riportati sul sito internet della BCE, per quelle verificate automaticamente da dispositivi di selezione e autenticazione, e dei requisiti minimi riportati nell'allegato 2 del presente Provvedimento, per quelle verificate manualmente da parte di personale addestrato (cfr. *infra*).

I controlli automatici di autenticità e di idoneità sono effettuati con l'utilizzo di apparecchiature conformi; le tipologie di tali apparecchiature sono descritte nell'allegato 3. L'elenco delle apparecchiature conformi è pubblicato sul sito internet della BCE; la cancellazione di un'apparecchiatura da tale elenco, a seguito di un test con esito negativo, viene pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia e resa nota dalla Banca d'Italia via e-mail a ciascun gestore del contante.

Le banconote possono essere reimmesse in circolazione tramite dispositivi automatici di prelievo del contante solo se hanno superato i controlli di autenticità e idoneità effettuati mediante apparecchiature conformi. Tali verifiche non sono richieste per le banconote fornite al gestore direttamente da una BCN o da un altro gestore del contante che abbia già effettuato i citati controlli.

2. Avvio dell'attività

Ai fini dell'avvio dell'attività di trattamento delle banconote in euro, gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S. (di seguito, operatori) devono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, tenuto dalla Banca d'Italia (di seguito, elenco). Le modalità per l'iscrizione sono previste dal Provvedimento della Banca d'Italia recante "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.

350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco".

Gli altri soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia mediante lo schema di cui all'allegato 4.

Tutti i gestori del contante devono comunicare il nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante, che ha il compito di corrispondere alle richieste di dati, informazioni e documentazione da parte della Banca d'Italia; essi, inoltre, sono tenuti a segnalare alla Banca d'Italia le variazioni delle informazioni in precedenza fornite.

Va altresì comunicata alla Banca d'Italia la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.

Tutte le comunicazioni alla Banca d'Italia ai sensi del presente Provvedimento devono essere inoltrate via PEC al Servizio Gestione circolazione monetaria.

3. Controlli manuali

Possono essere effettuati manualmente i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote reimmesse in circolazione solo allo sportello, nell'ambito di operazioni al pubblico, da parte di "personale addestrato".

Previo autorizzazione della Banca d'Italia, possono altresì essere effettuati manualmente, sempre che siano svolti da "personale addestrato":

- a) i controlli di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.A. ubicate in località remote e con volumi modesti di operazioni al pubblico, a condizione che i controlli di autenticità siano stati effettuati tramite apparecchiature conformi. La richiesta di autorizzazione va inviata alla Banca d'Italia. Nella richiesta vanno indicati: la filiale (o le filiali) per la quale è avanzata la richiesta, la sua ubicazione e il motivo per cui può essere considerata remota; il numero di addetti da considerare personale addestrato; la quantità di banconote (distinte per taglio) ricirkolate tramite dispositivi automatici di distribuzione da ciascuna filiale interessata dall'istanza negli ultimi 12 mesi; il modello e le relative versioni *hardware* e *software* delle apparecchiature utilizzate per i controlli di autenticità.

Ai sensi della Decisione BCE/2010/14 e successive modifiche, il volume delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate dalla Banca d'Italia non può superare il 5% del totale erogato attraverso tali dispositivi a livello nazionale.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

Appendice normativa

- per valutare l'ubicazione in località remote, vengono presi in considerazione i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la struttura più vicina che possa offrire servizi di trattamento del contante (Filiale della Banca d'Italia e/o sale conta di società di servizi) ed eventuali fattori che possono riflettersi sulla agibilità delle vie di collegamento quali l'ubicazione in località montane o insulari;
- per determinare il volume modesto di operazioni al pubblico tramite ATM, si valuta il volume dei prelievi da ATM presso le filiali in questione.

In particolare, l'autorizzazione viene rilasciata sulla base di indicatori determinati per ciascuna delle variabili sopra indicate e pubblicati sul sito della Banca d'Italia.

- b) i controlli di autenticità e di idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione da parte di dipendenze di banche, di istituti di moneta elettronica e di Poste Italiane S.p.A. in presenza di circostanze eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la fornitura di banconote. La richiesta di autorizzazione, completa degli elementi che configurano le circostanze eccezionali, va inviata alla Banca d'Italia e deve indicare: 1) la natura dell'evento eccezionale e le ragioni per le quali esso non consente di assicurare la regolare fornitura di banconote; 2) l'area territoriale interessata dall'evento eccezionale e le filiali per le quali l'autorizzazione è richiesta; 3) la durata prevista del ricorso al trattamento manuale delle banconote ai fini del ricircolo; 4) il numero degli addetti da considerare personale addestrato per ciascuna delle filiali per le quali è chiesta l'autorizzazione.

La Banca d'Italia, in presenza di circostanze di carattere eccezionale, può procedere d'iniziativa al rilascio dell'autorizzazione per il trattamento manuale del contante.

Alle richieste di autorizzazione sub a) e b) si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi contenuta nel Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine per la conclusione di tali procedimenti è di 90 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Il responsabile dei procedimenti è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

CAPITOLO II

REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE

1. Premessa

I gestori del contante si conformano ai requisiti organizzativi sotto indicati affinché l'attività di trattamento del contante sia svolta secondo processi produttivi improntati al rispetto delle norme di riferimento e al presidio dei rischi specifici del ricircolo e, più in generale, dei rischi operativi legati all'attività di trattamento del contante.

Per gli operatori iscritti nell'elenco, le presenti disposizioni integrano e si applicano in modo unitario con le previsioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia contenente "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco".

La Banca d'Italia verifica l'adozione dei predetti requisiti organizzativi secondo il principio di proporzionalità, graduato sulla base della dimensione e della complessità dell'operatività svolta dal gestore.

1.1 Risorse tecnologiche e apparecchiature

I gestori del contante devono disporre di adeguate risorse tecnologiche e sono tenuti a utilizzare esclusivamente apparecchiature conformi, secondo quanto previsto nel Capitolo I. Le apparecchiature – in combinazione con gli altri fattori produttivi – devono essere adeguate al volume di banconote da processare.

Tali apparecchiature devono essere conformi alle versioni *hardware e software* pubblicate sul sito internet della BCE; esse devono, inoltre, essere utilizzate secondo le impostazioni di fabbrica (*standard factory setting*), inclusi gli eventuali aggiornamenti, fatte salve impostazioni più restrittive concordate tra la Banca d'Italia e i gestori del contante. A tal fine, il gestore deve verificare periodicamente se la versione del *software* installata sull'apparecchiatura corrisponde a quella indicata nell'elenco delle apparecchiature pubblicato sul sito internet della BCE.

Nei contratti per la fornitura delle apparecchiature deve essere attestato espressamente che le modalità di installazione e di funzionamento sono conformi agli standard pubblicati sul sito internet della BCE e che il mantenimento di tali standard è oggetto di controllo nell'ambito della periodica attività di manutenzione. Inoltre, nel contratto deve essere previsto l'impegno del fornitore di comunicare tempestivamente al gestore del contante le variazioni del *software* dell'apparecchiatura conforme e la cancellazione dell'apparecchiatura dall'elenco della BCE.

1.2 Risorse umane

I gestori del contante sono tenuti a utilizzare personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato tramite un'appropriata attività di formazione. A tal fine devono essere programmate periodiche sessioni di aggiornamento sull'evoluzione del quadro normativo di riferimento e per la diffusione delle *best practice* relative alle attività svolte.

I soggetti che operano con il contante devono avere la conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza pubbliche delle banconote, come specificate e pubblicate dall'Eurosistema, e la capacità di controllarle. Inoltre, per i casi consentiti di controllo manuale, il personale deve avere conoscenza dei criteri di selezione indicati nell'allegato 2 e la capacità di verificare le banconote secondo questi criteri.

Tali soggetti devono, inoltre, avere conoscenza delle disposizioni normative, della corretta operatività delle macchine e degli altri strumenti a supporto delle lavorazioni (ad es. procedura informatica) al fine di cogliere tempestivamente sintomi di malfunzionamento e contribuire all'esatta registrazione dei fatti gestionali per una corretta alimentazione del sistema amministrativo-contabile.

Il rispetto dei principi di cui sopra va assicurato anche per il personale non dipendente eventualmente utilizzato per il trattamento delle banconote.

1.3 Procedure operative per il trattamento del contante

I gestori del contante devono adottare procedure documentate delle modalità di espletamento delle differenti fasi del processo di trattamento del contante, con l'indicazione delle responsabilità degli addetti. In particolare:

- a) devono essere individuate modalità operative, per ciascuna fase di lavorazione delle banconote, che consentano di riferire costantemente al soggetto versante i biglietti trattati e di gestire prontamente e in maniera distinta le banconote sospette di falsità, quelle inidonee a circolare (tra cui le danneggiate) e quelle riciclabili. Analoghi criteri devono essere osservati nella sistemazione delle banconote nei locali di sicurezza. Ai fini dell'applicazione del criterio di segregazione si specifica quanto segue:
 - i gestori del contante riferiscono le banconote sospette di falsità rilevate nella lavorazione del contante a ciascun soggetto da cui sono state acquisite;
 - gli operatori iscritti nell'elenco, inoltre, mantengono suddivise le rimanenti banconote trattate per singolo soggetto versante (banche, Poste Italiane e altri soggetti, ad es. operatori della grande distribuzione) per la parte di pertinenza di ciascuno;

- l'autenticazione e la selezione, laddove avvengano in fasi differenti, devono essere effettuate in sequenza in modo che il ciclo di lavorazione venga completato nella stessa giornata lavorativa, fatti salvi casi eccezionali e imprevedibili, in relazione ai quali i gestori devono garantire l'ordinata custodia delle banconote semilavorate e assicurare la corretta rendicontazione nonché la riconducibilità delle banconote ai soggetti versanti;
- b) devono essere definite le procedure per la compilazione del verbale di ritiro delle banconote sospette di falsità e la relativa trasmissione alla Banca d'Italia (cfr. Capitolo III); del pari deve essere disciplinata la consegna alla Banca d'Italia dei biglietti non più idonei alla circolazione, al fine di consentire il tempestivo controllo sulla legittimità e sulla qualità delle banconote da parte di quest'ultima;
- c) devono essere stabilite procedure per evitare che le banconote di pertinenza di ciascun soggetto versante possano essere impropriamente utilizzate, seguendo modalità che consentano la tracciabilità, la corretta registrazione contabile e la riferibilità al soggetto versante;
- d) devono essere definite le procedure che consentano l'attribuzione della responsabilità sulla quantità e qualità delle banconote, qualora queste siano trasferite ad altro gestore del contante.

I gestori del contante sono tenuti a predisporre flussi informativi interni al fine di assicurare che il personale sia consapevole del proprio ruolo e sia a conoscenza delle procedure da seguire per il corretto svolgimento delle proprie attività. A tal fine, il gestore deve diffondere tra il personale i documenti aziendali (organigramma, mansionari, manuali operativi, comunicazioni) in cui sono specificati i ruoli assegnati con relativi compiti e responsabilità; deve inoltre essere messa a disposizione del personale la documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura (ad es. il manuale d'uso, anche in formato elettronico).

1.4 Assetto dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni deve garantire il rispetto delle norme e delle procedure aziendali interne e prevedere la pronta rilevazione di carenze e anomalie, la segnalazione delle medesime ai competenti livelli di controllo e la verifica dei conseguenti interventi di sistemazione. In tale contesto, è rilevante la diffusione di una cultura dei controlli che renda consapevole tutto il personale, secondo i diversi ruoli e responsabilità, dei rischi connessi con l'attività svolta e l'adozione di sistemi di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o contenere l'impatto di possibili perdite economiche e patrimoniali. Devono essere previsti:

- controlli di primo livello (di linea) diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di trattamento delle banconote;
- controlli di secondo livello da attribuire a un'unità o a personale non direttamente coinvolti nelle attività operative, che effettuino

Appendice normativa

periodiche verifiche sulle materialità in giacenza nel caveau e controlli di conformità del processo di lavorazione con le procedure adottate e con gli impegni contrattuali assunti;

- controlli di terzo livello attraverso l'istituzione di un'apposita funzione di revisione interna che provveda al monitoraggio sugli andamenti anomali, sulle violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché sulla funzionalità e sull'affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni. Negli operatori di minori dimensione e complessità operativa tale funzione può non essere istituita, ma l'attività di monitoraggio di cui sopra deve in ogni caso essere assicurata;
- un sistema che consenta ai responsabili dei controlli di primo e secondo livello di segnalare ai livelli decisionali superiori le anomalie riscontrate nelle lavorazioni, al fine di adottare le misure correttive necessarie e verificarne l'efficacia.

E' necessario inoltre:

- individuare all'interno delle procedure operative i punti di controllo, le modalità e i tempi di conservazione della documentazione che comprovino l'effettiva esecuzione dei controlli;
- segnalare alla Banca d'Italia le informazioni sulle anomalie che riguardano l'attività di trattamento del contante.

Costituisce parte integrante del sistema dei controlli interni un'adeguata ed efficiente procedura informatica a supporto delle lavorazioni che presidi l'intero ciclo di trattamento del contante. Inoltre, la procedura deve rendere disponibili report periodici (giornalieri, settimanali, mensili), ad uso del personale incaricato di effettuare controlli e/o della direzione della società.

15 Misure per tutelare la sicurezza delle banconote

Misure di sicurezza devono accompagnare costantemente il trattamento dei valori (autenticazione e selezione delle banconote, confezionamento, movimentazioni e passaggi di valori interni, custodia e reimmissione in circolazione) nel pieno rispetto anche delle norme di settore. A tal fine, nei locali in cui si svolge la lavorazione dei valori deve accedere solo il personale strettamente indispensabile.

Deve essere assicurata la corretta funzionalità dei presidi (ad es. apparati di videoregistrazione) a tutela della sicurezza dei valori. Inoltre:

1. le banconote sospette di falsità e quelle danneggiate devono essere custodite separatamente dal resto della giacenza e in totale sicurezza (ad es. armadi dedicati);
2. l'attività di trattamento delle banconote in sala conta e la movimentazione dei valori da e verso i locali di custodia deve avvenire sempre in presenza di almeno due addetti.

2 Esternalizzazione del trattamento del contante

I gestori del contante che esternalizzano, in tutto o in parte, il trattamento delle banconote devono porre specifica attenzione alla valutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa dell'affidatario.

Nel caso in cui l'attività sia esternalizzata a operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'art. 134 del T.U.L.P.S., i gestori del contante devono altresì verificare l'effettiva iscrizione di questi ultimi nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

In considerazione dei rischi patrimoniali, legali e reputazionali connessi con la materia, le verifiche effettuate al momento dell'avvio del rapporto contrattuale sono accompagnate da una costante azione di controllo sul corretto svolgimento delle attività affidate in *outsourcing*.

Resta ferma la responsabilità del committente per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.

Il committente stipula con l'affidatario un contratto scritto che, nel fissare adeguati livelli di servizio, prevede, almeno:

- la durata dell'accordo, le modalità di rinnovo e gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; gli eventuali conflitti di interesse e le cautele per prevenirli o attenuarli;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione del committente;
- il diritto del committente di recedere, senza penalità, nel caso in cui la controparte violi reiteratamente gli obblighi contrattuali;
- l'obbligo dell'affidatario di corrispondere tempestivamente alle richieste di informazioni da parte del committente;
- le procedure per lo scambio di informazioni e dati;
- la possibilità per il committente di verificare la *performance* del servizio reso, anche tramite accesso presso i locali dell'affidatario e di richiedere, ove del caso, misure correttive;
- l'obbligo dell'affidatario di attenersi alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di autenticazione e selezione delle banconote ai fini del ricircolo.

Il committente designa un "responsabile interno" con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.

Per l'esternalizzazione delle attività di trattamento del contante operata da banche e da altri intermediari si fa rinvio alle disposizioni emanate dalla

Appendice normativa

Banca d'Italia in attuazione dei poteri di vigilanza su tali soggetti.

CAPITOLO III

OBBLIGHI DI RIFERIMENTO PER LE BANCONOTE SOSPETTE DI FALSITA'

I gestori del contante ritirano dalla circolazione e trasmettono alla Banca d'Italia le banconote che non sono state classificate come autentiche in seguito ai controlli di autenticità effettuati automaticamente o, quando consentito, in modo manuale.

Le banconote sospette sono trasmesse immediatamente, e in ogni caso entro e non oltre il ventesimo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono state ricevute, al Centro Nazionale di Analisi costituito presso la Banca d'Italia, Servizio Gestione circolazione monetaria, Via Nazionale, 91, 00184 Roma.

La trasmissione delle banconote deve essere corredata del verbale di ritiro, compilato correttamente in tutte le sue parti, redatto tramite la procedura SIMEC ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 aprile 2016.

CAPITOLO IV

CONTROLLI

La Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di gestione del contante, può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni.

Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo sui gestori del contante sono coperti dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sui gestori del contante, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p.

Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:

- l'assetto organizzativo adottato, ivi comprese le misure di addestramento del personale, la funzionalità dei controlli interni, la capacità di governo del rischio di reimmettere in circolazione banconote false o logore;
- la conformità delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote alla normativa di cui alla Decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni;
- il funzionamento delle suddette apparecchiature e, in particolare, la loro capacità di effettuare i controlli di autenticità e idoneità;
- le procedure che disciplinano l'operatività e il controllo delle suddette apparecchiature;
- il trattamento delle banconote sottoposte a verifica;
- le modalità con le quali sono svolti i controlli manuali di autenticità e idoneità.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, per l'espletamento dei controlli nei confronti degli operatori iscritti nell'elenco, la Banca d'Italia può avvalersi del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza.

I gestori del contante ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti; l'eventuale comportamento non collaborativo costituisce di per sé inosservanza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e delle relative disposizioni attuative.

Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera d'incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.

Gli incaricati possono chiedere l'esibizione di ogni documento o atto che ritengono necessario, effettuare verifiche sulle banconote trattate dal gestore del contante nonché prelevare – previa redazione di apposito verbale di consegna – esemplari di banconote al fine di sottoporle a controlli di autenticità e idoneità presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica.

Entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti, le risultanze ispettive vengono rese note tramite una comunicazione scritta al gestore del contante, che può essere consegnata anche nel corso di un'apposita riunione con il soggetto ispezionato, alla presenza del suo Rappresentante legale *pro-tempore*. Il termine può essere interrotto qualora sopraggiunga la necessità di acquisire nuovi elementi informativi.

Entro 30 giorni dalla consegna, il gestore del contante comunica alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine ai rilievi e alle osservazioni formulate, dando anche notizia delle misure già assunte o che intende assumere ai fini della rimozione delle irregolarità contestate.

Negli accertamenti mirati alla verifica della conformità e della funzionalità delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante, le risultanze ispettive vengono rese note solo nel caso in cui siano state riscontrate anomalie.

CAPITOLO V

INTERVENTI CORRETTIVI E PROVVEDIMENTO DI DIVIETO

1. Misure correttive nei confronti dei gestori del contante

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano l'attività di gestione del contante la Banca d'Italia, fatti salvi eventuali profili sanzionatori, può richiedere al gestore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia è correlata alla gravità delle irregolarità riscontrate, indicando i tempi per la loro adozione.

Nel caso in cui dagli accertamenti ispettivi posti in essere dalla Banca d'Italia sia emersa una situazione che evidenzi un elevato rischio di rimettere in circolazione banconote false o inidonee può essere adottato un provvedimento di divieto di reimmisione.

Finché non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia può, entro 120 giorni dalla rilevazione delle irregolarità, adottare un provvedimento di divieto di reimmisione in circolazione di banconote.

Il provvedimento di divieto di reimmisione può essere altresì adottato in via cautelare qualora nel corso degli accertamenti ispettivi emerga un elevato rischio di rimettere in circolazione banconote false o inidonee derivante da:

- a) un elevato disordine organizzativo;
- b) reiterate gravi violazioni degli obblighi previsti dalla normativa in materia di attività di gestione del contante.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Il provvedimento di divieto assunto dalla Banca d'Italia nei confronti del gestore del contante è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

2. Provvedimento di divieto relativo alle apparecchiature

Il provvedimento di divieto viene adottato in via d'urgenza in caso di esito negativo delle prove di funzionamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote in uso presso il gestore effettuate in sede ispettiva.

Nel caso di difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, ciò può comportare la rimozione della medesima dall'elenco delle apparecchiature conformi, pubblicato sul sito internet della BCE.

CAPITOLO VI

SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 8, comma 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in caso di inosservanza del medesimo articolo del decreto-legge e della Decisione BCE/2010/14 e successive modificazioni e del presente provvedimento, la Banca d'Italia applica nei confronti dei gestori del contante una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000.

La disciplina sanzionatoria risponde all'esigenza di assicurare che lo svolgimento dell'attività dei gestori del contante sia svolta in conformità alle regole che disciplinano l'attività di controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote.

La presentazione di scritti difensivi e la possibilità, nella fase istruttoria, di richiedere un'audizione danno attuazione ai principi del contraddittorio e di partecipazione al procedimento, corollari del diritto di difesa dei soggetti sui quali ricadono gli effetti giuridici del provvedimento amministrativo.

Le violazioni delle disposizioni in materia di trattamento del contante da parte di banche o altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia anche per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attività di vigilanza attribuita su tali soggetti dalle normative di settore.

2. Criteri per la determinazione delle sanzioni

L'importo della sanzione pecuniaria, stabilito entro i limiti previsti dalla legge, viene fissato tenendo conto di ogni circostanza rilevante per apprezzare nel caso concreto la significatività della violazione e il suo grado di offensività o pericolosità.

A questi fini, si valutano le conseguenze che la violazione accertata determina sull'integrità e sul buono stato di conservazione dei biglietti in circolazione, anche in relazione alle dimensioni dell'attività svolta dal gestore del contante.

Inoltre, in relazione alla tipologia della violazione, si tiene conto dei seguenti elementi:

- la durata della violazione;
- la gravità della violazione in particolare, in relazione a:
 - i suoi riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o sul mercato;
 - l'eventuale assunzione nei confronti del gestore del contante di provvedimenti di divieto di reimmisione in circolazione di banconote;

Appendice normativa

- le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
- la reiterazione della violazione;
- l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione, anche cooperando con l'Autorità di controllo.

3. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Si applicano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Fasi della procedura

La procedura d'irrogazione delle sanzioni amministrative si articola nelle seguenti fasi: avvio della procedura sanzionatoria, istruttoria, decisione.

4.1. Avvio della procedura sanzionatoria

La procedura sanzionatoria amministrativa, alla quale si applicano le previsioni di cui all'art. 145 T.U.B., ha inizio con la contestazione formale nei confronti del soggetto ritenuto responsabile delle violazioni riscontrate ed è disposta dal Servizio Gestione circolazione monetaria.

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di controllo o alla documentazione acquisita, dai quali sia emersa la violazione;
- la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
- la descrizione della violazione;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
- l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni, a far pervenire al Servizio Gestione circolazione monetaria, unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni; nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante può chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni);
- l'invito, nei confronti del soggetto cui sono contestate le violazioni, a

comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;

- l'indicazione della facoltà per i soggetti interessati di chiedere nella fase istruttoria un'audizione, anche con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente, nel termine di 30 giorni;
- l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sarà consentito presentare osservazioni scritte al Direttorio della Banca d'Italia (cfr. *infra*) in merito alla proposta del Servizio Gestione circolazione monetaria;
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La lettera di contestazione è notificata a mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica della contestazione via PEC può avvenire anche presso l'indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa viene effettuata a mani del legale rappresentante o persona delegata nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso una delle Filiali della Banca d'Italia.

In base all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione.

4.2. Istruttoria

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati dal Servizio Gestione circolazione monetaria.

Il Servizio procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti e trasmette gli atti alla Commissione per le irregolarità dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio della Banca d'Italia da parte del Servizio Gestione circolazione monetaria in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento.

La proposta al Direttorio è trasmessa ai soggetti interessati i quali abbiano partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione.

Entro 30 giorni dalla ricezione, il soggetto interessato può trasmettere al Direttorio sintetiche osservazioni scritte aventi a oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i contenuti della proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria; non possono essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi successivamente alla conclusione dell'istruttoria.

Le osservazioni per il Direttorio sono trasmesse all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it.

Appendice normativa

Le osservazioni per il Direttorio presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

4.3. *Decisione*

Nel rispetto del principio di separazione tra la fase istruttoria e la fase decisoria, il Direttorio della Banca d'Italia, esaminate anche le ulteriori osservazioni eventualmente presentate dagli interessati in merito alla proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria e acquisito il parere dell'Avvocato Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Avvocato Capo, adotta un provvedimento motivato. Con il provvedimento il Direttorio può:

- accogliere la proposta;
- chiedere supplementi di istruttoria;
- discostarsi, in tutto o in parte, dalla proposta;
- archiviare il procedimento.

L'eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni è adottato dal Direttorio della Banca d'Italia entro 240 giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Direttorio è sospeso dalla data di ricezione della comunicazione fino alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al Direttorio.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti interessati.

La Banca d'Italia comunica il provvedimento sanzionatorio unitamente alla motivazione dello stesso e provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet.

Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa sul proprio sito internet a margine della pubblicazione.

La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

4.4. *Sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni*

La sospensione del procedimento è disciplinata dall'art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010.

Ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio, nel caso in cui nel corso dell'attività di supervisione siano riscontrati fatti nuovi che costituiscano violazione delle

medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, la Banca d'Italia può integrare le contestazioni già formulate nei confronti dei soggetti responsabili; la contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento.

Con riferimento alle contestazioni integrative, gli interessati presentano le proprie controdeduzioni e hanno facoltà di chiedere una breve proroga e avanzare istanza di audizione nei tempi e con le modalità previste dal paragrafo 4.1 del presente capitolo.

4.5. Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145 comma 9 del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche e integrazioni.

Contro il provvedimento che applica la sanzione è ammesso il ricorso alla Corte d'Appello di Roma. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

CAPITOLO VII

SEGNALAZIONI STATISTICHE DEI GESTORI DEL CONTANTE

1. Premessa

I gestori del contante che hanno la qualifica di enti segnalanti (cfr. par. 1.1) inviano alla Banca d'Italia informazioni periodiche che vengono utilizzate allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia può pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati acquisiti, aggregandoli in modo che non possano essere attribuiti a singoli soggetti segnalanti.

L'ente segnalante, anche quando si avvale per l'effettuazione delle segnalazioni di soggetti esterni alla propria organizzazione, è responsabile della correttezza delle informazioni inviate alla Banca d'Italia e del rispetto dei termini di invio.

Di seguito, si definiscono i soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche, il contenuto delle informazioni da rassegnare alla Banca d'Italia e la loro periodicità.

Le istruzioni tecniche sulle modalità per l'invio delle segnalazioni sono contenute nel "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante" reso disponibile sul sito internet della Banca d'Italia.

1.1 Gli enti segnalanti

Le segnalazioni devono essere effettuate dai gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi. Rientrano in tale categoria sia i soggetti che provvedono direttamente al trattamento delle proprie banconote introitate dalla clientela (ad es. banche e Poste Italiane S.p.A.) sia quelli che effettuano il trattamento delle banconote per conto terzi.

Sono altresì tenuti all'invio delle segnalazioni i gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo esclusivamente mediante proprie casse di prelievo contanti. Tali soggetti non sono tenuti a inviare l'intero set informativo ma segnalano solo il numero delle casse prelievo contanti di cui dispongono e il numero di banconote distribuite tramite tali dispositivi (cfr. *infra*).

1.2 Il sistema di codifica

Il monitoraggio dell'attività di ricircolo svolta dai soggetti tenuti alle segnalazioni statistiche presuppone anagrafi che consentano di individuare in modo univoco i soggetti e i luoghi in cui l'attività viene svolta: a tal fine, è stata adottata la codifica GS1. Ciascun ente segnalante deve essere dotato di un proprio codice GS1.

L'ente segnalante provvede ad attribuire codici GLN a sede legale, luoghi di contazione ed eventuali filiali remote.

L'ente segnalante è responsabile del corretto utilizzo dei codici così attribuiti, con particolare riguardo alla salvaguardia del requisito di univocità, anche storica, dei luoghi di contazione censiti.

Nell'ambito delle segnalazioni i diversi tagli di banconote sono individuati attraverso codici GTIN forniti dalla Banca d'Italia.

2. Il contenuto delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni statistiche hanno ad oggetto le informazioni di seguito indicate.

2.1 Luoghi di contazione

Per luoghi di contazione si intendono i locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela) di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del loro ricircolo.

2.2 Dati di sistema

Il gestore del contante comunica, per ciascun luogo di contazione segnalato, le dotazioni tecnologiche di cui si avvale per il trattamento delle banconote da ricircolare, comunicando il numero di apparecchiature di autenticazione e selezione distinte per modello.

Inoltre, il gestore del contante segnala:

1. il numero complessivo delle casse prelievo contante;
2. il numero complessivo, suddiviso per modello, delle apparecchiature automatiche di introito a disposizione della clientela che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo.

Sono escluse dagli obblighi di segnalazione le apparecchiature utilizzate per trattare banconote che sono distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

2.3 Dati operativi

Si definiscono dati operativi le informazioni sul numero di banconote (dati di flusso) trattate nel periodo di riferimento della segnalazione (semestre). Esse riguardano, distintamente per taglio, il numero di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione (PROCESSATO), con indicazione dei quantitativi riscontrati non più idonei alla circolazione (LOGORO) e di quelli ricircolati (RICIRCOLATO). Il dato va distinto per luogo di contazione e, nell'ambito di questo, per ente proprietario delle banconote trattate.

Sono escluse dal calcolo dei dati operativi le lavorazioni effettuate con le apparecchiature non segnalate nei dati di sistema in quanto utilizzate per trattare le banconote distribuite esclusivamente in operazioni di sportello da personale addestrato.

Appendice normativa

I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (committente e affidatario) individuano, comunicandolo alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati.

3. Le modalità di invio delle segnalazioni statistiche

Le segnalazioni sono effettuate elettronicamente attraverso funzioni rese disponibili sul Portale del contante (CASH-IT) della Banca d'Italia che consentono di caricare sul sito i file in formato XML.

Al Portale si accede attraverso l'indirizzo: <https://cash.bancaditalia.it>.

Gli enti segnalanti per l'invio delle segnalazioni statistiche fanno riferimento al relativo Manuale operativo. In ogni caso, si precisa che la correzione delle segnalazioni dei dati di sistema e operativi può avvenire solo con l'invio integrale della segnalazione corretta.

4. La periodicità delle segnalazioni

Le segnalazioni relative ai dati di sistema e ai dati operativi sono inviate semestralmente nei termini di seguito indicati:

PERIODO DI RIFERIMENTO	PERIODO DI INVIO
I SEMESTRE DELL' ANNO	1° luglio - 31 agosto
II SEMESTRE DELL' ANNO	1° gennaio - 28 febbraio

La segnalazione dei luoghi di contazione è effettuata al momento della loro apertura. Inoltre, i gestori del contante segnalano alla Banca d'Italia tempestivamente, e in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni, le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo, allo scopo di mantenere costantemente aggiornate le informazioni sui punti di lavorazione del contante.

ALLEGATO IIIb

REQUISITI MINIMI PER I CONTROLLI MANUALI DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE IN EURO

Il presente allegato stabilisce i requisiti minimi per i controlli manuali di idoneità delle banconote in euro da parte del personale addestrato.

Durante i controlli sull'idoneità, le banconote in euro con un qualsiasi difetto di cui alla tabella qui di seguito, o con un difetto evidente a vista d'occhio in una delle caratteristiche di sicurezza, sono considerate non idonee. Tuttavia, le banconote in euro piegate e le banconote in euro con angoli piegati possono essere aggiustate stendendole manualmente, laddove possibile. I controlli sull'idoneità sono eseguiti con un'ispezione visiva delle singole banconote in euro e non richiedono l'utilizzo di altri strumenti.

Elenco dei criteri di selezione per il controllo di idoneità manuale

Caratteristica	Descrizione
1. Sporco	Sporco depositato in maniera diffusa sulla banconota in euro evidente a vista d'occhio
2. Macchia	Concentrazione di sporco localizzato evidente a vista d'occhio
3. Graffiti	Immagini aggiunte evidenti a vista d'occhio o iscrizioni incise o segnate in qualunque modo su una banconota
4. Scoloritura	Manca di inchiostro evidente a vista d'occhio su una parte o sull'intera superficie della banconota in euro, ad esempio in seguito a lavaggio
5. Lacerazione	Banconota in euro con almeno una lacerazione sul bordo
6. Buco	Banconota in euro con almeno un buco evidente a vista d'occhio
7. Mutilazione	Banconota in euro con una o più parti mancanti lungo almeno un bordo (i buchi, al contrario, non interessano i bordi), ad esempio un angolo mancante
8. Riparazione	Frammenti di una o più banconote in euro uniti con nastro adesivo o colla o in altro modo
9. Grinze	Banconota in euro con pieghe distribuite sulla superficie del biglietto in modo casuale che ne modificano notevolmente l'aspetto
10. Alterazione della consistenza	Banconota in euro con deterioramento della carta che comporta una considerevole perdita di rigidità
11. Banconota in euro piegata	Banconota in euro piegata, compresi i casi in cui non può più essere stesa
12. Angolo piegato	Banconota con almeno un angolo piegato chiaramente evidente

ALLEGATO

Gli allegati I, IIa, IIb, IIIa, IIb e IV della Decisione BCE/2010/14 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

APPARECCHIATURE PER LA SELEZIONE E ACCETTAZIONE DELLE BANCONOTE

1. Requisiti tecnici generali

1.1. Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un'apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare fisicamente le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l'intervento dell'operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l'affidabile separazione delle banconote in euro trattate.

1.2. Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono poter essere tarate in modo tale da poter assicurare la loro affidabilità nell'identificazione delle nuove tipologie di banconote false. Se del caso, tuttavia, esse devono poter essere tarate per consentire la messa a punto di parametri di selezione più o meno restrittivi.

2. Categorie di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote

Le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote sono dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o dispositivi riservati al personale:

Tabella 1

Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

A. Dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela in cui è depositato contante con tracciabilità del cliente

1.	Dispositivi di cash in (appari per il deposito di contante) (CIM)	I dispositivi di cash in (CIM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. I dispositivi di cash in (CIM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali
2.	Dispositivi di introito ed esito del contante (CRM)	I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni
3.	Dispositivi di cash in combinati (CCM)	I dispositivi di cash in combinati (CCM) consentono ai clienti, attraverso l'utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. I dispositivi di cash in combinati (CCM) controllano l'autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali. Per i prelievi, i dispositivi di cash in combinati (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all'interno di essi

B. Altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

4.	Dispositivi di cash out (COM)	I dispositivi di cash out (COM) sono casse prelievo contanti che effettuano controlli dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I dispositivi di cash out (COM) utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici)
----	-------------------------------	--

Un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di introito ed esito del contante (CRM).

Un dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato come dispositivo di cash in (CIM) qualora i sistemi di rilevazione, il software e gli altri componenti per l'assolvimento delle relative funzionalità fondamentali corrispondano a quelli elencati sul sito Internet della BCE per la tipologia dei dispositivi di cash in combinati (CCM).

Tabella 2

Dispositivi riservati al personale

1.	Apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM)	Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro
2.	Apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM)	Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) controllano l'autenticità delle banconote in euro
3.	Dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM)	I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) sono dispositivi di introito ed esito del contante utilizzati dai soggetti che operano con il contante e che controllano l'autenticità e l'idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti
4.	Dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM)	I dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l'autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette.

I dispositivi di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) e i dispositivi di ausilio ai cassieri (TAM) possono svolgere la funzione di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela, qualora il tipo di apparecchiatura sia stato oggetto di un test e figuri nell'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE, rispettivamente come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) o come dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM). In tal caso, un dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) è da considerarsi come un dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) e un dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM) è da considerarsi come un dispositivo di cash in (apparato per il deposito di contante) (CIM) o di cash in combinato (CCM).

3. Tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote

L'Eurosistema verifica i tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote. I tipi di apparecchiature per la selezione e accettazione di banconote possono essere distinti tra loro a seconda dei loro specifici sistemi di rilevazione, software e altri componenti per l'assolvimento delle loro funzionalità fondamentali che sono, in particolare: a) l'autenticazione delle banconote in euro originali; b) l'individuazione e la separazione delle banconote in euro che si sospettano essere false; c) l'individuazione e la separazione, se del caso, delle banconote in euro non idonee da quelle idonee alla circolazione; e d) se del caso, la tracciabilità degli elementi identificati come banconote in euro che si sospettano essere false e di banconote in euro non identificate con certezza come autentiche.»

2) l'allegato IIa è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIa

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI UTILIZZABILI AUTONOMAMENTE DALLA CLIENTELA

Le banconote in euro sono classificate in una delle seguenti categorie e sono fisicamente separate per categoria. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela nei quali il contante è depositato con tracciabilità del cliente

Categoria		Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Restituzione al cliente da parte dell'apparecchiatura
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non vengono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Ritiro dalla circolazione Consegnare immediatamente alle autorità nazionali competenti per verificare l'autenticità, insieme alle informazioni relative al titolare del conto, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura. L'accredito non deve essere effettuato
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Ritiro dalla circolazione Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nell'apparecchiatura Le informazioni sul titolare del conto sono custodite per otto settimane dalla data di rilevazione delle banconote da parte dell'apparecchiatura. Tali informazioni sono rese disponibili su richiesta alla BCN. In alternativa, in accordo con la BCN, le informazioni che consentono la tracciabilità del titolare del conto possono essere trasmesse alla BCN interessata unitamente alle banconote in euro L'accredito potrà essere eventualmente effettuato
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione L'accredito è effettuato
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN L'accredito è effettuato

Regole specifiche in relazione alla tabella 1:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 non sono riconsegnate al cliente dal dispositivo se quest'ultimo è abilitato alla cancellazione di un'operazione di deposito. Quando un'operazione è cancellata si possono trattenere tali banconote in euro conservandole in un'area di custodia temporanea nel dispositivo.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle appartenenti alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, sia i requisiti per la tracciabilità del cliente delle banconote in euro di cui alla categoria 3, come specificato per la categoria 3.

Tabella 2

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte di altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela

Categoria		Proprietà	Trattamento
1.	Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore del dispositivo nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote non possono essere erogate alla clientela
2.	Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Consegna immediata alle autorità nazionali competenti per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data dell'individuazione da parte del dispositivo, unitamente alle eventuali informazioni relative al titolare del conto
3.	Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	Le banconote non possono essere erogate alla clientela. Le banconote in euro sono trattate separatamente e consegnate immediatamente alla BCN per il controllo di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto il deposito nel dispositivo
4a.	Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere erogate alla clientela
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere erogate alla clientela e sono riconsegnate alla BCN

Regole specifiche in relazione alla tabella 2:

1. Le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possono anche non essere separate fisicamente. Qualora siano miste, tutte e tre le categorie devono essere trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2. Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 possano essere separate per mezzo di un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, devono essere trattate ai sensi della tabella 2.
2. Le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono anche non essere separate fisicamente da quelle di cui alla categoria 4b. In tal caso trova applicazione la tempistica per la consegna alla BCN delle banconote in euro miste appartenenti alle categorie 3 e 4b, come specificato per la categoria 3.;
- 3) l'allegato IIb è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IIb

CLASSIFICAZIONE E TRATTAMENTO DELLE BANCONOTE IN EURO DA PARTE DI DISPOSITIVI RISERVATI AL PERSONALE

Le banconote in euro sono classificate in una delle categorie di cui alla tabella 1. Le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b devono essere separate fisicamente dalle banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3. Le apparecchiature che non controllano l'idoneità delle banconote in euro non devono necessariamente distinguere tra le banconote in euro appartenenti alla categoria 4a e quelle di cui alla categoria 4b.

Tabella 1

Classificazione e trattamento delle banconote in euro da parte dei dispositivi riservati al personale

Categoria	Proprietà	Trattamento
1. Oggetti non riconosciuti come banconote in euro	Non riconosciuti come banconote in euro per uno dei seguenti motivi: — banconote in euro non accettate dal dispositivo — banconote non in euro — oggetti simili a banconote in euro — immagini o dimensioni errati — grosso(i) angolo(i) piegato(i) o parte(i) mancante(i) — errore dell'apparecchiatura nell'alimentazione o nel trasporto	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore valutazione e trattamento. Dopo la valutazione visiva da parte di un membro del personale, tali banconote possono essere restituite dal soggetto che opera con il contante al cliente.
2. Banconote in euro di cui si sospetta la falsità	Immagine e dimensioni corrispondono, ma uno o più elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura non sono riconosciuti o risultano chiaramente al di fuori dei parametri di tolleranza	Le banconote sono riconsegnate dall'apparecchiatura all'operatore per ulteriore trattamento. Tali biglietti sono trattati separatamente e consegnati immediatamente alle autorità nazionali competenti per il controllo finale di autenticità, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla data del trattamento da parte del dispositivo.
3. Banconote in euro non identificate con certezza come autentiche	Immagine e dimensioni corrispondono, ma non tutti gli elementi di riconoscimento controllati dall'apparecchiatura sono conformi ai parametri di qualità e/o rientrano nei parametri di tolleranza. Nella maggior parte dei casi banconote in euro non idonee	
4a. Banconote in euro identificate come autentiche e idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità e di idoneità alla circolazione effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo	Le banconote possono essere rimesse in circolazione. L'accredito è effettuato.

Categoria		Proprietà	Trattamento
4b.	Banconote in euro identificate come autentiche e non idonee alla circolazione	Tutti i controlli di autenticità effettuati dall'apparecchiatura con esito positivo. Almeno un criterio di idoneità controllato con esito negativo	Le banconote non possono essere rimesse in circolazione e sono riconsegnate alla BCN. L'accredito è effettuato.

Regola specifica in relazione alla tabella 1:

Qualora le banconote in euro di cui alle categorie 2 e 3 possano essere separate dall'apparecchiatura stessa o da un'altra apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote o, con il consenso della BCN, da parte di personale addestrato, le banconote in euro di cui alla categoria 3 possono essere consegnate alla BCN unitamente alle banconote in euro di cui alla categoria 4b. In tal caso trovano applicazione sia il termine per la consegna delle banconote in euro di cui alla categoria 2 all'autorità nazionale competente, sia il termine relativo alle banconote in euro miste delle categorie 3 e 4b, come specificato nella tabella.

Classificazione specifica e regole di selezione per taluni dispositivi riservati al personale

1. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro delle categorie 1, 2 e 3 in una o più caselle di ricezione e le banconote in euro delle categorie 4a e 4b in due caselle di ricezione separate come stabilito nell'allegato IIb, perciò sono necessarie almeno tre caselle di ricezione apposite per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
2. Le apparecchiature per la selezione e la verifica delle banconote (BPM) con solo due apposite caselle di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) i controlli di autenticità e di idoneità sono effettuati nel medesimo passaggio. In tale passaggio, le banconote in euro di cui alla categoria 4a devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa, mentre le banconote in euro appartenenti alle altre categorie devono essere smistate e collocate in una casella di ricezione fissa separata che non abbia alcun contatto fisico con le banconote in euro di cui alla categoria 4a;
 - b) se nella seconda casella di ricezione è rilevata la presenza di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'operatore deve far ripassare la banconota o le banconote in euro provenienti da tale casella di ricezione. In tale secondo passaggio, le banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 devono essere separate dalle banconote in euro della categoria 4b, collocandole in un'apposita casella di ricezione, e trattate come indicato nella tabella di cui sopra. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2.
3. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) classificano e smistano fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in una casella di ricezione e le banconote in euro di cui alle categorie 4a e 4b in una seconda casella di ricezione, perciò sono necessarie almeno due apposite caselle di ricezione per evitare l'intervento dell'operatore addetto all'apparecchiatura.
4. Le apparecchiature per il controllo dell'autenticità delle banconote (BAM) con una sola casella di ricezione possono comunque classificare e smistare le banconote in euro se sono rispettati i seguenti requisiti:
 - a) ogni volta che viene trattata una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3, l'apparecchiatura deve interrompere il trattamento immediatamente e tenere la banconota in euro interessata in una posizione tale da evitare qualunque contatto fisico con le banconote in euro autenticate;
 - b) i risultati del controllo di autenticità devono essere indicati su uno schermo per ogni singola banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3. Poiché l'apparecchiatura non è in grado di separare fisicamente le banconote in euro di cui alle categorie 1, 2 e 3 in diverse caselle di ricezione, esse devono essere tutte considerate e trattate come banconote in euro di cui alla categoria 2;
 - c) l'apparecchiatura deve verificare la presenza di banconote in euro appartenenti alle categorie 1, 2 o 3 quando arresta il trattamento e quest'ultimo può riprendere soltanto dopo la rimozione fisica della banconota in euro appartenente alla categoria 1, 2 o 3 da parte dell'operatore;
 - d) ad ogni arresto del trattamento l'operatore non può avere accesso a più di una banconota in euro appartenente alle categorie 1, 2 o 3;
- 4) l'allegato IIIa è eliminato e l'allegato IIlb è ridenominato allegato III;

Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante⁽¹⁾

ALLA BANCA D'ITALIA - AMMINISTRAZIONE CENTRALE
SERVIZIO GESTIONE CIRCOLAZIONE MONETARIA
VIA NAZIONALE, 91
00184, ROMA

gcm@pec.bancaditalia.it

IL SOTTOSCRITTO					
NATO A		IL			
RESIDENTE IN					
CARICA					
<i>in qualità di legale⁽³⁾</i>					
<i>rappresentante di :</i>		CODICE ABI (solo per banche)			
DENOMINAZIONE DEL GESTORE DEL CONTANTE					
CODICE FISCALE ENTE					
E-MAIL PEC					
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE					
CIVICO		CITTA'		CAP	
				PROVINCIA	

¹ Il presente modello è destinato ai gestori del contante che non sono tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del d.l. n. 350/2001. Le istruzioni per la compilazione e l'invio sono pubblicate sul sito internet della Banca d'Italia.

² Specificare la carica/qualifica/ruolo ricoperto presso il soggetto gestore del contante.

³ Allegare il documento da cui risulta il potere di rappresentanza.

Appendice normativa

Comunica

lo svolgimento dell'attività di ricircolo delle banconote in euro attraverso apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante.

Al riguardo fornisce i seguenti elementi informativi :

TIPOLOGIA DI OPERATORE/DESCRIZIONE

Indicare "B" e "BANCA" per le Banche, "A" per gli altri operatori, che dovranno indicare la tipologia (esempio: CASINÒ, CAMBIAVALUTE, GDO,...).

CODICE GLN

DATI RELATIVI AL REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE

NOMINATIVO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

E-MAIL REFERENTE AZIENDALE

TELEFONO

E-MAIL (NON PEC)

Da utilizzare per il flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche.

DATA

Controlla

Azzera le risposte

Importa xml file

Genera xml file

Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di *privacy*, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, con riferimento alle informazioni contenute nelle segnalazioni inoltrate dai Gestori del contante ai sensi delle disposizioni in materia di ricircolo di banconote in euro (segnalazioni statistiche), effettua il trattamento dei dati personali riferibili ai soggetti che, per conto dei gestori, intrattengono rapporti con questo Istituto per l'effettuazione delle predette segnalazioni.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di circolazione monetaria. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle seguenti normative nazionali ed europee: Decisione BCE/2010/14 e decreto legge del 25 settembre 2001, n. 350 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 469).

I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione dell'incarico.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate, sulla base delle normative nazionali ed europee, alla BCE.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Gestione circolazione monetaria e le persone del Servizio autorizzate al trattamento.

L'interessato potrà esercitare, relativamente alle informazioni fornite, i diritti di cui agli art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679 del 2016 (GDPR) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, Via Nazionale 91 - 00184 - Roma (Italia), e-mail: org.privacy@bancaditalia.it.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco

LA BANCA D'ITALIA

VISTA la direttiva 2015/849/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, e in particolare:

- l'articolo 8, comma 2-bis, che prevede che gli operatori non finanziari di cui al comma 2, lett. b), del medesimo decreto-legge, che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti a iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;
- l'articolo 8, comma 2-ter, che prevede che la Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, lett. c), che attribuisce alla Banca d'Italia la funzione di Autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
- l'articolo 3, comma 5, lett. f), che dispone, tra l'altro, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S.;

Appendice normativa

- l'articolo 7, comma 1, lett. a), secondo cui le Autorità di vigilanza di settore adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del citato decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni;
- l'articolo 7, comma 2, lett. b), secondo cui le Autorità di vigilanza di settore possono chiedere agli stessi soggetti vigilati l'invio di segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- l'articolo 15, comma 1, secondo cui le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività;
- l'articolo 16, comma 2, che dispone che le Autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati, adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
 - a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - b) l'introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure;
- l'articolo 16, comma 3, che dispone che i soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali, e che, a tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al decreto citato, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare;

CONSIDERATI i commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

CAPO I

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- *assetto organizzativo e operativo*: le procedure operative e di controllo, le risorse umane e tecnologiche necessarie, l'allocazione organizzativa delle diverse funzioni aziendali;
- *attività di gestione del contante ovvero trattamento del contante*: le attività volte a preservare l'integrità e lo stato di conservazione delle banconote mediante:
 - a) l'individuazione di quelle sospette di falsità, con l'accertamento delle caratteristiche distintive e di sicurezza (controlli di autenticità);
 - b) la verifica di quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee a essere reimmesse in circolazione sia in operazioni di sportello sia con l'alimentazione di dispositivi automatici di distribuzione del contante (controlli di idoneità);
- *controlli di primo livello*: controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, svolti dalle strutture operative, anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;
- *controlli di secondo livello*: controlli svolti sull'attività di trattamento del contante da parte di un'unità o di personale non coinvolto nell'attività operativa;
- *decreto antiriciclaggio*: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- *esponenti aziendali*: i componenti dell'organo di gestione - ivi compreso il titolare dell'impresa nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale - di quello di controllo, il direttore generale e il direttore tecnico;
- *operatori*: gli operatori non finanziari che esercitano l'attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S. e dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
- *operatori di minori dimensioni e complessità operativa*: gli operatori che al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento rispettino congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) un "processato" annuo inferiore a cento milioni di pezzi;
 - b) un numero di sale conta minore di quattro;
- *organi aziendali*: organo di gestione e organo di controllo;
- *organo di gestione*:
 - il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il modello tradizionale o l'amministratore unico;
 - il consiglio di amministrazione, per le società che adottano il sistema monistico;
 - il consiglio di gestione, per le società che adottano il modello dualistico;
 - l'amministratore o gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente, anche privi del potere di rappresentanza, nelle società in nome collettivo;
 - collegialmente i soci accomandatari cui sono conferiti poteri di gestione, nelle società in accomandita semplice;
 - il titolare dell'impresa, nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale;
- *organo di controllo*:

Appendice normativa

- il collegio sindacale o il sindaco unico, per le società che adottano il modello tradizionale;
 - il comitato di controllo sulla gestione, per le società che adottano il sistema monistico;
 - il consiglio di sorveglianza, per le società che adottano il sistema dualistico;
- *partecipazione indiretta*: la partecipazione posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 T.U.B.;
- *partecipazione rilevante*: nelle società di capitali, ogni partecipazione diretta o indiretta superiore al 25 per cento del capitale;
- *T.U.L.P.S.*: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- *personale*: i dipendenti e coloro che, comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- *processato*: il numero complessivo di banconote trattate mediante apparecchiature conformi di autenticazione e selezione;
- *regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.*: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- *UIF*: Unità di informazione finanziaria per l'Italia.

CAPO II

Iscrizione nell'elenco

Articolo 2

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) possesso della licenza ai sensi dell'articolo 134 T.U.L.P.S.;
 - b) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti nel Capo III;
 - c) insussistenza di una delle cause di sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche previste nel Capo III;
 - d) possesso da parte dei soci dei requisiti di onorabilità previsti nel Capo III;
 - e) assetto organizzativo e sistema dei controlli interni coerenti con quanto previsto nel Capo V del presente Provvedimento nonché nel Provvedimento della Banca d'Italia contenente "Disposizioni per l'attività di gestione del contante".

Articolo 3

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. L'operatore che intende chiedere l'iscrizione nell'elenco deve presentare alla Banca d'Italia la relativa domanda, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 6 e sottoscritta dal legale rappresentante.
2. La domanda di iscrizione è corredata della documentazione di cui all'allegato 7.
3. Con riferimento a eventuali domande di iscrizione presentate da parte di operatori stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 134 bis

T.U.L.P.S., la verifica dei requisiti del presente Provvedimento è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Articolo 4

Istruttoria delle domande

1. La Banca d'Italia, in base agli esiti dell'istruttoria effettuata circa la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e alla completezza e coerenza della documentazione pervenuta, dispone l'iscrizione nell'elenco dandone comunicazione all'operatore ovvero nega la stessa con provvedimento motivato.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda. L'unità organizzativa responsabile è il Servizio Gestione circolazione monetaria.

Articolo 5

Decadenza dall'iscrizione

1. Sono cause di decadenza dall'iscrizione:
 - a) il mancato avvio dell'attività di trattamento delle banconote nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco;
 - b) la cessazione dell'attività di trattamento delle banconote.

CAPO III

Requisiti di onorabilità e professionalità

Articolo 6

Requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali

1. I componenti dell'organo di gestione, il direttore generale e il direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 134 T.U.L.P.S. e dalle relative disposizioni di attuazione. I medesimi requisiti sono richiesti anche al titolare dell'impresa nel caso in cui l'attività venga svolta nella forma di impresa individuale. Non possono far parte dell'organo di controllo, e se già in carica decadono, i soggetti nei cui confronti ricorrono le circostanze indicate nell'allegato 1.

2. Fermi restando i requisiti di professionalità previsti per il conseguimento della licenza di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., i componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'allegato 2.

3. La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo è condotta, in occasione della nomina e del rinnovo, dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della documentazione indicata nell'allegato 3. Per il direttore generale e il direttore tecnico la verifica è condotta dall'organo di gestione.

Appendice normativa

4. Nel caso di organi monocratici, il possesso è attestato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto interessato conferma la sussistenza dei requisiti richiesti. La dichiarazione sostitutiva acquisita a tal fine è conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione.

5. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica deve essere effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame è condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati, i quali hanno l'obbligo di astenersi dall'esame della propria posizione. La delibera contiene, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione dei documenti sulla base dei quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine è conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera.

6. Gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla nomina, copia della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 o del verbale della delibera di cui al comma 5. La Banca d'Italia può chiedere l'esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti.

7. Se noti all'interessato, nel verbale o nella dichiarazione sostitutiva devono essere menzionati eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1.

8. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operatività e alla complessità organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 7 del decreto antiriciclaggio.

Articolo 7

Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali

1. Non possono essere nominati responsabile della funzione antiriciclaggio, responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, responsabile della funzione di revisione interna, e se nominati decadono, i soggetti nei confronti dei quali ricorrono le circostanze di cui all'allegato 4 del presente Provvedimento.

2. La verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 1 è condotta dall'organo di gestione per ciascuno dei soggetti interessati. Si applica l'articolo 6, comma 4.

3. Il mancato rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operatività e alla complessità organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 7 del decreto antiriciclaggio.

Articolo 8

Requisiti di onorabilità dei soci

1. Ferme restando le previsioni del T.U.L.P.S. e delle relative disposizioni di attuazione, nel caso in cui l'attività venga svolta sotto forma di società di capitali, chiunque possenga una partecipazione rilevante al capitale non deve trovarsi in una delle situazioni indicate dall'allegato 1

del presente Provvedimento. Analoga previsione si applica nei confronti di tutti i soci nel caso in cui l'attività venga svolta sotto forma di società di persone.

2. La verifica del possesso dei requisiti da parte dei soci è condotta dall'organo di gestione e deve risultare dal verbale della riunione di tale organo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico. In entrambi i casi l'atto deve fare riferimento a ciascun socio interessato e deve indicare partitamente i documenti presi in considerazione per accertare la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine deve essere conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera o della dichiarazione.

3. L'organo di gestione comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i nominativi dei titolari di partecipazioni rilevanti che si trovano nelle situazioni indicate nell'allegato 1.

4. Qualora titolare della partecipazione rilevante sia un soggetto diverso da persona fisica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dai componenti dell'organo di gestione e dal direttore generale nelle società di capitali, e da tutti i soci nelle società di persone.

5. In caso di partecipazione indiretta i requisiti di onorabilità devono sussistere con riferimento al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e a quello che partecipa direttamente al capitale della società. Si applica quanto previsto al comma 4.

Articolo 9

Decadenza dalle cariche

1. Nel caso di organi collegiali, gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente Provvedimento, comportano la decadenza dalla carica comunicano tali circostanze all'organo di appartenenza. Nel caso di organo monocratico, la comunicazione è rivolta all'assemblea dei soci nelle società di capitali, agli altri soci nelle società di persone.

2. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.

3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione.

4. Gli organi destinatari delle comunicazioni ai sensi dei commi 1 e 2, quando accertano la mancanza dei requisiti previsti dal presente Provvedimento, dichiarano la decadenza dell'interessato dalla carica entro trenta giorni dalla verifica, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio o dall'incarico ricoperto, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

6. A seguito della dichiarazione di decadenza, l'operatore deve provvedere tempestivamente alla sostituzione del soggetto decaduto.

7. Nel caso in cui l'attività sia esercitata nella forma di impresa individuale, il titolare dell'impresa che venga a trovarsi in situazioni che, ai sensi del presente Provvedimento, comportano la decadenza, si astiene dallo svolgimento dell'attività di trattamento del contante

Appendice normativa

dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia, che provvede alla cancellazione dall'elenco ai sensi del successivo articolo 30.

Articolo 10

Sospensione degli esponenti aziendali dalle cariche

1. Costituiscono cause di sospensione dalle cariche le circostanze previste nell'allegato 5.
2. Il soggetto interessato dalla causa di sospensione si astiene dallo svolgimento delle relative funzioni e ne dà comunicazione all'organo di appartenenza senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza ovvero dall'emissione del provvedimento che applica una misura di prevenzione. Il direttore generale e il direttore tecnico comunicano le situazioni di cui al comma 1 all'organo di gestione.
3. L'organo di appartenenza, una volta accertata la sussistenza di una delle cause di cui al comma 1, dichiara entro trenta giorni la sospensione dell'esponente interessato, dandone immediata comunicazione alla Banca d'Italia.
4. Al venire meno della causa di sospensione, l'esponente è reintegrato nelle funzioni.
5. Nel caso in cui la causa di sospensione riguardi un organo costituito in forma monocratica, quest'ultimo ne dà comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, all'assemblea dei soci e alla Banca d'Italia nelle società di capitali; agli altri soci e alla Banca d'Italia nelle società di persone. Nel caso in cui la causa di sospensione riguardi il titolare dell'impresa individuale, quest'ultimo ne dà comunicazione, entro i termini di cui al comma 2, alla Banca d'Italia. Si applica il comma 4 del presente articolo.

CAPO IV

Obblighi di comunicazione e forme di pubblicità

Articolo 11

Comunicazioni alla Banca d'Italia

1. Gli operatori comunicano alla Banca d'Italia:
 - a) l'avvio dell'attività di trattamento delle banconote, entro novanta giorni dall'iscrizione nell'elenco;
 - b) la variazione della denominazione sociale, della sede legale e dell'indirizzo PEC;
 - c) ogni modifica della composizione degli organi di gestione e di controllo, nonché la sostituzione del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio;
 - d) l'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale. La comunicazione deve contenere i dati identificativi¹ del soggetto che ha acquisito la partecipazione rilevante.

¹ Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, estremi del documento di identificazione, codice fiscale; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, denominazione, sede legale e codice fiscale/partita IVA.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono essere effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla conoscenza dell'evento oggetto della comunicazione.

Articolo 12

Forme di pubblicità dell'iscrizione

1. Gli operatori iscritti nell'elenco indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.
2. L'elenco degli operatori è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

CAPO V

Organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori iscritti nell'elenco

Articolo 13

Principio di proporzionalità e approccio basato sul rischio

1. Le disposizioni del presente Capo stabiliscono i presidi organizzativi e i controlli interni che gli operatori devono adottare in materia antiriciclaggio e integrano le previsioni del Provvedimento della Banca d'Italia contenente "Disposizioni per l'attività di gestione del contante".
2. Ciascun operatore applica le presenti disposizioni secondo il principio di proporzionalità in coerenza con la forma giuridica adottata, la dimensione e la complessità operativa ed è chiamato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto antiriciclaggio ad adottare presidi, controlli e procedure adeguati alla propria esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (d'ora innanzi "rischio") individuati ai sensi degli articoli 14 e 15 del richiamato decreto.
3. Ciascun operatore è chiamato, ai sensi dell'articolo 15 del decreto antiriciclaggio, a effettuare una "autovalutazione" della propria esposizione al rischio secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 19 del presente Provvedimento.
4. Tutti gli operatori devono istituire un'apposita funzione antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare operazioni di riciclaggio, nominandone il relativo responsabile, e formalizzare l'attribuzione delle responsabilità per l'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).

Articolo 14

Ruolo degli organi aziendali

1. Gli organi aziendali, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze, devono:
 - a) definire strategie coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
 - b) porre in atto misure organizzative e operative, ivi compresa l'istituzione di una funzione antiriciclaggio, atte a evitare il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

Appendice normativa

- c) svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'efficacia dei presidi adottati;
- d) promuovere la diffusione in azienda di un'adeguata conoscenza della normativa e delle conseguenze, in termini di danni patrimoniali e reputazionali, derivanti dalla violazione delle disposizioni emanate in materia.

Articolo 15

L'organo di gestione

1. L'organo di gestione definisce le strategie aziendali idonee a contenere il rischio di coinvolgimento dell'operatore in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e a tal fine:
 - a) adotta, in coerenza con i requisiti organizzativi previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia contenente "Disposizioni per l'attività di gestione del contante", un assetto organizzativo e un sistema dei controlli connotato da una chiara individuazione di ruoli, compiti e responsabilità, assicurandone l'efficacia nel tempo anche alla luce dei risultati dell'esercizio di autovalutazione del rischio effettuata dalla funzione antiriciclaggio (articolo 19);
 - b) assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione dei documenti e delle informazioni, di individuazione e segnalazione alla UIF delle operazioni potenzialmente sospette. Con riguardo a quest'ultima procedura, adotta misure volte ad assicurarne la massima riservatezza;
 - c) approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio; ne nomina e revoca il responsabile, sentito il parere dell'organo di controllo se esistente, dandone comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento;
 - d) approva il risultato dell'autovalutazione del rischio, la relazione annuale sull'attività svolta, il Regolamento antiriciclaggio e i programmi di formazione del personale predisposti dalla funzione antiriciclaggio (articoli 18, 19, 25);
 - e) definisce una procedura per l'inoltro delle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia (articolo 23);
 - f) adotta, in conformità all'articolo 48 del decreto antiriciclaggio, un sistema interno per la segnalazione da parte del personale di violazioni delle disposizioni in materia.
2. L'organo provvede, altresì, ad assicurare che le funzioni aziendali dispongano di personale qualitativamente e quantitativamente adeguato e che venga approntato un idoneo sistema di flussi informativi verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo.

Articolo 16

L'organo di controllo

1. L'organo di controllo, ove esistente, vigila sul rispetto della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio nonché sull'osservanza delle disposizioni di attuazione del decreto antiriciclaggio. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne e utilizza i flussi informativi provenienti dagli altri organi e funzioni aziendali. In particolare, l'organo di controllo:
 - a) valuta l'idoneità delle procedure aziendali ad adempiere agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, informando tempestivamente l'organo di gestione in merito alle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e suggerendo l'adozione di misure correttive;

- b) esamina le eventuali carenze e/o anomalie portate a sua conoscenza dall'organo di gestione;
 - c) comunica senza ritardo, ai sensi dell'articolo 46 del decreto antiriciclaggio:
 - al legale rappresentante (o al delegato) le operazioni potenzialmente sospette di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - alla Banca d'Italia tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione degli obblighi di cui al Titolo II del decreto antiriciclaggio e delle relative disposizioni attuative.
2. Fatta salva la propria responsabilità per l'adempimento degli obblighi di cui al decreto antiriciclaggio e alle relative disposizioni di attuazione, l'organo di controllo, ove ritenuto opportuno dall'operatore, può avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/01.

Articolo 17

La funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio deve essere indipendente e collocata in posizione apicale nell'organigramma aziendale; deve avere accesso alle informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività e poter interloquire direttamente con gli organi aziendali e le altre funzioni.
2. Nello svolgimento dei relativi compiti può essere chiamato a collaborare anche personale di altre aree (a eccezione di quello della funzione di revisione interna) che, per le questioni attinenti, riferisce direttamente al responsabile delle funzione.

Articolo 18

Compiti della funzione antiriciclaggio

1. La funzione antiriciclaggio collabora alla definizione delle strategie, dell'assetto organizzativo e delle procedure in materia antiriciclaggio e ne verifica nel continuo - anche mediante controlli in loco - l'efficacia. In tale ambito:
 - a) informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze rilevanti riscontrate nell'esercizio dei propri compiti;
 - b) propone all'organo di gestione le modifiche organizzative e procedurali necessarie per assicurare un corretto presidio del rischio;
 - c) predispose il Regolamento antiriciclaggio nel quale sono descritti l'assetto organizzativo, i sistemi e le procedure adottati dall'operatore, specificando compiti, responsabilità e modalità operative; il Regolamento deve essere costantemente aggiornato e va reso disponibile a tutto il personale;
 - d) realizza un sistema di flussi informativi diretto agli organi aziendali e all'alta direzione;
 - e) cura la predisposizione di un adeguato piano di formazione del personale.
2. La funzione, almeno una volta l'anno, presenta agli organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, le eventuali disfunzioni accertate e i correttivi da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

Articolo 19

Valutazione dell'esposizione al rischio

1. La funzione antiriciclaggio valuta, con periodicità almeno annuale, l'esposizione dell'operatore al rischio (cd. "autovalutazione"). La valutazione è in ogni caso integrata nell'ipotesi in cui si registrino fatti aziendali rilevanti (acquisizioni di rami d'azienda, malversazioni suscettibili di incidere sul processo di gestione del contante, incorporazioni di altre aziende del comparto). Il risultato della valutazione andrà trasmesso tempestivamente all'organo di gestione e a quello di controllo, ove esistente, e, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Banca d'Italia unitamente alla relazione annuale della funzione.

2. L'autovalutazione è condotta secondo i criteri e le metodologie indicati dalla Banca d'Italia anche con apposite comunicazioni. Essa prende avvio dalla mappatura del processo di gestione del contante e di tutti i suoi attori e comprende le seguenti macro-attività:

- identificazione dei rischi attuali e potenziali cui la società è esposta (c.d. rischio inerente); a tal fine la società tiene conto:
 - a) della dimensione e della complessità operativa;
 - b) della tipologia della clientela con particolare riferimento a clienti classificati ad alto rischio;
 - c) dell'area geografica di operatività;
 - d) di ogni altra informazione conosciuta riguardo a fatti o persone che possano incidere su tale esposizione;
- analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità;
- valutazione del livello di rischio residuo cui la società è esposta tenuto conto del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione dello stesso;
- individuazione e realizzazione di interventi correttivi a fronte delle criticità individuate.

Articolo 20

Il responsabile della funzione antiriciclaggio

1. Devono essere definiti nella normativa aziendale i presidi posti a tutela della stabilità e indipendenza del Responsabile della funzione antiriciclaggio. La persona incaricata deve essere collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata e non deve avere responsabilità dirette in aree operative o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili di dette aree.

2. Nel caso di impresa individuale, il ruolo non può essere attribuito al titolare dell'impresa.

Articolo 21

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

1. Lo svolgimento dei compiti attribuiti alla funzione antiriciclaggio può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Al riguardo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di esternalizzazione dell'attività di trattamento del contante di cui al Provvedimento della Banca d'Italia contenente "Disposizioni per l'attività di gestione del contante".

2. Inoltre, il contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio deve almeno prevedere:
 - l'obbligo da parte dell'affidatario di assicurare la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
 - la possibilità anche per le Autorità di settore e la UIF di accedere in ogni momento alle informazioni e ai locali dell'affidatario per l'attività di supervisione e controllo.
3. L'accordo di esternalizzazione deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.
4. Il committente designa un "responsabile interno" con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.

Articolo 22

Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

1. Il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette è il legale rappresentante dell'operatore ovvero un suo delegato. La delega può essere conferita al responsabile della funzione antiriciclaggio o ad altro soggetto dotato dei medesimi requisiti previsti per quest'ultimo; la delega non può comunque essere conferita a un soggetto esterno all'operatore. Il conferimento della delega è deliberato dall'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo, ove esistente.
2. Compete al responsabile delle SOS:
 - valutare le segnalazioni inoltrate dalle strutture aziendali o di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività;
 - trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione;
 - mantenere evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
 - comunicare al responsabile della struttura da cui ha avuto origine la segnalazione l'esito della propria valutazione.
3. Il ruolo e gli obblighi del responsabile delle SOS devono essere adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno dell'operatore. La nomina e la revoca vanno comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità dalla stessa indicate.
4. Il responsabile delle segnalazioni, inoltre, ferma restando la tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella procedura di segnalazione, assicura che le informazioni sui nominativi oggetto di SOS siano rese disponibili ai responsabili delle strutture competenti, anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative.
5. Il responsabile delle SOS, nello svolgimento della propria attività, deve poter acquisire dalle diverse funzioni aziendali tutte le informazioni ritenute utili ai fini degli approfondimenti da condurre, o avere libero accesso alle stesse, ivi compresi i flussi informativi predisposti ai sensi del presente Provvedimento e le segnalazioni periodiche antiriciclaggio (articolo 23). Il responsabile delle SOS è altresì tenuto a conoscere e ad applicare istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla

Appendice normativa

UIF; svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa.

6. Annualmente il responsabile delle SOS redige una relazione nella quale sono sintetizzate le attività svolte con riferimento al numero delle segnalazioni ricevute e analizzate, al loro valore e al numero di quelle effettivamente inoltrate all'UIF con l'indicazione di ulteriori fatti di rilievo per l'attività svolta in tale ambito.

Articolo 23

Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. b), del decreto antiriciclaggio, gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia segnalazioni periodiche rilevanti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. A tal fine, gli operatori fanno riferimento al relativo Manuale operativo che sarà pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia. In particolare, gli operatori devono fornire, in forma aggregata, informazioni sui flussi di banconote ritirate e somministrate da/a:

- a) dipendenze bancarie, anche con riferimento ai *cash dispenser*;
- b) sale conta del medesimo operatore ovvero di altri operatori;
- c) punti serviti della grande distribuzione organizzata e di altri operatori.

2. Le segnalazioni inviate in forma aggregata devono essere generate con modalità tali da consentire la puntuale ricostruzione dei dati trasmessi.

3. I dati devono essere segnalati dall'operatore che ha provveduto al trattamento delle banconote.

4. Le segnalazioni periodiche sono trasmesse alla Banca d'Italia, secondo le modalità specificate in apposita comunicazione e secondo le scadenze di seguito indicate:

PERIODO DI RIFERIMENTO	TERMINE PER L'INOLTRO
1 gennaio – 31 marzo	Entro l'ultimo giorno lavorativo di aprile
1 aprile – 30 giugno	Entro l'ultimo giorno lavorativo di luglio
1 luglio – 30 settembre	Entro l'ultimo giorno lavorativo di ottobre
1 ottobre – 31 dicembre	Entro l'ultimo giorno lavorativo di gennaio

5. L'organo di gestione, previo parere dell'organo di controllo ove esistente, nomina e revoca il responsabile per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, il cui nominativo deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

6. Il destinatario dell'incarico, che può essere conferito anche al responsabile antiriciclaggio, o al referente aziendale per il ricircolo del contante o al responsabile dei controlli di secondo livello, deve essere in possesso di adeguati requisiti professionali in materia antiriciclaggio e conoscere il processo di produzione dei dati oggetto della segnalazione.

7. L'incarico non può essere conferito alla funzione di revisione interna o a componenti dell'organo di gestione o di controllo.

8. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio ha il compito di vigilare sulla correttezza dei dati trasmessi e sul rispetto delle scadenze ed è chiamato a svolgere un ruolo di

interlocuzione con la Banca d'Italia corrispondendo tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento sul contenuto delle segnalazioni.

9. L'incarico può essere esternalizzato, ferma restando l'adozione da parte dell'operatore esternalizzante delle cautele necessarie a garantire l'integrità e la riservatezza dei propri dati. L'accordo di esternalizzazione deve essere tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia.

10. Il responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio predispone appositi report contenenti i dati più significativi fra quelli oggetto di segnalazione da portare a conoscenza dell'organo di gestione, di quello di controllo ove esistente, del responsabile della funzione antiriciclaggio, del responsabile delle SOS e della funzione di revisione interna ove esistente.

Articolo 24

La funzione di revisione interna

1. In materia antiriciclaggio, la funzione di revisione interna (o *internal audit*), ove istituita, è tenuta a verificare in modo continuativo la funzionalità e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento, proponendo all'organo di gestione gli eventuali correttivi da adottare.

2. Le verifiche sono effettuate anche mediante controlli di tipo ispettivo e riguardano, in particolare:

- l'adeguatezza e l'efficacia dell'attività della funzione antiriciclaggio, con specifico riferimento alla valutazione dell'esposizione al rischio;
- il rispetto costante dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'efficacia dell'assetto preordinato alla individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette;
- l'effettiva acquisizione e ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa.

3. La funzione di revisione interna, sulla base dell'esposizione al rischio dell'operatore, determinata in considerazione dei risultati delle autovalutazioni precedenti e di tutti gli altri elementi informativi ritenuti utili, predispone un piano periodico di *audit* da attuarsi mediante interventi sia a distanza sia *in loco*. Tutte le strutture coinvolte devono essere sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo, comunque non superiore al triennio. Verifiche di *follow up* vanno condotte al fine di determinare l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni correttive intraprese in risposta a precedenti rilievi di *audit*. I risultati delle verifiche sono portati tempestivamente a conoscenza dell'organo di gestione e di quello di controllo ove esistente.

4. Nello svolgimento della propria attività, la funzione deve poter acquisire dalle diverse strutture aziendali, o avere libero accesso, a tutte le informazioni ritenute utili.

5. La funzione di revisione interna può essere esternalizzata con le stesse modalità previste dall'art. 21; la funzione non può essere esternalizzata allo stesso soggetto a cui è esternalizzata la funzione antiriciclaggio. Il committente designa un "responsabile interno" con il compito di verificare il corretto svolgimento della funzione da parte del soggetto affidatario. L'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo posti in essere per le attività esternalizzate e i livelli di

Appendice normativa

servizio assicurati dall'affidatario devono essere oggetto, almeno annualmente, di verifica e valutazione.

Articolo 25

L'attività di formazione

1. Gli operatori realizzano programmi permanenti di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio. I programmi, predisposti dalla funzione antiriciclaggio e approvati dall'organo di gestione, sono finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e al rispetto dei comportamenti e delle procedure adottate in argomento.

2. Le associazioni di categoria possono fornire supporto all'attività di formazione del personale attraverso iniziative volte ad approfondire la normativa, a studiarne le modalità di applicazione e a diffonderne la conoscenza in modo chiaro ed efficace.

Articolo 26

Disposizioni specifiche per gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa

1. Gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa, fermo restando l'obbligo di presidiare adeguatamente il rischio:

- possono conferire l'incarico di responsabile della funzione antiriciclaggio e di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio a un componente dell'organo di gestione, purché privo di deleghe operative. Nelle imprese individuali, l'incarico di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio può essere ricoperto anche dal titolare dell'impresa;
- non sono obbligati a istituire la funzione di revisione interna;
- possono effettuare la valutazione della propria esposizione al rischio e l'esame del Regolamento antiriciclaggio con periodicità biennale.

CAPO VI

Controlli

Articolo 27

Controlli della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia esercita i poteri di controllo, di intervento e sanzionatori a essa attribuiti dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelli previsti dall'articolo 8, commi 7 e 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dagli articoli 7 e 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e relative disposizioni di attuazione.

2. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto antiriciclaggio, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza di settore, verifica il rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal ripetuto

decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e procedurali. A tal fine, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti e ogni altra informazione utile.

3. Tutte le informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio acquisite dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità di vigilanza di settore sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 12 comma 8 del decreto antiriciclaggio.
4. Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sugli operatori, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
5. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano:
 - l'assetto organizzativo adottato, ivi compresa la funzionalità dei controlli interni e la capacità di governo del rischio di riciclaggio;
 - il rispetto degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, in particolare quelli di adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette e astensione;
 - la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

Articolo 28

Poteri d'intervento e provvedimento di divieto di nuove operazioni

1. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attività di controllo, venga accertato il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione, la Banca d'Italia - fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative - può richiedere all'operatore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia è correlata alla natura delle criticità riscontrate.
2. La Banca d'Italia può:
 - convocare i componenti degli organi di gestione e di controllo e il personale degli operatori;
 - ordinare la convocazione o, in caso d'inottemperanza all'ordine, convocare direttamente gli organi di gestione e controllo (ove esistente) degli operatori, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni.
3. Nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, la Banca d'Italia può adottare - anche in via d'urgenza - il provvedimento di divieto di nuove operazioni previsto dall'articolo 7, comma 2, lett. d), del decreto antiriciclaggio.
4. Responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Articolo 29

Cancellazione su istanza di parte dall'elenco

1. La domanda di cancellazione dall'elenco, redatta in conformità dell'allegato 8 e sottoscritta dal legale rappresentante, è inviata alla Banca d'Italia entro trenta giorni dal verificarsi di una causa

Appendice normativa

di decadenza dell'iscrizione ovvero di altra causa che comporti il venir meno dei requisiti per la permanenza nell'elenco.

2. La Banca d'Italia trasmette all'operatore il provvedimento di cancellazione entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

Articolo 30

Cancellazione d'ufficio dall'elenco

1. La Banca d'Italia dispone la cancellazione d'ufficio dall'elenco qualora:
 - a) vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) intervenga una causa di decadenza dall'iscrizione;
 - c) risultino violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia connotate da particolare gravità.
2. La Banca d'Italia comunica all'operatore l'avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco. L'operatore ha facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La Banca d'Italia comunica all'operatore il provvedimento di cancellazione ovvero la sua mancata adozione unitamente alla motivazione dello stesso. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

Articolo 31

Sanzioni

1. Per le violazioni da parte degli operatori degli obblighi previsti dagli articoli 56 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione) e 57 (inosservanza degli obblighi di conservazione) del decreto antiriciclaggio, accertati dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità di vigilanza di settore, si applicano le disposizioni sulla procedura sanzionatoria di cui al Capitolo VI del Provvedimento della Banca d'Italia contenente "Disposizioni per l'attività di gestione del contante".
2. La quantificazione delle sanzioni è effettuata tenendo conto dei criteri indicati negli articoli 56, 57 e 67 del decreto antiriciclaggio.

CAPO VII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 32

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori accreditati al "Portale del contante" alla data del 31 dicembre 2018 possono continuare a operare per un periodo di nove mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento.

2. Gli operatori di cui al comma 1 che intendono iscriversi nell'elenco dovranno inviare alla Banca d'Italia, entro il predetto termine di nove mesi, la domanda d'iscrizione unitamente alla documentazione di cui all'allegato 7 e potranno continuare a operare fino alla data di conclusione del procedimento d'iscrizione.

Articolo 33

Disposizioni finali

1. Ai procedimenti previsti dal presente Provvedimento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento della Banca d'Italia del 22 giugno 2010 in materia di procedimenti amministrativi, recante altresì l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il responsabile dei procedimenti è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

2. Tutte le comunicazioni destinate alla Banca d'Italia ai sensi del presente Provvedimento devono essere inoltrate tramite PEC.

Articolo 34

Entrata in vigore

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Per gli operatori accreditati al "Portale del contante" alla data del 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del presente Provvedimento e dopo due anni con riferimento al soggetto che presiede l'organo di gestione, all'amministratore unico o al titolare dell'impresa che sono in possesso delle deleghe al trattamento del contante.

Il Governatore

Firmato digitalmente da
IGNAZIO VISCO

Delibera 253/2019

CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' PER I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E PER I PARTECIPANTI AL CAPITALE

- a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:
 - 1) per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati), dal Regio Decreto 16 marzo 1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), dal Titolo V del decreto antiriciclaggio;
 - 2) per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica e in materia tributaria;
 - 3) per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- b) applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria di misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- d) condanna a una delle pene indicate alla lettera a) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- a) I componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno, alternativamente:
- 1) attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese di dimensioni almeno equivalenti tenuto conto del volume d'affari e del numero degli addetti;
 - 2) attraverso lo svolgimento di incarichi di responsabilità almeno nei controlli di secondo livello in imprese che svolgono attività di trattamento delle banconote.
- b) Il soggetto chiamato a presiedere l'organo di gestione, l'amministratore unico o il titolare dell'impresa che sono in possesso delle deleghe al trattamento del contante devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni attraverso lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

1) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

A) Soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell'UE

1. certificato generale del casellario giudiziale;
2. certificato dei carichi pendenti;
3. dichiarazione sostitutiva del soggetto interessato attestante l'insussistenza dell'applicazione, anche provvisoria, di una misura di prevenzione prevista dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

B) Soggetti extracomunitari non autorizzati a soggiornare in Italia

1. Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato di residenza dalla quale risulta che il soggetto interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal presente Provvedimento. I certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello Stato di residenza, che suffraghi l'idoneità dei certificati all'attestazione in questione. Qualora l'ordinamento dello Stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio di certificati sostitutivi della dichiarazione medesima;
2. dichiarazione nella quale il soggetto interessato attesta di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal presente Provvedimento.

C) Soggetti extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia

1. documentazione sub A);
2. documentazione sub B), limitatamente al punto 1. In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente autorità dello Stato di cittadinanza.

2) Documentazione relativa alla verifica dei requisiti di professionalità

1. curriculum vitae sottoscritto dall'interessato;
2. dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza da cui risultino le informazioni utili per la verifica del possesso dei requisiti di professionalità ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'interessato.

Allegato 4

**CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO L'ASSENZA DEI REQUISITI DI
ONORABILITA' PER ALTRI PROFILI AZIENDALI**

- a) Condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione:
 - 1) per un tempo non inferiore a sei mesi per un reato previsto dalle disposizioni del Titolo V del decreto antiriciclaggio;
 - 2) per un tempo non inferiore a un anno per i delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio e l'ordine pubblico;
 - 3) per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, del codice penale;
- b) condanna a una delle pene indicate alla lettera a) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.

CIRCOSTANZE CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DALLE CARICHE

- 1) La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'allegato 1, lettera a) del presente Provvedimento;
- 2) l'applicazione con sentenza non definitiva su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'allegato 1, lettera a);
- 3) l'avvio del procedimento per l'applicazione di una delle misure previste dall'allegato 1, lettera b).

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Banca d'Italia
Servizio Gestione circolazione monetaria
via PEC

[o, in alternativa:
Via Nazionale n. 91 - 00184 ROMA]

Iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro (articolo 8, comma 2-bis del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409)

Denominazione sociale

Forma giuridica |.....| Partita Iva |.....|

Costituita in data |.....| / |.....| / |.....|

Iscritta nel registro delle imprese in data |.....| / |.....| / |.....|

SEDE LEGALE

Indirizzo²

CAP |.....| Comune..... Provincia |.....|

Telefono |.....| / |.....| / |.....| Fax |.....| / |.....| / |.....|

Indirizzo Pec@..... Sito web

LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome

Nome

Comune italiano o Stato estero di nascita Provincia |.....|

Data di nascita |.....| / |.....| / |.....| Sesso (F o M) |.....|

Codice Fiscale |.....|

Indirizzo.....CAP |.....|

Comune Provincia |.....|

REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE

Nominativo/i, struttura organizzativa, indirizzo, e-mail, recapito telefonico

.....

.....

.....

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

IndirizzoCAP |.....|

Comune Provincia |.....|

Recapito Postale³

² Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.

³ Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.

Appendice normativa

CHIEDE

L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, per lo svolgimento dell'attività di trattamento delle banconote in euro.

Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti nella presente domanda, nell'ambito della finalità istituzionale di circolazione monetaria e in particolare per l'iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro.

Il trattamento dei dati è effettuato mediante procedure informatiche con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché a evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Le fonti normative nazionali ed europee che legittimano il trattamento dei dati, compreso quelli giudiziari, sono: Direttiva UE 2015/849, Decisione BCE/2010/14, decreto legge del 25 settembre 2001, n. 350 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 469) e decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.

I dati potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti nel caso di controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 445/2000), nonché all'Autorità giudiziaria o agli Organi inquirenti nel caso di procedimenti penali. I dati saranno conservati per dieci anni dalla cessazione dalla carica o dalla qualifica. Sarà cura del dichiarante comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti. I soggetti interessati potranno esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

I soggetti interessati, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

....., lì ____/____/_____
Il legale rappresentante

(firma)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

- a) Copia autentica della licenza di cui articolo 134 T.U.L.P.S.;
- b) certificato di vigenza rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese e visura camerale aggiornata;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti:
 - l'assetto organizzativo in materia di trattamento delle banconote e in materia antiriciclaggio. A tal fine dovrà essere trasmessa copia dell'organigramma, del mansionario, delle procedure operative e dell'elenco delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante, nonché copia del Regolamento antiriciclaggio;
 - nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria, l'elenco dei soci che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nel capitale della società⁴, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette devono essere indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione;
- e) copia della delibera dell'organo di gestione o della dichiarazione dell'amministratore unico di cui all'articolo 6, commi 4 e 5 del presente Provvedimento;
- f) copia della delibera dell'organo di gestione o della dichiarazione dell'amministratore unico di cui all'articolo 8, comma 2 del presente Provvedimento;
- g) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete, dei componenti dell'organo di gestione, di quello di controllo, del direttore generale, del direttore tecnico, del responsabile della funzione antiriciclaggio (o, in caso di esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico), del responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio (o, in caso di esternalizzazione, del soggetto affidatario dell'incarico);
- h) copia della certificazione di qualità rilasciata da uno degli organismi di certificazione indipendente previsti dall'articolo 260-ter del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

⁴ Per le società di persone l'elenco di tutti i soci.

MODULO DI CANCELLAZIONE

Banca d'Italia
Servizio Gestione circolazione monetaria
via PEC

[o, in alternativa:
Via Nazionale n. 91 00184 ROMA]

Cancellazione dall'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro (articolo 8, comma 2-bis del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409)

Denominazione o ragione sociale

Forma giuridica | | | | | Partita IVA | | | | | | | | | | | | | |

Iscritta in data | | | | / | | | | / | | | | | |

N. iscrizione nell'elenco | | | | | | | |

SEDE

Indirizzo⁵

CAP | | | | | Comune..... Provincia | | |

Telefono | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | / | | | | | | | | | |

Indirizzo Pec@

LEGALE RAPPRESENTANTE/liquidatore o curatore

Cognome

Nome

Comune italiano o Stato estero di nascita Provincia | | |

Data di nascita | | | | / | | | | / | | | | | Sesso (F o M) | |

Codice Fiscale |

Indirizzo..... CAP| | | | | |

Comune Provincia | | |

Telefono | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | / | | | | | | | | | |

CHIEDE

la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 8, comma 2-bis del decreto-legge n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445⁶:

⁵ Specificare qualora la sede legale sia istituita presso studi professionali o altro.

⁶ Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

- o la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno del soggetto iscritto;
- o la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare:)⁷;
- o l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267;
- o altro da specificare (.....).

Allegati:

- Documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione;
- Copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.

Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti nella presente domanda, nell'ambito della finalità istituzionale di circolazione monetaria e in particolare per l'iscrizione nell'elenco degli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro.

Il trattamento dei dati è effettuato mediante procedure informatiche con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza nonché a evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Le fonti normative nazionali ed europee che legittimano il trattamento dei dati, compreso quelli giudiziari, sono: Direttiva UE 2015/849, Decisione BCE/2010/14, decreto legge del 25 settembre 2001, n. 350 (convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 469) e decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.

I dati potranno essere comunicati alle pubbliche amministrazioni competenti nel caso di controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 445/2000), nonché all'Autorità giudiziaria o agli Organi inquirenti nel caso di procedimenti penali. I dati saranno conservati per dieci anni dalla cessazione dalla carica o dalla qualifica. Sarà cura del dichiarante comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti. I soggetti interessati potranno esercitare in qualsiasi momento nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).

Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

I soggetti interessati, qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

....., lì ____/____/____

Il legale rappresentante

(firma)

⁷ Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

GUIDA PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO
DEI GESTORI DEL CONTANTE

INDICE

PREMESSA.....	
CAPITOLO I	
AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI RICIRCOLO	
Premessa.....	
1. Elenco degli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. che svolgono attività di gestione del contante	
1.1 Iscrizione nell'elenco	
1.1.1. Avvio del procedimento	
1.1.2. Fase istruttoria.....	
1.1.3. Conclusione del procedimento.....	
1.2. Cancellazione.....	
1.2.1. Cancellazione d'ufficio e decadenza	
1.2.2. Cancellazione su istanza di parte	
2. Avvio e cessazione dell'attività di ricircolo da parte dei soggetti diversi dagli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.	
CAPITOLO II	
AUTORIZZAZIONE AI CONTROLLI MANUALI DI AUTENTICITÀ E DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE.....	
1. Premessa	
2. Autorizzazione ai controlli manuali delle banconote.....	
2.1. Avvio del procedimento	
3. Fase istruttoria.....	
3.1. Computo dei termini.....	
3.2. Sospensione dei termini.....	
3.3. Criteri di valutazione dell'istanza	
4. Conclusione del procedimento.....	
4.1. Accoglimento dell'istanza	
4.2. Comunicazione dei motivi ostativi.....	
4.3. Diniego dell'istanza.....	
5. Autorizzazione d'ufficio in presenza di circostanze eccezionali.....	
6. Revoca dell'autorizzazione.....	
CAPITOLO III	
ATTIVITÀ ISPETTIVA.....	
1. Premessa	
2. Tipologie di ispezioni.....	
3. Pianificazione ispettiva.....	
4. Lettera di incarico	
5. Gruppo ispettivo.....	
6. Avvio dell'accertamento	
7. Criteri di conduzione dell'accertamento	
8. Percorsi di analisi degli accertamenti ispettivi a spettro esteso	
8.1. Rischio di ricircolo di banconote false e logore.....	
8.1.1. Assetto organizzativo	
8.1.2. Segnalazioni statistiche inviate alla Banca d'Italia	

Appendice normativa

8.2. Rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo	
8.2.1. Organizzazione.....	
8.2.2. Procedure e sistemi per.....	
8.2.3. Risorse umane.....	
8.2.4. Segnalazioni periodiche antiriciclaggio.....	
9. Chiusura dell'accertamento a spettro esteso e colloquio finale.....	
10. Rapporto ispettivo	
10.1. Articolazione e contenuto.....	
10.2. Criteri redazionali.....	
10.3. Profili di riservatezza.....	
11. Adempimenti post-ispettivi	
11.1. Revisione del rapporto	
11.2. Fasi successive.....	
11.3. Consegna del rapporto ispettivo	
12. Accertamenti ispettivi condotti su banche.....	
13. Accertamenti ispettivi mirati alla verifica delle apparecchiature per il ricircolo delle banconote	
13.1. Ruoli	

CAPITOLO IV

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO A DISTANZA SUI GESTORI DEL CONTANTE.....	
1. Raccolta e elaborazione delle informazioni sui gestori del contante	
2. Controllo del limite per il ricircolo delle filiali remote autorizzate al controllo manuale.....	
3. Utilizzo delle informazioni per elaborazioni aggregate	
4. Report interni e informative esterne sull'attività di controllo sui gestori del contante	

CAPITOLO V

INTERVENTI CORRETTIVI.....	
1. Premessa	
2. Richiesta di misure correttive	
3. Divieto di rimettere in circolazione banconote	
4. Verifiche successive.....	
5. Divieto di nuove operazioni.....	

CAPITOLO VI

PROCEDURA SANZIONATORIA.....	
1. Avvio della procedura sanzionatoria.....	
1.1. Contestazione delle violazioni	
1.2. Controdeduzioni.....	
1.3. Integrazione della contestazione formale	
2. Istruttoria	
3. Decisione	
4. Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento.....	

CAPITOLO VII

RIFERIMENTI AD ALTRE AUTORITÀ.....	
1. Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.....	
2. Comunicazioni ad altre Autorità.....	

CAPITOLO VIII

COLLABORAZIONE CON I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E CON LE FILIALI	
---	--

PREMESSA

La presente Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante delinea le modalità per:

- la gestione dell'Elenco degli operatori non finanziari che esercitano l'attività di gestione del contante in presenza della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. (di seguito "operatori iscritti nell'elenco"), di cui all'art. 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;
- l'esercizio dei controlli sui gestori del contante (banche, operatori iscritti nell'elenco e altri soggetti) come definiti dalle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante";
- l'esercizio dei controlli sugli operatori iscritti nell'elenco con riferimento all'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La Banca d'Italia, con Provvedimento del 23 aprile 2019, ha emanato le "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco"; inoltre, con Provvedimento del 5 giugno 2019, ha aggiornato le "Disposizioni per l'attività di gestione del contante".

A tali Provvedimenti si fa rinvio per l'individuazione delle fonti normative, degli aspetti definitivi e della relativa disciplina.

Ai procedimenti amministrativi indicati nella Guida si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la disciplina regolamentare della Banca d'Italia recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (di seguito Regolamento) nonché i Regolamenti della Banca d'Italia del 16 maggio 1994 e del 29 ottobre 2007 in materia di accesso.

CAPITOLO I

AVVIO DELL'ATTIVITÀ DI RICIRCOLO

Premessa

Gli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. che intendono svolgere professionalmente l'attività di trattamento delle banconote in euro devono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409. Il Servizio Gestione circolazione monetaria cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

Il responsabile dei procedimenti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco degli operatori è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Le banche e gli altri soggetti di cui alle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante" che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, inviando l'Allegato 4 alle "Disposizioni", di seguito denominato "Modello".

1. Elenco degli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. che svolgono attività di gestione del contante

1.1 Iscrizione nell'elenco

1.1.1. Avvio del procedimento

Il Servizio Gestione circolazione monetaria, ricevuta l'istanza di iscrizione, procede alla verifica della regolarità e completezza della documentazione inoltrata. In presenza di domanda regolare e completa (cfr. art. 3 e allegati 6 e 7 al Provvedimento del 23 aprile 2019), si provvede a comunicare l'avvio del procedimento secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e dal Regolamento.

La comunicazione di avvio del procedimento viene inviata il prima possibile e comunque non oltre un terzo del termine previsto per la conclusione del procedimento. Essa contiene: i) la data in cui l'istanza è pervenuta; ii) l'indicazione dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento; iii) il responsabile del procedimento e il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza; iv) il termine di conclusione del procedimento; v) la facoltà per il soggetto istante di accedere agli atti del procedimento; vi) l'indicazione del termine (pari alla metà di quello fissato per la conclusione del procedimento) per la presentazione d'iniziativa di memorie e documenti; vii) i rimedi esperibili in caso di mancata adozione del provvedimento.

Se la domanda è irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la conclusione del procedimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e precisando che il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

La presentazione da parte dell'istante, nel corso del procedimento, di nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, equivale a una nuova istanza e comporta che il termine per la conclusione del procedimento decorra dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Appendice normativa

1.1.2. Fase istruttoria

Computo dei termini

Il provvedimento viene adottato entro 120 giorni. Ai fini del calcolo del termine occorre considerare che:

- a) il procedimento viene avviato dal giorno della ricezione della richiesta completa ovvero di quella regolarizzata;
- b) il giorno nel quale spira il termine finale del procedimento è utile ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento o della comunicazione del provvedimento di diniego.

Sospensione dei termini

Il termine del procedimento può essere sospeso:

- a) per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora si renda necessario richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Banca o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità, dandone comunicazione al soggetto istante;
- b) in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre Amministrazioni o Autorità ove queste siano rese nei termini di cui all'art. 17 della legge n. 241/1990;
- c) per un periodo non superiore a 180 giorni, in considerazione della complessità dell'attività istruttoria, quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri di altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;
- d) negli altri casi previsti da legge, regolamento o da altri atti a contenuto generale.

In tutti i casi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione delle integrazioni o dalla scadenza del termine per acquisirle, nonché, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto.

Valutazione dell'istanza

L'istruttoria è volta a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del Provvedimento del 23 aprile 2019.

In particolare, viene esaminata la seguente documentazione:

1. copia autentica della licenza di cui all'articolo 134 T.U.L.P.S., certificato di vigenza rilasciato dall'Ufficio del registro delle imprese, nonché copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante nel caso in cui l'operatore abbia forma societaria;
2. le delibere degli organi competenti (o le dichiarazioni degli organi monocratici) attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale;
3. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti l'assetto organizzativo in materia di trattamento delle banconote e in materia antiriciclaggio;
4. le disposizioni interne e la documentazione equivalente contenenti l'organigramma, il mansionario, le procedure operative di cui alle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante" nonché l'elenco delle apparecchiature utilizzate per il trattamento del contante;
5. il Regolamento antiriciclaggio che descrive l'assetto organizzativo e le procedure adottati per assicurare idonei presidi per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di cui al Provvedimento dell'elenco.

1.1.3. Conclusione del procedimento

Provvedimento di iscrizione

Appendice normativa

In presenza delle condizioni richieste dalla normativa, a conclusione dell'istruttoria, il Servizio Gestione circolazione monetaria formula al Direttorio la proposta di accoglimento dell'istanza.

- omissis -

Il provvedimento d'iscrizione, in conformità delle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia, è assunto dal Direttorio ed è comunicato al soggetto istante via PEC.

Entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento, il soggetto è tenuto a comunicare alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività di trattamento delle banconote. Il mancato avvio dell'attività nei termini costituisce causa di decadenza dall'iscrizione.

Comunicazione dei motivi ostativi

Qualora nel corso dell'istruttoria emerga la mancanza degli elementi richiesti per l'iscrizione, vengono comunicati tempestivamente al soggetto istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. La decisione è assunta dal Direttorio.

- omissis -

La comunicazione dei motivi ostativi al soggetto istante interrompe i termini di conclusione del procedimento.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto istante può presentare per iscritto le proprie osservazioni al Servizio Gestione circolazione monetaria, eventualmente corredate di documenti. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del soggetto istante o, in mancanza di osservazioni, dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse.

Diniego dell'istanza

Ove dalla complessiva istruttoria permangano elementi che - considerate le osservazioni trasmesse a seguito della comunicazione dei motivi ostativi - non consentono di accogliere l'istanza, il Servizio Gestione circolazione monetaria formula al Direttorio la proposta di diniego dell'istanza.

- omissis -

Il provvedimento di diniego, in conformità delle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia, è assunto dal Direttorio ed è comunicato al soggetto istante via PEC. Il provvedimento viene motivato, tenuto anche conto dei motivi ostativi, specificando le disposizioni normative nonché gli elementi alla base del diniego.

Qualora a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non siano state presentate osservazioni, il provvedimento di diniego è firmato per delega del Direttorio, secondo i criteri pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

Il provvedimento è comunicato via PEC all'interessato entro il termine di conclusione del procedimento.

1.2. Cancellazione

1.2.1. Cancellazione d'ufficio e decadenza

Qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 30 del Provvedimento del 23 aprile 2019, viene adottato d'ufficio un provvedimento di cancellazione dall'elenco. Il procedimento di cancellazione si conclude nel termine di 120 giorni.

- omissis -

Appendice normativa

La comunicazione di avvio¹ contiene: i) la data di avvio del procedimento e l'indicazione dell'Unità organizzativa responsabile; ii) il responsabile del procedimento e il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza; iii) il termine di conclusione dello stesso; iv) i motivi che hanno determinato l'avvio del procedimento; v) la facoltà per l'interessato di accedere agli atti del procedimento; vi) l'indicazione del termine (pari alla metà di quello fissato per la conclusione del procedimento) per la presentazione di memorie e documenti; vii) i rimedi esperibili in caso di adozione del provvedimento.

Per l'adozione del provvedimento finale sono valutate le eventuali memorie e documenti trasmessi dall'operatore entro i termini previsti dalla comunicazione di avvio e ogni altro elemento informativo disponibile.

Terminata l'istruttoria, il Servizio Gestione circolazione monetaria formula una proposta al Direttorio.

- omissis -

Il provvedimento di cancellazione ovvero la sua mancata adozione, adottati dal Direttorio, sono comunicati all'interessato dal Servizio Gestione circolazione monetaria via PEC.

Nel caso in cui ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 5 del Provvedimento del 23 aprile 2019, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dall'elenco dell'operatore.

- omissis -

Il procedimento di decadenza si conclude nel termine di 120 giorni.

La comunicazione di decadenza è firmata, per delega del Direttorio, secondo i criteri pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia ed è inviata all'interessato via PEC.

1.2.2. Cancellazione su istanza di parte

L'operatore può chiedere la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 29 del Provvedimento del 23 aprile 2019.

- omissis -

Il provvedimento di cancellazione è firmato, per delega del Direttorio, secondo i criteri pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia ed è inviato all'interessato via PEC entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

2. Avvio e cessazione dell'attività di ricircolo da parte dei soggetti diversi dagli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.

I soggetti diversi dagli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, inviando l'Allegato 4 ("Modello") delle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante", allegate al Provvedimento del 5 giugno 2019.

Il Modello dovrà essere inviato anche per modificare informazioni in precedenza fornite, salvo quelle relative alle apparecchiature utilizzate.

La cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante va comunicata al Servizio Gestione circolazione monetaria tramite PEC, senza utilizzo di specifica modulistica.

Il Servizio Gestione circolazione monetaria è responsabile della tenuta dell'archivio anagrafico dei gestori del contante e a tal fine raccoglie e acquisisce le informazioni contenute nei predetti modelli.

¹ La comunicazione di avvio verrà firmata dal responsabile del procedimento stesso.

CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONE AI CONTROLLI MANUALI DI AUTENTICITÀ E DI IDONEITÀ DELLE BANCONOTE

1. Premessa

Nel presente Capitolo è disciplinata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ai controlli manuali delle banconote destinate ad alimentare i dispositivi automatici da parte di personale addestrato. Le autorizzazioni - sulla base delle istanze presentate da banche e da Poste Italiane S.p.A. - sono rilasciate relativamente ai controlli manuali di:

1. idoneità presso filiali remote (art. 7.1 della Decisione BCE/2010/14 e successive modifiche e Capitolo I delle Disposizioni per l'attività di gestione del contante);
2. autenticità e idoneità in caso di circostanze eccezionali e temporanee che pregiudichino significativamente la fornitura di banconote al pubblico (art. 7.2 della Decisione BCE/2010/14 e successive modifiche; Capitolo I delle Disposizioni per l'attività di gestione del contante).

Il responsabile dei procedimenti è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

2. Autorizzazione ai controlli manuali delle banconote

2.1. Avvio del procedimento

Ricevuta l'istanza, si procede alla verifica della sua regolarità e completezza. In presenza di domanda regolare e completa si provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 e dal Regolamento.

La comunicazione di avvio del procedimento è inviata il prima possibile e comunque non oltre un terzo del termine previsto per la conclusione del procedimento; essa contiene: i) la data in cui l'istanza è pervenuta; ii) l'indicazione dell'Unità organizzativa responsabile del procedimento; iii) il responsabile del procedimento e il soggetto che lo sostituisce in caso di assenza; iv) il termine di conclusione dello stesso; v) la facoltà per il soggetto istante di accedere agli atti del procedimento; vi) l'indicazione del termine (pari alla metà di quello fissato per la conclusione del procedimento) per la presentazione d'iniziativa di memorie e documenti; vii) i rimedi esperibili in caso di mancata adozione del provvedimento.

Se la domanda è irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la conclusione del procedimento, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e precisando che il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

La presentazione da parte dell'istante, nel corso del procedimento, di nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, equivale a una nuova istanza e comporta che il termine per la conclusione del procedimento decorra dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Il provvedimento di accoglimento o di diniego è adottato entro 90 giorni, tenendo conto dell'eventuale periodo di sospensione.

3. Fase istruttoria

Appendice normativa

3.1. Computo dei termini

Ai fini del calcolo del termine di 90 giorni per l'adozione del provvedimento occorre considerare che:

- a) il termine comincia a decorrere dal giorno della ricezione della richiesta completa ovvero di quella regolarizzata;
- b) il giorno nel quale spira il termine finale del procedimento è utile ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento o della comunicazione del provvedimento di diniego.

3.2. Sospensione dei termini

Il termine del procedimento può essere sospeso:

- a) per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, qualora si renda necessario richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della Banca o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità, dandone comunicazione al soggetto istante;
- b) in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre Amministrazioni o Autorità ove queste siano rese nei termini di cui all'art. 17 della legge n. 241/1990;
- c) per un periodo non superiore a 180 giorni, in considerazione della complessità dell'attività istruttoria, quando si renda necessario effettuare approfondimenti istruttori tramite accertamenti ispettivi o acquisire pareri di altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere;
- d) negli altri casi previsti da legge, regolamento o da altri atti a contenuto generale.

In tutti i casi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione delle integrazioni o dalla scadenza del termine per acquisirle, nonché, in caso di accertamenti ispettivi, dalla data di apposizione del visto del Governatore al rapporto.

3.3. Criteri di valutazione dell'istanza

La valutazione delle richieste prevede, con riferimento alla distanza, l'esame dei requisiti tecnici pubblicati sul sito Internet della Banca d'Italia. In particolare, l'istruttoria è volta a valutare:

1. nel caso di richieste di autorizzazione riferite a filiali remote, che:
 - la filiale, per la sua collocazione geografica e per le caratteristiche delle vie di comunicazione al suo servizio, non sia agevolmente raggiungibile ai fini di un costante e continuo approvvigionamento di banconote;
 - il volume di operazioni al pubblico in contanti della filiale sia modesto;
 - il volume delle banconote in euro erogato attraverso dispositivi automatici di distribuzione da tutte le filiali remote autorizzate ai controlli manuali di idoneità dalla Banca d'Italia non superi il 5% del totale erogato a livello nazionale mediante i richiamati dispositivi automatici;
 - la filiale sia dotata di apparecchiature conformi per i controlli di autenticità.
2. nel caso di richieste di autorizzazione collegate a "circostanze eccezionali e temporanee":
 - il carattere straordinario dell'evento;
 - il grado di pregiudizio che esso arreca alla circolazione delle banconote, tenuto conto anche dell'estensione e della rilevanza delle aree di territorio nazionale che resterebbero prive della fornitura di contante.

4. Conclusione del procedimento

4.1. Accoglimento dell'istanza

In presenza delle condizioni richieste dalla normativa, il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione ai controlli manuali di idoneità ovvero di autenticità e idoneità delle banconote.

A conclusione dell'istruttoria, il Servizio Gestione circolazione monetaria formula al Direttorio la proposta di accoglimento dell'istanza.

- omissis -

Il provvedimento di autorizzazione ai controlli manuali, in conformità delle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia, è adottato dal Direttorio ed è comunicato al soggetto istante via PEC.

L'autorizzazione contiene, tra l'altro: i) gli eventuali adempimenti informativi richiesti a seguito dell'adozione del provvedimento; ii) il richiamo alla revocabilità dell'autorizzazione in caso di mutamento delle condizioni in base alle quali è stata concessa; iii) il termine di scadenza dell'autorizzazione nel caso di provvedimento autorizzativo collegato a "circostanze eccezionali e temporanee".

4.2. Comunicazione dei motivi ostativi

Qualora nel corso dell'istruttoria emerga la mancanza degli elementi richiesti per l'autorizzazione ai controlli manuali, vengono comunicati tempestivamente al soggetto istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. La decisione è assunta dal Direttorio.

- omissis -

La comunicazione dei motivi ostativi al soggetto istante interrompe i termini di conclusione del procedimento.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto istante può presentare per iscritto le proprie osservazioni al Servizio Gestione circolazione monetaria, eventualmente corredate di documenti. Il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte del soggetto istante o, in mancanza di osservazioni, dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse.

4.3. Diniego dell'istanza

Ove dalla complessiva istruttoria permangano elementi che - considerate le osservazioni trasmesse a seguito della comunicazione dei motivi ostativi - non consentono di accogliere l'istanza, il Servizio Gestione circolazione monetaria formula al Direttorio la proposta di diniego.

- omissis -

Il provvedimento di diniego, in conformità delle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia, è assunto dal Direttorio. Il provvedimento viene motivato, tenuto anche conto dei motivi ostativi, specificando le disposizioni normative nonché gli elementi alla base del diniego.

Qualora a seguito della comunicazione dei motivi ostativi non siano state presentate osservazioni, il provvedimento di diniego è firmato per delega del Direttorio, secondo i criteri pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

Il provvedimento è comunicato via PEC all'interessato entro il termine di conclusione del procedimento.

Appendice normativa

5. Autorizzazione d'ufficio in presenza di circostanze eccezionali

In presenza di circostanze di carattere eccezionale, la Banca d'Italia può procedere d'iniziativa al rilascio dell'autorizzazione.

- *omissis* -

La comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio viene:

- pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia ove risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale in considerazione del numero dei destinatari; oppure
- trasmessa con le medesime modalità previste per i procedimenti su istanza qualora, al contrario, i destinatari risultino di numero limitato.

Nei casi d'urgenza il Servizio Gestione circolazione monetaria propone l'immediata adozione del provvedimento, senza effettuare le comunicazioni d'avvio, al Direttorio.

- *omissis* -

Il provvedimento contiene le ragioni dell'urgenza.

Ogni qualvolta non sia possibile attendere la riunione collegiale del Direttorio, il provvedimento è assunto dal Governatore ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dallo Statuto della Banca d'Italia. Il provvedimento viene sottoposto alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.

6. Revoca dell'autorizzazione

Le autorizzazioni di cui al presente Capitolo vengono revocate nel caso di mutamento delle condizioni in base alle quali le stesse sono state concesse. La revoca determina l'inidoneità del provvedimento di autorizzazione a produrre ulteriori effetti.

Al procedimento di revoca si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al paragrafo 2 ovvero al paragrafo 5 del presente Capitolo.

La revoca è comunicata con le stesse modalità del provvedimento di autorizzazione.

CAPITOLO III

ATTIVITÀ ISPETTIVA

1. Premessa

Nell'esercizio dell'attività di controllo sui gestori del contante la Banca d'Italia può disporre ispezioni.

Gli accertamenti sono volti all'analisi e alla valutazione delle modalità organizzative e operative con le quali i gestori del contante svolgono l'attività di trattamento delle banconote, anche al fine di richiedere l'adozione, ove necessario, di tempestive misure correttive o di adottare provvedimenti di divieto di rimettere in circolazione banconote. Assumono, in particolare, rilievo:

- a) la verifica dell'assetto organizzativo, dei processi operativi e dei controlli interni preposti all'attività di trattamento delle banconote e alla loro reimmissione in circolazione;
- b) il controllo delle apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote, con specifico riferimento alla loro capacità di individuare le banconote sospette di falsità e ricondurle al versante nonché di separare le banconote logore da quelle idonee alla circolazione;
- c) la verifica sull'attendibilità dei dati e delle informazioni comunicati alla Banca d'Italia.

Gli accertamenti ispettivi presso gli operatori iscritti nell'elenco sono volti anche alla verifica dell'assetto organizzativo e dei controlli interni posti in essere per assicurare il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio nonché dell'attività di adeguata verifica, di conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette; in sede ispettiva viene, altresì, accertata la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco. La Banca d'Italia può, ove necessario, esercitare poteri d'intervento e/o adottare provvedimenti di divieto di nuove operazioni.

Allo scopo di contenere gli oneri per i soggetti ispezionati, la funzione ispettiva viene espletata secondo il principio di proporzionalità, inteso come graduazione dei controlli in funzione delle caratteristiche, dimensioni e complessità dei soggetti ispezionati.

L'attività ispettiva presso banche, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento che esercitano l'attività di gestione del contante è svolta in coordinamento con l'Ispettorato Vigilanza ([cfr. infra par. 12 "Accertamenti ispettivi condotti su banche"](#)).

L'attività ispettiva in materia antiriciclaggio è svolta in coordinamento con la UIF.

2. Tipologie di ispezioni

Le ispezioni possono avere a oggetto tutti i profili sopra indicati (ispezioni "a spettro esteso"), ovvero riguardare singoli aspetti specifici (ispezioni "mirate"); sono, in particolare, ispezioni mirate quelle rivolte alla verifica delle apparecchiature per il ricircolo delle banconote installate presso gli sportelli bancari e di Poste Italiane S.p.A.

A seguito di accertamenti già condotti, possono essere disposte ispezioni di "follow up" per verificare lo stato di attuazione delle iniziative promosse dai gestori del contante ovvero richieste dalla Banca d'Italia. Qualora emergano anomalie e aspetti di problematicità in profili differenti da quelli oggetto di accertamenti mirati o di "follow-up", l'ispezione può essere estesa anche a tali profili.

3. Pianificazione ispettiva

La frequenza e la tipologia delle ispezioni sono determinate seguendo un approccio basato sul rischio, valutato con l'ausilio di specifici indicatori.

Appendice normativa

Le ispezioni sono, di norma, disposte sulla base di un piano annuale; accertamenti non rientranti nell'attività pianificata sono effettuati qualora particolari situazioni d'urgenza lo richiedano. Nella definizione del piano ispettivo viene assicurato il coordinamento con le Direzioni delle Filiali.

- omissis -

4. Lettera di incarico

Gli accertamenti ispettivi sono effettuati dai dipendenti della Banca d'Italia. Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia sui gestori del contante, ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale *ex art. 357 c.p.*

Le ispezioni sono disposte mediante lettera di incarico, ai sensi dello Statuto della Banca d'Italia.

5. Gruppo ispettivo

Gli accertamenti sono condotti da almeno due dipendenti ("gruppo ispettivo"), tra i quali la lettera di incarico individua il soggetto formalmente incaricato dell'accertamento ("capogruppo") e le persone che lo coadiuvano.

- omissis -

6. Avvio dell'accertamento

Le ispezioni vanno di norma eseguite presso le strutture di lavorazione delle banconote; per gli accertamenti svolti nei confronti degli operatori iscritti nell'elenco può rendersi necessario estendere l'ispezione anche presso strutture diverse (ad es. sede legale, sede amministrativa etc.).

La Filiale della Banca d'Italia competente provvede a porre in essere i necessari adempimenti per le procedure di accesso presso i gestori.

Il capogruppo dà inizio all'accertamento:

- consegnando a un esponente della società la lettera di incarico;
- dando comunicazione di avvio dell'accertamento alla Struttura che lo ha disposto (Servizio Gestione circolazione monetaria o Filiale).

7. Criteri di conduzione dell'accertamento

Affinché lo strumento ispettivo esprima pienamente il suo potenziale conoscitivo, gli incaricati dell'accertamento nell'espletamento dei loro compiti operano facendo costante riferimento a criteri di:

- flessibilità, intesa come ambito di discrezionalità tecnica in cui l'ispettore effettua le scelte per meglio supportare le finalità delle indagini (ad esempio, documenti da consultare, soggetti da contattare);
- oggettività, a presidio dell'opponibilità dei rilievi formulati e dell'omogeneità dei comportamenti. Nella concreta applicazione del principio di oggettività è opportuno distinguere tra fatti e valutazioni. Dei primi va soppesata la rilevanza alla luce del quadro normativo, dell'operatività dell'ispezione e del contesto emergente dalla verifica;
- trasparenza verso l'ispezionato e confronto con i relativi rappresentanti aziendali. In tal modo si possono sottoporre a verifica critica le ipotesi formulate nel corso degli accertamenti e si può integrare il quadro conoscitivo con elementi non ancora presi in considerazione. Inoltre, il confronto, da esercitare nel rispetto dei ruoli e senza anticipare giudizi provvisori, permette agli

Appendice normativa

-
- operatori una migliore comprensione dei rilievi e delle osservazioni mossi, favorendo la predisposizione sin da subito delle misure correttive;
- focalizzazione dell'accertamento verso aree operative caratterizzate da maggior rischio o da problematiche già individuate in sede di monitoraggio "a distanza";
 - contenimento degli oneri per il soggetto ispezionato. Le verifiche vanno condotte in modo da evitare all'operatività del gestore del contante appesantimenti non necessari per l'espletamento dell'incarico. In particolare, nella scelta degli strumenti da attivare (richiesta di documentazione, incontri) è opportuno preferire quelli che comportano, a parità di efficacia, minori oneri per il soggetto ispezionato;
 - riservatezza e cautela quali regole di comportamento connaturate alla delicatezza della funzione ispettiva.

8. Percorsi di analisi degli accertamenti ispettivi a spettro esteso

Gli accertamenti ispettivi riguardano i profili di rischio inerenti l'attività di trattamento delle banconote:

- 1) ricircolo di banconote false e logore, per tutti i gestori del contante;
- 2) coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per i soli operatori iscritti nell'elenco.

Con riferimento a questi ultimi, nel corso dell'ispezione viene anche verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco².

8.1. Rischio di ricircolo di banconote false e logore

Gli accertamenti relativi al rischio di ricircolo di banconote false e logore si articolano nella verifica dei seguenti aspetti:

- a) assetto organizzativo:
 - custodia delle banconote;
 - processi produttivi;
 - sistema dei controlli;
 - sistema di registrazione dei dati sul trattamento delle banconote;
 - funzionalità delle apparecchiature di autenticazione e selezione delle banconote;
 - risorse umane;
- b) segnalazioni statistiche inviate alla Banca d'Italia tramite l'applicazione Portale del contante CASH-IT.

8.1.1. Assetto organizzativo

Custodia delle banconote

L'ispettore procede a verificare che siano state adottate misure organizzative idonee a tutelare la sicurezza delle banconote.

A tal fine, l'ispettore accerta anche l'effettiva consistenza delle banconote in euro custodite.

² Cfr. Provvedimento Banca d'Italia del 23 aprile 2019.

Appendice normativa

La verifica delle banconote presenti nel “caveau” permette di accertare innanzitutto eventuali ammanchi o differenze nelle giacenze ricoverate e nel contempo di osservare il rispetto dei requisiti organizzativi della società ispezionata, che sarà approfondito nelle fasi successive.

Infatti, gli ispettori durante la verifica delle banconote in giacenza osservano e valutano la correttezza dei seguenti aspetti:

- riferibilità al soggetto versante;
- esecuzione dei controlli di quadratura;
- separazione dei biglietti idonei alla circolazione da quelli non idonei;
- trattamento dei biglietti sospetti di falsità e di quelli danneggiati.

Processi produttivi

L'ispettore esamina le disposizioni interne di cui sarà valutata la conformità con il quadro normativo, verificandone le modalità di applicazione nella concreta operatività, la completezza e il grado di diffusione/conoscenza presso gli addetti.

Sistema dei controlli

L'ispettore accerta che i controlli interni siano definiti e formalizzati in modo da assicurare, in virtù delle scelte organizzative e procedurali adottate, un'efficace copertura di tutte le fasi di trattamento del contante al fine di presidiare il rischio di rimettere in circolazione banconote false o non idonee.

A tal fine sarà anche valutata l'articolazione dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'organigramma e la struttura delle abilitazioni per l'accesso alla procedura informatica.

Si procede all'esame del livello di *performance* del sistema dei controlli analizzando anche la capacità/tempestività con cui le carenze/inadeguatezze vengono rilevate e vengono disposti nonché realizzati i necessari interventi di sistemazione.

Il sistema dei controlli adottato deve essere proporzionale al grado di complessità delle attività svolte.

Sistema di registrazione dei dati sul trattamento delle banconote

L'ispettore valuta la capacità del sistema di rilevare i dati sulle banconote trattate, di tracciare separatamente i biglietti sospetti di falsità, logori e quelli danneggiati nonché di produrre reportistica ai fini dei controlli.

Funzionalità delle apparecchiature di autenticazione e selezione delle banconote

L'ispettore accerta che le apparecchiature in uso siano conformi. Si parla di “apparechiatura conforme” quando il tipo di macchina - individuato dalla combinazione del nome commerciale e della versione *software* - risulta pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea.

Le apparecchiature sono sottoposte alle prove di individuazione dei biglietti falsi e di selezione delle banconote tra idonee alla circolazione e non idonee.

L'ispettore, dopo aver verificato le apparecchiature, procede all'esame dei contratti di fornitura e di manutenzione per verificarne la conformità con le disposizioni normative.

Risorse umane

Il personale che tratta il contante deve possedere adeguate conoscenze per individuare le banconote sospette di falsità e inidonee alla circolazione e per svolgere il processo lavorativo nel rispetto delle procedure interne e delle norme di settore.

Per verificare la formazione del personale sono, tra l'altro, valutati i programmi formativi, la partecipazione a corsi (interni ed esterni anche presso la Banca d'Italia) e la preparazione degli addetti.

8.1.2. Segnalazioni statistiche inviate alla Banca d'Italia

L'indagine ispettiva valuta la coerenza dell'assetto delle macchine utilizzate con la segnalazione dei dati di sistema nonché dei volumi delle banconote trattate con le segnalazioni statistiche dei dati operativi; in particolare, viene verificata la correttezza dei dati segnalati.

8.2. Rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Gli accertamenti relativi al rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo si articolano nella verifica dei seguenti aspetti:

- a) organizzazione;
- b) procedure e i sistemi per:
 - l'adeguata verifica della clientela;
 - la conservazione di documenti, dati e informazioni;
 - l'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette;
 - la segnalazione interna delle violazioni (*whistleblowing*);
- c) risorse umane;
- d) segnalazioni periodiche antiriciclaggio.

8.2.1. Organizzazione

L'ispettore verifica la rispondenza degli assetti interni alle previsioni normative e la loro adeguatezza a prevenire il rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Viene analizzata la documentazione relativa all'attività degli organi e delle principali funzioni aziendali (in particolare quelle di controllo). In tale ambito, è oggetto di verifica la metodologia a supporto dell'esercizio di autovalutazione del rischio, adottata dall'operatore ai sensi dell'art. 19 del Provvedimento del 23 aprile 2019. L'ispettore, inoltre, esamina le modalità con cui nell'operatività corrente viene assicurata l'indipendenza dei responsabili della funzione antiriciclaggio e delle segnalazioni di operazioni sospette, nonché la concreta osservanza da parte del personale delle disposizioni interne contenute nel Regolamento antiriciclaggio.

8.2.2. Procedure e sistemi per:

i) l'adeguata verifica della clientela

L'ispettore verifica che le misure adottate per l'adeguata verifica siano coerenti con il profilo di rischio rilevato per ciascun cliente. Il giudizio va formulato in relazione a ciascuna delle diverse modalità di esecuzione dell'obbligo previste dal decreto antiriciclaggio (ordinaria, semplificata e rafforzata). A tal fine, sarà verificata anche la correttezza del censimento in classi di rischio effettuato dall'operatore, alla luce dei criteri individuati nelle previsioni normative e definiti nelle policy aziendali.

L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica viene riscontrato nel concreto selezionando un congruo campione di rapporti, in numero proporzionale al livello di rischio attribuito.

ii) la conservazione di documenti, dati e informazioni

L'ispettore verifica che l'operatore abbia conservato copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela nonché originali o copie delle registrazioni inerenti le operazioni svolte, ai fini della ricostruzione dell'operatività.

Viene altresì verificato che i dati, dei quali va assicurata l'integrità e l'inalterabilità, siano completamente e tempestivamente accessibili dalle Autorità competenti.

Appendice normativa

iii) l'individuazione e segnalazione delle operazioni sospette

In materia di segnalazione di operazioni sospette, l'ispettore verifica l'adeguatezza delle procedure e dei sistemi rispetto alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità dell'operatore, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. Più in particolare, l'ispettore verifica che le procedure e i sistemi siano in grado di garantire l'omogeneità nei comportamenti, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo. Sarà inoltre verificata l'adozione di misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione.

Per riscontrare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione, l'ispettore verifica l'efficacia della procedura di individuazione delle operazioni potenzialmente sospette attraverso un campionamento delle operazioni. Con riguardo alle operazioni oggetto di archiviazione, l'ispettore valuta il percorso logico alla base delle decisioni, che devono comunque essere espressamente motivate, complete e coerenti.

iv) la segnalazione interna delle violazioni (whistleblowing)

L'ispettore verifica che la procedura adottata per la segnalazione interna di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia antiriciclaggio garantisca: a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni; b) la tutela del segnalante rispetto a eventuali condotte ritorsive nei confronti dello stesso.

8.2.3. Risorse umane

L'ispettore verifica che le funzioni preposte siano dotate di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato a consentire all'operatore di fronteggiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, valutando, a tal fine, i programmi formativi predisposti e la partecipazione alle singole iniziative da parte degli addetti.

8.2.4. Segnalazioni periodiche antiriciclaggio

L'ispettore verifica la correttezza dei dati segnalati.

9. Chiusura dell'accertamento a spettro esteso e colloquio finale

Il capogruppo informa il Servizio Gestione circolazione monetaria della chiusura dell'ispezione.

Entro la fine dell'accertamento ispettivo, il capogruppo prepara la bozza di rapporto contenente i rilievi riscontrati, e sulla base di tale bozza, su cui si è tenuto un preventivo confronto con i revisori, svolge il colloquio finale con il soggetto ispezionato, nel quale illustra le disfunzioni rilevate nel corso dell'ispezione, anche per assicurare il necessario contraddittorio nonché il rispetto del principio di trasparenza.

10. Rapporto ispettivo

10.1. Articolazione e contenuto

Il rapporto ispettivo si articola nelle seguenti sezioni:

1. "Dettagli informativi": principali dati inerenti all'accesso ispettivo (soggetto ispezionato, sede legale, team ispettivo, periodo).
2. "Ambito ispettivo, valutazioni, e considerazioni di sintesi":
 - a) "tipologia/ambito di ispezione" (spettro esteso, mirata, *follow-up*);
 - b) "giudizio complessivo" che compendia le risultanze complessive dell'ispezione. Negli accertamenti a spettro esteso sugli operatori iscritti nell'elenco, il giudizio complessivo è la

risultante dei giudizi relativi sia al profilo di rischio di riciccolo di banconote false e logore sia al profilo di rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I giudizi sono articolati in quattro punteggi sintetici ordinati secondo un livello di rischiosità crescente (favorevole, parzialmente favorevole, parzialmente sfavorevole, sfavorevole);

- c) “considerazioni di sintesi”: valutazione complessiva del rispetto del quadro normativo; vengono indicati altresì i fatti critici più rilevanti contenuti nei rilievi, i connessi rischi e le altre informazioni significative.
3. “Rilievi”: criticità accertate con riferimento al rispetto delle norme a presidio dei rischi. Per gli operatori iscritti nell’elenco i rilievi sono distinti per i due profili di rischio e possono riguardare anche la mancanza dei requisiti per l’iscrizione. In particolare, per il rischio di riciccolo di banconote false e logore i rilievi possono riguardare: a) l’adeguatezza di tutti i requisiti organizzativi; b) le segnalazioni statistiche. Per il rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo i rilievi riguardano: a) l’organizzazione, b) le procedure e i sistemi per l’adeguata verifica della clientela, c) la conservazione di documenti, dati e informazioni, d) le segnalazioni di operazioni sospette, e) le segnalazioni periodiche antiriciclaggio.
- I rilievi contengono in maniera sintetica:
- a) l’illustrazione del fatto riscontrato, la relativa norma violata e l’eventuale deviazione dalle disposizioni interne; particolare cura va dedicata alla descrizione delle inosservanze meritevoli, considerata la loro incidenza, anche per fini sanzionatori;
 - b) l’esposizione delle cause che hanno contribuito a determinare l’anomalia;
 - c) la descrizione degli effetti in termini di rischi già manifestatisi o solo potenziali, derivanti dalle suddette criticità;
 - d) l’indicazione delle eventuali azioni e misure correttive poste in essere dal soggetto ispezionato per rimuovere, in corso di ispezione, le criticità riscontrate o per mitigare i rischi potenziali.
4. “Osservazioni”: aspetti suscettibili di evoluzione negativa o comunque meritevoli di miglioramento nella prospettiva di prevenire disfunzioni nei processi di trattamento delle banconote e/o nell’efficacia dei presidi antiriciclaggio.
5. “Note integrative”: sintesi dell’inquadramento contestuale dei fatti riscontrati e descrizione dei requisiti posti a presidio dei rischi (apparecchiature, risorse umane, assetto organizzativo, sistemi informativi, etc.).
6. “Allegati”: documenti acclusi al rapporto ispettivo, tra cui il verbale della verifica delle giacenze e gli eventuali altri documenti atti ad assicurare al rapporto ispettivo un adeguato supporto informativo.

10.2. Criteri redazionali

Il rapporto ispettivo è uno strumento informativo di agevole fruibilità da parte sia del gestore del contante (che deve avviare misure per rimuovere le carenze esposte nelle parti “Rilievi” e “Osservazioni”) sia del Servizio Gestione circolazione monetaria (che valuta eventuali provvedimenti correttivi e, comunque, il piano di intervento del soggetto ispezionato). A tal fine, nella stesura del rapporto l’incaricato fa riferimento a criteri di:

- chiarezza e ordine espositivo, utilizzando un lessico lineare e sintetico, accorpando i rilievi e le osservazioni per aree di riferimento omogenee;
- rilevanza e inerenza, riportando solo fenomeni significativi per la completezza del quadro conoscitivo e strettamente funzionali alle finalità dell’ispezione;

Appendice normativa

- autosufficienza informativa, indicando tutti gli elementi necessari per la piena percezione dei fenomeni rilevati; in particolare, i rilievi e le osservazioni sono circostanziati e, ove opportuno, suffragati dal richiamo di elementi documentali univocamente individuabili; tale esigenza assume specifica valenza qualora i fatti esposti siano di possibile rilievo sanzionatorio;
- organicità, in quanto i riferimenti ispettivi formano un compendio integrato e coerente in tutte le sue parti.

10.3. Profili di riservatezza

Il rapporto ispettivo è un documento a formazione progressiva. I relativi “semilavorati”, benché non classificabili secondo il formale livello di riservatezza del rapporto, possono contenere informazioni rilevanti da mantenere riservati. I componenti del gruppo ispettivo hanno cura di gestire con particolare attenzione la fase di redazione e custodia di tali documenti avvalendosi, a tal fine, di adeguati presidi informatici. Analoghe cautele vanno adottate per la documentazione ricevuta dal soggetto ispezionato nel corso dell'accertamento.

11. Adempimenti post-ispettivi

11.1. Revisione del rapporto

All'avvio degli accertamenti la Direzione del Servizio Gestione circolazione monetaria designa gli elementi incaricati di effettuare la revisione del rapporto.

Il capogruppo nel corso dell'ispezione consulta il revisore per un confronto sui problemi e fatti riscontrati.

L'attività di revisione - svolta con il responsabile degli accertamenti - ha lo scopo di fornire un contributo critico in ordine alla chiarezza, alla rilevanza tecnica dei rilievi e delle osservazioni formulati, alla completezza e coerenza dei giudizi e delle informazioni contenute nel testo e alla rispondenza ai criteri qualitativi di redazione, tenuto anche conto della necessità di assicurare uniformità e coerenza ai diversi rapporti.

11.2. Fasi successive

- omissis -

11.3. Consegna del rapporto ispettivo

La consegna al gestore del contante del rapporto ispettivo avviene di norma per lettera. Ove ritenuto necessario, la consegna può altresì avvenire nel corso di apposita riunione convocata presso il soggetto ispezionato o presso la Banca d'Italia (Servizio Gestione circolazione monetaria o Filiali). In quest'ultimo caso la consegna è eseguita dal capogruppo (o in caso d'impossibilità da un altro dipendente appositamente designato) alla presenza del rappresentante legale del soggetto ispezionato. Alla consegna interviene il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria, un suo delegato o un elemento di Filiale. Il capogruppo legge il rapporto e fornisce, ove richiesti, chiarimenti sui fatti oggetto di contestazione.

Il rapporto ispettivo può essere consegnato anche dal Direttore di una Filiale al quale il Servizio Gestione circolazione monetaria fornisce specifiche istruzioni sulle modalità di consegna.

Una copia del rapporto è consegnata al soggetto ispezionato e l'altra rimane agli atti del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Appendice normativa

Qualora sia stato deciso di richiedere l'adozione di urgenti misure idonee a superare le carenze rilevate e/o sia stata avviata la procedura per le sanzioni amministrative, si procede alla consegna della lettera d'intervento post-ispettiva e/o alla notifica della lettera di contestazione ([cfr. Cap. VI](#)).

12. Accertamenti ispettivi condotti su banche

Gli accertamenti ispettivi condotti su banche vengono svolti in stretto coordinamento con la Vigilanza.

L'accesso ispettivo, di norma, avviene in concomitanza con le ispezioni di vigilanza, per minimizzare gli oneri a carico dell'intermediario, sebbene le due tipologie di accertamento siano condotte con diverse modalità.

In considerazione del fatto che alcune aree di osservazione sono comuni ai due ambiti (ad esempio, il sistema dei controlli interni, l'organizzazione) vanno assicurati collaborazione e coordinamento ai fini della valutazione della capacità di governo dei rischi del soggetto ispezionato.

Viene sottoposto ad accertamento il solo profilo di rischio di ricircolo di banconote false e logore.

13. Accertamenti ispettivi mirati alla verifica delle apparecchiature per il ricircolo delle banconote

Il quadro degli accertamenti *on-site* sui gestori del contante viene completato dalle verifiche sulle apparecchiature per il trattamento del contante installate presso gli sportelli bancari e di Poste Italiane S.p.A. (cc.dd. verifiche sportellari).

I controlli ispettivi sono mirati alla verifica della funzionalità e della conformità del *software* di tali apparati. In particolare viene accertato che la versione *software* e *hardware* della macchina sia conforme a quella pubblicata nel sito internet della BCE e l'apparecchiatura sia in grado di individuare banconote false e di separare le banconote idonee alla circolazione da quelle logore. Viene anche verificata la correttezza della procedura di individuazione delle banconote sospette di falsità, inclusa la compilazione del verbale SIMEC. Formano altresì oggetto di analisi i contratti di fornitura e manutenzione delle apparecchiature, nonché le disposizioni interne sull'attività di trattamento delle banconote e dei biglietti sospetti di falsità, con particolare riguardo alla completezza dei contenuti richiesti. Le verifiche sono condotte da gruppi composti di norma da due ispettori.

- omissis -

Le verifiche sportellari sono organizzate in campagne. La campagna è l'insieme degli accertamenti effettuati sugli sportelli di una stessa banca in tutto il territorio nazionale in un arco temporale massimo di un mese.

13.1. Ruoli

- omissis -

Il Servizio Gestione circolazione monetaria analizza le anomalie rilevate nel corso della campagna e, se del caso, previa valutazione del Gruppo consultivo per le irregolarità dei gestori del contante, decide se richiedere alla banca ispezionata eventuali misure correttive oppure di avviare una procedura sanzionatoria.

Resta ferma la competenza del Servizio Gestione circolazione monetaria, in casi di particolare gravità, di adottare provvedimenti di rigore.

CAPITOLO IV

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO A DISTANZA SUI GESTORI DEL CONTANTE

1. Raccolta e elaborazione delle informazioni sui gestori del contante

Il monitoraggio a distanza sui gestori del contante ha a oggetto l'attività di gestione del contante, con un duplice obiettivo:

- 1) individuare tempestivamente situazioni di deterioramento dell'attività svolta o di aumento dei livelli di rischio di ricircolo di banconote false e logore (anche al fine di un eventuale aggiornamento del piano ispettivo annuale);
- 2) seguire l'evoluzione dell'attività di ricircolo in senso più generale.

Per mezzo dell'applicazione Portale del contante CASH-IT, i gestori del contante segnalano i dati semestrali sul ricircolo e gli operatori iscritti nell'elenco segnalano trimestralmente i dati relativi all'antiriciclaggio.

L'applicazione informatica effettua il controllo delle segnalazioni trasmesse, verificandone la completezza e la correttezza formale. Il Servizio Gestione circolazione monetaria, in qualità di *System owner* e utente gestore dell'applicazione, svolge la funzione di supporto agli utenti, verifica che siano stati inoltrati i dati da parte di tutti gli enti segnalanti e, ove del caso, attiva i solleciti.

Per gli operatori iscritti nell'elenco, oltre all'attività di gestione del contante, il monitoraggio a distanza ha a oggetto la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema dei controlli e delle procedure per prevenire e contrastare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nonché l'effettivo adempimento degli obblighi antiriciclaggio; il controllo *off-site* è volto anche a monitorare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione. A tal fine, il Servizio Gestione circolazione monetaria si avvale di:

- tutte le altre informazioni trasmesse o acquisite dagli operatori successivamente all'iscrizione; a titolo esemplificativo, autovalutazione annuale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, relazione annuale della funzione antiriciclaggio, comunicazioni delle modifiche nella composizione degli organi aziendali e nelle partecipazioni rilevanti;
- i dati delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio degli operatori acquisite tramite il Portale del contante CASH-IT, per i quali viene verificata anche la coerenza con i dati operativi delle segnalazioni statistiche semestrali dei biglietti processati e riciccolati (cfr. *supra*);
- le eventuali comunicazioni dell'organo di controllo (ove esistente) su violazioni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;
- le eventuali informazioni acquisite durante l'analisi istruttoria delle segnalazioni delle operazioni sospette eseguite dalle Filiali;
- le eventuali informazioni assunte durante gli approfondimenti di anomalie emergenti dal monitoraggio trimestrale delle operazioni in contante svolte per conto delle banche presso le Filiali;
- le informazioni provenienti da altre Autorità (Guardia di Finanza, UIF, ecc.).

Qualora dall'attività di monitoraggio emergano anomalie, occorre attivare gli appositi strumenti correttivi.

- *omissis* -

Appendice normativa

2. Controllo del limite per il ricircolo delle filiali remote autorizzate al controllo manuale

Il rispetto del limite del 5% di cui all'art 7 della Decisione BCE/2010/14 e successive modifiche è verificato con cadenza semestrale.

3. Utilizzo delle informazioni per elaborazioni aggregate

- omissis -

Nei mesi di aprile e di ottobre, con riferimento rispettivamente al 2° semestre dell'anno precedente e al 1° semestre dell'anno in corso, il Servizio Gestione circolazione monetaria predispone - sulla base delle segnalazioni statistiche dei gestori del contante - i dati aggregati (Guideline ECB/2008/8, Annex IIIa) sul ricircolo delle banconote da inviare al Currency Information System 2-CIS2 della Banca Centrale Europea.

4. Report interni e informative esterne sull'attività di controllo sui gestori del contante

Il Servizio Gestione circolazione monetaria periodicamente predispone report interni e informative esterne per rendicontare sull'attività di controllo svolta sui gestori del contante.

I report e le informative sono focalizzati su elementi oggettivi e sui problemi riscontrati nel tempo; essi possono contribuire a definire il set di "buone regole" e di "migliori prassi" applicate dai gestori (*best practice*).

CAPITOLO V

INTERVENTI CORRETTIVI

1. Premessa

Nei casi di inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'attività dei gestori del contante, l'ordinamento attribuisce alla Banca d'Italia il potere di richiedere agli operatori l'adozione di misure correttive.

La mancata osservanza delle disposizioni può emergere dai controlli *on-site* o *off-site*.

La tipologia di intervento è correlata alla gravità delle problematiche riscontrate e alle esigenze di tempestività dell'azione.

Nei casi di elevato rischio, come previsto dal quadro normativo di riferimento, la richiesta di misure correttive può essere accompagnata da un provvedimento di divieto di rimettere in circolazione banconote o, per i soli operatori iscritti nell'elenco, anche di divieto di nuove operazioni.

In presenza di malfunzionamenti delle apparecchiature per il trattamento delle banconote, il divieto di rimettere in circolazione banconote, che può riguardare una sola o più macchine, si inquadra nella procedura definita dalla BCE³ per la rimozione della disfunzione e per l'eventuale cancellazione dell'apparecchiatura dall'elenco di quelle conformi agli *standard* della BCE medesima.

2. Richiesta di misure correttive

La richiesta di misure correttive è formalizzata in una comunicazione inviata al gestore del contante dal Servizio Gestione circolazione monetaria.

Nella comunicazione vengono preliminarmente illustrati i profili di criticità che costituiscono il presupposto della parte depositiva, nella quale vengono indicati le iniziative e gli interventi necessari per rimuovere le anomalie ed evitare ulteriori deterioramenti della situazione.

Analoghe modalità redazionali vengono seguite anche nel caso si decida di inoltrare al gestore una lettera contenente suggerimenti e/o raccomandazioni.

Qualora la necessità di un intervento correttivo derivi da elementi emersi in corso di ispezione, viene di norma redatta una lettera post-ispettiva. Essa è predisposta dopo l'esame delle risposte del gestore ai rilievi, in modo da appurare il livello di consapevolezza dello stesso sulle criticità riscontrate e la sua capacità di adottare efficaci contromisure. La base informativa della lettera è data dal rapporto ispettivo, dalle risposte fornite e da informazioni successive eventualmente disponibili.

Quando le risultanze ispettive sono tali da richiedere l'adozione con urgenza di misure idonee a superare le carenze rilevate, la lettera post-ispettiva, consegnata o trasmessa, di norma, contestualmente al rapporto ispettivo, può prevedere, in relazione alla natura ed estensione delle carenze rilevate, la richiesta della redazione di un piano di azione da sottoporre alla Banca d'Italia, con l'indicazione delle concrete iniziative che il gestore intende realizzare e i tempi previsti.

La lettera che, ove del caso, definisce anche i tempi entro cui il piano deve essere rassegnato e il suo contenuto portato a compimento, è firmata per delega del Direttorio secondo i criteri pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

³ Provvedimento ECB/2010/NP16 "Guideline of the European Central Bank of 16 September 2010 on rules and procedures for the testing of banknote handling machines, data collection and monitoring".

Appendice normativa

Nel caso in cui le richieste di misure correttive riguardino situazioni caratterizzate da particolare problematicità o delicatezza, il Servizio Gestione circolazione monetaria sottopone l'adozione delle stesse al Direttorio.

- omissis -

Nel caso in cui la situazione emersa nel corso degli accertamenti evidenzi un elevato rischio di reimmisione in circolazione di banconote false o inidonee alla circolazione può rendersi necessario l'avvio di un procedimento per l'emanazione di un provvedimento di divieto di ricircolo.

Laddove gli accertamenti abbiano fatto emergere gravi carenze o violazioni in materia antiriciclaggio, può rendersi necessario l'avvio di un procedimento di divieto di nuove operazioni.

Il Servizio Gestione circolazione monetaria può inviare raccomandazioni a tutti gli operatori del contante, aventi carattere generale per il sistema, sottoponendole al Direttorio per la relativa approvazione.

3. Divieto di reimmettere in circolazione banconote

Il provvedimento di divieto di reimmettere in circolazione banconote è valutato:

- in via ordinaria in presenza di:
 - a) elevato disordine organizzativo tale da comportare un alto rischio di ricircolo di banconote sospette di falsità e logore;
 - b) reiterate gravi violazioni degli obblighi previsti dalla normativa in materia di attività di gestione del contante.

Resta ferma la facoltà di adottare il provvedimento di divieto in via cautelare qualora la Banca d'Italia ne ravvisi la necessità, senza effettuare la comunicazione di avvio del procedimento.

- in via d'urgenza in caso di esito negativo delle prove di funzionamento delle apparecchiature per il trattamento delle banconote in uso presso il gestore effettuate in sede ispettiva. In questi casi, il divieto può essere imposto per tutti i tagli di banconote o solo per alcuni di essi; qualora il gestore disponga di una pluralità di apparecchiature, il divieto può riguardare solo quelle per le quali le prove di funzionamento hanno dato esito negativo.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria. Il provvedimento è assunto dal Direttorio in conformità delle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

La decisione di avvio del procedimento è assunta dal Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria che ne dà informativa al Direttorio.

- omissis -

La comunicazione di avvio del procedimento avverrà secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990, nonché dalle relative disposizioni del Regolamento.

Per l'adozione del provvedimento finale il Servizio Gestione circolazione monetaria valuta le eventuali memorie e documenti trasmessi dal gestore interessato entro i termini previsti dalla comunicazione di avvio e ogni altro elemento informativo disponibile.

- omissis -

Il provvedimento di divieto è adottato dal Direttorio entro 120 giorni.

Appendice normativa

Il provvedimento di divieto di rimettere in circolazione banconote ovvero la comunicazione di mancata adozione dello stesso sono notificati⁴ al soggetto interessato tramite ufficiale giudiziario, a seguito di apposita richiesta da presentare presso la Corte di Appello del Tribunale territorialmente competente, ovvero tramite un funzionario⁵ della Banca d'Italia.

Il provvedimento di divieto è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

- omissis -

Ove il provvedimento (adottato in via ordinaria o cautelare) non rechi l'indicazione del termine di efficacia ma, in via generale, preveda che lo stesso abbia efficacia "fino a che le irregolarità descritte dalla Banca d'Italia non vengano rimosse", la revoca è effettuata con specifico provvedimento, adottato dal Direttorio. Tale provvedimento è trasmesso con la massima tempestività al gestore interessato, seguendo le medesime modalità utilizzate per notificare il provvedimento di divieto e viene pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia.

Provvedimento di divieto in via d'urgenza in corso di ispezione. Quando il provvedimento di divieto di rimettere in circolazione banconote sia connesso a malfunzionamenti delle apparecchiature, la sua adozione avviene secondo la procedura stabilita dalla BCE⁶ per gli aspetti di dettaglio.

- omissis -

Il provvedimento in via d'urgenza è firmato per delega del Direttorio secondo i criteri pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

Per l'adozione del provvedimento di divieto in via d'urgenza non si procede alla comunicazione dell'avvio del procedimento.

Il provvedimento di divieto in via d'urgenza è notificato al soggetto interessato tramite ufficiale giudiziario o funzionario della Banca d'Italia⁷.

4. Verifiche successive

Il Servizio Gestione circolazione monetaria verifica che il gestore del contante destinatario di interventi correttivi provveda alla realizzazione delle iniziative per la rimozione delle inadeguatezze e delle carenze rilevate nell'esercizio dei controlli su tale soggetto. A tal fine, il Servizio può disporre anche specifici accertamenti ispettivi di *follow-up*.

5. Divieto di nuove operazioni

Il provvedimento di divieto di nuove operazioni può essere adottato nei confronti degli operatori iscritti nell'elenco nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione, accertate nell'ambito dell'attività di controllo.

⁴ Vengono consegnate due copie del provvedimento o della comunicazione, autenticate per copia conforme, una delle quali viene restituita con data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del gestore interessato, che deve contestualmente datare e firmare anche la relata di notifica.

⁵ Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 4 della legge n. 689 del 1981: "Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile".

⁶ Provvedimento ECB/2010/NP16 "Guideline of the European Central Bank of 16 September 2010 on rules and procedures for the testing of banknote handling machines, data collection and monitoring".

⁷ La notifica del provvedimento d'urgenza avviene secondo le stesse modalità utilizzate per la notifica del provvedimento in via ordinaria.

Appendice normativa

Il termine per la conclusione del procedimento per l'adozione del provvedimento di divieto in via ordinaria è di 120 giorni.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria. Il provvedimento è assunto dal Direttorio in conformità delle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

La decisione di avvio del procedimento è assunta dal Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria che ne dà informativa al Direttorio. Per l'adozione del provvedimento finale il Servizio Gestione circolazione monetaria valuta le eventuali memorie e documenti trasmessi dal gestore interessato e ogni altro elemento informativo disponibile.

Resta ferma la facoltà di adottare il provvedimento in via cautelare qualora la Banca d'Italia ne ravvisi la necessità, senza effettuare la comunicazione di avvio.

Ove il provvedimento (adottato in via ordinaria o cautelare) non rechi l'indicazione del termine di efficacia ma, in via generale, preveda che lo stesso abbia efficacia "fino a che le irregolarità descritte dalla Banca d'Italia non vengano rimosse", la revoca è effettuata con specifico provvedimento, adottato dal Direttorio.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui al paragrafo 3 del presente Capitolo.

CAPITOLO VI

PROCEDURA SANZIONATORIA

Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal Cap. VI delle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante", si osserva la procedura indicata di seguito.

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria. Il procedimento si conclude entro 240 giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni.

1. Avvio della procedura sanzionatoria

La Banca d'Italia avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione delle norme per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative. La Banca d'Italia accerta la violazione una volta acquisiti gli elementi necessari a valutare la sussistenza di una irregolarità sanzionabile. L'accertamento si perfeziona con l'apposizione agli atti del visto del Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Capo Dipartimento. Da tale data, comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini per la notifica della contestazione delle violazioni agli interessati.

Ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, le irregolarità ovvero le fattispecie di non conformità con le disposizioni di settore rilevate nell'operato dei gestori del contante (in sede ispettiva ovvero a distanza) vengono sottoposte alla valutazione del Gruppo consultivo per le irregolarità dei gestori del contante. Il Gruppo è convocato su indicazione del Presidente.

Al Gruppo partecipano:

- il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria o altro addetto appositamente designato, in qualità di Presidente;
- un elemento del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria;
- un avvocato del Servizio Consulenza Legale, con funzioni di assistenza legale.

Il Gruppo è integrato:

- a) dall'incaricato degli accertamenti ispettivi e da uno o entrambi i revisori del rapporto, per l'esame delle irregolarità o delle fattispecie di non conformità emerse in corso di ispezione;
- b) ove ritenuto opportuno, da elementi dei Servizi del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, della UIF o dal Direttore della Filiale, secondo le rispettive competenze di supervisione, qualora l'irregolarità riguardi soggetti vigilati.

I rappresentanti delle Filiali partecipano alla riunione di regola a mezzo tele/videoconferenza.

Le funzioni segretariali sono svolte dalla competente Divisione del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Il Gruppo, a conclusione dell'esame effettuato, può proporre di:

- a) richiedere un supplemento di istruttoria;
- b) avviare la procedura sanzionatoria amministrativa;
- c) non dare seguito alla segnalazione. Ove ne ricorrano le circostanze, può essere proposto di effettuare comunque un richiamo al gestore.

Le conclusioni cui perviene il Gruppo, una volta verbalizzate, vengono sottoposte all'approvazione del Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria.

Appendice normativa

Il Servizio Gestione circolazione monetaria individua le irregolarità che per loro natura o per la loro minore complessità di ordine tecnico-giuridico non necessitano, ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, di essere sottoposte all'esame collegiale del Gruppo.

In tal caso, il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria, in base a un apprezzamento complessivo dei dati e delle informazioni disponibili, può:

- a) disporre l'avvio del procedimento sanzionatorio;
- b) non dare seguito alla segnalazione. Ove ne ricorrano le circostanze può proporre di effettuare comunque un richiamo al soggetto gestore.

1.1. Contestazione delle violazioni

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei gestori del contante, delle violazioni riscontrate. La lettera di contestazione è sottoposta, a cura del Servizio Gestione circolazione monetaria, al visto del Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio o di chi lo sostituisce.

La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

- il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di controllo o alla documentazione acquisita, dai quali sia emersa la violazione;
- la data in cui si è concluso l'accertamento della violazione;
- la descrizione della violazione;
- l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione dei documenti istruttori;
- l'invito, nei confronti del soggetto cui sono contestate le violazioni, a far pervenire al Servizio Gestione circolazione monetaria, quale unità organizzativa responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni. Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscono il rispetto del termine di 30 giorni per l'invio delle controdeduzioni, o quando sia stata presentata un'istanza di audizione, il gestore del contante può chiedere una breve proroga (di norma non superiore a 15 giorni);
- l'invito, nei confronti del soggetto cui sono contestate le violazioni, a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio;
- l'indicazione della facoltà per i soggetti interessati di chiedere nella fase istruttoria un'audizione, anche con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente, nel termine di 30 giorni;
- l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sarà consentito presentare osservazioni scritte al Direttorio della Banca d'Italia (cfr. *infra*) in merito alla proposta del Servizio Gestione circolazione monetaria;
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La lettera di contestazione è notificata a mezzo PEC nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica della contestazione via PEC può avvenire anche presso l'indirizzo indicato dagli interessati ai fini delle comunicazioni con la Banca d'Italia.

Appendice normativa

Qualora la notifica via PEC non sia possibile, la stessa viene effettuata a mani del legale rappresentante o persona delegata nel corso di una riunione presso il soggetto interessato o presso una delle Filiali della Banca d'Italia.

In base all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione⁸.

La lettera di contestazione è notificata al gestore del contante entro 90 giorni dall'accertamento. Per i gestori aventi sede legale all'estero, il termine è di 360 giorni.

Ai fini della notifica è necessario preliminarmente verificare lo stato giuridico del gestore e individuare il soggetto al quale è attribuita la rappresentanza legale tramite visura camerale (CERVED).

In ogni caso resta ferma la possibilità di adottare nei confronti dei gestori del contante, unitamente all'avvio della procedura sanzionatoria, il provvedimento di divieto di rimettere in circolazione banconote e di nuove operazioni.

1.2. Controdeduzioni

I destinatari del procedimento sanzionatorio esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione al procedimento. Essi, pertanto, hanno la facoltà di presentare deduzioni scritte e documenti, che la Banca d'Italia valuta con riguardo all'oggetto del procedimento.

I documenti difensivi sono presentati a firma del legale rappresentante del soggetto destinatario della contestazione, o di altra persona da questi delegata. Le controdeduzioni vanno trasmesse al Servizio Gestione circolazione monetaria, responsabile del procedimento sanzionatorio, preferibilmente tramite PEC, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della lettera di contestazione.

I soggetti interessati possono richiedere entro il richiamato termine di 30 giorni, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga per l'invio delle controdeduzioni, che di norma non deve superare i 15 giorni.

Entro il medesimo termine, gli interessati possono chiedere, con specifica istanza, un'audizione personale in sede di istruttoria del legale rappresentante o altra persona da questi delegata. All'audizione è consentita la partecipazione di un avvocato o di un altro consulente.

Le audizioni, di norma, hanno luogo nei 30 giorni successivi. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni. Delle audizioni viene redatto un sintetico verbale, sottoscritto dall'interessato. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite PEC.

1.3. Integrazione della contestazione formale

Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento disciplinate dal Regolamento, se tramite una verifica di *follow-up* ovvero attraverso altri controlli siano riscontrati fatti nuovi che integrano violazione delle medesime disposizioni contestate nell'ambito della procedura sanzionatoria, il

⁸ Più specificamente, la notifica avviene presso la sede della società, mediante consegna di copia conforme all'originale da notificarsi al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede, a opera dell'ufficiale giudiziario ovvero tramite un funzionario della Banca d'Italia appositamente designato, anche tramite l'ausilio delle Filiali di volta in volta individuate. Inoltre, l'ufficiale giudiziario o il soggetto designato dalla Banca certifica l'eseguita notifica mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto. La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna.

Appendice normativa

Gruppo consultivo può integrare la contestazione già formulata nei confronti del gestore del contante. Qualora sia stato deciso di integrare la procedura, il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria sottopone la lettera di integrazione della contestazione delle irregolarità al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio.

- omissis -

Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di contestazione e partecipazione al procedimento indicate nel presente Capitolo. La contestazione integrativa non modifica i termini di conclusione del procedimento.

2. Istruttoria

Gli adempimenti relativi all'istruttoria della procedura sono curati dal Servizio Gestione circolazione monetaria. Il Servizio procede all'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio e trasmette gli atti alla Commissione per le irregolarità dei gestori del contante, istituita presso la Banca d'Italia. Nella valutazione delle irregolarità il Servizio Gestione circolazione monetaria tiene conto degli specifici interventi correttivi adottati nei confronti dei gestori del contante ai sensi delle disposizioni vigenti.

La Commissione è composta dai seguenti membri:

- Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio (Presidente);
- Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria;
- Capo del Servizio Banconote;
- Capo del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, ovvero un rappresentante della Struttura appositamente designato.

Alle riunioni partecipa il Capo del Servizio Consulenza legale o un avvocato da questi designato, con funzioni di assistenza legale.

Nel caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Capo del Dipartimento.

In caso di procedimenti sanzionatori concernenti gestori del contante sottoposti anche alla Vigilanza della Banca d'Italia, la Commissione è integrata, secondo le rispettive competenze di supervisione, dai Capi dei Servizi del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria ovvero dal Direttore della Filiale competente, che partecipa di norma mediante ricorso a mezzi di telecomunicazione.

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento, formula un parere vincolante ai fini della successiva proposta al Direttorio da parte del Servizio Gestione circolazione monetaria in ordine all'applicazione di sanzioni amministrative o all'archiviazione del procedimento.

- omissis -

Contraddittorio rafforzato. La proposta al Direttorio è trasmessa al Servizio Segreteria particolare e notificata, nelle stesse forme previste per l'avvio del procedimento, al soggetto interessato che abbia partecipato all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione.

Entro 30 giorni dalla ricezione, il soggetto interessato può trasmettere al Direttorio sintetiche osservazioni scritte aventi a oggetto esclusivamente i fatti esaminati nel corso dell'istruttoria e i contenuti della proposta formulata dal Servizio Gestione circolazione monetaria. Non possono essere introdotti fatti nuovi, salvo gli eventi verificatisi successivamente alla conclusione dell'istruttoria.

Appendice normativa

Le osservazioni per il Direttorio sono trasmesse all'indirizzo spa.contraddittoriosanzioni@pec.bancaditalia.it. Le osservazioni presentate oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

Il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Direttorio è sospeso dalla data di ricezione della comunicazione fino alla presentazione delle osservazioni al Direttorio ovvero alla scadenza del termine previsto di 30 giorni.

3. Decisione

Nel rispetto del principio di separazione tra fase istruttoria e fase decisoria, la decisione motivata in merito all'irrogazione delle sanzioni o all'archiviazione delle procedure è assunta dal Direttorio, acquisito il parere dell'Avvocato Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'Avvocato Capo in conformità delle disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia.

Il Direttorio può: accogliere la proposta; chiedere supplementi d'istruttoria; discostarsi in tutto o in parte dalla proposta, indicandone le motivazioni nel provvedimento finale.

Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità di adottare interventi correttivi o provvedimenti di divieto nei confronti del gestore del contante.

Il provvedimento di archiviazione viene comunicato al soggetto interessato.

Nel caso di irrogazione di sanzioni, la Banca d'Italia notifica al gestore del contante il provvedimento sanzionatorio unitamente allo stralcio della relativa delibera del Direttorio, alla proposta di sanzione, al parere della Commissione e al parere dell'Avvocato Generale.

La notifica del provvedimento sanzionatorio al gestore del contante avviene secondo le stesse modalità previste per la notifica della lettera di contestazione.

Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento sanzionatorio sia presentato ricorso, la Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione sul proprio sito internet.

4. Pagamento della sanzione e impugnativa del provvedimento

Ai sensi dell'art. 145 comma 9 del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal D.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche e integrazioni. Il pagamento è effettuato entro il termine di 30 giorni (cfr. art. 18, comma 4, legge n. 689/1981) dalla notifica del provvedimento. I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla Banca d'Italia attraverso la trasmissione del modello F23. Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della legge n. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.

Il provvedimento può essere impugnato ai sensi di legge. La proposizione del ricorso non sospende il pagamento della sanzione.

CAPITOLO VII

RIFERIMENTI AD ALTRE AUTORITÀ

Qualora dai controlli sui gestori del contante emergano elementi di possibile interesse per altre Autorità, in relazione alle competenze alle stesse attribuite dall'ordinamento ovvero che possano configurare profili rilevanza penale, si seguono gli *iter* sotto indicati.

1. Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria

Nei casi di urgenza e di immediata percezione delle fattispecie criminoso (come ad esempio quando la rilevanza penale emerga palesemente nel corso della verifica *in loco*), il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria provvede senza ritardo alla denuncia/informativa alla competente Procura della Repubblica, informandone se del caso il Direttorio. Nei casi di maggiore complessità, la fattispecie viene preventivamente sottoposta alla Commissione per le irregolarità dei gestori del contante e, quindi, al Direttorio.

Nelle fattispecie caratterizzate da una particolare contiguità tra la funzione di controllo sui gestori del contante e quella di vigilanza bancaria (ad esempio, ispezioni su banche che non hanno esternalizzato il trattamento del contante), per cui le ispezioni si svolgono contestualmente a quelle ordinarie di vigilanza, può trovare applicazione l'art. 7 del Testo Unico Bancario e la relativa procedura per la valutazione dei fatti di rilevanza penale.

Si applicano le regole in tema di convocazione, composizione e funzionamento della Commissione previste in materia di procedura sanzionatoria amministrativa.

2. Comunicazioni ad altre Autorità

Ove nell'ambito dell'attività di controllo ispettiva o a distanza, emergano profili di possibile interesse per altre Autorità, il Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria, valutati tutti gli elementi a disposizione, può:

- decidere di non assumere ulteriori iniziative;
- trasmettere le segnalazioni alle competenti Autorità.

Resta ferma la possibilità del Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria di chiedere la convocazione della Commissione per le irregolarità dei gestori del contante ove le fattispecie riscontrate necessitino di un esame più approfondito ovvero presentino particolari caratteristiche di complessità.

CAPITOLO VIII

COLLABORAZIONE CON I SERVIZI

DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E CON LE FILIALI

Il Servizio Gestione circolazione monetaria provvede a informare i Servizi del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e le Filiali di ogni elemento emerso nel controllo sui gestori del contante avente rilievo per l'attività di vigilanza rispettivamente svolta su banche, Poste Italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento.

In particolare, vengono scambiate informazioni con i Servizi della Vigilanza relativamente all'attività di trattamento del contante esternalizzata dalle banche.

Il gruppo di lavoro del rapporto è costituito da:

Andreana Esposito

Prof.ssa Associata di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» -
Socia fondatrice G.R.A.L.E. s.r.l. Spin off universitario

Giampaolo Estrafallaces

Pietro Marzano

Avvocato - Socio G.R.A.L.E. s.r.l. Spin off universitario

Antonio Pagliano

Prof. Aggregato di Procedura Penale dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania «Luigi Vanvitelli» -
Presidente G.R.A.L.E. s.r.l. Spin off universitario

Il lavoro si propone come una guida per quanti sono tenuti a confrontarsi con le recenti e molteplici normative in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio. Dopo uno sguardo alla sviluppo della normativa di settore, sostanzialmente di derivazione europea, il testo si sofferma in particolare sugli obblighi derivanti degli operatori del trasporto e della contazione del del contante per poi individuare da un lato i peculiari obblighi che competono ai Responsabili delle SOS e dall'altro tracciare i profili di responsabilità amministrativa e penale a carico dei "soggetti obbligati", fra cui emerge il ruolo e la competenza del Responsabile antiriciclaggio. Il lavoro si arricchisce, inoltre, di una preziosa appendice normativa - curata dalla dott.ssa Maria Lucia Pezone - con il nuovo testo del d.lgs. 231/07 e la principale normativa in materia di antiriciclaggio.

ISBN 978-88-94907-70-4

